

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ACHILLI: Linea automobilistica suburbana Milano-Opera-Pieve Emanuele (4-20688) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8961	ALMIRANTE: Posizione giuridica del sindaco di Mentana (Roma) (4-20412) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>) 8965
ALESI: Provvidenze per danni da maltempo a Chirignago e Gezzara (Venezia) (4-18326) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8961	ALPINO: Ospedale Martini di Torino (4-19148) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8966
ALESSANDRINI: Concorsi del Ministero delle poste e telecomunicazioni per italiani rimpatriati dalla Libia (4-20701) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	8961	ARMANI: Soppressione di un volo Roma-Trieste (4-20004) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>) 8966
ALESSANDRINI: Situazione retributiva del personale civile dell'Interno (4-20702) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	8962	ARZILLI: Inclusione del latte nella tabella merceologica degli esercizi alimentari (4-19647) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 8967
ALESSI: Approvazione atti di vendita di alloggi INCIS da parte dell'intendenza di finanza di Palermo (4-19515) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8962	AVERARDI: Istituto del credito doganale (4-19567) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>) 8968
ALFANO: Attribuzione delle classi di retribuzioni a dipendenti dell'INPS combattenti e mutilati (4-20515) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8963	BACCALINI: Corsi di addestramento professionale gestiti dall'ANAP (4-20772) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 8968
ALINI: Certificati a fini previdenziali (4-20523) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8963	BADINI CONFALONIERI: Uffici delle imposte dirette di Dogliani (Cuneo) (4-19679) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>) 8969
ALINI: Incidenti sul lavoro alla SNIA di Colleferro (Roma) (4-20686) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8964	BADINI CONFALONIERI: Stabilimento Italsider di Novi Ligure (Alessandria) (4-20149) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 8969
ALINI: Vertenza sindacale alla Mistral di Latina (4-20851) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	8964	BADINI CONFALONIERI: Attuazione legge sull'assunzione di esperti per l'assistenza tecnica alla Somalia (4-20833) (risponde PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 8970
ALMIRANTE: Commissione di studi per il Servizio sociale sport e gioventù (4-17820) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	8965	BADINI CONFALONIERI: Tredicesima mensilità agli avvocati e procuratori titolari di pensione (4-21171) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>) 8970

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

PAG.	PAG.
BALLARIN: Rivalutazione delle pensioni ai pescatori (4-20363) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	BOFFARDI INES: Inquadramento nei ruoli delle Ferrovie dello Stato del personale dei servizi appaltati (4-20958) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
8971	8977
BASSI: Regime fiscale di vini italiani esportati in Francia (4-18992) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	BONIFAZI: Situazione dello stabilimento Emerson di Siena (4-19732) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
8971	8978
BASTIANELLI: Provvidenze per danni da maltempo nell'Anconetano (4-18980) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	BOTTARI: Provvidenze per danni da maltempo nelle zone montane del Chietino (4-20837) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)
8972	8978
BECCARI: Ditta Broggi Izar di Melegnano (Milano) (4-20636) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	BOTTARI: Situazione della Marvin Gelber di Chieti (4-20867) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
8972	8979
BERTOLDI: Licenziamenti alla SAIFEX di San Giovanni Lupatoto (Verona) (4-19489) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	BOZZI: Inclusione del latte nella tabella merceologica degli esercizi alimentari (4-19784) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
8973	8979
BIAGINI: Benefici di legge all'ex combattente Francesco Fattori (4-20556) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	BUSETTO: Stanziamento CEE a favore di zone agricole del Veneto e della Toscana danneggiate dalle alluvioni del 1966 (4-18306) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8973	8980
BIAMONTE: Depressione economica del Cilento (3-04928, già orale) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	BUSETTO: Stabilimento Boccadoro di Villafranca Padovana (Padova) (4-19229) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
8973	8982
BIANCHI GERARDO: Servizio informazioni della stazione Termini a Roma (4-21119) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	CACCIATORE: Assegnazione mensile di tabacchi a titolo di perizia al personale dei Monopoli di Stato (4-20197) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)
8975	8982
BIGNARDI: Decorazione al valor civile alla memoria di Massimo Garella (4-19239) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	CAMBA: Trattative AMMI-Montedison-Regione sarda sugli stabilimenti San Gavino, Monteponi e Porto Marghera (4-13942) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)
8975	8983
BIGNARDI: Provvidenze per danni da maltempo nel Bolognese (4-19643) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	CANESTRARI: Inquadramento dei segretari e dirigenti tecnici dell'ASST nei ruoli di revisore tecnico (4-17781) (risponde Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)
8975	8984
BIGNARDI: Acconto sui futuri miglioramenti ai pensionati dagli enti locali (4-20488) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	CANESTRI: Zuccherificio di Spinetta Marengo (Alessandria) (4-20337) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
8976	8985
BODRATO: Nuovi prezzi dei prodotti petroliferi (4-20496) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	CARADONNA: Sezione del MSI di Portonaccio a Roma (4-20541) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)
8976	8986
BOFFARDI INES: Situazione aziendale della Ceramica ligure Vaccari (4-19469) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	CASTELLUCCI: Comunicazioni ferroviarie Ancona-Roma (4-21010) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
8977	8986

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

PAG.	PAG.
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Indennizzo per infortunio sul lavoro a Passanisi Giovanni (4-17671) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	D'ALESSIO: Stanziamenti per i programmi di difesa comune stabiliti dal Patto Atlantico (4-20325) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)
8987	8995
CESARONI: Assegnazioni di terreni a Fiano Romano (Roma) da parte dell'Ente Maremma (4-19147) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	D'ANGELO: Benefici di legge agli ex combattenti Palliccia Pasquale e Di Leva Guglielmo (4-19537 e 20510) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)
8987	8995
CESARONI: Autoservizi per la zona di Pomezia e Castelli romani (Roma) (4-20707) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	D'AQUINO: Sussidi alle famiglie di operai deceduti nello spegnimento di un incendio boschivo a Messina (4-19349) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8988	8996
CICCARDINI: Licenziamento di personale delle Ferrovie dello Stato addetto alla custodia di alloggi patrimoniali a riscatto (4-20271) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	D'AURIA: Contrazione del prezzo di vendita delle patate nel Napoletano (3-04912, <i>già orale</i>) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8989	8996
CINGARI: Sciagura ferroviaria di Gioia Tauro (Reggio Calabria) (4-19627) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	D'AURIA: Aumento del prezzo dell'acqua dell'acquedotto Vesuviano (4-19536) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
8989	8997
CINGARI: Dati topografici riguardanti Natile Nuovo (Reggio Calabria) (4-20645) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	D'AURIA: Benefici di legge agli ex combattenti De Matteo Raffaele e Fusco Antonio (4-20369 e 20370) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)
8990	8998
COCCIA: Vertenza sindacale presso la società Lupi-Galanti (Rieti) (4-20783) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	D'AURIA: ECA di Arzano (Napoli) (4-20396) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)
8990	8998
CORGHI: Campo per volo a vela di Alzate Brianza (Como) (4-20540) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	D'AURIA: Viveri avariati al distretto militare di Caltanissetta (4-20570) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
8991	8999
CRISTOFORI: Provvidenze a favore di zone agricole del Bolognese danneggiate dal maltempo (4-18446) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	DE' COCCI: Provvedimenti a favore di zone agricole dell'Anconetano danneggiate dal maltempo (4-19070 e 19072) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)
8991	9000
CRISTOFORI: Impianti per la produzione ortofrutticola (4-19393) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	DE' COCCI: Assegni accessori ai mutilati per servizio dello Stato (4-20406) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)
8992	9001
CRISTOFORI: Rilascio e revoca di licenze di uccellazione (4-19554) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	DE' COCCI: Sottopassaggio alla linea Roma-Sulmona (4-20697) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
8993	9002
CUSUMANO: Provvedimenti a favore delle zone terremotate della Sicilia (4-19197) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	DEL DUCA: Situazione alla Marvingelber di Chieti (4-15446 e 16708) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
8994	9002
D'ALESSIO: Esonero dalla leva per i giovani coniugati (4-18195) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	DEL DUCA: Amministrazione comunale di Vasto (Chieti) (4-20680) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)
8994	9003

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

	PAG.		PAG.
DELLA BRIOTTA: Inclusione del latte nella tabella merceologica degli esercizi alimentari (4-19275) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	9004	FLAMIGNI: Procedimento penale a carico del capitano della guardia di finanza Cordaro (4-20865) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	9014
DE MARIA: Pene detentive per omicidio di minori (4-20590) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	9004	FLAMIGNI: Sofisticazioni vinicole (4-20954) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	9015
DE MARZIO: Sul caso del medico di Protono di Peschici (Foggia) (4-20141) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	9005	FOSCARINI: Commissione tecnica provinciale di Lecce per la determinazione di affitto dei fondi rustici (4-18853) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	9015
DIETL: Sdoganamento del bestiame al valico del Brennero (4-19782) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	9005	FOSCARINI: Vertenza sindacale presso la società per le Ferrovie del sud-est (4-19617) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	9016
DI MARINO: Sollecita definizione delle pratiche INAIL (4-20486) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	9007	FOSCHI: Disciplina dei casi di incompatibilità per conflitto istituzionale di interessi e funzioni nella composizione dei comitati provinciali INPS (4-19267) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	9016
DI NARDO RAFFAELE: Esportazione dei cavolfiori italiani (4-20544) (risponde ZAGARI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	9007	FRACANZANI: Sospensione dal lavoro di un obiettore di coscienza presso la SIP di Padova (4-19093) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	9019
DI PRIMIO: Situazione retributiva del personale civile dell'Interno (4-20690) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9008	FRACANZANI: Vertenza sindacale alla PVM di Piombino Dese (Padova) (4-19290) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	9019
DI PUCCIO: Unificazione dei distretti ENEL (4-18820) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9008	FRACANZANI: Insediamento di coloni italiani in Angola e in Mozambico (4-19966) (risponde SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	9020
DI PUCCIO: Accertamenti igienico-sanitari alla Piaggio di Pontedera (Pisa) (4-19438) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	9011	FRACASSI: Sede ENPI a L'Aquila (4-20559) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	9020
FASOLI: Celebrazione dell'anniversario della Liberazione nei cantieri Ansaldo di La Spezia (4-20655) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	9011	FRANCHI: Sgravi fiscali ai pensionati siciliani terremotati (4-19972) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	9021
FELICI: Rumore e inquinamento atmosferico provocato dal traffico aereo a Fiumicino (Roma) (4-20117) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	9012	FRANCHI: Comunità protetta Cauzanel-la di Napoli (4-20066) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9021
FELICI: Uffici giudiziari a Roma (4-20497 e 20498) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	9012	GERBINO: Manifestazione di antimilitaristi a Feltre (Belluno) (4-20329) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9022
FELICI: Conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone (4-20647) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	9013	GIANNINI: Vertenza sindacale alle Ferrovie del sud-est (4-19073) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	9022
FLAMIGNI: Diffusione di dischi con canzoni ed inni fascisti (4-20722) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	9014	GIOMO: Recrudescenza della criminalità a Milano (4-17103) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9023

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

	PAG.		PAG.
GIOMO: Scioperi presso gli stabilimenti dell'Alfa Romeo a Milano (4-20648) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9023	IANNIELLO: Fuga di notizie dalla Corte dei conti (4-20385) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	9031
GIORDANO: Esportazioni italiane in Francia (4-20786) (risponde ZAGARI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	9024	IANNIELLO: Retrocessione alla carriera esecutiva di alcuni dipendenti della carriera di concetto dell'amministrazione finanziaria (4-20487) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	9032
GIOVANNINI: Incidenti politici a Prato (Firenze) (4-20297) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9025	LAVAGNOLI: Scioperi nelle aziende Carreda di Villabartolomea e Lady di Castagnaro (Verona) (4-18127) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	9033
GIRARDIN: Rinnovo contratto di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Padova (4-19086) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	9025	LAVAGNOLI: Licenziamenti alla SAIFECS di San Giovanni Lupatoto (Verona) (4-19432) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	9035
GIRARDIN: Integrazione di un finanziamento per opere pubbliche in provincia di Padova (4-20919) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	9026	LEPRE: Licenziamenti allo stabilimento Marzollo di Marano Lagunare (Udine) (4-20589) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	9035
GIRAUDI: Elettificazione di alcuni comuni dell'Astigiano (4-13739) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	9026	LIMA: Servizio ferroviario « auto accompagnate » verso Palermo (4-21022) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	9035
GIRAUDI: Consorzio per l'assicurazione contro i danni da grandine ai prodotti agricoli (4-18379) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	9027	LIZZERO: Licenziamenti allo stabilimento Marzollo di Marano Lagunare (Udine) (4-20607) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	9036
GORRERI: Definizione presso la Corte dei conti di ricorsi relativi a pensioni di guerra e a perseguitati politici o razziali (4-20375) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	9028	LUCCHESI: Validità dei ricorsi alla Corte dei conti firmati da congiunti degli interessati (4-20449) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	9036
GRAMEGNA: Computo dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dalla Gestione per la navigazione lacuale (4-16896) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	9028	LUCCHESI: Dichiarazione dell'isola di Pianosa (Livorno) quale riserva naturale (4-21056) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	9037
GRAZIOSI: Esportazioni italiane in Francia (4-20776) (risponde ZAGARI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	9029	MAGGIONI: Opere di bonifica dell'Associazione est-Sesia in Lomellina (4-17907) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	9038
GUNNELLA: Società di mutuo soccorso abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria automobilistica (4-20747) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	9029	MAGGIONI: Ospedale civile di Vigevano (Pavia) (4-18227) (risponde MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	9038
IANNIELLO: Vertenza sindacale alla società Funicolare centrale di Napoli (4-17622) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	9030	MAGGIONI: Riforma dell'attività agonistica della pallacanestro (4-18348) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	9038
IANNIELLO: Funzione del presentatore nei protesti cambiari (4-20162) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	9031	MAGGIONI: Servizio di autolinee nel comune di Sommo (Pavia) (4-19564) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	9039

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

	PAG.		PAG.
MAGGIONI: Prove teoriche per il conseguimento della patente di guida (4-21133) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	9039	MILIA: Decesso di un detenuto all'Ucciardone di Palermo (4-21117) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	9049
MALAGODI: Progetto pilota per l'area metropolitana milanese (4-21682) (risponde GIOLITTI, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>)	9040	MONACO: Cimitero comunale di Onano (Viterbo) (4-20717) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9050
MALFATTI: Operazioni di censimento della popolazione (4-20109) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9041	MORO DINO: Alienazione di un bene demaniale a Chioggia (Venezia) (4-19408) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	9050
MALFATTI: Condono della pena a Guidotti Bruno (4-21014) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	9042	MORVIDI: Posizione giuridica del capo di gabinetto del prefetto di Viterbo (4-20333) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9051
MAMMI: Inclusione del latte nella tabella merceologica degli esercizi alimentari (4-20461) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	9042	NAHOUM: Indennità postsanatoriale (4-18866) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	9052
MANCINI VINCENZO: Stabilimento Morteo-Soprefin di Sessa Aurunca (Caserta) (4-20092) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	9043	NAPOLI: Esattoria comunale a San Donato di Ninea (Cosenza) (4-20231) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	9053
MAROTTA: Soppressione uffici finanziari di Lauria (Potenza) (4-20895) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	9043	NICCOLAI GIUSEPPE: Cariche ricoperte alla SIPRA da Martini Mauri (4-17726) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	9053
MAULINI: Crisi alla Vistarini di Ome-gna (Novara) (4-20598) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	9044	NICCOLAI GIUSEPPE: Liquidazione di due società cinematografiche (4-18150) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	953
MENICACCI: Vertenza sindacale alla Saura di Rieti (4-19624) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	9044	NICCOLAI GIUSEPPE: Vicepresidente della Cassa di risparmio di Pisa (4-18439 e 20670) (risponde FERRARI-AGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	9054
MENICACCI: Amministrazioni comunali di Rieti e Magliano Sabina (Rieti) (4-20417) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9046	NICCOLAI GIUSEPPE: Dispensa dal servizio di leva per motivi di famiglia (4-18897) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	9054
MENICACCI: Concorso per carriera di concetto presso l'INAM (4-20419) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	9046	NICCOLAI GIUSEPPE: Incidente mortale all'aeroporto del Cinquale a Massa Carrara (4-19130) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	9055
MILIA: Estintori in dotazione all'aeroporto di Roma-Fiumicino (4-19719) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	9047	NICCOLAI GIUSEPPE: Applicazione di un condono al detenuto Ruggeri Giuseppe (4-19194) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	9056
MILIA: Situazione retributiva del personale civile dell'Interno (4-20511) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	9047	NICCOLAI GIUSEPPE: Restauro delle mura medioevali di Cascia (Lucca) (4-19919) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	9056
MILIA: Disbrigo pratiche per la concessione dei benefici combattentistici (4-20644) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	9048	NICCOLAI GIUSEPPE: Violenze ad una lavoratrice durante uno sciopero alla Pistoni Asso di Fornacette (Pisa) (4-20613) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	9056

	PAG.
NICCOLAI GIUSEPPE: Licenza di costruzione rilasciata a Lida Marchi di Lucca (4-20818) (risponde PELLICANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia)	9057
SPONZIELLO: Indennità per licenza non fruita agli agenti di custodia (4-20260) (risponde PELLICANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia) . . .	9058

ACHILLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti voglia adottare per consentire, attraverso la revoca della concessione di una linea automobilistica privata, la istituzione da parte della azienda trasporti milanesi della linea interurbana Milano-Opera Pieve Emanuele.

Questa nuova linea risponde a urgenti e pressanti necessità dei nuovi nuclei residenziali che si sono accresciuti o formati *ex novo* in questi ultimi anni lungo la strada statale n. 412 e la strada provinciale Vigentina.

In particolare gli abitati di Opera, di Pieve Emanuele e il nuovo insediamento residenziale creato dall'INCIS necessitano di rapidi e frequenti collegamenti con la città di Milano che solo un'azienda di pubblico trasporto può garantire.

D'altro canto l'azienda trasporti milanesi ha già deliberato e di recente riaffermato, la istituzione di questa nuova linea.

Si rende pertanto necessaria la revoca della concessione ai privati al fine di consentire l'attuazione di questo servizio. (4-20688)

RISPOSTA. — La necessità dell'istituzione di un'autolinea a carattere suburbano sulla direttrice di traffico Milano-Opera-Pieve Emanuele è stata già prospettata in tutta la sua portata all'assessorato ai trasporti e lavori pubblici della regione lombarda da parte della dipendente direzione compartimentale per la Lombardia.

È stata, in particolare, fatta presente la circostanza che sulla stessa direttrice è ora in esercizio un'autolinea in concessione alla ditta Persivale, autolinea che sarebbe totalmente vuotata di contenuto dall'istituzione del nuovo servizio, con riflessi nocivi non solo nei confronti dell'impresa (cui viene attribuita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato la legittima aspettativa alla proroga della con-

cessione in atto), ma anche e soprattutto nei riguardi del relativo personale che perderebbe il posto di lavoro.

Ai fini, pertanto, del rilievo, dietro congruo indennizzo, della concessione della ditta Persivale da parte del comune di Milano, sono stati forniti dalla predetta direzione compartimentale, su richiesta in via breve della regione lombarda, i dati economici concernenti detta impresa, per verificare le condizioni per il suddetto rilievo della concessione in parola.

Il Ministro: VIGLIANESI.

ALESI. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritengano di provvedere con urgenza ad estendere i provvedimenti di pronta emergenza già attuati dopo il ciclone che aveva lo scorso anno investito le zone di Sant'Elena e Ca' Savio di Venezia, alle calamità prodotte nelle abitazioni private, nelle scuole e nel settore del commercio e dell'artigianato di Chirignago e Gazzera (Venezia), colpite da una tromba di aria il 15 giugno 1971.

(4-18326)

RISPOSTA. — A seguito della tromba d'aria abbattutasi a Chirignago e alla Gazzera il 15 giugno 1971, che ha comportato danni a fabbricati privati e pubblici e all'agricoltura della zona, questo Ministero ha subito assegnato alla prefettura di Venezia contributi straordinari per complessive lire 50 milioni, ai fini dell'assistenza alle popolazioni bisognose di quella provincia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte sua, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto a delimitare le zone agrarie ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, dalle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4, primo comma e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Nella circostanza, le normali disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate hanno consentito di corrispondere adeguatamente alla situazione, evitando il ricorso a misure legislative di carattere straordinario.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quando i vincitori dei seguenti concorsi verranno assunti: 26 posti per i telefoni di Stato; 75 posti per i telefoni di Stato; 200 posti di

ufficiale postale terza classe; 300 posti di ufficiale di terza classe; 400 posti di fattorino. (4-20701)

RISPOSTA. — I concorsi indicati nella interrogazione (il primo è per 25 e non per 26 posti) sono tutti riservati a cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

Si tratta infatti di concorsi appositamente banditi nel quadro delle provvidenze governative disposte in favore della predetta, sfortunata quanto benemerita categoria di profughi.

Tale circostanza, mentre da una parte ha stimolato la amministrazione, nell'intento di venire incontro alle necessità dei concorrenti, ad accelerare al massimo le procedure per l'espletamento delle prove di esame e per l'approvazione delle relative graduatorie, dall'altra ha inciso negativamente sui tempi occorrenti per l'assunzione in servizio dei vincitori.

Infatti circa la metà dei predetti, proprio a motivo delle vicissitudini sofferte nell'esodo, ha prodotto una documentazione incompleta ed irregolare, cosa che ha finora impedito la predisposizione ed emanazione dei provvedimenti di nomina.

Si soggiunge che questo Ministero, ben consapevole dei disagi e delle difficoltà in cui versano gli interessati e le rispettive famiglie, ha distaccato alcuni dipendenti presso il Ministero degli affari esteri, con il compito specifico di riordinare i documenti contenuti in una cinquantina di casse, colà in deposito, per reperire ed acquisire agli atti quelli indispensabili all'assunzione dei vincitori.

Si ha motivo di ritenere che, pur considerando le difficoltà anzidette, i provvedimenti adottati per farvi fronte consentiranno di far luogo all'assunzione in servizio della quasi totalità degli interessati prima del mese di marzo 1972.

Il Ministro: BOSCO.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio e di fermento dei numerosissimi impiegati di prefettura — specie di quelli che provengono dal soppresso ruolo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza — i quali, collocati in soprannumero nel ruolo della Amministrazione del Ministero dell'interno, vedono seriamente compromesso il loro avvenire, e quindi il loro proprio posto di lavoro, anche e soprattutto per la tendenza —

diventata ormai quasi una prassi costante — degli enti-regione ad impiegare, in prevalenza, personale proveniente dalle amministrazioni locali, con conseguenti nuove assunzioni e nuovi stipendi, invece di assorbire il personale di prefettura.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti disposizioni si intendano adottare per andare incontro alle giuste aspirazioni di una così vasta e benemerita categoria di lavoratori dipendenti dal Ministero dell'interno. (4-20702)

RISPOSTA. — Giova, anzitutto, premettere che questo Ministero ha sempre dato e continua a dare, sollecito corso alle richieste di comando di personale dell'Amministrazione civile dell'interno formulate dalle regioni, sempre che sussista il gradimento degli interessati e non ostino particolari esigenze di servizio.

Circa le posizioni soprannumerarie che comprometterebbero l'avvenire » di numerosi dipendenti di questa amministrazione civile, si fa presente che l'articolo 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ha congruamente migliorato le prospettive di carriera del personale appartenente ai ruoli che si riferisce l'interrogante. Tale disposizione ha, infatti, istituito, per le carriere di concetto, esecutive ed ausiliare delle amministrazioni dello Stato, e proprio con riferimento alle posizioni soprannumerarie, un congruo numero di posti transitori utilizzati per promozioni sia del personale in numero, che del personale in soprannumero.

Ciò stante, anche se il citato articolo 132, primo comma, del 28 dicembre 1970, n. 1077, non ha risolto ogni problema, non possono condividersi, sulla questione, valutazioni eccessivamente pessimistiche tanto più che, nella specie, non esiste, assolutamente, un problema di conservazione del posto di lavoro.

Il Ministro: RESTIVO.

ALESSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali motivi abbiano indotto l'intendenza di finanza di Palermo a non disporre l'approvazione di alcuni atti di vendita (alloggi popolari dell'istituto autonomo case popolari di Palermo), che rimontano nientemeno al 1964 e privi della conseguente trascrizione.

Nel merito si rileva che trattasi di vendite in conformità al decreto del Presidente della

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

Repubblica in data 17 gennaio 1952, n. 2, e della legge 27 aprile 1962, n. 231, e che la relativa trascrizione, tra l'altro, è operante ai sensi dell'articolo 2646 del codice civile.

Il ritardo all'approvazione da parte dell'intendente di finanza di Palermo alle vendite operate dall'Istituto autonomo case popolari non è ammissibile mentre è pregiudizievole agli interessi degli acquirenti che hanno versato all'Istituto autonomo case popolari di Palermo il prezzo, ai sensi dell'articolo 14 della succitata legge n. 231 e che sono, pertanto, nel loro pieno diritto a richiedere, in sede giudiziaria, il perfezionamento degli atti di acquisto. (4-19515)

RISPOSTA. — I motivi che tuttora non consentono alla intendenza di finanza di Palermo di far luogo all'approvazione dei contratti di vendita cui l'interrogazione si riferisce, sono essenzialmente da ravvisarsi nella sussistenza di difficoltà tecnico-giuridiche, consistenti nel fatto che la maggior parte degli edifici costruiti figura sorgere su aree cedute gratuitamente dal comune di Palermo e dall'CAP, senza però che tale cessione sia mai stata giuridicamente perfezionata.

Risulta infatti che proprio in sede di approvazione dei contratti in questione, con i quali, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, sono stati ceduti in proprietà agli assegnatari alcuni alloggi di tipo popolare ed economico costruiti dal genio civile a totale carico dello Stato, la predetta intendenza di finanza ha avuto modo di rilevare che per le aree oggetto della cessione gratuita da parte dei summenzionati enti, non era stato posto in essere alcun trapasso di proprietà.

Ovviamente, in relazione a tale accertamento non si è mancato di interessare il competente ufficio del genio civile, ai fini della più sollecita regolarizzazione della indicata formalità, che rappresenta tuttora una insuperabile remora all'approvazione e trascrizione degli atti di vendita, tenuto anche conto di quanto dispone l'articolo 936 del codice civile riguardo alle costruzioni eseguite sul suolo altrui.

L'interrogazione in oggetto ha poi costituito utile occasione offertasi all'amministrazione per rinnovare, anche recentemente, all'ufficio tecnico succitato, la viva raccomandazione di una rapida definizione delle situazioni giuridiche sopra delineate.

Il Ministro: PRETI.

ALFANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia vero che l'Amministrazione dell'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) malgrado l'ampia chiarezza delle norme sancite dalla successiva legge alla n. 336/70, ritarda ad applicare nei confronti dei dipendenti combattenti e mutilati le norme del secondo comma dell'articolo 1 della stessa legge e se ritenga, in considerazione dello stato d'animo esasperato degli interessati per il ritardato riconoscimento, di dover sollecitare il citato istituto perché provveda ad applicare integralmente la legge. (4-20515)

RISPOSTA. — Si premette che la norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, cui l'interrogante si riferisce, è presumibilmente quella di cui al primo comma dell'articolo 1, per la parte riguardante la riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva « classe di stipendio, paga o retribuzione ». Al riguardo si fa presente che l'applicabilità ed i termini di attuazione della norma nell'ambito dell'INPS formano attualmente oggetto di approfondimento da parte dei competenti organi collegiali, tenuto conto della particolare struttura dell'ordinamento delle carriere del personale degli enti previdenziali, rispetto a quello dei dipendenti dello Stato, nel quale la citata espressione « classe di stipendio, paga o retribuzione » trova specifico riferimento.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

ALINI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — a conoscenza che il pensionato che fa richiesta all'ONPI del sussidio straordinario o del ricovero temporaneo per 2 mesi in casa di riposo deve presentare lo stato di famiglia vistato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette che dichiara che il richiedente è nullatenente, pagando per tale visto lire 600 all'ufficio imposte; e che tale prassi deve essere seguita anche dai lavoratori che fanno domanda di pensione sociale all'INPS — quali misure intendano adottare per evitare tali spese, che appaiono assolutamente ingiuste ed anacronistiche, specialmente se rapportate poi all'entità, davvero minima, delle somme o delle prestazioni che il pensionato riceve. (4-20523)

RISPOSTA. — Per i certificati richiesti ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, ecc., fra i quali rientrano i

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

certificati indicati nella prima parte della interrogazione, la tabella A allegata alla legge del 1970, n. 777, prevede la riduzione dei diritti tabellari, e cioè del diritto fisso di lire 200 oltre lire cento di scritturato per la prima pagina e lire 50 per le pagine successive, a sole lire 50, alle quali deve essere aggiunto il diritto di ricerca e di consultazione, il quale, avendo carattere di generale applicazione ad ogni specie di certificati, non può essere abbandonato. Il Ministero tuttavia con la circolare del 25 febbraio 1971, n. 601103, ha ulteriormente attenuato la misura di tale ultimo diritto, limitandolo a quello relativo alla sola prima mezz'ora di consultazione.

Ne deriva che per i certificati di che trattasi, il tributo da pagare è di lire 550 (lire 50 diritto fisso + lire 250 diritto di ricerca e consultazione) per quelli non catastali.

Nulla è dovuto, invece, nei casi in cui la certificazione è richiesta per ottenere la pensione sociale. Al riguardo l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che istituisce la pensione sociale per i cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, prevede espressamente che la certificazione a corredo delle domande intese ad ottenere la pensione stessa deve essere rilasciata « senza spesa dagli uffici finanziari ».

In proposito la direzione generale delle imposte dirette, con circolare del 18 giugno 1969, n. 139, ha richiamato l'attenzione degli uffici dipendenti sull'esatta applicazione della norma di che al menzionato articolo 26, nel senso cioè di esentare dal pagamento dei tributi speciali le anzidette certificazioni.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

ALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, in riferimento all'infortunio sul lavoro occorso il 15 novembre 1971, all'operaio Giacomo Massimi della SNIA di Colleferro (Roma), incidente dovuto alla mancanza di misure di sicurezza, se ritenga di dover intervenire presso la direzione dell'azienda perché vengano tutelate la salute e la incolumità dei lavoratori, attualmente messe quotidianamente in pericolo dalla nocività dell'ambiente di lavoro e dai ritmi troppo intensi. (4-20686)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Roma ha svolto un'approfondita inchiesta per l'accertamento delle cause che hanno determinato l'infortunio del lavoratore Massimi Giacomo avvenuto presso lo stabilimento della SNIA-Viscosa di Colleferro il 15 novembre

1971. A conclusione delle indagini è stato trasmesso all'autorità giudiziaria apposito rapporto sulle risultanze acquisite.

Inoltre, considerata la particolare pericolosità delle lavorazioni in atto nel predetto stabilimento, l'Ispettorato del lavoro compie frequenti controlli per l'osservanza da parte della SNIA-Viscosa delle norme di tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori addetti.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

ALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative intende assumere perché la vertenza in atto alla MISTRAL di Latina si avvii rapidamente a soluzione, secondo le giuste richieste dei lavoratori.

Un intervento del ministro è reso, a parere dell'interrogante, necessario dalle assurde resistenze della parte padronale — che dall'8 novembre ha effettuato la serrata dello stabilimento — che rifiuta pervicacemente l'applicazione del contratto nazionale dei metalmeccanici, richiesta dai 1200 lavoratori, attraverso le loro organizzazioni sindacali. (4-20851)

RISPOSTA. — La vertenza insorta presso la società MISTRAL di Latina è stata risolta, in data 3 dicembre 1971, con l'intervento del Ministero, in base alle cui proposte è stato raggiunto l'accordo che si allega in copia.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

« VERBALE DI ACCORDO »

Il giorno 3 dicembre 1971 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza del sottosegretario di Stato onorevole Mario Toros, assistito dal direttore dell'ufficio regionale di Roma avv. Ubaldo Foresio e dal dottor Alberto Maffei, capo divisione vertenze settore industria

tra

spa « Litton-Italia » Pomezia (Roma), in persona del consigliere delegato ingegner Romagnoli Claudio, assistito dall'avvocato Umberto Colajacomo della unione industriale del Lazio e dal dottor Tentoni della Confederazione generale dell'industria ed inoltre dai dottori Giancarlo Mingati e Antonio Olivieri rispettivamente direttore amministrativo e direttore del personale della suddetta società,

e

la Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM) rappresentata dai signori Tonini

Roberto e dal segretario provinciale dottor Pasquale Romolo;

la Federazione italiana metalmeccanici (FIM) rappresentata dal signor Chialastri Fiorenzo e dal segretario provinciale signor Corrado Riccardo;

la Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) rappresentata dal signor Eleuteri Pietro e dal segretario provinciale signor Martino,

si è convenuto quanto segue:

1) gli operai attualmente in quarta categoria vengono promossi ad eccezione di quelli adibiti a lavori di pulizia e facchinaggio, alla terza categoria dopo un anno e mezzo di prestazione effettiva nella quarta categoria;

2) fermo restando il sistema di cottimo in atto, le tabelle di cottimo sono modificate come segue:

ad efficienza 75 l'utile di cottimo passa dallo 0 al 6 per cento;

ad efficienza 100 l'utile di cottimo passa dal 30 al 36 per cento;

ad efficienza 120 l'utile di cottimo passa dal 46 al 50 per cento;

ad efficienza superiore al 120 la curva rimane plafonata

I periodi di inattività ed istruzione vengono retribuiti con l'incentivo del 5 per cento, le ripassature con l'incentivo dell'11 per cento.

3) per gli operai non lavoranti a cottimo, la percentuale dell'incentivo in atto viene incrementata di un 4 per cento.

4) l'azienda si impegna a corrispondere una 14^a erogazione in misura eguale per tutti i dipendenti e di importo pari a lire 75.000 che sarà corrisposta per acconti trimestrali.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'erogazione in parola quanti sono i mesi di anzianità di servizio;

5) Ferme restando le norme contrattuali e di legge in materia di permessi retribuiti, i rappresentanti aziendali sindacali potranno usufruire, previa richiesta delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo alla direzione aziendale, n. 225 ore annue di permessi retribuiti.

Letto, firmato e sottoscritto ».

ALMIRANTE E ROBERTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per chiedere per quali motivi e con quali giustificazioni politiche e di costume abbia ritenuto, nel convocare la riunione di insediamento

della commissione per lo studio del servizio sociale per lo sport e la gioventù, di non invitare e quindi di discriminare faziosamente, il centro nazionale Fiamma e la CISNAL; mentre sono stati invitati i sindacati governativi e di estrema sinistra, nonché gli enti di propaganda facenti capo ai partiti di Governo. (4-17820)

RISPOSTA. — Il Ministero del turismo e dello spettacolo, attesa la esigenza di porre allo studio una vasta promozione dello sport, quale strumento di elevazione fisica e morale e mezzo efficace per la crescita civile del paese, ha ritenuto, nel maggio 1971, di consultare forze operative e rappresentative del settore, al fine di acquisire elementi di valutazione e di giudizio in prospettiva di una riorganizzazione legislativa della materia.

La commissione di studio per il servizio sociale, sport e gioventù, dalla quale gli interroganti lamentano l'esclusione del centro Fiamma e della CISNAL, si configura, in realtà, come un primo comitato, a livello informale, per un esame di carattere generale sui problemi dello sport; ciò non impedisce, naturalmente, a nessun ente o associazione operante in campo sportivo di far conoscere le proprie osservazioni o proposte sulle questioni di maggior rilevanza che investono il settore.

Fermo restando, quindi, che non si è intenzionalmente operata alcuna discriminazione nei confronti di questa o di quella società, si assicura che il Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di predisporre nuovi provvedimenti legislativi della materia, nell'ambito dei quali sia previsto risolvere il problema della rappresentatività della commissione stessa.

Il Ministro: MATTEOTTI.

ALMIRANTE E CARADONNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di procedere alla revoca dalla carica del sindaco di Mentana, Salvatore Cucca, nei confronti del quale la procura della Repubblica di Roma ha iniziato procedimento penale, per i reati di peculato ed altro, reati che sarebbero stati commessi nell'esercizio delle sue funzioni. (4-20412)

RISPOSTA. — Il procedimento penale per peculato, instaurato a carico del sindaco di Mentana, signor Salvatore Cucca, è tuttora in fase istruttoria.

Non essendo, quindi, intervenuto nei suoi confronti un provvedimento di rinvio a giudizio, non ricorrono, per ora, i presupposti per l'invocata applicazione del provvedimento di sospensione della carica.

Il Ministro: RESTIVO.

ALPINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere se e quali ostacoli si oppongono alla stipulazione, da parte della direzione generale dell'INAM, della convenzione ambulatoriale con l'ospedale Martini di Torino, proposta dall'ospedale medesimo fin dal dicembre 1970.

Il comportamento dell'INAM appare quanto mai singolare, considerato che i mutuati sono costretti a lunghe prenotazioni, anche di varie settimane, presso gli ambulatori di altri ospedali torinesi, non essendo gli ambulatori INAM in grado di evadere le richieste. La zona dell'ospedale Martini ha un gran numero di mutuati INAM, che sono obbligati a recarsi lontano ed a subire lunghe attese per gli esami di laboratorio e radiologici: onde essi protestano per una situazione a loro incomprensibile e talvolta preferiscono pagare le prestazioni come privati.

L'ospedale Martini, di costruzione recentissima, possiede le attrezzature più avanzate ed è in grado di svolgere un lavoro altamente qualificato e quantitativamente sufficiente per rispondere alle necessità di un vasto strato di popolazione, alleviando decisamente le carenze e i ritardi nella prestazione dei servizi sanitari. (4-19148)

RISPOSTA. — L'INAM ha comunicato di avere con l'ospedale Martini di Torino dal 1° gennaio 1971 una convenzione per ricoveri e dal 1° febbraio 1971 una convenzione per prestazioni di pronto soccorso, ed è all'esame la eventualità di convenzionare il suddetto nosocomio per prestazioni ambulatoriali di dialisi extra-corporee.

Per quanto invece concerne le altre branche specialistiche, l'istituto ha precisato che il recente potenziamento dei presidi sanitari in gestione diretta della zona (poliambulatorio ex Malf di via Borgo Pisani, poliambulatorio annesso alla sezione territoriale Campidoglio, poliambulatorio ex Malf di piazza Rivoli) è sufficiente a soddisfare le esigenze assistenziali degli aventi diritto residenti nell'ambito territoriale dell'ospedale Martini.

Va anche tenuto presente che le convenzioni in atto operanti nel capoluogo con il complesso ospedaliero « San Giovanni » (erogabili nelle 6 sedi ospedaliere), con l'ospedale Mauriziano, con l'ospedale Maria Vittoria, con l'ospedale Maria Adelaide, con l'ospedale infantile Regina Margherita, assicurano ampia possibilità di ricorso alla gestione convenzionata nei casi di necessità.

D'altra parte si fa presente che l'INAM, in base alla legge istitutiva, eroga l'assistenza sanitaria ambulatoriale in forma diretta, cioè attraverso l'organizzazione e l'attrezzatura di propri specifici servizi, ricorrendo al convenzionamento con istituti ospedalieri o case di cura private soltanto in via sussidiaria e complementare alla propria rete di presidi sanitari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

ARMANI, CECCHERINI, BRESSANI, LEPRE, MAROCCO, BOLOGNA, LIZZERO e FIORET. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se corrisponda a verità che, a partire dal novembre 1971, verrebbe soppresso il volo *BM 301* in partenza da Roma per Trieste alle ore 13,20 ed il corrispettivo volo in partenza da Trieste per Roma *BM 300* delle ore 15.

A quanto è stato possibile capire, parrebbe che si volessero sostituire tali voli con altri in partenza da Roma per Trieste di primo mattino, e da Trieste per Roma nel tardo pomeriggio.

Gli interroganti si permettono fare rilevare che la paventata soppressione, anche se limitata al periodo invernale, provocherebbe un serio disagio a tanti viaggiatori della regione Friuli-Venezia Giulia - di cui si rendono interpreti - che da tempo approfittano dei comodi voli 300 e 301 i quali consentono di poter meglio e più agevolmente risolvere impegni professionali e di rappresentanza.

Si chiede pertanto se il ministro ritenga di prendere contatti con la società ATI per mantenere, anche per il periodo invernale, i due citati voli ATI 300 e 301. (4-20004)

RISPOSTA. — Il volo in partenza da Roma per Trieste alle ore 13,20 e l'altro, in partenza da Trieste per Roma alle ore 15, non sono stati soppressi.

Si aggiunge che, con l'entrata in vigore dell'orario invernale, ai due collegamenti già esistenti sulla rotta Roma-Trieste e viceversa

(*BM 351/350* - in partenza da Roma alle 21,10 e da Trieste alle 7,00 e *BM 301/300* - in partenza da Roma alle 13,20 e da Trieste alle 15,00), la società ATI ha aggiunto un terzo collegamento (*BM 303/302* - in partenza da Roma alle 8,55 e da Trieste alle 19,10) allo scopo di venire incontro alle esigenze degli utenti triestini.

Il Ministro: VIGLIANESI.

ARZILLI, DAMICO, OLMINI E MAULINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per conoscere in base a quali ragioni - nell'attuazione delle disposizioni merceologiche come previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 - si è inserito nella prima tabella (prodotti freschi o comunque conservati...) anche il latte e i suoi derivati; e se tale inserimento non sia contrario ai legittimi interessi della categoria dei lattivendoli in quanto vengono ad essere praticamente cancellati come pubblici esercizi; e se in conseguenza di ciò, oltre al crearsi una situazione abnorme a tutto danno della piccola distribuzione, non si contravenga alle stesse leggi vigenti in materia di controllo igienico-sanitario sulla genuinità e conservazione del prodotto e sulle stesse strutture di vendita, e si determini anche un maggiore aggravio economico per i consumatori.

Secondo gli interroganti appare del tutto incomprensibile il fatto che, nel decretare le nuove tabelle merceologiche, il ministro dell'industria non si sia reso conto del motivo discriminante introdotto a tutto danno delle latterie; dello scavalcamiento delle stesse attribuzioni degli enti locali (articolo 12) e delle negative conseguenze che possono derivare per le centrali municipalizzate del latte - ed anche private - contravvenendo altresì all'articolo 37 il quale, per le attribuzioni previste per il ministro dell'industria ad emanare le nuove tabelle merceologiche, si prevede l'obbligo di « sentire il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo ». (4-19647)

RISPOSTA. — L'inclusione della voce « latte » nella tabella merceologica degli esercizi alimentari discende da una delle finalità essenziali della recente legge dell'11 giugno 1971, n. 426, con la quale si è proceduto alla riforma del commercio. Infatti, un più largo

raggruppamento delle voci merceologiche, determinando l'ampliamento della gamma merceologica può far raggiungere dimensioni delle imprese distributive più idonee nell'interesse dell'economia generale e degli stessi commercianti. Per altro, questo Ministero prima di includere il latte nella tabella merceologica degli esercizi alimentari ha provveduto a sentire, come la legge prescrive, le associazioni nazionali di categoria interessate, che non hanno mosso validi rilievi al riguardo.

Del resto il nuovo indirizzo merceologico non riguarda soltanto i lattai, ma i commercianti in genere, che vedono alcuni loro prodotti compresi tra quelli di altre categorie di negozi, ma nel contempo beneficiano del raggruppamento di voci. Se è vero, infatti che il latte potrà essere venduto da tutti gli alimentaristi, non è men vero che i lattai potranno estendere la loro attività a tutti i generi alimentari e non sembra si sia proceduto in modo ingiusto o lesivo di interessi legittimi nei confronti della categoria dei lattai.

Occorre poi osservare che l'aver incluso la voce « latte » fra quelle degli esercizi dell'alimentazione non importa che per l'esercizio alla vendita di tale prodotto non siano più operanti le disposizioni di carattere sanitario. La validità di tali norme è stata ribadita negli articoli 24, terzo comma, e 37, secondo comma, della citata legge n. 426.

Poiché per l'esercizio di una rivendita di latte, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è richiesto il nulla-osta dell'ufficiale sanitario competente, si osserva che, restando preclusa dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 agosto 1971 la possibilità di rilasciate autorizzazioni alla vendita limitativa del contenuto merceologico della tabella I con l'esclusione della voce « latte », il rilascio di ogni autorizzazione commerciale relativa all'intera gamma merceologica della stessa tabella risulterà sempre subordinato al preventivo, indispensabile nulla-osta dell'ufficiale sanitario medesimo, a seguito dell'accertamento dell'idoneità igienica dei locali e delle attrezzature da adibire anche alla vendita del latte.

Si fa infine rilevare che se qualcuna delle categorie settoriali, come i lattai, ritiene giustificata una modificazione in suo favore delle tabelle ministeriali, nei comuni in cui esistano particolari situazioni meritevoli di essere salvaguardate, essa potrà far valere le sue ragioni presso l'autorità comunale, alla

quale la legge accorda il potere di chiedere al Ministero parziali deroghe alle tabelle merceologiche.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

AVERARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, consente agli operatori il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di 30 giorni, mediante idonea garanzia da prestare ai signori ricevitori delle dogane; premesso che tale procedura è già in atto presso la generalità delle dogane ma non genera i benefici sperati — specialmente nei campi dei coloniali e caffè giacché la maggiore percentuale di tali generi, in particolare per quanto riguarda gli importatori toscani, vengono riversati sul porto di Trieste dato che quella dogana ha la facoltà di accordare il differimento dei pagamenti dei diritti doganali fino ad un massimo di 30 giorni in virtù del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207 — se ritenga urgente, al fine di eliminare questa evidente sperequazione, accordare anche agli altri porti il beneficio dei 180 giorni, provocando l'emanazione di un proprio decreto di concerto con i ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, come previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica di cui alla premessa della presente. (4-19567)

RISPOSTA. — La situazione rappresentata dall'interrogante trae origine dall'articolo 18 dei preliminari alla tariffa doganale austro-ungarica, successivamente recepito nella legislazione italiana con regio decreto 15 settembre 1922 e con provvedimento ministeriale del 18 giugno 1923. Con la disposizione di legge anzidetta venne introdotto, per la sola dogana di Trieste, l'istituto del « credito doganale », in virtù del quale agli operatori triestini si è consentito, il pagamento dei diritti doganali differito fino ad un massimo di 180 giorni, previa corresponsione degli interessi nella misura del 6 per cento annuo.

La difformità di trattamento riservato agli operatori di tutte le altre dogane rispetto a quella di Trieste non ha mancato di richiamare l'attenzione di questa amministrazione, che in sede di predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio

1970, n. 62, ha espressamente previsto — all'articolo 15 — la successiva emanazione di un decreto interministeriale con il quale stabilire una più uniforme disciplina della soggetta materia, nel senso cioè di autorizzare, in via generale, la concessione di una maggiore dilazione fino ad un massimo di 180 giorni, con il pagamento degli interessi in ragione del 5 per cento annuo.

Preminenti valutazioni di ordine economico e finanziario intervenute in sede governativa, con riferimento soprattutto alla particolare situazione congiunturale che ha determinato la formazione di un anomalo regime di alti tassi d'interesse nel mercato creditizio, hanno però prospettato l'opportunità di un rinvio precario della soluzione prefigurata, sino a quando non si fossero manifestati i sintomi di un ritorno alla normalizzazione del settore.

Recentemente questo Ministero ha riproposto la questione all'attento esame dell'amministrazione del tesoro, per una nuova valutazione dei motivi che non hanno finora reso possibile l'emanazione del provvedimento di estensione a tutti gli spedizionieri del beneficio in argomento.

Il Ministro: PRETI.

BACCALINI, RE GIUSEPPINA E DI PUC-CIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza che i corsi ANAP (Associazione nazionale addestramento professionale), autorizzati con decreto ministeriale, per la qualificazione di giovani disoccupati, vengono svolti utilizzando le attrezzature connaturali e scolastiche della fondazione CISO (Centro italiano specializzazione operai).

Per sapere se siano a conoscenza che gli immobili di proprietà della fondazione CISO sono stati realizzati con la manodopera degli allievi iscritti ai corsi, durante il loro normale tirocinio, e col materiale addestrativo (ferro, cemento, legno, ecc.) acquistato con fondi gravanti sul bilancio dello Stato.

Per sapere se siano a conoscenza che fondatore e presidente del CISO è monsignor Vincenzo Benatti, lo stesso che ha istituito l'associazione ANAP e l'ha diretta fino al 1968;

Per sapere se ritengano di adottare tutte le misure necessarie per reintegrare lo Stato dei beni di cui la fondazione CISO si è appropriata nel modo dianzi indicato.

Per sapere, infine, dal ministro di grazia e giustizia, con riferimento a quanto sopra

esposto, se ritenga doveroso assicurare che il procedimento penale, pendente avanti il tribunale di Milano — fin dal 1967 — a carico di monsignor Vincenzo Benatti e collaboratori imputati di numerosissimi reati fra cui quelli di falso e truffa ai danni dell'Italia e del Mercato comune europeo, giunga speditamente a conclusione nell'interesse stesso dello Stato. (4-20772)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, appena venuto a conoscenza di presunte irregolarità nella gestione dei corsi di addestramento professionale per lavoratori affidata all'ANAP, promosse su tale gestione una rigorosa inchiesta.

Iniziatosi, nel frattempo, un procedimento penale sulla vicenda, gli atti della suddetta inchiesta amministrativa furono trasmessi, su richiesta, alla procura della Repubblica di Milano la quale ha comunicato di avere richiesto e disposto sequestri conservativi ed iscrizioni ipotecarie per garantire il risarcimento del danno.

L'autorità giudiziaria ha inoltre fatto presente che la istruttoria è assai complessa e che si può prevederne la chiusura entro il corrente anno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga urgente ed opportuno provvedere affinché sia evitato il trasferimento in nuovi locali degli attuali uffici delle imposte dirette di Dogliani (Cuneo), attualmente siti nei locali comunali.

Si fa presente che gli attuali locali hanno necessità di lavori di restauro per una cifra di cinque milioni circa, cifra che il comune si è impegnato di stanziare con apposita delibera e che, al contrario, un trasferimento in altra sede arrecherebbe un danno sensibilissimo al bilancio comunale; che vi è al riguardo una petizione al sindaco con 800 firme della popolazione che richiede il mantenimento degli uffici nell'attuale sede che si trova in zona centrale e di comodo accesso ai contribuenti del capoluogo e del distretto.

La questione assume anche un carattere affettivo e di gratitudine verso il presidente Luigi Einaudi che si adoperò per la installazione dei suddetti uffici nell'attuale sede.

(4-19679)

RISPOSTA. — Per una più completa configurazione dei fatti oggetto della su indicata interrogazione è utile ricordare che nel 1953, essendosi reso necessario trasferire l'ufficio delle imposte dirette di Dogliani, furono presi in affitto, in mancanza di più idonei locali, quelli del comune, in attesa che una migliore sistemazione si rendesse possibile successivamente.

L'edificio è venuto però nel tempo a trovarsi in precarie condizioni di stabilità a causa di numerose crepe nei muri maestri e nelle altre strutture portanti, ed i locali stessi nei quali è stato ospitato l'ufficio fiscale, oltre ad essere esposti alle intemperie invernali perché privi di vere e proprie soffitte, sono del tutto carenti sotto il profilo della funzionalità, trattandosi di fabbricato costruito nel XV secolo per altra destinazione e tenuto inoltre conto che 75 gradini rendono oltremodo scomodo e difficoltoso l'accesso ai citati locali.

Lo stesso personale non ha mancato di rappresentare, anche con apposito esposto, il notevole stato di disagio dovuto a tale situazione, sollecitando il trasferimento dell'ufficio in altra sede.

In considerazione di ciò ed in vista della scadenza al 31 dicembre 1971 del contratto di affitto a suo tempo stipulato col comune interessato, l'amministrazione è stata indotta a reperire nuovi locali.

Per altro, in seguito alle lagnanze mosse dal comune in ordine al trasferimento in questione, la stessa amministrazione, nell'intento di conciliare i propri interessi con quelli del prefato comune, non ha mancato di accertare la possibilità di migliorare la funzionalità dei locali comunali mediante alcuni lavori di adattamento, ma tale possibilità è stata considerata irrealizzabile, date le caratteristiche architettoniche della costruzione.

D'altra parte non sembra meritevole di approfondimento l'osservazione secondo cui sensibili disagi deriverebbero alla cittadinanza dalla ubicazione periferica della nuova sede prescelta, non potendosi configurare un problema di collegamenti tra centro e periferia nel territorio di Dogliani, che conta meno di 5.000 abitanti.

Il Ministro: PRETI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se e quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di giungere ad un adeguato

potenziamento dello stabilimento Italsider di Novi Ligure (Alessandria).

Pone in rilievo che, come è noto, lo stabilimento in parola sta già entrando in una delicata e caratteristica fase di congelamento tecnologico che precede la crisi, mentre fino a poco tempo fa poteva essere considerato uno dei complessi industriali tra i più moderni di tutta Europa e che, per merito delle sue maestranze, non mancava di raggiungere tutti gli obiettivi produttivi posti dalla programmazione.

Fa presente che l'area per il raddoppio dello stabilimento già esiste ed è di proprietà della Italsider e che l'auspicato potenziamento è necessario non solo per rendere lo stabilimento stesso competitivo ed efficiente, ma per scongiurare una gravissima crisi che peggiorerebbe senza rimedio la già pesante situazione della disoccupazione nell'Alessandrino.

L'interrogante sottolinea infine che l'Italsider di Novi Ligure costituisce in pratica l'unico consistente caso di insediamento di una industria a partecipazione statale in tutto il Piemonte e che la spesa occorrente per il raddoppio, calcolata in circa 40 miliardi, rappresenterebbe solo una minima parte dei 3.000 miliardi previsti dal piano di sviluppo dell'IRI già approvata dal CIPE e non verrebbe pertanto a pregiudicare i costosi programmi di investimenti previsti per il Mezzogiorno; laddove l'*Hinterland* del novese comprende anche una vasta area ad economia depressa di tipo sub-appenninico che nel prossimo decennio vedrà accentuarsi il fenomeno dell'esodo dalle campagne o dalla montagna. (4-20149)

RISPOSTA. — Il laminatoio a freddo di Novi Ligure ha iniziato a funzionare nel 1964 con una capacità produttiva di 650 mila tonnellate. Subito dopo è stato necessario ampliare sostanzialmente tale capacità e quindi, con ulteriori investimenti, si è giunti pressoché a raddoppiare lo stabilimento: attualmente la produzione di Novi Ligure è stabilizzata su oltre 1 milione di tonnellate all'anno.

L'investimento iniziale per la realizzazione della prima fase — che comprendeva anche le infrastrutture necessarie al successivo ampliamento — è stato pari ad oltre 46 miliardi di lire, mentre gli ulteriori investimenti hanno superato i 28 miliardi di lire.

A tutto ciò si deve infine aggiungere la previsione, per il periodo 1971-1974, di altri investimenti per circa otto miliardi di lire,

che riguardano sia miglioramenti tecnologici sia nuove condizioni ambientali dei posti di lavoro (sono compresi alcuni lavori di prevenzione antinfortunistica ed altri adeguamenti alle installazioni ed alle attrezzature).

Lo stabilimento occupa circa 2.250 addetti, con un incremento, nel 1971, di oltre 130 unità. Da notare inoltre che già nel corso del 1970 si era avuto un incremento di occupazione di circa il cinque per cento, pari ad un centinaio di unità lavorative, e ciò anche in relazione alla riduzione contrattuale degli orari effettivi di lavoro.

Il Ministro: PICCOLI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le ragioni per le quali, ad oltre tre anni dalla approvazione della legge 28 marzo 1968, n. 380, circa i contratti di diritto privato per l'assunzione di esperti per l'assistenza tecnica alla Somalia, non siano state ancora emanate le norme applicative, che particolarmente urgono per soddisfare i diritti dei suddetti esperti che non hanno ancora avuto liquidate le loro spettanze.

L'interrogante rileva come tale situazione ha creato notevoli disagi per quanti hanno prestato servizio quali esperti dell'assistenza tecnica in Somalia e che attendono ancora, tra l'altro, il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagagli. (4-20833)

RISPOSTA. — Il Ministero degli esteri aveva, sin dal 1969, concordato il testo del regolamento di applicazione delle citate leggi nel corso di numerose e laboriose riunioni con i rappresentanti dei ministeri direttamente interessati. Successivamente, in sede di esame, il Consiglio di Stato ha fatto parecchi rilievi che hanno reso necessaria una rielaborazione del testo.

Si è giunti così all'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Stato del regolamento di attuazione delle citate leggi soltanto all'inizio di quest'anno.

Attualmente il provvedimento si trova alla firma dei ministri dei dicasteri interessati.

Il Sottosegretario di Stato: PEDINI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il comitato dei delegati della Cassa di previdenza ed assi-

stenza a favore degli avvocati e procuratori, nella seduta del 20 novembre 1971, ha deliberato di sollecitare il parere delle assemblee straordinarie degli ordini forensi circa l'opportunità di revocare a far tempo dal corrente anno 1971, l'erogazione della tredicesima mensilità ai titolari di pensione diretta, indiretta e di reversibilità disposta con deliberazione del 2 dicembre 1967.

L'interrogante chiede se tale provvedimento, che lede un diritto acquisito, non sia ritenuto ingiusto nei riguardi della benemerita classe forense e quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché il pericolo venga scongiurato. (4-21171)

RISPOSTA. — Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, nella riunione del 18 dicembre 1971, avuto riguardo alle deliberazioni adottate dagli ordini forensi, ha deciso di procedere al pagamento della tredicesima mensilità per l'anno 1971 ai titolari di pensione diretta, indiretta e di reversibilità, pagamento effettuato il 24 dicembre 1971, riservandosi ogni altra deliberazione sull'argomento, in sede di approvazione del bilancio consuntivo dello stesso anno.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

BALLARIN. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste.* — per sapere le ragioni per le quali non sono stati ancora corrisposti ai vecchi pescatori pensionati in base alla legge 1958, n. 250, gli aumenti relativi alla scala mobile come previsto dalla legge 1969, n. 153.

L'interrogante non può fare a meno di rilevare che troppo spesso certi uffici del Ministero del lavoro e dell'INPS dimostrano una certa propensione a negare ai pescatori quanto invece è riconosciuto ad altre categorie di lavoratori per cui alle volte alcune leggi dello Stato non vengono applicate e se lo sono solamente in modo restrittivo come ad esempio l'articolo 1287 del codice di navigazione, la legge sull'apprendistato, gli assegni familiari ai « caratisti della pesca » (4-20363)

RISPOSTA. — La direzione generale dell'INPS a seguito del decreto ministeriale 3 dicembre 1970 con il quale è stata accertata la variazione percentuale di aumento dell'in-

dice del costo della vita, ha dato disposizioni, con apposita circolare dell'8 marzo 1971, per le immediate operazioni di rivalutazione delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nonché di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Da una indagine effettuata presso alcune sedi dell'istituto non sono emersi casi di mancata rivalutazione di pensione nei confronti di pescatori.

Eventuali ritardi possono essere dipesi dal fatto che, per la categoria in questione, le operazioni di liquidazione della pensione nonché quelle di perequazione automatica vengono ancora effettuate direttamente dalle sedi con i metodi tradizionali, non essendo stato ancora adottato il sistema meccanizzato, a cura del centro elettronico, in corso di graduale attuazione.

Si assicura comunque, l'interrogante che la direzione generale dell'INPS ha nuovamente interessato le proprie sedi perché provvedano tempestivamente a sanare eventuali situazioni di mancata rivalutazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

BASSI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e degli affari esteri.* — Per sapere se, di fronte al persistente rifiuto del governo francese di assimilare il trattamento fiscale dei vini dolci naturali italiani a quelli francesi di pari caratteristiche, bloccando di fatto nostre tradizionali correnti di traffico, ritengano ormai necessario passare dalle troppo lunghe ed improduttive trattative amichevoli ad una più energica azione di protesta, che potrebbe concretarsi anche con una formale denuncia ai competenti organi comunitari, sino all'applicazione di contromisure fiscali all'importazione dei tipici prodotti enologici francesi in Italia, che fra l'altro hanno invaso il nostro mercato creando non poche e non lievi difficoltà alla assimilabile produzione nazionale. (4-18992)

RISPOSTA. — Le autorità italiane stanno da tempo cercando, attraverso continui contatti con i competenti organi governativi francesi, di pervenire alla soluzione del problema della esportazione in Francia dei vini dolci naturali, sorto, com'è noto, a seguito dell'assimilazione fiscale, da parte del Parlamento francese, di questi nostri prodotti ai vini liquorosi francesi.

Il problema si presenta assai complesso in rapporto al regime fiscale dei vini instaurato in Francia e, in particolare, alle modifiche apportate nello scorso mese di giugno al codice generale delle imposte francese, relativamente ai vini superiori ai 15° complessivi.

Per non compromettere la posizione che il nostro paese dovrà assumere in sede di armonizzazione comunitaria della fiscalità in questo settore, si è proposto, da parte italiana, in occasione di un recente incontro che ha avuto luogo a Roma tra funzionari dei due paesi, di dare una soluzione transattiva ai problemi che riguardano qualche tipo di vino italiano naturalmente dolce, ed in primo luogo il vino di Pantelleria, in modo da riaprire la corrente di esportazione che si è interrotta per effetto delle anzidette modifiche.

Occorre, per altro, ovviare ad alcune residue difficoltà, che traggono origine essenzialmente dal desiderio del governo francese di preconstituire fin d'ora un certo orientamento comune ai due paesi, in vista di una definizione comunitaria del problema.

Si ha ragione di ritenere, tuttavia, che un accordo potrà essere prossimamente raggiunto in senso favorevole alle proposte italiane, e ciò anche in conseguenza del fermo atteggiamento assunto in proposito dalla nostra delegazione e dell'intenzione delle nostre autorità, ove non ci fosse data soddisfazione, di chiedere l'adozione di tutte le misure previste dalle norme comunitarie.

Quanto prima avrà luogo un incontro, da cui dovrebbe scaturire una soddisfacente, sia pure provvisoria, soluzione del problema.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BASTIANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se abbia ordinato l'accertamento dei danni causati dalla grandine ai vigneti situati nei comuni di Montecarotto, San Paolo d'Esi, Castelpiano, Barbara, Serra de' Conti e Castelleone di Suasa tutti della provincia di Ancona.

L'interrogante chiede che vengano sollecitamente impartite disposizioni per una rapida applicazione degli interventi previsti dalla legge n. 364 istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale. (4-18980)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato agrario di Ancona subito dopo la bufera di vento con grandine, che ha interessato alcune zone agrarie della provincia

nei giorni 19 e 20 luglio 1971, è risultato che l'evento stesso ha causato danni di una certa gravità alle colture della vite, dell'olivo e al grano turco nei comuni di Poggio San Marcello, Montecarotto e San Paolo di Jesi, mentre, negli altri comuni segnalati dall'interrogante i danni alle colture agrarie sono stati sparsi e la loro incidenza sulla produzione aziendale si è rivelata di scarsa entità.

Il Ministero, sulla base di tali risultanze, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie danneggiate dei tre comuni citati, ai fini della concessione, alla aziende agrarie colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4 - primo comma - e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stata dichiarata la eccezionalità dell'evento di che trattasi e delle grandinate che hanno interessato il territorio della provincia, nel mese di maggio, ai fini della concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della legge medesima.

Il Ministro: NATALI.

BECCARIA, GRANELLI E CALVI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare allo scopo di assicurare la continuità di lavoro a numerosi lavoratori e tranquillità alle loro famiglie in seguito alla gravissima situazione in cui si è venuta a trovare la ditta Broggi Izar di Melegnano (Milano), che ha proceduto recentemente al licenziamento di ben 85 lavoratori, provocando giustificato allarme ed enorme disagio fino alla occupazione dell'azienda stessa.

L'economia della zona, già in difficoltà nel settore industriale per la cessazione dell'attività di grossi complessi, richiede un immediato intervento da parte dei ministri competenti onde evitare di compromettere definitivamente una indispensabile fonte di lavoro. (4-20636)

RISPOSTA. — La vertenza insorta a suo tempo tra la direzione aziendale della società Broggi-Izar e le proprie maestranze è stata risolta presso la sede dello ufficio provinciale del lavoro di Milano il 1° dicembre 1971.

L'intesa è articolata nei seguenti punti:

1) l'azienda si è impegnata a revocare il licenziamento di sei operai più bisognosi. La scelta di questi operai avverrà congiunta-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

mente tra la direzione e le rappresentanze sindacali;

2) agli altri dipendenti licenziati, esclusi quelli sistemati a cura dell'azienda presso altre ditte, verrà corrisposta, in aggiunta alle competenze di liquidazione, una indennità extra-contrattuale;

3) i lavoratori licenziati beneficeranno del trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 1115;

4) entro il 31 gennaio 1972 le parti si incontreranno per un riesame della situazione aziendale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

BERTOLDI, BALDANI GUERRA E GUERRINI GIORGIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della decisione adottata dalla ditta SAIFECs di San Giovanni Lupatoto (Verona) di procedere al licenziamento di 160 dipendenti.

Premesso che il provvedimento relativo ai licenziamenti è la conseguenza del mancato ammodernamento tecnologico della azienda e delle varie manovre finanziarie che hanno sottoposto a ripetuti trasferimenti la proprietà dell'azienda stessa, gli interroganti chiedono di sapere quali immediate iniziative intendano prendere ad evitare che vengano colpite duramente centinaia di famiglie e si aggravi la già pesante situazione economica e sociale del comune stesso.

(4-19489)

RISPOSTA. — La vertenza a suo tempo insorta presso la società SAIFECs si è conclusa in data 23 novembre 1971 con un accordo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

BIAGINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che in risposta a precedenti interrogazioni è stato assicurato che entro il 30 giugno 1971 sarebbero state definite tutte le domande tendenti ad ottenere i benefici e riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, per gli ex combattenti della guerra 1914-18 e precedenti — a quali conclusioni è pervenuta l'istruttoria per la domanda avanzata da Fattori Francesco, nato il 20 marzo 1885 domiciliato a Agliana (Pistoia), via Trento, 32. (4-20556)

RISPOSTA. — Presso il distretto militare e l'archivio di Stato competenti non è stato reperito alcun elemento matricolare atto a definire la pratica del signor Francesco Fattori, il quale pertanto sarà invitato a compilare una scheda-notizie, sulla cui base saranno adottate le decisioni in ordine alla concessione dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263.

Il Ministro: TANASSI.

BIAMONTE E DI MARINO. — *Al Governo.* — Per conoscere se sia informato della recente manifestazione indetta a Piaggino (Salerno) dal PCI, dal PSIUP, dalla DC, dal PSI, dal PRI e dalle ACLI. Alla democratica manifestazione di protesta ha aderito l'amministrazione comunale di Piaggino, Sacco, Valle dell'Angelo e tutta la popolazione dei tre predetti comuni cilentani.

I cittadini, i lavoratori e gli amministratori protestano perché i loro paesi sono costretti allo spopolamento per la incessante emigrazione di tutte le forze del lavoro; perché nel Cilento mancano scuole e strade; perché in alcuni paesi manca addirittura la luce elettrica, l'ufficio postale; perché nel Cilento manca un ospedale e in molti centri anche il medico e la farmacia.

I sindaci e i lavoratori cilentani con la diretta partecipazione alla lotta hanno chiaramente detto di non volere più accettare il tradizionale sistema del paternalismo e del clientelismo imponendo, con forza e in modo inderogabile, una nuova politica per tutte le zone abbandonate del sud.

Gli interroganti chiedono di conoscere in che modo sarà accolto l'appello dei lavoratori da parte del Governo e quali iniziative saranno sollecitamente prese per una risposta positiva alle giuste rivendicazioni degli oppressi lavoratori del Cilento. (3-04928 già orale).

RISPOSTA. — In ordine ai problemi sollevati, vi è pregiudizialmente da far presente che il Cilento, al pari di altre zone del meridione, non ha mancato di formare oggetto d'intervento da parte della Cassa per il mezzogiorno.

Infatti, in base ai programmi in corso sono già state finanziate nuove costruzioni o completamenti di reti interne di acquedotti e fognature in 32 comuni per complessivi 3.100 milioni, asili infantili in nove comuni per 368 milioni, contributi integrativi per reti interne in 14 comuni per 113 milioni e, per la

edilizia scolastica, contributi a favore di 37 comuni per 77 milioni. In due comuni è stata finanziata la costruzione di strade vicinali per complessivi 24 milioni e nella zona di Corleto-Peltina è stata avviata la costituzione di una riserva di caccia.

E inoltre da aggiungere che ai sensi della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono stati impegnati a favore del Cilento 2,5 miliardi per interventi diretti al potenziamento e ammodernamento dei servizi civili. Nell'ambito di tali interventi è stato finanziato, per 26.000.000 di lire, il completamento dell'asilo infantile di Piaggine (Salerno) e per 33.800.000 la costruzione della strada Sant'Agostino-Sorgente Festolano ricadenti nel comune di Valle dell'Angelo, mentre nel 1970 è stato approvato l'intervento di 31.000.000 per la sistemazione della strada comunale di Sacco e nel 1971 è stato approvato l'intervento di 5.300.000 lire per l'impianto di riscaldamento della scuola elementare dello stesso comune.

Ulteriori interventi nella zona in questione verranno effettuati nel quadro dei programmi di completamento delle opere già iniziate e alla luce della nuova disciplina dell'intervento straordinario, in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Quanto ai finanziamenti per interventi di competenza dell'amministrazione ordinaria, il Ministero della pubblica istruzione ha fatto presente che nelle zone del Cilento risultano finora istituite e funzionanti le scuole come appresso indicate:

Istruzione classica (licei classici):

- 1) Agropoli, con annessa sezione di liceo scientifico;
- 2) Sala Consilina;
- 3) Sapri;
- 4) Vallo della Lucania, a cui è annessa anche la sezione di liceo scientifico funzionante nella stessa cittadina.

(Licei scientifici).

Oltre le sezioni staccate già precisate:

- 1) Roccaspide, con sezione staccata in Buccino;
- 2) Sapri, sezione staccata del liceo scientifico di Lagonegro.

(Istituti magistrali):

- 1) Teggiano, con sezione staccata in Piaggine;
- 2) Vallo della Lucania.

Istruzione tecnica:

istituti tecnici funzionano in Agropoli, a Sapri e a Vallo della Lucania.

Istruzione secondaria di primo grado:

scuole medie funzionano a Vallo della Lucania, Auletta, Roscigne, Capaccio, Gioi Cilento, Moio della Civitella, Laurino, Laurito, Ogliastro Cilento, Cireale, Felitto, Piaggine, Sacco, Prignano Cilento, Rofrano, Sessa Cilento, Omignano Scalo, Perito, Campora.

Si aggiunge infine che, ultimamente, il citato Ministero non ha mancato, sia pure nei limiti degli stanziamenti disponibili, di considerare attentamente le esigenze scolastiche della zona del Cilento.

In particolare, per quanto riguarda i comuni indicati nella interrogazione sono stati concessi, con le programmazioni di opere di edilizia scolastica effettuate ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 9 agosto 1954, n. 645, e successive, i seguenti contributi:

— comune di Sacco per la costruzione dell'edificio scuola elementare del capoluogo per lire 35.000.000;

comune di Valle dell'Angelo per la costruzione dell'edificio di scuola elementare del capoluogo per lire 34.700.000;

comune di Piaggine, frazione di Pruno, per la costruzione dell'edificio scuola elementare per lire 7.500.000;

comune di Piaggine (capoluogo), per la costruzione scuola materna per lire 20 milioni;

comune di Piaggine (capoluogo), per la costruzione dell'edificio di scuola media per lire 63 milioni.

Inoltre, per il completamento di quest'ultima opera sono stati concessi, con legge 28 luglio 1967, n. 641, finanziamenti in capitale per complessive lire 82.000.000.

Allo stato attuale, i fondi stanziati con la citata legge n. 641 relativa al piano quinquennale 1967-1971, sono esauriti.

Comunque la situazione denunciata nell'interrogazione sarà nuovamente valutata allorché lo stanziamento di fondi adeguati consentirà il finanziamento di nuove opere di edilizia scolastica.

Il Ministero della sanità, dal suo canto, ha comunicato che i comuni di Sacco, Piaggine e Valle dell'Angelo — ai fini dell'assistenza ospedaliera — gravitano sugli ospedali di Vallo della Lucania e del Vallo di Diano.

Riguardo all'assistenza farmaceutica, i comuni di Piaggine e Sacco sono forniti di una

propria farmacia regolarmente funzionante, mentre il comune di Valle dell'Angelo è servito dalla farmacia di uno dei predetti comuni, distante pochissimi chilometri. La farmacia del comune di Valle dell'Angelo, resasi vacante per rinuncia del titolare, è stata messa a concorso con bando del 15 aprile 1971, n. 3201.

Secondo notizie fornite dal Ministero delle poste, sulla base di accertamenti ispettivi a suo tempo disposti, è risultata la necessità di provvedere alla istituzione di adeguati uffici postali in numerose località del Cilento; al riguardo, sono state avviate le procedure relative per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Vi è inoltre da precisare che a giudizio del competente dicastero la presenza dei servizi postali e telegrafici nel Cilento, nonostante le non favorevoli condizioni ambientali, appare efficiente e costante tanto che anche piccole frazioni (Eredita, Finocchito, Casalvelino Scalo ecc.) sono state dotate di uffici postali.

Conclusivamente, si ha motivo di ritenere che i problemi generali del Cilento debbano essere adeguatamente affrontati oltre che sulla base delle direttive e dei criteri che verranno fissati per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853, soprattutto mediante una organica e incisiva azione da parte dell'amministrazione ordinaria in una visione coordinata dei due tipi di intervento che tenga obiettivamente conto di tutti i bisogni e le esigenze connessi alla varia e complessa realtà della zona in questione.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: TAVIANI.

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del pessimo funzionamento del « servizio informazioni » della stazione Termini che non risponde mai alle chiamate telefoniche, obbligando molte volte i cittadini a rivolgersi al cortese interessamento della polizia ferroviaria per ottenere le notizie desiderate;

2) se reputi, di conseguenza, disporre una approfondita inchiesta per determinare le vere cause di tale pessimo funzionamento;

3) se, infine, voglia provvedere affinché il « servizio informazioni » corrisponda effettivamente al proprio nome, a favore dei cittadini.

(4-21119)

RISPOSTA. — Le richieste di notizie che vengono rivolte per telefono all'ufficio informazioni della stazione di Roma-Termini provengono da una vasta utenza urbana e, data la loro complessità, sovente è necessario ricorrere alla consultazione di varie pubblicazioni; inoltre, l'intenso traffico telefonico facente capo a tale ufficio non sempre consente di rispondere sollecitamente alle chiamate.

Al fine di migliorare l'efficienza del servizio, si è provveduto, nello scorso mese di novembre, alla sostituzione degli esistenti dieci numeri telefonici a sei cifre con un sistema avente un numero unico di chiamata a quattro cifre (n. 4775) e con ricerca automatica della linea libera. Questo sistema consente fra l'altro di evitare eventuali interferenze con apparecchi telefonici privati. Inoltre, il servizio è stato potenziato portando a 15 le poste telefoniche.

È altresì previsto l'inserimento, entro breve tempo, di un dispositivo consistente in un piatto magnetico che avverte l'utente di attendere in linea qualora tutte le poste dovessero risultare occupate.

Il Ministro: VIGLIANESI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di conferire una decorazione al valor civile alla memoria del giovane Massimo Garella che, generosamente accorso alle grida di aiuto dell'affittacamere Ida Gatti, è stato assassinato dal folle sparatore di Genova.

(4-19239)

RISPOSTA. — La competente commissione consultiva, esaminata la proposta di ricompensa alla memoria del giovane Massimo Garella, ha espresso parere favorevole per la concessione della medaglia di argento al valor civile.

Viene ora curata la predisposizione dell'apposito schema di provvedimento, che sarà al più presto inoltrato per la firma del Capo dello Stato.

Il Ministro: RESTIVO.

BIGNARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda assicurare un più sollecito corso delle pratiche di rimborso delle imposte sui terreni e redditi agrari alle aziende agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche nel distretto di Bologna, pratiche tuttora pendenti dall'anno 1969 pres-

so l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna con evidente discapito delle aziende danneggiate. (4-19643)

RISPOSTA. — La situazione, per altro in via di graduale assorbimento, esistente nel settore operativo segnalato è riconducibile al generale fenomeno della inadeguatezza numerica del personale a soddisfare con assoluta puntualità i molteplici compiti che gli uffici finanziari sono istituzionalmente chiamati ad assolvere.

Di tale stato di cose ha infatti risentito l'ufficio distrettuale delle imposte di Bologna, che in questi ultimi anni ha dovuto far fronte ad un volume veramente notevole di domande di sgravi fiscali prodotte ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Si può comunque aver fiducia che le recenti disposizioni impartite al suddetto ufficio consentiranno, entro ragionevole tempo, di pervenire a risultati soddisfacenti nella trattazione delle pratiche in questione.

Il Ministro: PRETI.

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, in attesa che venga istituita e concluda i propri lavori la commissione di studio di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, competente ad esaminare i bilanci della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai fini della formulazione di proposte per l'aumento delle pensioni in atto, si ritenga opportuno prendere le iniziative del caso per concedere ai pensionati in questione un acconto sugli aumenti che la suddetta commissione sicuramente proporrà.

Ciò si chiede in quanto i miglioramenti richiesti sono giustificati dall'aumentato costo della vita e dal raffronto con gli assegni accordati al personale in servizio che, con l'avvenuto riassetto delle carriere, ha ottenuto notevoli miglioramenti, praticamente decorrenti dal febbraio 1968. (4-20488)

RISPOSTA. — La commissione di studio prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, nominata con decreto ministeriale 15 ottobre 1971, ha già ultimato la prima fase dei suoi lavori nel corso dei quali ha approfondito il problema dei miglioramenti alle pensioni in atto, previo esame delle risultanze dei bilanci tecnici riferiti al 1° gennaio 1969 e 1970.

La commissione stessa non ha mancato di formulare concrete proposte, in base alle quali è stato predisposto uno schema di disegno di legge, ora in corso di esame da parte dei competenti organi ai fini dell'ulteriore corso.

Allo stato, quindi, non si ravvisa l'opportunità della concessione di un acconto sui futuri aumenti, in quanto, anche per la corresponsione di tale parziale beneficio economico, si dovrebbe far ricorso ad un provvedimento di legge.

Il Ministro del tesoro: FERRARI-AGGRADI.

BODRATO E FRACANZANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere per quale motivo il CIP nelle riunioni del 12 maggio e del 30 giugno 1971, nelle quali si sono stabiliti i nuovi prezzi dei prodotti petroliferi (compreso il prezzo del petrolio per riscaldamento domestico kerosene e quello dell'olio combustibile fluido per riscaldamento) non ha ritenuto di definire anche il prezzo massimo del gasolio per riscaldamento, il cui uso è previsto dalla legislazione anti-smog.

Come è noto anche a seguito dell'approvazione della legge n. 615, il consumo interno di gasolio per riscaldamento è salito con una forte progressione, passando dalle 210 mila tonnellate nei primi sei mesi del 1968, alle 3.550 mila tonnellate nei primi sei mesi del 1971; per tutto il 1971 si può calcolare un consumo di circa cinque milioni di tonnellate, mentre si prevede per il 1972 un consumo di circa otto milioni di tonnellate.

Gli interroganti richiamano l'attenzione del ministro sul fatto che, in assenza di una precisa regolamentazione, dopo il novembre 1970 (periodo di rincaro del greggio all'origine, per altro in seguito parzialmente ridotti) mentre il prezzo effettivo di mercato dell'olio combustibile fluido è passato da 20,7 lire al chilogrammo del settembre 1970, a 21,25 lire al chilogrammo del gennaio 1971, il prezzo del gasolio per riscaldamento è passato da 25,50 lire al litro a 31,50 lire al litro.

Gli interroganti, pure notando che siamo in presenza di diversi prodotti derivanti da un'unica materia prima e collegati quindi in qualche modo da un sistema di prezzi congiunti; e pure tenendo presente l'influenza dei prezzi internazionali nel problema dell'approvvigionamento del gasolio ritengono che non sia giustificato un ulteriore ritardo nelle decisioni del CIP, il quale farebbe gra-

vare sui bilanci delle famiglie (specie delle aree metropolitane del nord) un onere valutabile in alcune decine di miliardi, con possibilità di ulteriori ingiustificati aggravii.

(4-20496)

RISPOSTA. — Il CIP ha deciso di sottoporre a disciplina prezzo anche il gasolio per riscaldamento nella riunione del 30 giugno 1971 nella quale è stato approvato il « Nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », pubblicato il 3 luglio successivo nella *Gazzetta ufficiale*.

Il metodo in questione prevede che gli interventi del CIP sui prezzi vengano effettuati, di norma, a scadenze determinate e precisamente: al 1° marzo, al 1° luglio e al 1° novembre di ogni anno.

In occasione della prima scadenza (1° novembre) è stata esaminata l'opportunità di fissare il prezzo massimo del gasolio.

Si è rilevato che il prezzo massimo, per un prodotto a consumo distrettuale stagionale, quale il gasolio riscaldamento, con punte massime di vendita nei mesi di gennaio e febbraio, avrebbe potuto portare ad una lievitazione dei prezzi correnti, dovendo quello essere calcolato, per la sua specifica struttura, sui costi del periodo di maggiore richiesta.

Il CIP ha ritenuto, per tali motivi, di rimandare alle successive scadenze previste dal « metodo » la fissazione del prezzo massimo in questione, fermo restando l'impegno di intervenire immediatamente sui prezzi ove essi dovessero raggiungere livelli non giustificati dai costi di produzione e distribuzione recentemente accertati dal CIP.

Il Ministro: GAVA.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per conoscere, a seguito di gravi recessioni che hanno colpito l'industria edile ed i settori ad essa collegati nonché l'alluvione dello scorso ottobre, quali provvedimenti intendano adottare per la situazione che si è determinata negli stabilimenti della ceramica ligure Vaccari a Genova ed a Ponzano Magra (La Spezia) che con l'organico di oltre 900 operai non è in condizioni di assicurare il posto di lavoro.

L'interrogante nel suggerire la erogazione di finanziamenti IMI od interventi della GEPI ai sensi della legge 22 marzo 1971, n. 184, sollecita una urgente deliberazione atta a sal-

vare una struttura aziendale in fase di perdurante e diffuso ristagno ed il livello occupazionale, per non ulteriormente aggravare l'economia ligure. (4-19469)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione sopra trascritta si fa presente che la delicata situazione in cui versa la società ceramica ligure Vaccari è attentamente seguita da questo Ministero che non ha mancato di intervenire presso la finanziaria GEPI per un sollecito esame della richiesta di intervento formulata dalla società stessa ai sensi della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Da parte di detta finanziaria si sono avute assicurazioni di un attento esame istruttorio della situazione e tecnico-aziendale della società al fine di sottoporre la richiesta stessa quanto prima alle determinazioni del proprio consiglio di amministrazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere, attese le vive preoccupazioni della categoria, quali provvedimenti s'intende prendere per il personale — circa 10 mila lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici operanti nelle stazioni ferroviarie — per la eventuale integrazione e sistemazione nell'organico delle Ferrovie dello Stato. (4-20958)

RISPOSTA. — Va premesso, in linea generale, che la sistemazione dei dipendenti da imprese esercenti appalti per conto delle Ferrovie dello Stato è disciplinata dalla recente legge 29 ottobre 1971, n. 880, che prevede, con specifica individuazione, i servizi appaltati da riassumere in gestione diretta in quanto strettamente complementari ed indispensabili all'esercizio ferroviario, nonché circoscrive in 2561 unità il necessario assorbimento di quei lavoratori che in detti servizi hanno consumato proficua esperienza nel limite quantitativo come sopra evidenziato.

Pertanto, ai sensi e nei limiti della previsione legislativa, l'azienda ferroviaria provvederà ad inquadrare nei propri ruoli, mediante concorsi speciali per titoli, i lavoratori che versino in tutte le condizioni fissate dalla citata legge, prima fra tutte quella dell'appartenenza alle imprese appaltatrici di servizi per i quali lo stesso provvedimento legislativo prevede la riassunzione in gestione diretta.

Ne deriva di conseguenza che non potranno beneficiare dell'inquadramento in questione i lavoratori che dipendano da imprese appaltatrici di servizi per i quali la legge non ha ravvisato interesse alla riassunzione in gestione diretta ovvero che eccedano il quantitativo dei posti messi a disposizione per l'inquadramento.

Va soggiunto che sulla formulazione della legge del 1971, n. 880, sono state raggiunte preventive intese con le organizzazioni sindacali ferroviarie.

Il Ministro: VIGLIANESI.

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza del continuo aggravamento della situazione economica in provincia di Siena e in particolare della riduzione dell'orario di lavoro nello stabilimento Emerson del capoluogo riguardante 250 dipendenti.

Inoltre, del contrasto fra questa decisione della direzione dell'impresa con l'impegno da essa assunto di garantire l'orario contrattuale sino al 31 dicembre 1971 e la elaborazione del piano di produzione per il 1972; per sapere inoltre se risulti che la Emerson, abbia ricevuto dal Monte dei Paschi, istituto di diritto pubblico, la somma di lire 48 milioni a fondo perduto, proprio per mantenere i livelli di occupazione; e se sia ravvisabile nell'atteggiamento di questa impresa e del padronato del settore una forma di pressione sul Governo al fine di ottenere la introduzione ravvicinata della TV a colori, la installazione del terzo canale e altre consimili misure.

Infine, per conoscere, di fronte anche alla opposizione operaia e alle vive preoccupazioni di tutta la cittadinanza di Siena, quali misure intendano realizzare per il ripristino della normalità nella azienda e la difesa della occupazione. 4-19732)

RISPOSTA. — La difficile situazione della provincia di Siena non è dissimile da quella che si riscontra in altre regioni a causa della sfavorevole congiuntura.

Per quanto riguarda in particolare le difficoltà che le imprese operanti nel settore degli apparecchi televisivi incontrano nella vendita dei loro prodotti, si fa presente che le stesse sono dovute al mancato inizio delle trasmissioni televisive a colori ed alla concorrenza sul mercato interno di apparecchi più eco-

nomici. Ciò ha dato luogo all'impossibilità per dette imprese di poter collocare tutta la loro produzione e quindi alla formazione di scorte di prodotti finiti di notevole entità con conseguente immobilizzo di capitale. Tale situazione di obiettiva difficoltà si è venuta a creare anche negli stabilimenti di Siena e di Firenze — che hanno una capacità produttiva complessiva di circa 140-150 mila televisori l'anno e nei quali sono occupati complessivamente 379 dipendenti — della società Emerson la quale è venuta a trovarsi nella necessità di ridurre dal 1° luglio 1971 l'orario di lavoro dei propri dipendenti a 32 ore settimanali e di porre gli stessi in Cassa integrazione guadagni fino al 31 dicembre 1972.

La società ha comunque assicurato che non appena sarà raggiunto — anche nel caso che ciò avvenga prima del 31 dicembre 1972 — l'equilibrio tra lo *stock* di magazzino ed il fabbisogno delle vendite, si ritornerà alla normale attività.

La società ha inoltre in corso varie iniziative che dovrebbero consentire — anche in previsione dell'auspicato avvento della televisione a colori — una ripresa da parte del personale dipendente dell'orario di lavoro contrattualmente previsto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

BOTTARI E DEL DUCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

a) se abbia avuto notizia delle eccezionali nevicate che hanno totalmente bloccato ogni attività lavorativa nei comuni montani della provincia di Chieti e che preannunciano, data la violenza delle precipitazioni, un inverno particolarmente duro;

b) se abbia avuto notizia che i primi dati relativi al censimento hanno rivelato una catastrofica caduta di popolazione nelle zone montane, portando le zone stesse molto vicine al definitivo collasso;

c) se ritenga, di fronte ad un inverno eccezionalmente anticipato e duro, di intervenire con un contributo straordinario al prefetto di Chieti da utilizzare per sovvenzioni agli ECA dei comuni montani che non sono in grado di affrontare le gravi conseguenze degli eventi, in rapporto alla miseria delle popolazioni;

d) se ritenga, nel concedere detti contributi, di vincolarli insieme con le quote di riserva della prefettura, alla esclusiva erogazione ai comuni montani evitando la distribu-

zione ad altre zone che, per loro fortuna, hanno problemi meno acuti e meno scottanti dal punto di vista umano e del bisogno. (4-20837)

RISPOSTA. — Da parte degli organi competenti non è sin'ora pervenuta alcuna segnalazione relativa a particolari necessità assistenziali in conseguenze delle avversità atmosferiche in oggetto.

In data 27 luglio 1971 è stato assegnato alla prefettura di Chieti un contributo straordinario di lire 3 milioni, per l'attuazione, tramite gli ECA, di interventi assistenziali in favore delle famiglie bisognose di quella provincia colpite dall'eccezionale grandinata del 14 luglio precedente.

Il Ministro: RESTIVO.

BOTTARI E DEL DUCA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

a) se abbiano avuto notizia che il consiglio di amministrazione della Marvin Gelber ha deciso di chiudere il 15 dicembre 1971 lo stabilimento di Chieti-scalo con il conseguente licenziamento di 1.600 dipendenti;

b) se sappiano che la chiusura della Marvin Gelber, che da sola rappresenta l'80 per cento dell'occupazione industriale della città di Chieti e della media Valle del Pescara, fa seguito al dissesto nella stessa area di numerose altre aziende fra le quali la Smalteria Padana, la SAIFA, la SACA, ecc... per cui, con la chiusura di detto stabilimento, l'occupazione industriale di Chieti e della media Valle del Pescara ritorna ai livelli prebellici;

c) se sappiamo che questi dolorosi avvenimenti, oltre a colpire migliaia di lavoratori, colpiscono una economia agonizzante quale quella di una zona depressa e riducono a zero i livelli occupazionali proprio mentre il Governo sbandiera migliaia di posti di lavoro per tutte le altre regioni del Mezzogiorno;

d) se ritengano come saggia la politica di assicurare prima di tutto e su tutto il mantenimento degli attuali livelli occupazionali in tutte le regioni del sud ed in particolare in quelle a più forte depressione come l'Abruzzo e se pertanto ritengano che i nuovi investimenti nel settore dell'abbigliamento che l'ENI dovrebbe realizzare nel Mezzogiorno debbano essere prima di tutto indirizzati a quelle zone nelle quali si chiudono gli stabilimenti che lavorano per l'abbigliamento es-

sendo questo l'unico modo sensato e concreto per difendere il poco che già c'è in attesa di tempi migliori. (4-20867)

RISPOSTA. — Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 6 dicembre 1971 ha esaminato la situazione aziendale della SpA Marvin-Gelber di Chieti ed ha riconosciuto — al fine di assicurare il mantenimento dell'attuale livello occupativo nella zona — di carattere prioritario un intervento della GEPI nei confronti di tale azienda.

Da parte del CIPE, inoltre, detta finanziaria è stata invitata ad esaminare con ogni sollecitudine la possibilità dell'intervento anzidetto.

Il Ministro dell'industria del Commercio e dell'artigianato: GAVA.

BOZZI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se intenda rivedere la tabella merceologica, adottata il 30 agosto 1971, nel punto 1) in cui inserisce la voce « latteria » nella classe riservata generalmente alla vendita dei prodotti alimentari, eliminando pertanto la specifica licenza per quella voce.

L'interrogante fa rilevare che la suddetta collocazione, oltre a ledere le giuste e tradizionali posizioni degli attuali rivenditori del genere latteria e non giovare a quelli di generi alimentari, presenta non sufficienti garanzie dal punto di vista igienico-sanitario, e non giovevole sotto il profilo economico, essendo inevitabile un aumento dei costi al minuto in conseguenza della più vasta rete di punti di vendita, che richiederà incremento di personale e maggiori oneri di trasporto.

L'interrogante, infine, prospetta l'opportunità che sia sentito anche il parere dell'Associazione autonoma nazionale esercenti latterie, parere che non è stato richiesto al momento della determinazione della tabella.

(4-19784)

RISPOSTA. — L'inclusione della voce « latte » nella tabella merceologica degli esercizi alimentari discende da una delle finalità essenziali della recente legge dell'11 giugno 1971, n. 426, con la quale si è proceduto alla riforma del commercio. Infatti, un più largo raggruppamento delle voci merceologiche, determinando l'ampliamento della gamma mer-

ceologica può far raggiungere dimensioni delle imprese distributive più idonee nell'interesse dell'economia generale e degli stessi commercianti. Per altro, questo Ministero prima di includere il latte nella tabella merceologica degli esercizi alimentari ha provveduto a sentire, come la legge prescrive, le associazioni nazionali di categoria interessate, che non hanno mosso validi rilievi al riguardo.

Del resto il nuovo indirizzo merceologico non riguarda soltanto i lattai, ma i commercianti in genere, che vedono alcuni loro prodotti compresi tra quelli di altre categorie di negozi, ma nel contempo beneficiano del raggruppamento di voci. Se è vero, infatti che il latte potrà essere venduto da tutti gli alimentari, non è men vero che i lattai potranno estendere la loro attività a tutti i generi alimentari e non sembra si sia proceduto in modo ingiusto o lesivo di interessi legittimi nei confronti della categoria dei lattai.

Occorre poi osservare che l'aver incluso la voce « latte » fra quelle degli esercizi dell'alimentazione non importa che per l'esercizio alla vendita di tale prodotto non siano più operanti le disposizioni di carattere sanitario. La validità di tali norme è stata ribadita negli articoli 24, terzo comma, e 37, secondo comma, della citata legge n. 426.

Poiché per l'esercizio di una rivendita di latte, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è richiesto il nulla-osta dell'ufficiale sanitario competente, si osserva che, restando preclusa dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 agosto 1971 la possibilità di rilasciare autorizzazioni alla vendita limitativa del contenuto merceologico della tabella I con l'esclusione della voce « latte », il rilascio di ogni autorizzazione commerciale relativa all'intera gamma merceologica della stessa tabella risulterà sempre subordinato al preventivo, indispensabile nulla-osta dell'ufficiale sanitario medesimo, a seguito dell'accertamento dell'idoneità igienica dei locali e delle attrezzature da adibire anche alla vendita del latte.

Si fa infine rilevare che se qualcuna delle categorie settoriali, come i lattai, ritiene giustificata una modificazione in suo favore delle tabelle ministeriali, nei comuni in cui esistono particolari situazioni meritevoli di essere salvaguardate, essa potrà far valere le sue ragioni presso l'autorità comunale, alla quale la legge accorda il potere di chiedere al Ministero parziali deroghe alle tabelle merceologiche.

Il Ministro: GAVA.

BUSETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

1) se risponda a verità il fatto che della somma di 10 milioni di dollari stanziata dalla Comunità economica europea per concorrere a rimediare ai danni provocati nel Veneto e in Toscana dalle catastrofiche alluvioni dell'autunno 1966, ne sarebbero stati richiesti e utilizzati dai dicasteri competenti soltanto un milione e settecentomila dollari;

2) quale uso si è fatto della parte dello stanziamento già utilizzato;

3) se, ove corrispondesse al vero quanto sopra esposto, il Governo intenda rompere ogni colpevole indugio affinché la collettività possa subito disporre del fondo che è ancora a disposizione per intervenire con le misure più idonee nelle regioni a suo tempo colpite.

(4-18306)

RISPOSTA. — È necessario, prima di riferire sullo stato attuale del programma straordinario di interventi presentato dall'Italia alla Comunità economica europea in occasione dell'alluvione dell'autunno 1966, ristabilire, nei suoi esatti termini, la problematica degli interventi comunitari nel settore delle strutture agricole.

Infatti, l'attività della pubblica amministrazione non si esaurisce in una semplice richiesta di pagamento agli organi comunitari, né i lavori di ripristino assistiti dal contributo comunitario e da quello integrativo dello Stato italiano sono affidati alla stessa pubblica amministrazione.

La verità è che gli interventi della sezione orientamento del FEOGA sono disciplinati da un sistema normativo che trova la sua base negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati e della stessa comunità. Detto sistema richiede lo svolgimento di precise attività a carico dei beneficiari, chiaramente indicate nell'atto di concessione del sussidio e che costituiscono il presupposto essenziale perché possa farsi luogo alla conseguente procedura di liquidazione.

In altri termini, le opere di che trattasi debbono essere eseguite dagli operatori interessati, per poi essere controllate da apposita commissione collaudatrice e, infine, essere ammesse a pagamento.

Si tratta, perciò, di una regola generale di diritto, che presiede a tutta la vasta materia degli interventi pubblici nel settore delle opere di miglioramento fondiario e che trova ap-

plicazione sia per i finanziamenti comunitari, sia per quelli nazionali.

Quanto all'esecuzione, c'è da precisare che gli stessi interessati hanno chiesto ed ottenuto, sia dalla Comunità che dallo Stato italiano, tempi adeguati alla natura e all'importanza tecnico-economica delle opere e che, perciò, non avvertono alcun disagio per i tempi in cui si realizzano le opere medesime, essendo queste condizionate da esigenze tecnico-ambientali ad esse connaturate.

È, infatti, da tenere presente che opere di tal genere si eseguono in più soluzioni, fruendo di limitati periodi di tempo, in quanto la loro natura non consente di utilizzare la stagione invernale, quando, cioè, le condizioni climatiche sono proibitive ed assolutamente ostative per l'esecuzione di lavori del tutto particolari ed impegnativi.

Nel caso specifico degli interventi comunitari, il Ministero svolge anche la funzione di organismo intermediario per i pagamenti del sussidio comunitario, assumendo piena responsabilità in ordine ai previsti controlli e certificazioni, nonché alla legittimità delle relative richieste di liquidazione.

Ciò premesso, si rammenta che il Consiglio dei ministri della CEE, in seguito alle calamità naturali che nell'autunno del 1966 colpirono vaste zone di alcune regioni italiane, con regolamento del 7 dicembre 1966, n. 206, mise a disposizione del nostro paese la somma di lire 10 milioni di dollari, per il ripristino ed il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura e nelle aziende agricole, nonché degli impianti di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli.

In relazione a tale regolamento, il nostro paese presentò a Bruxelles un programma straordinario di interventi strutturali, che venne ammesso al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA con decisioni dell'ottobre del 1967.

Il programma si articolava in 29 progetti, presentati principalmente da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché da enti di sviluppo e comprendenti lavori di ripristino di vasta mole, interessanti le regioni più colpite e precisamente il Trentino-Alto Adige, il Veneto, l'Emilia-Romagna e la Toscana.

Caratteristica peculiare di questi progetti è stata quella di affrontare, mediante idonei investimenti che mediamente superano il miliardo di lire, problemi complessi che vanno dal consolidamento e ripristino delle opere

pubbliche di bonifica, alla risistemazione di vasti comprensori, senza turbare il normale ritmo delle colture in aziende spesso frammentate e polverizzate e che presentano una differenziata e multiforme realtà di ordine agronomico-culturale.

Tutto ciò imponeva, sin dall'inizio, la previsione di tempi lunghi di attuazione, non potendo le iniziative che essere ispirate a criteri di larga massima.

Pertanto, dopo le citate decisioni dell'ottobre 1967, i beneficiari hanno dovuto mettere a punto progetti esecutivi che tenessero conto dell'entità dei danni e della nuova realtà manifestatasi, una volta cessati gli effetti immediati dell'evento calamitoso.

I progetti esecutivi, immediatamente istruiti ed assistiti dalle provvidenze integrative dello Stato italiano, hanno avuto evidentemente - in relazione alle differenziate situazioni - un avvio in tempi diversi e, inoltre, la loro realizzazione è stata necessariamente influenzata da diversi fattori di ordine climatologico e stagionale.

È, ancora, da considerare che, stante la necessità di provvedere subito alla presentazione dei progetti in relazione all'urgenza di intervenire in sede comunitaria all'approvazione del programma di interventi straordinari, erano state inserite nel citato programma sei iniziative, per un importo di contributo comunitario di lire 1.148.750.000, che sono state, poi, assistite con più appropriati mezzi finanziari, in considerazione della particolare natura delle opere da ripristinare, a seguito dell'evento calamitoso. Per questi progetti, gli interessati hanno presentato formale rinuncia ai contributi comunitari, il cui pagamento non verrà, quindi, richiesto.

Attualmente, il programma straordinario di che trattasi può considerarsi ormai concluso, essendo state inviate agli organi comunitari le relative richieste di liquidazione finale dei progetti, ad eccezione di due iniziative, per le quali, per altro, sono stati già pagati acconti per oltre il 50 per cento di contributi comunitari e nazionali e le cui opere sono in via di ultimazione.

Per queste due ultime iniziative, i cui tempi tecnici di realizzazione hanno subito, rispetto al previsto, un certo ritardo, dovuto ad un complesso di fattori d'ordine tecnico, economico e finanziario, nonché di natura climatologica, sarà provveduto, con la consueta tempestività, a portare a termine gli adempimenti amministrativi di competenza, per consentire l'immediata erogazione delle somme

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

residue, che rappresentano, del resto, una percentuale del tutto trascurabile rispetto all'importo dell'intero programma.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BUSETTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e degli affari esteri.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave intollerabile situazione che si è venuta a determinare presso la fabbrica Boccadoro di Villafranca Padovana (Padova), nella quale 130 dipendenti sono stati costretti ad occupare l'azienda, a procedere a numerose manifestazioni comunali sino all'occupazione della sede municipale in conseguenza dell'abbandono dell'azienda da parte del titolare, residente in Svizzera; questi dopo aver percepiti in questi anni consistenti profitti attraverso il duro lavoro degli operai addetti ad una produzione qualificata qual è quella della lavorazione delle pietre dure, non ha più corrisposto i salari ed ha cessato di fatto l'attività.

Per sapere se, in relazione al peso e all'importanza che la succitata azienda ha nel contesto dell'economia del comune di Villafranca e del comprensorio già colpito in passato da chiusure di stabilimenti e da licenziamenti, ritengano doveroso ed urgente intervenire per il perseguimento dei seguenti scopi:

a) accertare presso le autorità della Svizzera se è in corso una trattativa con la quale si intenda trasferire la fabbrica Boccadoro ad un gruppo finanziario elvetico;

b) valutare attentamente la portata e l'importanza della produzione molto qualificata dell'azienda di Villafranca per favorire e tentare ogni possibilità che ne salvaguardino il proseguimento dell'attività garantendo l'occupazione ai lavoratori dipendenti e non privando la vita economica locale della sua fondamentale condizione di sviluppo;

c) intervenire con la dovuta energia nei confronti dei rappresentanti *in loco* della azienda per garantire la corresponsione immediata dei salari non versati e adottare misure straordinarie previste dalla legge n. 1115 relativa alla Cassa integrazione guadagni.

(4-19229)

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Villafranca Padovana, di proprietà del signor Aldo Boccadoro, cittadino elvetico, opera esclusivamente nel settore della lavorazione di pietre

dure per l'orologeria e per l'industria in genere.

La specializzata produzione di detto stabilimento, che per la quasi totalità è destinata al mercato svizzero, in questi ultimi tempi ha incontrato notevoli difficoltà alla sua collocazione su quel mercato. Ciò ha determinato una notevole diminuzione nel numero degli occupati presso l'azienda dove risultano attualmente impiegate 80 unità lavorative.

Per altro, il titolare dell'impresa, interpellato dalla nostra ambasciata a Berna, ha negato di voler trasferire la fabbrica ad un gruppo svizzero ed ha invece manifestato l'intenzione di riattivare l'azienda.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

CACCIATORE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che con circolare ministeriale del 24 febbraio 1971, n. 00/6498 l'amministrazione dei monopoli di Stato elevava a grammi 300 la razione mensile gratuita di sigarette al personale di esercizio parametro 302 e direttivo parametro 307 in servizio presso la direzione generale e gli organi periferici.

Premesso ancora che con successiva circolare ministeriale del 23 giugno 1971, n. 10054, fu chiarito che la disposizione di cui alla prima ministeriale non doveva produrre effetto per il personale di concetto parametro 302 in servizio presso gli ispettorati compartimentali — i motivi in base ai quali s'è proceduto alla discriminazione suddetta.

L'interrogante in proposito rileva che a seguito di quanto sopra denunciato il personale di eguale parametro in servizio presso la direzione generale (con 36 ore di lavoro settimanali) gode della razione gratuita di sigarette superiori di 300 grammi, mentre il personale degli ispettorati aventi lo stesso parametro (con 40 ore di lavoro settimanali) riceve una razione di 200 grammi di sigarette nazionali.

Osserva infine che la discriminazione non è stata operata nei confronti del personale direttivo, parametro 307, il quale usufruisce della razione gratuita di grammi 300 di sigarette superiori, ovunque detto personale presti servizio. (4-20197)

RISPOSTA. — Si premette che le disposizioni di legge tuttora vigenti in materia di distribuzione gratuita mensile di sigarette ai dipen-

denti in servizio presso l'amministrazione dei monopoli fissano la razione di grammi 300 a favore degli impiegati di sesso maschile in servizio presso le manifatture tabacchi e quella di grammi 200 a favore di tutto il rimanente personale, maschile e femminile, in servizio presso i vari organi centrali e periferici.

Di norma dette razioni sono costituite da sigarette del gruppo *Nazionali*, tranne quelle che vengono distribuite al personale in servizio presso la direzione generale, consistenti, per prassi risalente ad epoca remota, in prodotti di qualità superiore.

Per altro l'anzidetta direzione generale, al fine di poter realizzare gli indispensabili controlli qualitativi della produzione e del costante allineamento della medesima all'evoluzione del gusto dei consumatori, è autorizzata a prelevare dalle manifatture un determinato quantitativo annuo di tabacchi lavorati, a titolo di perizia.

Allo scopo di ottenere un più ampio ventaglio di valutazioni, una parte di detto quantitativo, costituito anche da prodotti di qualità superiore, viene distribuita a determinate categorie di personale, in sostituzione della normale razione ed in relazione alla qualificazione del personale stesso e secondo il criterio della specializzazione connessa alla funzione ricoperta nell'amministrazione, nonché alla sede di servizio, importante, quest'ultima, al fine di poter acclarare con maggiore immediatezza i risultati delle predette valutazioni.

Il riferimento dell'interrogante è evidentemente rivolto alla cennata assegnazione mensile di tabacchi lavorati a titolo di perizia, per la quale è stata diramata la ricordata circolare del 24 febbraio 1971, n. 00/6498, che pur non innovando assolutamente sulle disposizioni in vigore da oltre 30 anni circa l'assegnazione dei diversi quantitativi mensili di sigarette, anticipava unicamente al mese di febbraio la possibilità di avvalersi, per la perizia, anche del personale che, a seguito del riassetto delle carriere, veniva a conseguire una diversa qualifica.

È proprio nel senso suindicato sono stati forniti chiarimenti a qualche organo periferico che aveva dato una errata interpretazione alle disposizioni diramate: disposizioni che, è bene evidenziarlo, non tendevano a creare discriminazioni, come l'interrogante mostra di ritenere, bensì confermavano quanto già vigeva per prassi ultratrentennale in materia di assegnazioni mensili a titolo di perizia.

Il Ministro: PRETI.

CAMBA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponda a verità che tra la Montedison, l'AMMI e la regione sarda siano in corso trattative per una vasta operazione per cui la prima cedrebbe alla seconda la Monteponi e Montevecchio, per la parte relativa ai suoi impianti di trattamento del piombo e dello zinco ubicati in Sardegna ed a Porto Marghera, per una cifra aggirantesi sui 15-20 miliardi, e la regione sarda dichiarerebbe decadute le concessioni minerarie alla Monteponi e Montevecchio ricevendo in contropartita la promessa di un allargamento del programma petrolchimico in Sardegna con la creazione a Cagliari di un importante polo di sviluppo del settore.

L'operazione medesima, anche se dovesse risultare positiva nei riguardi della Montedison per sanare alcune sue difficoltà di bilancio e per concentrare sempre più la sua attività nel settore petrolchimico e se dovesse risultare altresì positiva sia nei riguardi della Montedison medesima, sia nei riguardi dell'ENI per fiaccare la concorrenza di gruppi non legati all'industria di Stato ed ora operanti in Sardegna nel settore medesimo, risulterebbe sicuramente negativa, oltretutto per questi ultimi e per la manodopera da essi impiegata, per l'AMMI, per la regione sarda, per i lavoratori sardi e per l'economia sarda in genere:

a) per l'AMMI in quanto accrescerebbe i motivi che sono alla base dei suoi eccezionali disavanzi patrimoniali ed economici. La acquisizione degli impianti di trattamento sopra nominati, infatti, oltretutto rappresenterebbe uno sforzo finanziario insostenibile dall'azienda controllata dal Ministero delle partecipazioni statali, renderebbe esuberante la sua capacità produttiva rispetto alle sue disponibilità di produzione mineraria;

b) per la regione sarda in quanto essa si dovrebbe assumere tutti gli oneri di una gestione mineraria fortemente passiva (si parla di 800 milioni al mese) e dovrebbe, comunque, preoccuparsi di assicurare lavoro ai circa 3.500 dipendenti occupati nelle miniere di che trattasi;

c) per i lavoratori sardi in generale che vedrebbero ridursi i posti di lavoro ed aumentare la disoccupazione;

d) per tutta l'economia sarda in quanto alcun prevedibile incremento del settore petrolchimico potrebbe compensare il danno economico di una siffatta operazione.

Nel caso che le trattative di cui sopra fossero veramente avviate a soluzione, l'interrogante desidera altresì di conoscere se il Governo in generale ed il ministro delle partecipazioni statali per quanto di sua competenza, non vogliano richiamare l'attenzione dei dirigenti dell'AMMI e della regione sarda sui sopra esposti lati negativi dell'operazione ed esercitare ogni possibile azione affinché, per il bene dell'economia sarda e nazionale e per la tranquillità dei lavoratori interessati, si addivenga, sulla medesima, ad un salutare ripensamento. (4-13942)

RISPOSTA. — Le trattative concluse dall'AMMI con la Montedison e la regione sarda concernenti il rilievo degli stabilimenti di San Gavino, Monteponi e Porto Marghera, sono state approvate dal CIPE nella riunione del 29 aprile 1971, allo scopo di realizzare una politica organica, con pubbliche finalità, nel settore del piombo e dello zinco.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse circa la disponibilità delle produzioni minerarie che risulterebbero non adeguate in relazione alla capacità produttiva degli impianti, si osserva che esse non appaiono fondate, poiché i detti impianti già oggi sono alimentati con minerali non provenienti dalla Sardegna.

Si può ancora aggiungere, a proposito delle altre perplessità manifestate nell'interrogazione, che l'economia sarda non può non trarre benefici dal passaggio degli impianti sardi ex Monteponi all'AMMI, comportando tale operazione la sistemazione organica di un settore che attualmente è in grave crisi. Né vanno sottovalutati gli effetti positivi che deriveranno dall'allargamento della sfera di influenza sulle miniere dell'isola da parte dell'AMMI, il cui capitale sociale verrà prossimamente aumentato, secondo quanto previsto da un apposito disegno di legge che si trova all'esame del Parlamento.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
PICCOLI.

CANESTRARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere il motivo per cui i dirigenti tecnici o segretari tecnici dell'ASST sono stati inquadrati nella II qualifica (revisore tecnico) quando la legge 11 febbraio 1970, n. 27, allegato III, stabiliva all'ex coefficiente

te 284 della carriera di concetto dell'azienda la qualifica di dirigente tecnico o segretario tecnico.

L'interrogante chiede che i dirigenti tecnici ed i segretari tecnici i quali al 1° luglio 1970 svolgevano tali mansioni, vengano inquadrati, dalla data di cui sopra, secondo il ruolo di provenienza nella II qualifica della tabella X, giusto l'articolo 128 della legge n. 1077. (4-17781)

RISPOSTA. — L'inquadramento dei segretari e dirigenti tecnici (ex coefficiente 284) dell'ASST nella qualifica iniziale di revisore tecnico, anziché nella seconda o intermedia di dirigente tecnico del personale di esercizio, è derivato dall'esatta applicazione dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che ha stabilito la corrispondenza delle qualifiche già in vigore anteriormente al 1° luglio 1970 con quelle di nuova istituzione.

Con le disposizioni del cennato decreto del Presidente della Repubblica del 1970, n. 1077, è stata data una diversa strutturazione alle carriere degli impiegati civili dello Stato, prevedendosi in particolare per quanto concerne la carriera di concetto, sia tecnica, sia amministrativa, tre qualifiche in luogo delle sei fissate dal precedente ordinamento, senza minimamente pregiudicare, dal punto di vista giuridico ed economico, le posizioni di carriera già acquisite dal personale.

È da porre in evidenza, per altro, che la qualifica di dirigente tecnico ed assimilate, prevista dalla tabella X del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1970, n. 1077, non corrisponde alla vecchia qualifica di dirigente tecnico o segretario (ex coefficiente 284), ma a quella di dirigente tecnico principale e di primo dirigente tecnico (ex coefficiente 402 e 340).

Pertanto, qualora con i provvedimenti delegati i dirigenti tecnici del vecchio ordinamento (ex grado IX) fossero stati inquadrati nella nuova qualifica di dirigente tecnico (che solo incidentalmente ha la stessa denominazione di quella preesistente), si sarebbe operata un'ingiustificata eccezione al principio di carattere generale secondo il quale nelle qualifiche intermedie di nuova istituzione deve essere inquadrato il solo personale degli ex gradi VIII e VII.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: BOSCO.

CANESTRI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste, del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza:

a) dell'annuncio di chiusura (alla fine dell'attuale stagione bieticola) dello zuccherificio di Spinetta Marengo nel comune di Alessandria: l'azienda, appartenente al gruppo Montesi, occupa 70 dipendenti fissi e 200 stagionali, che verrebbero trasferiti allo stabilimento di Casei Gerola (Pavia);

b) delle ragioni di tale chiusura: ragioni di ristrutturazione del gruppo, naturalmente sulla scorta di una pura operazione di profitto aziendale;

c) delle conseguenze che ne deriverebbero: una prospettiva di pendolarità e quindi un ulteriore colpo all'occupazione e alle condizioni di lavoro; la liquidazione dell'unico zuccherificio del Piemonte sul quale convergeva la produzione bieticola delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino (circa 3 milioni e mezzo di quintali annui), produzione per altro già in difficoltà da tempo per l'atteggiamento disincentivante dell'azienda (ritardi nei pagamenti ecc.) e lo stato di incertezza e di crisi permanente diffuso tra i produttori delle bietole; una nuova scelta, infine, di emarginazione dell'agricoltura e dell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli;

d) delle prese di posizione assolutamente contrarie alla chiusura venute in questi mesi dalle forze sindacali, da un vasto arco di forze politiche, dal comune, dall'amministrazione provinciale e dalla regione.

L'interrogante chiede di sapere quali iniziative i ministri intendano promuovere per bloccare la decisione del gruppo Montesi.

(4-20337)

RISPOSTA. — Lo zuccherificio di Spinetta Marengo è di proprietà della società Cavarzere produzioni industriali, la quale ha recentemente chiesto a questo Ministero e a quello dell'agricoltura l'assenso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 26 febbraio 1968, alla concentrazione della quota di produzione del suddetto zuccherificio in quello di Casei Gerola. La società ha altresì iniziato la procedura prevista dall'« accordo 28 gennaio 1969 relativo all'industria saccarifera », comunicando il programma da attuare nella prossima campagna saccarifera ai ministeri predetti e a quello del lavoro che dovrà tra-

smetterlo alle associazioni sindacali dei lavoratori, le quali dovranno far conoscere il loro parere entro 20 giorni.

Lo stabilimento in questione ha una potenzialità giornaliera di 22.000 quintali di bietole lavorate ed è uno dei più vecchi e di minore potenzialità in Italia. La società predetta ha, invece, a soli 30 chilometri, un altro zuccherificio: quello di Casei Gerola, che è già in grado di lavorare oltre 60 mila quintali di bietole al giorno e che sarà ulteriormente ampliato per arrivare ad una potenzialità di 80 mila quintali di bietole al giorno.

La produzione di zucchero ottenuta nello stabilimento di Spinetta Marengo è stata, negli ultimi anni la seguente:

1968	quintali	139.452;
1969	»	143.264;
1970	»	130.441;

contro una media nazionale di:

1968	quintali	153.059;
1969	»	169.682;
1970	»	151.205;

che, come è noto, è molto inferiore a quella degli altri paesi della CEE.

Dal punto di vista della produzione bieticola non vi sono problemi in quanto il comprensorio bieticolo dello zuccherificio di Spinetta Marengo è comune a quello di Casei Gerola, che sarà in grado di lavorare oltre 4 milioni di quintali di bietole. Potrà, quindi, assorbire, oltre ai quantitativi di bietole ora prodotte nella zona (circa 3 milioni di quintali) un milione di quintali di bietole, garantendo cioè il ritiro dell'eventuale, auspicabile incremento di produzione che si dovesse realizzare.

Anche per quanto riguarda il problema dell'occupazione operaia non vi sono particolari preoccupazioni. La società, infatti, pur iniziando la procedura prevista dall'accordo 28 gennaio 1969 ha già raggiunto con i rappresentanti dei lavoratori un'intesa in base alla quale è garantito a ciascun dipendente fisso un adeguato posto di lavoro con retribuzione non inferiore a quella attuale.

Quanto alla manodopera stagionale, si fa presente che negli anni passati la società ha sempre avuto difficoltà nel suo reclutamento, tanto che a volte ha dovuto procedere ad assunzioni di operai anche dal Veneto.

Per altro, si segnala che nella zona di Spinetta Marengo sta per iniziare l'attività una

impresa industriale di nuovo insediamento in grado di assorbire circa 1.800 unità lavorative.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

CARADONNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti voglia disporre per i gravi ripetuti atti di violenza compiuti nei confronti della sede e degli iscritti al Movimento sociale italiano nel quartiere di Portonaccio in Roma.

In particolare l'interrogante fa presente che la sede del Movimento sociale italiano in detto quartiere è stata fatta oggetto di attentati con ordigni esplosivi ed assediata più di una volta da elementi armati senza che la polizia intervenisse.

L'interrogante fa inoltre presente che i singoli iscritti e simpatizzanti del Movimento sociale italiano vengono con le loro famiglie fatti oggetto di minacce, aggressioni e danneggiamenti. (4-20541)

RISPOSTA. — Nella notte del 30 ottobre 1971, persone rimaste ignote hanno appiccato il fuoco alla saracinesca di un locale disabitato attiguo alla sezione Tiburtino-Portonaccio-Collatino del MSI, provocando solo lievissimi danni.

Le indagini disposte dalla locale questura, per l'identificazione dei responsabili sono tuttora in corso.

Il 2 novembre successivo la questura di Roma, venuta a conoscenza che gruppi di estrema sinistra avevano intenzione di invadere la sede del MSI del rione Portonaccio, inviò sul posto due plotoni di guardie di pubblica sicurezza agli ordini di un funzionario. Contro questo contingente di polizia, venivano lanciati petardi e sassi da parte di elementi di estrema sinistra i quali tentavano anche di penetrare nei locali della sezione missina ma ne erano impediti dalla polizia.

In merito, poi, alle minacce, aggressioni e danneggiamenti, si fa presente che nessuna denuncia è stata sin'ora presentata al riguardo agli organi di polizia.

Il Ministro: RESTIVO.

CASTELLUCCI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano assumere per avviare a concreta soluzione l'annoso ed or-

mai urgente ed indifferibile problema dell'adeguamento moderno delle comunicazioni ferroviarie fra Ancona e Roma, considerato in ogni aspetto fondamentale per lo sviluppo economico-sociale delle Marche, dell'Umbria e della fascia sempre più depressa dell'Italia centrale, con speciale riguardo alle esigenze dei porti di Ancona e di Civitavecchia.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se il problema della rettifica del tracciato e il raddoppio integrale del binario sul tronco Ancona-Orte sia compreso nel nuovo piano poliennale per l'ammodernamento e il potenziamento delle Ferrovie dello Stato, tuttora all'esame del CIPE e se, nell'attesa dell'approvazione del piano stesso, si intenda eseguire intanto, con fondi ordinari di bilancio, il ripristino del doppio binario sul tratto Terni-Orte. (4-21010)

RISPOSTA. — La linea Orte-Ancona, attrezzata con il blocco semiautomatico e con impianti centralizzati in tutte le stazioni, dispone di una potenzialità superiore agli attuali livelli di traffico e tale, cioè, da poter sopperire anche alle prevedibili maggiori esigenze del prossimo avvenire.

Tuttavia la ricostituzione del doppio binario nel tratto Orte-Terni (che non è possibile eseguire, come proposto, con i fondi annuali di bilancio in quanto questi ultimi sono già di per sé insufficienti a soddisfare le stesse esigenze di manutenzione e rinnovo ordinario degli impianti fissi e del parco) è stato compreso fra i provvedimenti del nuovo « piano poliennale ferroviario ».

La realizzazione dell'opera resta, quindi, subordinata all'approvazione dell'anzidetto programma da parte del Parlamento ed all'entità dei finanziamenti che saranno allo scopo accordati.

Per il successivo tratto Terni-Falconara, prima di addivenire eventualmente al suo raddoppio che, stanti le difficoltose caratteristiche plano-altimetriche del tracciato, comporterebbe spese ingentissime, questa amministrazione reputa sia il caso di verificare preliminarmente se risultati soddisfacenti nel miglioramento della circolazione e velocità dei treni siano ottenibili adottando soluzioni meno costose ancorché idonee, quale, ad esempio, l'impiego di materiale « ad accelerazione compensata », per il quale sono già in corso le prove preliminari in linea di un simulacro.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda impartire immediate e precise disposizioni, affinché lo INAIL sia richiamato ad assolvere il suo dovere, istituzionale e inderogabile, di provvedere alla liquidazione del più clamoroso caso di infortunio sul lavoro, degno di un esempio *specimen* di casistica del settore: quello subito dal lavoratore Giovanni Passanisi di Rimini.

Il Passanisi — cuoco di professione, elemento di particolare preparazione e competenza tecnica nel mestiere — non appena assunto in Rimini dal signor Maioli — proprietario di esercizio pubblico, bar e tavola calda, denominato *Il Cancellino rosso* — il 2 ottobre 1967, si recò a provare la cucina, suo mezzo di lavoro, e la stessa gli scoppì integralmente, procurandogli ustioni permanenti al viso ed alle mani, così impressionanti e deformanti da costringere il Passanisi — dopo mesi di ospedale — a cambiare mestiere.

L'INAIL, dal 1967 ad oggi, sta ancora dilazionando il dovuto indennizzo con i più plausibili motivi: prima, mettendo in dubbio il rapporto di lavoro, evidentissimo e comprovato anche dall'Ispettorato del lavoro competente, e poi sottilizzando sulla esistenza o meno dell'avvenuto collaudo della cucina da parte della ditta costruttrice, la stessa chiamando in causa per sua responsabilità.

Laddove, invece, la impostazione del pieno diritto del Passanisi affermata dal Ministero, in più atti e relazioni, ultimo dei quali il parere, pregevolmente espresso dall'avvocato Armando Gallo, funzionario competente del settore, in costanza del quale parere — nonostante sia stato emesso il 16 dicembre 1970, con formulazione pienamente favorevole al Passanisi, e sia stato trasmesso il 9 marzo 1971 all'INAIL — ancora nessun provvedimento di indennizzo è stato emanato da tale istituto.

L'interrogante confida sul fermo, immediato, determinante e conclusivo intervento del ministro, sempre così attento alle necessità dei lavoratori, perché questo caso evidentermente di infortunio sul lavoro riceva, a tre anni di distanza, il meritato, dovuto ed incontrovertibile risarcimento. (4-17671)

RISPOSTA. — L'INAIL ha ripreso in esame la pratica relativa all'indennizzo dell'infortunio occorso a Passanisi Giovanni, a seguito delle nuove risultanze emerse durante

il giudizio promosso da Pietro Maioli, proprietario del locale dove è avvenuto l'incidente, contro la ditta Guidi, fornitrice delle apparecchiature per la cucina.

Il tribunale di Rimini, nella relativa sentenza, ha scagionato il Passanisi affermando, sulla base delle dichiarazioni dell'interessato, che il predetto, a differenza del proprietario del locale, « nulla sapeva della posa in opera della cucina e del collaudo ed erroneamente ritenne che la cucina fosse già pronta da tempo ».

L'Istituto al riguardo ha comunicato che, sebbene dai primi accertamenti effettuati dallo stesso e dalla legione territoriale dei carabinieri siano emerse risultanze diverse, ha ritenuto opportuno non proseguire il giudizio intrapreso dal Passanisi e ammettere il caso all'indennizzo.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

CESARONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della vivissima agitazione che regna tra i contadini di Fiano Romano (Roma) a seguito della assegnazione disposta, dall'Ente Maremma, negli scorsi giorni, a cinque coltivatori, dei 30 ettari di terreno su 40 coltivati sin dalla trascorsa annata agraria da 58 contadini.

Questi ultimi avevano, inoltre, già iniziato le pratiche colturali per l'anno 1971-1972 ed avevano richiesto all'Ente Maremma l'assegnazione in via definitiva di detti terreni alla loro costituenda cooperativa.

Al fine di risolvere positivamente la questione si erano avuti nei scorsi mesi incontri con i dirigenti dell'Ente Maremma a cui avevano partecipato oltre ai rappresentanti dei contadini anche i rappresentanti del comune, della provincia e della regione.

La improvvisa decisione dell'Ente Maremma di immettere i cinque coltivatori sui detti terreni appare quanto mai inopportuna se non addirittura provocatoria.

Quali provvedimenti si intendano adottare:

- 1) per revocare ogni assegnazione;
- 2) per sollecitare un incontro tra tutti gli enti interessati unitamente ai rappresentanti dei contadini al fine di trovare una soluzione che elimini ogni malcontento e che rappresenti nel contempo uno stimolo allo sviluppo della cooperazione agricola, per il quale, almeno a parole, tutti si dicono d'accordo. (4-19147)

RISPOSTA. — Nel mese di settembre del 1970, una cinquantina di persone hanno occupato terreni di proprietà dell'Ente Maremma in agro di Fiano Romano, per complessivi ettari 46.82.78.

Il fatto è stato subito denunciato alla locale stazione dei carabinieri; tuttavia, in considerazione delle particolari modalità con le quali si sono svolti i fatti, non è stato possibile agire immediatamente con azioni individuali di rilascio nei confronti dei responsabili, in quanto l'Ente non ne conosceva le singole generalità. Si è, quindi, dovuto attendere la loro individuazione da parte dell'autorità di polizia giudiziaria.

Nel mese di dicembre del 1970, i carabinieri della stazione di Fiano Romano hanno individuato e denunciato, quali responsabili dell'invasione dei suddetti terreni, 42 persone, il cui elenco nominativo figura nella causa pendente presso il tribunale di Roma.

Nel frattempo, gli occupanti lavoravano e seminavano a grano i fondi occupati.

L'Ente, al fine di non inasprire la situazione, decideva di soprassedere a qualsiasi azione diretta e, nel frattempo, poiché i terreni in questione, fin dall'agosto 1970, con bando affisso all'albo comunale di Fiano Romano, nonché negli uffici dell'Ente, erano stati pubblicamente dichiarati disponibili per l'assegnazione di quattro nuove unità fondiarie, dava corso all'istruttoria delle 31 domande pervenute.

Il comitato esecutivo del consiglio di amministrazione dell'Ente, a seguito di una valutazione comparativa della posizione dei 31 aspiranti, effettuata sulla base di criteri generali predeterminati per tutto il comprensorio nel febbraio 1971, procedeva alla scelta di quattro aventi diritto.

Un quinto coltivatore richiedente era stato prescelto, sin dall'ottobre 1970, dal comitato anzidetto, perché il fondo di sua proprietà confina con una aliquota dei terreni destinati alla assegnazione (ettari due circa).

La raccolta del grano effettuata dagli occupanti ed il successivo rilascio dei terreni facevano venir meno quei motivi di ulteriore inasprimento della situazione, che avevano appunto indotto l'Ente a non intentare un'azione diretta nei confronti degli occupanti stessi.

Pertanto, l'Ente, il 16 agosto 1971, procedeva alla consegna, ai cinque coltivatori prescelti, dei terreni a ciascuno di essi destinati.

Successivamente, però, un imprecisato numero di persone ha effettuato una nuova in-

vasione dei terreni già oggetto della prima occupazione, iniziandone la erpicatura.

L'Ente ha denunciato il fatto ai carabinieri di Fiano Romano, per i provvedimenti di competenza, ed ha chiesto agli stessi l'individuazione dei responsabili. I carabinieri si sono riservati di fornire le generalità degli occupanti al termine delle indagini in corso.

L'Ente assicura, infine, che il sindaco del comune di Fiano Romano è sempre stato tempestivamente informato delle situazioni via via verificatesi e dei provvedimenti adottati al riguardo.

Le assegnazioni ai cinque coltivatori prescelti saranno, comunque, confermate dall'Ente che, per altro, è disposto ad avere nuovi incontri con i rappresentanti delle organizzazioni e degli enti, come avvenuto in precedenza.

Il Ministro: NATALI.

CESARONI. *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza che il servizio di trasporti pubblici esercitato dalla società Piga nella zona industriale di Pomezia ed interessante anche numerosi centri dei Castelli romani, appare sempre più inadeguato alle reali esigenze delle migliaia di lavoratori che giornalmente debbono spostarsi nella zona per raggiungere il posto di lavoro.

Tale inadeguatezza appare sempre più evidente se si mette in relazione al fatto che i lavoratori non sono più disposti a viaggiare in condizioni impossibili e gli enti locali operanti nella zona da tempo sollecitano un radicale miglioramento di tutto il servizio.

Se non ritiene opportuno, anche in relazione ad altre esperienze recenti (Zeppieri ed Albicini) intervenire tempestivamente perché attraverso le opportune iniziative, non esclusa la revoca delle concessioni alla società Piga, tutto il servizio di trasporti pubblici nella zona venga affidato alla STEFER.

Ciò consentirebbe una razionale organizzazione di tutto il servizio dei trasporti pubblici in una zona abitata da oltre 200 mila persone ed ove esistono centinaia di fabbriche. (4-20707)

RISPOSTA. — La direzione compartimentale MCTC per il Lazio è stata incaricata di svolgere opportune indagini al fine di accertare eventuali carenze, irregolarità o comunque disservizi che si verificano nell'esercizio della rete automobilistica gestita dalla società Piga,

in particolare per quanto riguarda le esigenze di trasporto degli operai.

Si fa rilevare che la competenza in materia di servizi automobilistici sarà trasferita dal 1° aprile 1972 agli enti regionali i quali, dopo la predisposizione di una pianificazione dei trasporti nel proprio ambito territoriale, potranno adottare gli opportuni provvedimenti sia legislativi che amministrativi, diretti ad assicurare il miglior soddisfacimento delle pubbliche necessità di trasporto.

Il Ministro: VIGLIANESI.

CICCARDINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della situazione in cui sono venuti improvvisamente a trovarsi 30 « custodi » di stabili delle Ferrovie dello Stato, siti a Roma, in seguito alla cessione in riscatto di detti stabili agli inquilini operata dalle Ferrovie dello Stato;

2) se ignori che i sunnominati custodi delle Ferrovie dello Stato, divenendo ora « privati » gli edifici affidati alla loro cura da numerosi anni, hanno ricevuto una lettera di licenziamento;

3) se sia stato informato inoltre che, a suo tempo, sia il compartimento ferroviario di Roma, sia la sede ministeriale avevano affrontato questo problema dando l'impressione di voler giungere ad una soluzione utile che tenesse conto dei motivi familiari ed umani degli ex dipendenti.

Considerando infatti la dichiarata necessità di personale dell'azienda ferroviaria, forse non sarebbe stato difficile trovare una diversa collocazione (da cantoniere, usciere, eccetera) per costoro per evitare il recente drastico provvedimento già messo in atto d'altronde con l'invito di sei lettere di licenziamento mentre si prevede la spedizione a breve termine delle rimanenti sino al completo allontanamento dal posto di lavoro del gruppo interessato:

a) se ritenga di dover tenere nella dovuta considerazione anche la questione-età della maggior parte di detti dipendenti delle Ferrovie dello Stato fatti oggetto del licenziamento: un'età che non consente certo, ora, un rapido reimpiego;

b) se giudichi altresì opportuno — nel quadro piuttosto grave per i custodi licenziati in tronco dopo numerosi anni di servizio — tenere presenti anche gli oneri familiari degli interessati;

c) se infine sia possibile ricercare altra soluzione a detto problema che si presenta della massima urgenza anche per i significati morali, umani e conseguentemente sindacali che investe. (4-20271)

RISPOSTA. — L'Azienda ferrovie dello Stato, fin dalla prima applicazione della legislazione sul riscatto degli alloggi patrimoniali, si è preoccupata della posizione in cui sarebbero venuti a trovarsi gli incaricati della custodia e pulizia dei fabbricati ammessi alla cessione in proprietà, licenziati non per loro colpa, emanando opportune disposizioni affinché agli stessi venisse riconosciuto il diritto di preferenza nelle assunzioni in altri servizi ad incarico.

Recentemente inoltre, a seguito dell'ordine del giorno approvato dalla X Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1971, è stato disposto che a tutti gli incaricati di pulizia e custodia dei fabbricati alloggi ammessi alla cessione in proprietà, cui, dopo il 1° gennaio 1971, sia stata o sarà risolta la convenzione in conseguenza della costituzione del condominio, deve essere affidato altro servizio tra quelli svolgibili a mezzo di incaricati.

Ciò in attesa che si perfezioni l'iter parlamentare della proposta di legge n. 3229, di iniziativa dei deputati Querci e Brizzioni, riguardante l'inquadramento dei suddetti incaricati nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il Ministro: VIGLIANESI.

CINGARI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se sia vero che è stata depositata la relazione conclusiva della commissione di inchiesta nominata a seguito del disastro ferroviario verificatosi nel 1970 nei pressi della stazione di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria e che ha causato numerosi morti e feriti; e per conoscere sulla base delle risultanze di detta relazione, che sembra abbia accertato responsabilità dipendenti da un attentato, quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare per individuare e colpire i responsabili. (4-19627)

RISPOSTA. — In base alla più recenti notizie pervenute dalla competente procura della Repubblica di Palmi, per il tramite della

procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro, si fa presente quanto appresso.

La predetta procura della Repubblica la quale è già in possesso degli atti relativi alla inchiesta eseguita dalla commissione nominata dall'Azienda ferrovie dello Stato per accertare le cause della sciagura ferroviaria nella stazione di Gioia Tauro il 22 luglio 1970 in conseguenza del deragliamento del treno postale, è pervenuta alla conclusione, anche sulla base delle prime indagini svolte dal commissariato centrale di pubblica sicurezza presso le Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, che il disastro non abbia natura dolosa. L'ufficio di procura, dopo il deposito della relazione conclusiva del collegio dei periti giudiziari, ha iniziato azione penale per disastro colposo plurimo e lesioni colpose plurime in danno di 72 viaggiatori a carico di Carrera Emilio, Iennelli Giuseppe, Guido Emanuele e Crea Francesco addetti alla stazione ferroviaria di Gioia Tauro. Il procedimento è attualmente in corso di istruttoria formale.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia: PELLICANI.

CINGARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che l'Istituto centrale di statistica ha pubblicato i dati del 10° censimento della popolazione con riferimento all'intero comune di Careri (Reggio Calabria) senza tener conto che esso materialmente si compone anche della frazione di Natile Nuovo, della quale, d'altra parte, in sede di elezioni comunali, ne è stata sempre riconosciuta la giuridica esistenza, tanto da procedere, giusta il disposto del terzo comma dell'articolo 11 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, all'assegnazione dei consiglieri ad essa spettanti; premesso anche che, sin dal 1946, nella predetta frazione di Natile Nuovo si vota sulla base di dati forniti dal comune piuttosto che su quelli elaborati dall'ISTAT, come sarebbe più esatto; premesso ancora che a Natile Nuovo da tempo e cioè dal 1963 è stata istituita l'anagrafe separata della popolazione (decreto prefettizio del 6 dicembre 1963) — se ritengano necessario disporre affinché l'amministrazione comunale di Careri, ottemperando, come già da tempo suo preciso dovere, al disposto di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, provveda alla delimitazione ed alla individuazione il piano topografico dell'intero comune per

l'esame e l'approvazione dell'Istituto centrale di statistica.

Attesa la complessità della predetta procedura, che certamente assorbirebbe un lasso di tempo tale da escludere che simili adempimenti possano svolgere la loro naturale efficacia in sede di pubblicazione dei dati del censimento attualmente in corso, l'interrogante chiede ancora di conoscere se, in linea eccezionale, il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga necessario, al fine di eliminare la stortura sopradenunziata, peraltro tutta imputabile all'incuria dell'amministrazione comunale di Careri, di disporre affinché l'ISTAT provveda a pubblicare i dati dell'ultimo censimento relativi alla popolazione di Natile separatamente da quelli di Careri.

(4-20645)

RISPOSTA. — I dati del 10° censimento generale della popolazione eseguito nell'ottobre del 1961 sono stati pubblicati non solo con riferimento all'intero comune di Careri, ma anche per le seguenti singole località: Careri, Natile Nuovo, Ancone, Grappida, Case sparse della frazione geografica Careri; contrada Negrelli, Natile Vecchio, Case sparse della frazione geografica Natile (cfr. volume III del 10° censimento generale della popolazione, fascicolo 80, tav. 2 pag. 18).

In conformità al piano topografico dell'11° censimento generale della popolazione del comune in questione — redatto ai sensi dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, e degli articoli 33, 34 e 35 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 — i dati del censimento stesso saranno pubblicati distintamente per ciascuna delle tre frazioni geografiche Careri, Natile Vecchio e Natile Nuovo in cui risulta suddiviso il territorio comunale, nonché per ciascuna località abitata delle frazioni stesse, analogamente a quanto è stato fatto per il precedente censimento del 1961.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

COCCIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sollecitare un immediato intervento nella vertenza apertasi da oltre dieci giorni presso l'azienda automobilistica «Lupi e Galanti» che opera nella Sabina, causata dalle flagranti inadempienze della società che manifesta la totale inidoneità tecnica ed economica allo svolgimento del

pubblico servizio, violando sia il disciplinare sia le norme contrattuali con il personale, attentando alla sicurezza dei trasportati che dei dipendenti, il che paralizza l'intera mobilità pubblica.

Tanto premesso l'interrogante chiede che il ministro stante il preminente interesse degli utenti e dell'economia della zona, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, dichiari la decadenza della società dalla titolarità della concessione, ed affidi la gestione del servizio ad una idonea azienda pubblica operante nella regione, a simiglianza degli altri interventi operanti nel quadro dell'istituendo consorzio interprovinciale per la gestione dei pubblici servizi automobilistici.

(4-20783)

RISPOSTA. — La vertenza sorta tra la società Lupi-Galanti ed il proprio personale che ha proclamato uno sciopero a tempo indeterminato, ha causato notevoli disagi alle popolazioni servite dalle autolinee della predetta società.

Tenuto conto della situazione determinatasi e delle gravi ripercussioni, per la mancanza di indispensabili comunicazioni, a danno specialmente della categoria degli operai e degli studenti, è stato disposto perché la società STEFER eserciti, in via temporanea e fino a quando non saranno rimosse le cause che hanno dato luogo alla vertenza in corso, le autolinee in concessione alla predetta società Lupi-Galanti, facendo peraltro salvi, espressamente, ogni diritto e ragione della società stessa.

La società STEFER, nell'esercizio della linea dovrà utilizzare il personale della società Lupi-Galanti assicurando lo stesso trattamento giuridico ed economico in atto goduto.

Il Ministro: VIGLIANESI.

CORGHI E BARTESAGHI. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere:

a) se corrispondano al vero le insistenti voci che danno per certo un accordo fra il comando della guardia di finanza di Como e la direzione del campo per volo a vela situato in Alzate Brianza (Como) che permetterebbe alla guardia di finanza di usufruire del campo per le esercitazioni degli elicotteri;

b) se siano state avanzate richieste per la trasformazione del campo in aeroporto per apparecchi da turismo.

Gli interroganti fanno notare che tale campo per volo a vela sorge al limite dell'abitato di Alzate Brianza e a poche centinaia di metri dal centro abitato di Montorfano e che ogni eventuale ampliamento della attività porterebbe notevole disagio alla popolazione insediata nelle zone circostanti. (4-20540)

RISPOSTA. — Sono del tutto infondate le voci riguardanti un accordo tra il comando della legione della guardia di finanza di Como e la direzione del campo per volo a vela, situato in Alzate Brianza (Como), allo scopo di usufruire del campo stesso per le esercitazioni degli elicotteri.

Tale circostanza trova conferma nella comunicazione dell'amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile, nella quale, inoltre, si informa che non vi sono in corso iniziative intese ad ottenere l'estensione al traffico turistico dell'attuale agibilità dell'aeroporto, limitata alla sola attività di alianti e di motoveleggiatori.

Risulta invece approvata da parte del Ministero dei trasporti una iniziativa locale, relativa all'applicazione di un manto bituminoso sulla striscia libera di atterraggio, avente lo scopo di assicurare una maggiore efficienza dell'infrastruttura per l'attività di cui sopra.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

CRISTOFORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi avversità atmosferiche che hanno colpito le aziende agricole del comune di Mordano e dei comuni limitrofi, in provincia di Bologna il 29 maggio e il 18 giugno 1971.

Si desidera conoscere se il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stia predisponendo la delimitazione dei territori colpiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e quali provvedimenti si intendono prendere.

(4-18446)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia di Bologna danneggiate dalle grandinate del 2, 21 e 29 maggio e del 18 giugno 1971, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie, previste dagli articoli 4 - primo comma - e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle del comune di Mordano, segnalato dall'interrogante.

Il Ministro: NATALI.

CRISTOFORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) quali iniziative sono state finanziate con la spesa prevista dal decreto-legge, convertito in legge nel 1970, e recante provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale, per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

2) quali delle sopraccitate iniziative hanno trovato finora concreta realizzazione con l'inizio dei lavori delle opere programmate;

3) quale quantità di frutta potrà essere lavorata dagli impianti finanziari per la trasformazione industriale del prodotto;

4) se sia stato approvato il progetto presentato dall'Ente delta padano per la realizzazione di una grossa distilleria a Portomaggiore (Ferrara) che avrebbe potuto lavorare oltre un milione e mezzo di quintali di pomacee evitando così la distruzione; e, in caso positivo, quando verrà realizzato l'impianto atteso dalle categorie agricole interessate.

(4-19393)

RISPOSTA. — Il Ministero, con i fondi all'uopo recati dall'articolo 48 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ha programmato la realizzazione dei seguenti impianti di particolare interesse pubblico, per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli:

centro ortofrutticolo del Medio Adriatico in Fano (Pesaro), con impianto frigo capace di oltre 120 mila quintali tra frutta ed ortaggi e un inceneritore capace di smaltire 300 quintali all'ora di residui da destinare alla produzione di farine per mangimi;

centro ortofrutticolo del Medio Tirreno in Pisa, capace di immettere nel mercato oltre 900 mila quintali di produzione e di dare appoggio anche a 200 mila quintali di frutta da esportazione;

centro ortofrutticolo in Eboli (Salerno) con una capacità di lavorazione di 250 mila quintali di prodotti ortofrutticoli freschi, 100

mila quintali di prodotti ortofrutticoli surgelati e 20 mila quintali di prodotti ortofrutticoli disidratati;

centrale di conservazione e trasformazione delle patate e di altri prodotti ortofrutticoli nel Fucino - magazzini in Sulmona (L'Aquila), dimensionata per trasformare 300 mila quintali di patate fresche e 70 mila quintali di ortaggi e conservare 30 mila quintali di surgelati;

complesso per la produzione industriale di prodotti ortofrutticoli disidratati ed inscatolati, in Giulianova (Teramo), con potenzialità complessiva di 120 mila quintali di prodotto da disidratare e 100 mila quintali di prodotto da inscatolare;

magazzini per la raccolta, lavorazione e solforazione di uva da tavola, in provincia di Chieti, capaci di lavorare circa 30 mila quintali di uva da tavola;

stabilimento conserviero e lavorazione del pomodoro, in Poggio Imperiale (Foggia) per la lavorazione di oltre 300 mila quintali di pomodori da pelare e concentrare;

un impianto per la produzione di frutta da tavola allo sciroppo in Codigoro (Ferrara) per la lavorazione di circa 70 mila quintali di pere e pesche.

Delle suddette iniziative, il progetto esecutivo dell'impianto del Medio Adriatico, da realizzare a Fano, è in corso di istruttoria per essere sottoposto al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; il progetto riguardante l'impianto del Medio Tirreno, da realizzare a Pisa, è all'esame degli organi periferici; per gli impianti di Eboli, Sulmona, Codigoro, Giulianova, Poggio Imperiale e Chieti, i competenti enti di sviluppo sono stati incaricati della presentazione dei progetti esecutivi dei lavori.

Gli impianti suddetti comporteranno, presumibilmente, una spesa complessiva di lire 14.307.300.000, assorbendo quasi per intero lo stanziamento di lire 14.355.928.700 messo a disposizione dall'articolo 48 del citato decreto-legge n. 745, per la costruzione a totale carico dello Stato di impianti ortofrutticoli.

L'iniziativa riguardante la realizzazione di una distilleria da frutta in Portomaggiore (Ferrara) non ha trovato collocazione nel programma di intervento, per il fatto che gli impegni assunti per i progetti in corso di esecuzione hanno assorbito tutta la disponibilità finanziaria.

L'iniziativa stessa, tuttavia, sarà presa in esame in sede di formulazione di un nuovo programma di interventi, che sarà finanziato

con un secondo prelevamento dal conto di tesoreria intestato a « Ministero del tesoro - concorso del FEOGA Sezione Orientamento a norma dell'articolo 12 del regolamento CEE » per il quale è già in corso di predisposizione il relativo provvedimento legislativo.

Il Ministro: NATALI.

CRISTOFORI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere quale legittimità abbia la circolare del 28 agosto 1971, n. 10.5827/10100, in materia di rilascio e revoca delle licenze di uccellazione.

È noto infatti che una costante giurisprudenza ha assolto i cacciatori denunciati dall'ENPA per l'esercizio dell'aucupio, pur essendo gli stessi in possesso della regolare licenza ed autorizzazione. Si richiede pertanto il ripristino delle norme previste dalla circolare del ministro dell'interno n. 10.1841/10.100.A, in applicazione delle vigenti norme di legge ed un adeguato intervento nei confronti dell'ENPA per il rispetto della legge stessa. (4-19554)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sancì la soppressione dell'esercizio dell'uccellazione e la sospensione del rilascio delle relative licenze, in conseguenza delle accese polemiche in campo nazionale ed internazionale e delle critiche ed accuse mosse all'Italia dai paesi esteri.

Queste accuse trovavano il loro fondamento nel fatto che l'uso delle reti consentiva di poter effettuare gravi prelievi dal patrimonio costituito dagli uccelli migratori e nella considerazione che gli uccelli catturati venivano, il più delle volte, uccisi in modo barbaro.

Senonché, il divieto assoluto di far uso di reti per la cattura degli uccelli e quello di rilascio delle licenze di uccellazione provocarono inconvenienti, come quello di non poter autorizzare catture di uccelli a scopo scientifico, a scopo di protezione di colture agricole ed infine - anche se la questione poteva considerarsi di minore rilievo - a scopo amatoriale.

Per ovviare a tali inconvenienti, questo Ministero, d'intesa con gli altri interessati, predispose un disegno di legge che, con alcune modificazioni apportate dal Parlamento, si tradusse nella legge 28 gennaio 1970, n. 17.

Detta legge, all'articolo 1, eliminava i motivi che avevano originato le proteste da parte di enti protezionistici italiani e stranieri,

vietando, nel modo più assoluto, l'uccisione e l'utilizzazione di uccelli catturati se morti e consentendo l'aucupio solo a scopo di studio e per immettere uccelli vivi in commercio.

La legge stessa prevede numerosi adempimenti da parte degli uccellatori, a garanzia che l'attività di cattura non degenerasse nuovamente in esercizio di uccellazione vero e proprio, prescrivendo, tra l'altro, l'obbligo di iscrizione degli appostamenti di uccellazione in appositi elenchi da approvarsi da una commissione, secondo criteri da stabilirsi in un emanando regolamento ministeriale.

Per altro, in sede di studio di detto regolamento, è emersa l'impossibilità di dettare criteri che potessero obiettivamente garantire l'applicazione della legge nei limiti dello spirito che ne aveva promosso la presentazione e l'approvazione. Tanto più che il sistema di vigilanza nel settore venatorio non assicura, per la difficoltà dei compiti cui debbono far fronte i poco numerosi guardiacaccia - specie in rapporto alla vastità del territorio agricolo-forestale e alla massa dei cacciatori - un adeguato controllo.

A causa delle incertezze relative ad una rigorosa applicazione delle norme legislative, si è riaccesa la critica da parte delle associazioni protezionistiche in Italia e nei paesi esteri, le quali denunciano la permanente gravità dei danni al patrimonio faunistico-migratorio.

In particolare, viene fatto rilevare che nelle reti si impigliano migliaia di uccelli, compresi quelli protetti, e che il solo districarli comporta mutilazioni delle ali e delle zampe degli stessi. Nemmeno si potrà evitare - si afferma ancora - che, malgrado i divieti posti dalla legge, gli uccellatori, anziché liberare i volatili che non potrebbero essere catturati, destinino gli stessi alla propria mensa o li cedono a ristoranti. Infine, la fornitura di uccelli vivi catturati ai cacciatori che fanno uso di appostamenti fissati agevolerebbe, da parte di questi ultimi, l'uccisione di numerosi altri uccelli attratti dai richiami vivi.

È noto, inoltre, che aspre critiche sono state mosse anche dal consiglio d'Europa e dal consiglio internazionale della caccia e che, in tutti i paesi, sono stati adottati provvedimenti diretti a tale specifico scopo, mentre la legge italiana consentirebbe condannati sistemi di cattura di uccelli.

Per tutti questi motivi, il Ministero ha ritenuto di soprassedere all'emanazione del menzionato regolamento, provvedendo, di concerto con i Ministeri dell'interno e di gra-

zia e giustizia, a presentare al Parlamento un disegno di legge — che è stato già approvato dal Senato e che trovasi attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto n. 3213) — inteso a vietare, in modo assoluto, l'esercizio dell'uccellazione.

Nelle more della definitiva approvazione di detto disegno di legge, il Ministero medesimo, al fine di non lasciare il settore privo di alcuna disciplina, ha emanato, d'intesa con quello dell'interno, la circolare richiamata nell'interrogazione, con la quale, in sostanza, viene disposto che non venga fatto luogo al rilascio di licenze di uccellazione.

È, infatti, da ritenere che il citato articolo 1 della legge del 1970, n. 17, non possa, in mancanza del previsto regolamento, trovare applicazione, in quanto detto regolamento è voluto espressamente dal terzo comma dello stesso articolo 1, per una precisa disciplina dell'esercizio dell'uccellazione, a garanzia del patrimonio venatorio.

Nella specie, il regolamento non sarebbe stato previsto come uno strumento meramente esecutivo della legge per l'imposizione di norme di carattere procedurale e complementare, ma come strumento integrante della legge stessa.

Tuttavia, attese le particolari finalità perseguite, nella circolare è stata consentita una deroga a tale procedura per quel che concerne il rilascio di licenze relative ad appostamenti per la cattura di uccelli a scopo scientifico, previo nulla osta del laboratorio di zoologia applicata alla caccia e sempreché sia possibile controllarne l'esercizio entro tali limiti.

Tutto ciò premesso, questo Ministero, unitamente agli altri interessati, ritiene non opportuno revocare la circolare del 20 agosto 1971, n. 10.5837/10100.A, che pone — va sottolineato — soltanto un divieto di rilascio di nuove licenze per scopi commerciali, nulla innovando per le licenze richieste a scopo scientifico e facendo salve le licenze già rilasciate.

D'altra parte, le decisioni pretoriali, alle quali evidentemente si riferisce l'interrogante — che in materia hanno riconosciuto l'immediata operatività della ripetuta legge 28 gennaio 1970, n. 17, — vanno accolte con cautela e alle stesse non possono attribuirsi che effetti limitati ai singoli casi esaminati; tanto più che esse non sono state seguite da impugnazioni, che avrebbero potuto portare ad una più accurata ed approfondita analisi della questione giuridica.

C'è, infine, da precisare, che nulla risulta in ordine ad irregolari iniziative assunte dall'Ente nazionale per la protezione degli animali, nei cui confronti, comunque, qualora dovessero emergere responsabilità di sorta, si procederà adeguatamente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

CUSUMANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda intervenire presso gli ispettorati provinciali di Trapani, Agrigento, Palermo, al fine di consentire che il contributo per la ricostruzione dei fabbricati rurali distrutti dal terremoto del gennaio 1968, possano essere concessi a quei proprietari, che per esigenze di attività aziendali intendano ricostruire detti fabbricati in altro sito sempre di proprietà degli stessi e ricadenti nell'agro dello stesso comune. (4-19197)

RISPOSTA. — Il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, prevede la concessione di contributi in conto capitale, per il ripristino o per la ricostruzione di fabbricati rurali gravemente danneggiati o distrutti nelle zone della Sicilia colpite dal terremoto nel mese di gennaio 1968.

Ciò posto, si assicura l'interrogante che il Ministero, nei casi di ricostruzione totale del fabbricato, quando gli interessati ne abbiano fatto richiesta, non ha mancato — né, quindi, mancherà — di autorizzare la ricostruzione stessa su aree diverse da quelle originarie, sempreché ricorrano validi motivi ed il fabbricato stesso rimanga ad esclusivo servizio dell'azienda stessa.

Il Ministro: NATALI.

D'ALESSIO, BOLDRINI E LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali disposizioni siano state impartite per estendere l'esonero dal servizio militare di leva a favore dei giovani coniugati e con prole che attualmente non beneficiano di tale agevolazione con conseguenze negative per la famiglia appena costituita. (4-18195)

RISPOSTA. — A partire dalla chiamata alle armi della classe 1949, la situazione familiare dell'ammogliato con prole ha formato og-

getto di apposito titolo di dispensa, ai sensi dell'articolo 91 — secondo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nelle tre forze armate, che conferisce al ministro della difesa la facoltà di aggiungere, a quelli elencati nell'articolo stesso, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. E ciò, nonostante che nel contempo — per far fronte alla sensibile contrazione venutasi a determinare nel gettito della leva, conseguente proprio ai numerosi titoli di dispensa e al progressivo aumento dei ritardi per motivi di studio — si rendessero necessarie alcune restrizioni alla concessione di tali benefici.

Con il suddetto titolo si era inteso tutelare le famiglie acquisite degli iscritti veramente bisognose, riconoscendo il beneficio in favore dell'ammogliato con prole o vedovo con prole il cui nucleo familiare, a seguito della partenza alle armi dell'arruolato, venisse a perdere i necessari mezzi di sostentamento, anche tenendo conto delle possibilità di assistenza delle famiglie di origine dei coniugi. E tali possibilità di assistenza non potevano non essere tenute in considerazione, se si voleva effettivamente valutare uno stato di concreto bisogno.

Così concepito il titolo appariva pienamente conforme sia alle finalità della legge, sia alle necessità dell'amministrazione di contenere gli oneri dal servizio militare, per fronteggiare la deficitaria consistenza dei contingenti. Senonché il Consiglio di Stato, con decisione del 27 aprile 1971, n. 516, ha ritenuto illegittimo, ai fini del riconoscimento del titolo menzionato, il riferimento alle possibilità di assistenza delle famiglie di origine dei coniugi.

L'impossibilità di sottrarre ai reparti — per l'accennata situazione deficitaria degli uomini alle armi — militari già con specifici incarichi, non ha consentito di estendere il giudicato del Consiglio di Stato agli interessati che non hanno partecipato al giudizio, in considerazione anche del fatto che per molti di essi il riesame delle singole posizioni difficilmente avrebbe potuto concludersi prima del normale congedamento.

Con la chiamata alle armi della classe 1952, il titolo, così come configurato per le precedenti classi di leva, è stato conseguentemente soppresso, prevedendosi per altro la possibilità in via generale di ammettere al beneficio, in relazione alla consistenza dei contingenti, i giovani ammogliati o vedovi

con prole che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate e perciò meritevoli di speciale considerazione.

Il Ministro: TANASSI.

D'ALESSIO, MALAGUGINI, BOLDRINI E RAUCCI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere come è stato impiegato lo stanziamento di 16 miliardi e 600 milioni del capitolo 2411 dello stato di previsione 1971 del Ministero del tesoro denominato « fondo occorrente per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa con contributi multinazionali », e per conoscere in base a quali programmi e quali accordi internazionali, ratificati dal Parlamento, sono stati erogati i suddetti finanziamenti. (4-20325)

RISPOSTA. — In attuazione degli impegni previsti dal trattato nord-atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949 e ratificato dall'Italia con legge del 4 aprile 1949, n. 465, gli stati aderenti al patto concordano, in sede internazionale, i programmi di difesa comune.

Tra questi programmi sono considerate le opere e gli apprestamenti difensivi alle cui spese partecipano tutti gli alleati secondo percentuali di contribuzione stabilite, volta per volta, in rapporto, tra l'altro, alla distribuzione geografico-militare delle opere e alla situazione economica dei singoli stati.

Per detti lavori, denominati infrastrutture multinazionali, il cui fondamento giuridico risiede nell'articolo 3 del suddetto trattato, le spese a carico dell'Italia vengono iscritte al capitolo n. 3501 dello stato di previsione del Ministero della difesa e sono autorizzate annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Premesso ciò, si precisa che il fondo stanziato nel capitolo n. 2411, costituisce un anticipo del tesoro a valere sui contributi che verranno corrisposti dai paesi alleati, in base allo stato di avanzamento dei lavori, per le infrastrutture costruite in Italia. Gli stessi contributi vengono poi acquisiti all'entrata del bilancio.

Il Ministro del tesoro: FERRARI-AGGRADI.

D'ANGELO E D'AURIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per cui all'ex combattente della guerra 1914-18 Pel-

liccia Pasquale nato a Casalnuovo di Napoli il 17 marzo 1898, ed ivi domiciliato al Vico San Giacomo 96, non ancora è stato concesso il vitalizio previsto dalla legge del 18 marzo 1968, n. 263, nonostante sia già divenuto « Cavaliere » fin dal gennaio del 1969 e per sapere, infine, se e cosa s'intende fare affinché quanto atteso da decenni sia finalmente dato al Pelliccia. (4-19537)

RISPOSTA. — La definizione della pratica di assegno vitalizio in favore dell'ex combattente Pasquale Pelliccia ha subito un considerevole ritardo a causa dello smarrimento del certificato d'iscrizione n. 8621996 avvenuto negli uffici del comune di Casalnuovo al quale il certificato stesso era stato trasmesso per la consegna all'intestatario.

La direzione provinciale del tesoro di Napoli ha per altro assicurato di aver disposto, in data 6 novembre 1971, l'emissione di un duplicato del detto documento nonché il pagamento di quanto spettante al Pelliccia.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

D'ANGELO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che in risposta a precedenti interrogazioni è stato comunicato che entro il 30 luglio 1971 sarebbero state definite tutte le domande tendenti ad ottenere i benefici e i riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, per gli ex combattenti della guerra 1914-18 — a quali conclusioni è pervenuta l'istruttoria per la domanda inoltrata dal signor Di Leva Guglielmo, nato a Napoli il 18 aprile 1899, e ivi domiciliato in Corso Secondigliano, n. 562/B, in data 24 febbraio 1968, e rubricata con posizione n. 8329. (4-20510)

RISPOSTA. — Dall'esame della documentazione ricevuta è risultato che il signor Guglielmo Di Leva ha diritto soltanto alla medaglia ricordo in oro. La concessione è in corso.

Il Ministro: TANASSI.

D'AQUINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in favore delle famiglie dei tre avventizi Antonio Passalacqua, Pasquale Tomasello, Gaetano Arnò, che hanno perduto la vita, qualche settimana fa a Messina nell'intento di arginare il violento

incendio che si era sviluppato nel demanio forestale dei Peloritani e che minacciava di investire la polveriera allocata vicinissima alle zone stesse di incendio.

Poiché tale personale, avendo la qualifica di avventizio giornaliero, non ha diritto a pensione reversibile sulle famiglie, e poiché anche per merito del loro sacrificio si è potuto evitare una più grave tragedia e nel doveroso riconoscimento dello slancio altruistico con il quale essi si sono adoperati fino a rimanere vittime loro stessi della violenza delle fiamme, si ritiene opportuno suggerire la concessione di una pensione vitalizia alle famiglie.

Ciò anche in considerazione del fatto che il sussidio di 400 mila lire complessivamente elargito dal Ministero dell'interno e dalla regione, ci sembra veramente irrisorio ed iniquo sotto ogni considerazione. (4-19349)

RISPOSTA. — Il personale che, sfortunatamente, ha perduto la vita nel corso dell'opera di spegnimento dell'incendio boschivo della foresta dei Peloritani fa parte degli operai non di ruolo assunti dall'ufficio di amministrazione delle foreste demaniali di Messina ed è, quindi, personale regionale e non statale.

Spiace, pertanto, dover comunicare che il Ministero non ha alcuna possibilità di intervenire, in qualsiasi modo, in favore delle famiglie delle vittime.

Comunque, da notizie assunte presso la direzione dei servizi forestali della regione, si è appreso che l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si sta adoperando per assistere le famiglie dei tre deceduti, mediante la corresponsione di sussidi e sta, inoltre, esaminando la possibilità di assumere i familiari in condizione di poter lavorare.

Il Ministro: NATALI.

D'AURIA, CONTE, D'ANGELO, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA e JACAZZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e aviazione civile e del commercio con l'estero.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione determinatasi a Marigliano ed in tutto l'agro nolano-acegrano in Napoli, come nella provincia di Caserta, a seguito dell'improvviso crollo del prezzo delle patate alla produzione e del vivissimo malcontento che ne deriva per i contadini e delle negative conseguenze che si riflettono sull'intera economia dei comuni interessati.

Gli interroganti intendono sapere se il Governo si proponga di intervenire, con urgenza,

per favorire il superamento della crisi con concrete misure intese:

1) a corrispondere un'adeguata integrazione sul prezzo ai coltivatori diretti produttori in analogia con gli interventi comunitari per altri prodotti agricoli;

2) a facilitare con ogni mezzo, anche con misure straordinarie di trasporto gratuito, il trasferimento, fino ai luoghi di consumo, del prodotto oggi in fase di raccolta;

3) ad attuare un'immediata revisione dei calendari di importazione ed esportazione anche in relazione all'effettivo rispetto da parte di tutti i paesi aderenti al MEC degli accordi comunitari;

4) a promuovere opportuni sgravi dagli oneri tributari;

5) a rinnovare le cambiali agrarie ed a concedere prestiti a tasso agevolato.

(3-04912, già orale)

RISPOSTA. — È necessario, anzitutto, premettere che la lamentata contrazione del prezzo di vendita delle patate novelle nella provincia di Napoli è un fenomeno che si verifica abitualmente verso la fine della campagna agricola del settore e interviene, di solito, durante il mese di giugno. A ciò aggiungasi che quest'anno, le avverse condizioni atmosferiche dei mesi di aprile e di maggio hanno ritardato di almeno 15 giorni la produzione del napoletano, con conseguente accavallamento delle produzioni e contemporanea concentrazione del prodotto nello stesso periodo.

Inoltre, in concomitanza con l'eccessiva offerta di prodotto italiano e francese, si è avuta la presenza di considerevoli scorte, specialmente nella Repubblica federale tedesca e nei Paesi bassi, per cui si è verificata, dopo un periodo di vendita a prezzi soddisfacenti, una progressiva diminuzione delle quotazioni.

Ciò premesso, per quanto concerne le specifiche richieste formulate dagli interroganti, si precisa:

1) l'instaurazione di un regime di interventi per le patate potrebbe concorrere a ristabilire l'equilibrio del mercato, ove questo fosse compromesso dalle ricorrenti crisi stagionali. Peraltro, una siffatta politica comporterebbe notevoli oneri finanziari a carico del nostro Paese, tenuto conto delle ingenti produzioni dei nostri *partners*, con una pesante perdita della nostra economia generale;

2) Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha fatto rilevare che le tariffe ferroviarie, nonostante il continuo aumento del costo del servizio, sono ferme al livello del

1961 e che, pertanto, non riesce possibile accordare alcuna riduzione, tanto più che il trattamento riservato ai trasporti di patate risulta estremamente favorevole;

3) le restrizioni quantitative, istituite da taluni Paesi membri in base alle disposizioni dell'articolo 44 del trattato di Roma, sono state applicate, in un primo tempo, nei confronti dei Paesi terzi concorrenti, con conseguente diminuzione dell'offerta sul mercato della Comunità. Soltanto alla fine della nostra campagna di esportazione, si è avuta, da parte della Repubblica federale tedesca la loro estensione nell'ambito comunitario, che, peraltro, non ha determinato alcuna riduzione nei nostri invii.

Infatti, dalla zona di Napoli, a tutto il mese di maggio 1971, sono stati esportati oltre 500 mila quintali di prodotto, mentre, nel corrispondente periodo del 1970, ne erano stati esportati 300 mila quintali;

4) il Ministero delle finanze ha comunicato che non sussiste la possibilità di accordare sgravi fiscali, essendo tali facilitazioni previste soltanto nel caso di eventi naturali avversi che abbiano determinato la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario;

5) il rinnovo delle cambiali agrarie può essere accordato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario. Com'è noto, il Ministero, in base alla legislazione vigente (legge 25 luglio 1956, n. 838) può, con decreto da emanarsi di concerto con l'amministrazione del tesoro, autorizzare gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario a concedere la proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle cambiali agrarie, ma soltanto a favore di aziende agrarie che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, a causa di eccezionali avversità atmosferiche.

Comunque, alle province di Napoli e di Caserta, a seguito della emanazione del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi a favore dell'agricoltura, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, è stato possibile assegnare congrui fondi per la concessione dei prestiti di esercizio, a tasso di favore, previsti dall'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

D'AURIA E CONTE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere come si concili con le disposizioni

che recentemente sono state impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri circa la necessità di contribuire ad evitare l'aumento dei prezzi dei servizi pubblici il recente, inaspettato e scandaloso aumento del prezzo dell'acqua da parte dell'acquedotto Vesuviano che serve popolazioni di numerosi comuni del napoletano e che viva protesta ha provocato nelle cittadine interessate, di quella di Sant'Anastasia in particolare.

Per sapere, infine, se e come intende intervenire affinché sia revocato il deprecatore aumento e perché sia riportata serenità fra gli utenti del citato acquedotto vesuviano.

(4-19536)

RISPOSTA. — L'acquedotto Vesuviano eroga acqua che viene acquistata dall'Azienda municipalizzata dell'acquedotto di Napoli, la quale ha praticato sino al luglio scorso le tariffe che erano state stabilite nell'aprile del 1965, tariffe che, però, da tempo non sono più sufficienti per coprire le spese di gestione.

La richiesta di un aumento delle tariffe è stata rinviata sinora in quanto il comune di Napoli ha provveduto con propri fondi a sanare il *deficit* dell'azienda, in considerazione dell'aspetto sociale di tale servizio.

Il comune, alla fine, non è stato più in grado di provvedere a tale copertura e quindi l'azienda ha presentato domanda di adeguamento delle tariffe al Comitato provinciale prezzi il quale, acquisiti gli elementi di valutazione, ha rimesso l'istanza al CIP, trattandosi di acquedotto interprovinciale.

Quest'ultimo comitato, che è tenuto a decidere su basi strettamente economiche, dopo ampia istruttoria dalla quale è emersa una pesante situazione deficitaria, ha deliberato le nuove tariffe il cui ammontare è stato contenuto il più possibile ed è stato fissato tenendo presente le strette necessità di gestione dell'azienda.

Il Ministro: GAVA.

D'AURIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni per le quali fino ad oggi non ancora è stato dato materialmente l'assegno vitalizio di cui alla legge 1968, n. 263, all'ex combattente De Matteo Raffaele, domiciliato a Napoli in via Nicola Capasso, 18, posizione numero 0279710, nonostante abbia già avuto comunicazione dell'avvenuto riconoscimento del cavalierato dell'ordine di Vittorio Veneto, da parte del consiglio del citato ordine, con

lettera del 21 giugno 1971 e se ritenga di dover intervenire affinché gli siano date le annualità maturate con sollecitudine. (4-20369)

RISPOSTA. — Il pagamento dell'assegno vitalizio in favore dell'ex combattente Raffaele De Matteo potrà aver corso non appena il comune di Napoli avrà fornito assicurazione dell'avvenuta consegna all'interessato del certificato d'iscrizione trasmesso in data 23 ottobre 1971.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

D'AURIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni per le quali all'ex combattente della guerra 1914-1918 Fusco Antonio nato a Crispano (Napoli) il 22 maggio 1889 ed ivi domiciliato al vico Chiesa, non ancora sono state concesse le annualità 1968-1969 e 1970 del vitalizio di cui alla legge del 1968, n. 263, nonostante abbia già riscosso, col libretto (certificato d'iscrizione 8180364) la prima semestralità del 1971 e se ritenga di dover intervenire affinché, per il Fusco come per tutti gli altri, tali procedure siano accelerate al massimo, in considerazione, tra l'altro, del già troppo lungo tempo richiesto dagli uffici dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'istruttoria della pratica e la conclusione della stessa.

(4-20370)

RISPOSTA. — In favore di Antonio Fusco la direzione provinciale del tesoro di Napoli ha disposto, in data 29 novembre 1971, il pagamento della somma di lire 240.000 a titolo di competenze arretrate per il periodo dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1971, nonché delle rate semestrali continuative con scadenza nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

D'AURIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga di dover disporre una accurata inchiesta sul funzionamento dell'ECA di Arzano (Napoli) negli ultimi quattro o cinque anni e, in particolare, per accertare se risponda al vero il fatto che:

1) su dieci milioni, incassati per espropri di suoi beni da parte dell'acquedotto Campano, che dovevano essere tramutati in titoli risultano mancanti ben tre milioni di lire;

2) all'epoca i tre milioni furono sperperati per favorire, durante la campagna elettorale, determinate forze politiche;

3) sono stati elargiti sussidi ordinari e straordinari a persone che risultano essere benestanti;

4) risultano essere stati erogati sussidi a persone che erano decedute;

5) erano stati pagati sussidi in base a presunti « buoni » firmati da persone che non erano autorizzate a farlo ed estranee all'amministrazione dell'ECA;

6) sono stati riscossi « buoni » non intestati ad alcuna persona;

7) vi è qualche personaggio che riscuoteva « per sussidio » 30-40 ed anche 50 mila lire al mese che venivano utilizzate per organizzare banchetti ai quali partecipava anche qualche amministratore dell'ECA. (4-20396)

RISPOSTA. — Da accertamenti eseguiti presso l'ente comunale di assistenza di Arzano in merito ai vari punti dell'interrogazione, è emerso quanto segue:

Effettivamente, l'ECA predetto ha subito espropri per lavori, finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno, inerenti alla realizzazione di opere di alimentazione idrica ed in relazione all'incasso delle corrispondenti indennità avrebbe dovuto procedere al reinvestimento, con acquisto di titoli, della complessiva somma di lire 2.490.395; a tale adempimento le amministrazioni succedutesi non hanno ancora provveduto e la ragione è da ricercare nel fatto che, per fronteggiare improcrastinabili esigenze assistenziali, l'ECA ha provvisoriamente attinto a tale introito riservandosi di procedere, non appena in grado, all'acquisto dei titoli;

circa l'asserito utilizzo della somma per il perseguimento di finalità politiche di parte, è da tener conto che nelle ultime due amministrazioni susseguitesi all'ECA, hanno fatto parte del comitato amministrativo rappresentanti di vari partiti;

la concessione dei sussidi in danaro è avvenuta mediante l'emissione di buoni dal dicembre 1965 al settembre 1969 e con mandati di pagamento dall'ottobre 1969 in poi: i buoni mensilmente emessi erano di modesto ammontare, in genere dalle 500 alle 2.000 lire, più raramente per importi superiori fino ad un massimo di lire 7.000. L'emissione dei buoni avveniva ad opera del presidente che li sottoponeva, quindi, alla ratifica del comitato amministrativo in sede di rimborso al tesoriere. Beneficiari dei buoni erano quasi sempre gli assistiti in via continuativa, a favore dei quali venivano erogati anche sussidi straordinari. Data l'esiguità dei sussidi è ra-

gionevolmente da escludere che persone benestanti chiedessero ed ottenessero elargizioni di 500, 1.000 o 2.000 lire quale, in genere, era l'importo dei buoni;

appare inattendibile anche la circostanza che sussidi siano stati erogati a persone decedute poiché, ammettendo in via puramente ipotetica l'emissione di un buono a nome di un defunto, il tesoriere non avrebbe potuto dar luogo al pagamento in favore di un estinto.

i buoni risultano emessi su appositi stampati, compilati da personale dell'ECA e quasi tutti firmati dal presidente, o, molto raramente, da componenti del comitato che lo sostituivano; qualche buono è stato anche firmato dal sindaco: sta di fatto, comunque, che tutti i buoni, come anzidetto, venivano poi collegialmente ratificati dal comitato all'atto del rimborso al tesoriere dell'ente;

in nessun caso figurano riscossi buoni privi del nominativo del beneficiario;

non è, infine, emerso che qualcuno abbia riscosso sussidi mensili di lire 30, 40 o addirittura 50 mila lire.

Il Ministro: RESTIVO.

D'AURIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda al vero il fatto che:

a) il 3 settembre 1971 alcuni militari di truppa in forma al distretto militari di Caltanissetta, verso le 13, nel consumare il primo rancio, si accorsero che la pasta era condita con delle abbondanti palline nere e che dai cucinieri seppero che stavano per consumare delle feci di topo;

b) gli stessi cucinieri (fanti Jannuzzi e Bruno) nonché il sottufficiale addetto alla cucina (sergente ACS Curalli) dissero che la pasta, come il riso ed il caffè, erano inquinati da topi da molti mesi e che allorché facevano presente ciò al comandante del reparto servizi (maresciallo maggiore Pasquale Pastorello) avevano sempre ricevuto l'ordine di cucinare ugualmente quei generi dopo che fossero stati ripuliti dalle feci;

c) l'aiutante maggiore (capitano Varbaro) dal quale seguendo la via gerarchica, si erano recati quei militari concesse la dispensa dal consumare il rancio inquinato ed assicurò che sarebbero stati adottati dei provvedimenti, ma dimostrò di non credere alla cosa, e non svolse alcun accertamento, quando gli fu riferito che il comandante del reparto servizio era a conoscenza della questione e che, anzi, aveva dato ordine di cucinare la pasta;

d) all'incontro del gruppo di militari con l'aiutante maggiore era presente anche il

capitano medico (dottor Pantaleone) che, recatosi nella mensa prelevò un campione del materiale in questione e lo interpretò, appunto, come feci di topo;

e) non solo non è stato adottato alcun provvedimento ma non si è provveduto nemmeno alla necessaria disinfestazione e né si è eliminato i generi ormai gravemente inquinati dalle feci di topo che sono portatrici di una vasta gamma di germi patogeni fonte di gravissime infezioni;

f) nel citato distretto militare di Caltanissetta vi è sempre difformità fra il menù ufficiale ed il cibo realmente consumato e che, di norma, il secondo rancio consiste in due formaggini o un pezzo di formaggio ed un paio di fette di mortadella con un panino.

Per sapere, inoltre, quali provvedimenti sono stati adottati, nel caso che la risposta sia affermativa. (4-20570)

RISPOSTA. — La presenza di feci di topo nella pasta, constatata il 3 settembre 1971 prima della distribuzione del rancio presso il distretto militare di Caltanissetta, deve essere considerata episodio isolato, dal momento che prima di allora nessuna segnalazione era mai stata fatta al riguardo dai militari di quel reparto.

Per altro a seguito degli accurati controlli subito effettuati sui viveri immagazzinati non risultò alcuna traccia di contaminazione e solo in via precauzionale si provvide alla eliminazione di ogni possibile via di penetrazione di topi dall'esterno e ad una nuova sistemazione della scaffalatura, in modo da consentire un miglior controllo delle derrate.

Quanto alla differenza segnalata tra lista settimanale e rancio effettivamente distribuito si fa presente che le stesse si sono verificate qualche volta e sono state determinate da contingenti difficoltà di reperimento di alcune derrate sul mercato locale; tuttavia tali differenze non hanno mai comportato alterazioni alla consistenza nutritiva e quantitativa delle razioni.

Il Ministro: TANASSI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore delle famiglie dei coltivatori diretti, dei mezzadri, degli affittuari e dei piccoli proprietari, in seguito al grave nubifragio abbattutosi il giorno 20 luglio 1971 sui comuni di Montecarotto, San

Paolo, Castelplanio, Barbera, Serra de' Conti e Castelleone di Suasa (Ancona), danneggiando gravemente il raccolto del « verdicchio ». (4-19070)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato agrario di Ancona subito dopo la bufera di vento con grandine, che ha interessato alcune zone agrarie della provincia nei giorni 19 e 20 luglio 1971, è risultato che l'evento stesso ha causato danni di una certa gravità alle colture della vite, dell'olivo e al grano turco nei comuni di Possio San Marcello, Montecarotto e San Paolo di Jesi, mentre, negli altri comuni segnalati dall'interrogante, i danni alle colture agricole sono stati sparsi e la loro incidenza sulla produzione aziendale si è rivelata di scarsa entità.

Il Ministero, sulla base di tali risultanze, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie danneggiate dei tre comuni citati, ai fini della concessione, alle aziende agrarie colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4, primo comma, e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stata dichiarata l'eccezionalità dell'evento di che trattasi e delle grandinate che hanno interessato il territorio della provincia nel mese di maggio, ai fini della concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della legge medesima.

Il Ministro: NATALI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per allevare i gravissimi danni economici derivanti dalla eccezionale falcidia subita dalle produzioni granarie e viticole delle Marche, in conseguenza delle grandinate, dei nubifragi, dei freddi tardivi, nonché di attacchi parassitari, per cui si valuta che il raccolto della corrente campagna abbia subito una perdita valutabile, in media, dell'ordine del 45-50 per cento.

L'interrogante vivamente preoccupato per le negative ripercussioni anche sociali e soprattutto nelle categorie dei piccoli coltivatori, mezzadri e produttori in genere, per i quali la coltura rappresenta il principale cespite e che in conseguenza delle avversità di cui sopra, non copre quest'anno neppure le spese di coltivazione, sollecita i competenti organi di intervenire, nel più breve tempo pos-

sibile, con le provvidenze previste dal fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e a sollecitare l'azione rivolta alla delimitazione delle zone colpite dalle avversità per l'applicazione dei relativi interventi. (4-19072)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 5 ottobre 1971, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della regione marchigiana, danneggiate dagli avversi eventi meteorici dell'anno in corso, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 4, primo comma, e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Con lo stesso provvedimento, si è provveduto altresì a dichiarare il carattere eccezionale dei suddetti eventi, ai fini della concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della legge stessa.

Per quel che concerne, invece, i danni causati al raccolto granario da attacchi parassitari, premesso che la vigente legislazione in materia di soccorso alle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali non contempla interventi per danni di tale natura, si comunica che l'osservatorio per le malattie delle piante di Pescara e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle Marche non hanno mancato di dare, a suo tempo, agli agricoltori i suggerimenti atti a combattere o a interrompere il ciclo biologico del parassita che ha danneggiato, in forma diffusa, la coltura del frumento.

Il Ministro: NATALI.

DE' COCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali gli assegni accessori concessi ai mutilati per servizio dello Stato, in aggiunta alla pensione privilegiata ordinaria, non siano stati tutti estesi, in uguale misura, ai mutilati per servizio titolari di pensione di privilegio a carico delle Casse pensioni dipendenti enti locali amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza, e ciò malgrado le ripetute istanze avanzate dagli interessati, individualmente o tramite la Unione nazionale mutilati per servizio, che ha la rappresentanza giuridica della categoria.

L'interrogante si riferisce all'assegno di superinvalidità, a quello per la retribuzione

di un accompagnatore, a quello speciale annuo per i superinvalidi più gravemente colpiti, a quello complementare, a quello di cura, a quello di mancato collocamento, a quello di previdenza, a quello di integrazione per i figli a carico degli invalidi di prima categoria, nonché allo speciale trattamento riservato agli invalidi incollocabili e alle vedove degli invalidi di prima categoria, istituiti o aumentati per i titolari di pensione privilegiata ordinaria a carico dello Stato della legge 25 febbraio 1971, n. 95.

L'interrogante chiede di conoscere, altresì, se i cosiddetti bilanci tecnici delle Casse pensioni per i dipendenti enti locali consentano — senza necessità di integrazione da parte dello Stato — la concessione in parola, la cui spesa non dovrebbe essere rilevante, considerato il numero esiguo degli aventi diritto. (4-20406)

RISPOSTA. — La diversità esistente tra l'ordinamento pensionistico privilegiato dello Stato e quello delle Casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero, consente ai titolari di pensioni erogate dalle casse medesime di godere di trattamenti diretti e di reversibilità sensibilmente superiori — in qualche caso anche del doppio — a quelli concessi ai dipendenti statali.

Pertanto, questo Ministero ritiene che l'eventuale, automatica estensione ai suddetti titolari di tutti gli assegni accessori di cui in atto fruiscono i pensionati statali, anziché conseguire il voluto livellamento dei trattamenti, accentuerebbe ancora di più il divario esistente tra i due settori.

Si assicura, comunque, che la questione, già nota alle commissioni di studio della Cassa dipendenti enti locali e della Cassa sanitari, è stata attentamente esaminata dalle stesse commissioni le quali, al riguardo hanno formulato alcune proposte. Di queste, una è stata inserita nel disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (atto Senato n. 1960) e prevede la facoltà per i titolari di pensione diretta di privilegio di chiedere la revisione del trattamento in caso di aggravamento della infermità che ha dato luogo al conferimento della pensione stessa.

Altre proposte riguardanti l'estensione ai suddetti pensionati di alcuni assegni di cui alla legge 25 febbraio 1971, n. 95, sono state inserite nello schema di un disegno di legge che dopo il necessario esame da parte degli organi ministeriali competenti, già in corso, verrà presentato al Consiglio dei ministri per l'approvazione.

È opinione di questo Ministero che, una volta approvati i suddetti provvedimenti, il trattamento in parola, nel suo complesso, potrà ritenersi del tutto soddisfacente ed in nulla inferiore a quello previsto per gli invalidi per servizio dello Stato.

Ulteriori concessioni di altri marginali assegni — non giustificate, del resto, dal più favorevole trattamento di pensione — inciderebbero maggiormente sulle « Casse », accrescendone il disavanzo tecnico proprio ora che sono impegnate in uno sforzo notevole per apportare miglioramenti ai trattamenti in atto, connessi all'intervenuto riassetto delle retribuzioni nel settore del pubblico impiego.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché venga iniziata al più presto la costruzione a Roma del sottopassaggio alla linea Roma-Sulmona in prosecuzione della via Ettore Fieramosca al quartiere Prenestino.

L'interrogante fa presente che il sottopassaggio è indispensabile agli abitanti del popoloso quartiere di Casal Bertone sia per recarsi al centro di Roma senza percorrere oltre due chilometri tra la via di Portonaccio e la via Prenestina, sia perché, con la costruzione del sottopassaggio medesimo in prosecuzione di altro sottopassaggio già costruito a suo tempo dalle Ferrovie dello Stato, la via Ettore Fieramosca si immette direttamente al centro del quartiere e più precisamente nella prosecuzione della via Casal Bertone.

A suo tempo e precisamente l'11 settembre 1969 con protocollo L. 313/012919 il compartimento di Roma delle Ferrovie dello Stato rimetteva al comune di Roma (V Ripartizione lavori pubblici divisione amministrativa) la convenzione atta a disciplinare la costruzione del suddetto sottopassaggio.

Il comune di Roma provvedeva a versare immediatamente alle Ferrovie dello Stato la somma richiesta di oltre 350 milioni e con protocollo in data 3 giugno 1970, n. 123/93, rimetteva alla direzione generale delle Ferrovie dello Stato la convenzione approvata dalla segreteria generale per la stipula tra il sindaco di Roma e il direttore generale delle ferrovie.

Fino ad oggi non si è avuta più alcuna notizia, nonostante le numerose sollecitazioni anche dell'ATAC. (4-20697)

RISPOSTA. — Per la realizzazione di un sottovia al chilometro 2+744 della linea Roma-Sulmona, in corrispondenza della via Ettore Fieramosca, si è provveduto, nel febbraio del 1971, all'approvazione del relativo progetto e quindi, nel luglio 1971, alla stipula dell'apposita convenzione con il comune di Roma ed all'appalto dei lavori.

Successivamente è stato curato l'approvvigionamento delle travi in ferro occorrenti per l'esecuzione delle opere provvisorie e si è altresì proceduto, nel decorso novembre, alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.

Al presente si stanno effettuando le sistemazioni d'armamento connesse con la posa in opera delle anzidette travi provvisorie, dopo di che si procederà all'esecuzione delle opere murarie del nuovo manufatto.

Il Ministro: VIGLIANESI.

DEL DUCA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, degli affari esteri, del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se abbiano avuto notizia della gravissima crisi della azienda industriale Marvin-Gelber di Chieti, che occupa circa 2 mila unità lavorative, su cui poggia tutta l'economia della città e dei comuni vicini e la cui chiusura avrebbe conseguenze catastrofiche per la fragilissima economia del capoluogo di provincia e dei comuni vicini.

Se in rapporto a quanto sopra, risponda a verità l'affermazione degli industriali tedeschi, proprietari della Marvin-Gelber, secondo cui l'azienda, che lavora esclusivamente per l'esportazione, non sarebbe più competitiva sui mercati europei a seguito dei recenti accordi sindacali che prevedono un aumento nel triennio di circa il 50 per cento delle attuali retribuzioni.

Se sia vero che le difficoltà sono determinate, come affermano gli industriali tedeschi, dal fatto che nell'area del Mercato comune avrebbero piena libertà di circolazione, senza dazi protettivi, gli analoghi prodotti realizzati in Polonia e Marocco, dove il basso livello retributivo dei lavoratori consentirebbe un vantaggio irrecuperabile per le aziende come la Marvin-Gelber, che operano invece in un contesto economico completamente diverso per i lavoratori.

Ove quanto sopra risponda a verità, considerata la gravità della situazione che si deter-

minerà, con incalcolabili conseguenze non solo di ordine economico ma anche di ordine politico, se il Governo ritenga di « irizzare » la Marvin-Gelber, per dare anche ai lavoratori abruzzesi quei vantaggi di retribuzione e di sicurezza di posti di lavoro che le aziende a partecipazione statale del settore assicurano ai lavoratori delle altre regioni e che hanno permesso finalmente l'accoglimento delle richieste dei lavoratori con l'elevato aumento delle retribuzioni cui si fa riferimento.

Se comunque, considerata la estrema gravità della vertenza, le conseguenze di ordine economico e sociale per la vita di gran parte della provincia, il sicuro grave turbamento che ne verrà all'ordine pubblico, non si ritenga opportuno che il ministro del lavoro avochi a sé la intera vertenza al fine di garantire ai lavoratori il giusto salario e la sicurezza del posto di lavoro. (4-15446)

DEL DUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se:

1) gli sia stato riferito che il gravissimo problema della Marvin Gelber che interessa, con i suoi 1.700 operai, il 45 per cento dell'occupazione industriale della Val Pescara, si va riaccendendo perché nessuno degli impegni assunti dal Governo per la soluzione della vertenza e rappresentati ufficialmente, dopo la conclusione dell'accordo alla Presidenza del Consiglio, è stato adempiuto;

2) in dipendenza di quanto sopra ritenga di dare sollecito corso ai provvedimenti richiesti alla Presidenza del Consiglio dal Ministero dell'industria e commercio — Direzione generale della produzione industriale;

3) ritenga ugualmente di sollecitare le competenti partecipazioni statali e in particolare i gruppi ENI o IRI a perfezionare i necessari accordi per consentire la riconversione dell'azienda per produzioni più pregiate e per l'apertura del mercato italiano alla produzione dell'azienda medesima la quale, con il gruppo svizzero-tedesco, è a sua volta in condizioni di poter offrire alla produzione industriale della Lane Rossi e della Lebole ben 2.500 punti di vendita rappresentati anche da grandi magazzini che interessano l'Europa centrale, il nord Europa ed anche altri paesi al di fuori del continente europeo. (4-16708)

RISPOSTA. — Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 6 dicembre 1971 ha esaminato la situazione aziendale della Marvin-Gelber di Chie-

ti ed ha riconosciuto — al fine di assicurare il mantenimento dell'attuale livello occupativo della zona — di carattere prioritario un intervento della GEPI nei confronti di tale azienda.

Da parte del CIPE, inoltre, detta Finanziaria è stata invitata ad esaminare con ogni sollecitudine la possibilità dell'intervento anzidetto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

DEL DUCA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se:

a) abbiano avuto notizia che nella prima quindicina del maggio 1971 la maggioranza faro-comunista al comune di Vasto (Chieti) è venuta a mancare con il passaggio alla minoranza dei consiglieri comunali Zappacosta e Bontempo;

b) che in seguito a tale circostanza il gruppo di minoranza richiese in data 21 maggio la convocazione a norma di legge, entro 10 giorni, del consiglio comunale per rovesciare il sindaco e la giunta ed eleggere un nuovo sindaco ed una nuova giunta, espressione della nuova maggioranza;

c) se sappiamo che il vice sindaco reggente (il sindaco era stato sospeso *ope legis*) signor Pomponio per evitare la sua caduta e quella dei suoi colleghi di giunta non provvede a fissare nei termini di legge il consiglio comunale che addirittura ebbe luogo dopo oltre due mesi cioè il 24 luglio;

d) se sappiamo che detto periodo è servito al Pomponio ed ai suoi colleghi per recuperare i due consiglieri Zappacosta e Bontempo per ricostituire la maggioranza;

e) se sappiamo della incredibile sentenza emessa dal pretore di Vasto, che sembra non sia stata impugnata dai procuratori della Repubblica di Vasto, con la quale il Pomponio, che per fini personali e di parte ha palesemente omesso di applicare norme precise di legge commettendo il reato di omissione di atti d'ufficio e di interesse privato in atti d'ufficio, è stato assolto con formula piena perché il fatto non costituisce reato;

f) per sapere quali provvedimenti potranno essere adottati dopo tale incredibile sentenza per garantire alle minoranze il fondamentale diritto di richiesta di convocazione e di decisione del consiglio comunale per discutere nei modi e nelle forme di legge, argomenti di pubblico interesse.

Infatti le attuali disposizioni, se la tesi del pretore di Vasto risulta fondata, sono del tutto

vanificate ove cessi l'obbligo per la maggioranza consiliare di disporre la convocazione del consiglio, nei termini previsti dall'attuale testo unico della legge comunale e provinciale e la grave omissione non sia punita dal codice penale. (4-20680)

RISPOSTA. — Il procedimento penale a carico del vicesindaco reggente del comune di Vasto, Pomponio Vincenzo, imputato del delitto di omissione di atti di ufficio — articolo 328 del codice penale — è stato definito dal pretore di Vasto con sentenza dibattimentale di assoluzione con formula piena, avendo l'indagine sul dolo dato risultato negativo.

Si aggiunge che la predetta procura generale ha, al riguardo, riferito che la motivazione della sentenza è apparsa tecnicamente ineccepibile all'ufficio del competente procuratore della Repubblica, il quale non ha ritenuto di interporre impugnazione.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: PELLICANI.

DELLA BRIOTTA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per chiedere quali siano stati i criteri che hanno determinato la compilazione delle tabelle merceologiche di cui al decreto 30 agosto 1971, in adempimento della legge 11 giugno 1971, n. 426, e se ritengano dal punto di vista generale ingiusta e lesiva di interessi legittimi l'attribuzione della voce « latte » anche agli esercizi dell'alimentazione.

Appare inspiegabile all'interrogante che si sia voluto operare questa discriminazione nei confronti delle latterie, soggette per tradizione e per effetto di precise norme di legge a intensa vigilanza delle autorità sanitarie. (4-19275)

RISPOSTA. — L'inclusione della voce « latte » nella tabella merceologica degli esercizi alimentari discende da una delle finalità essenziali della recente legge dell'11 giugno 1971, n. 426, con la quale si è proceduto alla riforma del commercio. Infatti, un più largo raggruppamento delle voci merceologiche, determinando l'ampliamento della gamma merceologica può far raggiungere dimensioni delle imprese distributive più idonee nell'interesse dell'economia generale e degli stessi commercianti. Per altro, questo Ministero prima di includere il latte nella tabella merceologica degli esercizi alimentari ha provveduto a sentire, come la legge prescrive, le associa-

zioni nazionali di categoria interessate, che non hanno mosso validi rilievi al riguardo.

Del resto il nuovo indirizzo merceologico non riguarda soltanto i lattai, ma i commercianti in genere, che vedono alcuni loro prodotti compresi tra quelli di altre categorie di negozi, ma nel contempo beneficiano del raggruppamento di voci. Se è vero, infatti che il latte potrà essere venduto da tutti gli alimentari, non è men vero che i lattai potranno estendere la loro attività a tutti i generi alimentari e non sembra si sia proceduto in modo ingiusto o lesivo di interessi legittimi nei confronti della categoria dei lattai.

Occorre poi osservare che l'aver incluso la voce « latte » fra quelle degli esercizi dell'alimentazione non importa che per l'esercizio alla vendita di tale prodotto non siano più operanti le disposizioni di carattere sanitario. La validità di tali norme è stata ribadita negli articoli 24, terzo comma, e 37, secondo comma, della citata legge n. 426.

Poiché per l'esercizio di una rivendita di latte, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è richiesto, il nulla-osta dell'ufficiale sanitario competente, si osserva che, restando preclusa dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 agosto 1971 la possibilità di rilasciare autorizzazioni alla vendita limitativa del contenuto merceologico della tabella I con l'esclusione della voce « latte », il rilascio di ogni autorizzazione commerciale relativa all'intera gamma merceologica della stessa tabella risulterà sempre subordinato al preventivo, indispensabile nulla-osta dell'ufficiale sanitario medesimo, a seguito dell'accertamento dell'idoneità igienica dei locali e delle attrezzature da adibire anche alla vendita del latte.

Si fa infine rilevare che se qualcuna delle categorie settoriali, come i lattai, ritiene giustificata una modificazione in suo favore delle tabelle ministeriali, nei comuni in cui esistano particolari situazioni meritevoli di essere salvaguardate, essa potrà far valere le sue ragioni presso l'autorità comunale, alla quale la legge accorda il potere di chiedere al Ministero parziali deroghe alle tabelle merceologiche.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

DE MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim di grazia e giustizia.* — Per sapere se di fronte alla sadica strage di tre bambine innocenti compiuta

ta da un criminale folle, che ha fatto rabbri-vidire ed inorridire la pubblica opinione, il Governo ritenga di predisporre idonee modifiche al codice penale, che aumentando le pene detentive fino all'ergastolo, valgano ad evitare il ripetersi di simili orrori. (4-20590)

RISPOSTA. — Nella interrogazione, con particolare riferimento ad una recente episodio delittuoso che ha profondamente scosso l'opinione pubblica (triplice omicidio in persona di tre bambine, commesso a Marsala (Trapani), nell'ottobre 1971) si auspicano « idonee modifiche al codice penale che, aumentando le pene detentive fino all'ergastolo, valgano ad evitare il ripetersi di simili orrori ».

In proposito va osservato che, ricorrendo una delle numerose aggravanti previste dagli articoli 576 e 577 del codice penale vigente, la pena comminata dal codice stesso per l'omicidio è appunto quella dell'ergastolo.

E tra queste aggravanti — senza per altro alcun riferimento specifico all'episodio segnalato nella interrogazione — sono in particolare modo da ricordare quelle del nesso teleologico (articolo 576, n. 1); dell'aver commesso il fatto nell'atto di commettere il delitto di violenza carnale o di atti di libidine violenta (articolo 576, n. 5); nell'aver agito per motivi abietti o futili ovvero con crudeltà verso la persona (articolo 577, n. 4).

Ciò premesso, si aggiunge che il progetto governativo di riforma del codice penale, in atto pendente alla Camera dei deputati, è stato modificato dalla Commissione giustizia del Senato con l'abolizione della pena dell'ergastolo già prevista nel progetto medesimo. Tuttavia la proposta sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione fino a 40 anni, ove si avverasse con l'approvazione definitiva del provvedimento, non sembra che si risolverebbe in un indebolimento dei più efferenti crimini, poiché l'efficacia intimidatoria di una pena detentiva di così lunga durata non sarebbe certo inferiore a quella della pena perpetua.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: PELLICANI.

DE MARZIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere perché il dottor Protano, tuttora in libertà provvisoria per truffa aggravata ai danni dell'INAM di Peschici (Foggia), non sia stato sospeso dall'incarico in attesa di giudizio.

(4-20141)

RISPOSTA. — Il dottor Michele Protano, nell'agosto del 1970, è stato denunciato all'autorità giudiziaria dall'arma dei carabinieri, quando a conclusione di perquisizione domiciliare, fu rinvenuto e sequestrato — presso il suo studio — un notevole quantitativo di medicinali detenuti illegalmente.

Nel contempo, presso la sede provinciale INAM di Foggia, furono sequestrate numerose ricette del sanitario molte delle quali risultavano false e contraffatte.

In data 14 gennaio 1971 il suddetto sanitario, fu arrestato a seguito di mandato di cattura spiccato dal giudice istruttore, in quanto imputato di truffa continuata e aggravata ai danni dell'INAM nonché di falso materiale.

Dopo dodici giorni dal suo arresto, ottenne la libertà provvisoria.

Premesso quanto sopra, si informa che in data 15 marzo 1971, tenendo conto della richiesta formulata dal giudice istruttore, si disponeva che il caso fosse portato all'esame della commissione provinciale INAM-medici, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

In data 25 giugno 1971, la Commissione provinciale INAM-medici di Foggia, respingendo la richiesta del rappresentante dell'istituto (sospensione cautelare del medico), decideva, a maggioranza, di non adottare alcun provvedimento atteso che il caso era ancora all'esame dell'autorità giudiziaria.

Contro tale decisione, in data 13 luglio 1971, la competente sede dell'INAM proponeva opposizione, inoltrando ricorso alla commissione centrale INAM-medici, la quale, esaminato il caso nella recente seduta del 3 dicembre 1971, ha respinto il ricorso della sede suddetta ed ha rinviato l'intera documentazione alla commissione provinciale di Foggia in attesa delle decisioni della magistratura.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

DIETL. — *Ai Ministri delle finanze, della sanità e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere — premessa l'indilazionabile necessità dell'attuazione, all'inizio della nuova annata agraria, dei piani nazionali delle grandi profilassi zootecniche ed essendo a conoscenza del vivo malumore della popolazione vivente a sud del valico del Brennero per il preoccupante numero di casi di morte di capi di bestiame estero, importato in Italia su convogli che non danno assolute garanzie sanitarie — quali urgenti provvedimenti sia-

no stabi predisposti per ingrandire, ammodernare e rendere più efficiente lo scalo di Fortezza-Franzensfeste (Bolzano), allo scopo di rendere non solo più rapido lo sdoganamento del bestiame, ma di consentire anche a questo di ristorarsi convenientemente prima di venir destinato ai diversi mattatoi della penisola. (4-19782)

RISPOSTA. — Il problema segnalato è di vivissima attualità ed è stato più volte affrontato dalle amministrazioni interessate, con iniziative concrete tendenti ad ampliare, ammodernare e rendere veramente efficienti le ormai carenti infrastrutture dello scalo doganale e ferroviario di Fortezza.

Già nel 1968 l'amministrazione ferroviaria elaborò un primo progetto, che fu però abbandonato per sopravvenuti ostacoli di varia natura, e che prevedeva il raddoppio della rampa bestiame della stazione di Fortezza con notevole ampliamento della superficie coperta da tettoie.

L'anno successivo, a cura della stessa azienda statale venne proposto il trasferimento dell'intero impianto alla stazione di Le Cave, 7 chilometri a monte di Fortezza, per una spesa prevista di 800 milioni. La soluzione sarebbe stata senza dubbio soddisfacente e comunque di più ampio respiro rispetto alla precedente in quanto avrebbe portato ad un aumento notevole della media giornaliera dei carri ricevibili.

Anche quest'ultimo progetto venne però abbandonato per ostacoli frapposti dai sindacati e dalle autorità locali e regionali che, fra l'altro, si dissero contrarie alla espropriazione di alcuni terreni di aziende agricole.

Poiché a Fortezza, data la scarsa disponibilità di aree limitrofe a quel piazzale ferroviario, non risulta possibile un ulteriore congruo ampliamento degli impianti destinati al ricevimento del bestiame, per adeguarli alle accresciute esigenze di quel traffico, l'azienda ferroviaria è venuta ultimamente nella determinazione di realizzare apposito nuovo scalo nella località di Albes, ritenuta la più idonea.

Senonché, mentre per tale soluzione hanno dato assenso i vari ministeri cointeressati, si è vivamente opposta la giunta provinciale di Bolzano, la regione e la camera di commercio, sostenendo una proposta alternativa che prevede la costruzione dell'impianto per la ricezione del bestiame in prossimità della grande stazione doganale dell'autostrada Brennero-Modena.

È stato pertanto necessario avviare d'urgenza un riesame dell'intero problema, al fine di ottenere la necessaria adesione di tutti gli enti ed organismi interessati su una soluzione che sia, al tempo stesso, di rapida attuazione e di idonea funzionalità.

In questo quadro, appare ampiamente giustificata la preoccupazione espressa, e con essa l'urgenza segnalata di porre radicale rimedio ad una situazione che è causa di intollerabili inconvenienti, specialmente di ordine igienico-sanitario e zoofilo.

Il progressivo notevole aumento delle importazioni di bestiame vivo attraverso la dogana di Fortezza, costituisce certamente uno dei motivi principali dell'attuale difficile situazione.

L'amministrazione doganale ha finora posto in essere ogni possibile accorgimento per ridurre al minimo il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni relative al particolare traffico, ma è tuttavia evidente che le misure adottate non sono sufficienti a fronteggiare un fenomeno le cui dimensioni sollecitano in maniera crescente la necessità di ricercare al problema soluzione radicali ed ormai indifferibili.

Anche l'amministrazione della sanità assiste con interessata preoccupazione al continuo deterioramento del quadro rappresentato, in merito al quale non ha mai mancato di segnalare la gravità degli inconvenienti che conseguono all'attuale stato di cose.

Allo scopo di pervenire all'adozione di provvedimenti che almeno temporaneamente siano in grado di risolvere convenientemente il non facile problema, lo stesso Ministero della sanità ha recentemente disposto l'invio a Fortezza di quattro ispettori generali veterinari per fare il punto della situazione.

Detto Ministero, per quanto concerne la protezione degli animali durante il trasporto e durante la sosta presso la stazione di Fortezza, ha provveduto inoltre ad interessare gli organi zoofili, così ottenendo l'adozione di alcuni miglioramenti delle speciali attrezzature per l'abbeveramento ed il ricovero degli animali, specie durante la stagione estiva.

Sempre a proposito del trasporto per ferrovia del bestiame vivo e limitatamente al territorio nazionale, il dicastero anzidetto, in collaborazione con l'amministrazione ferroviaria, ha infine elaborato una tabella con gli indici massimali di carico, che quanto prima sarà trasmessa sotto forma di circolare alle amministrazioni interessate ed agli uffici veterinari di confine, allo scopo di di-

sciplinare il trasporto, fissando il numero dei capi in rapporto alla superficie del vagone adibito al carico degli animali.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

DI MARINO E GRAMEGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato che il malcontento esistente in moltissime province italiane per i ritardi con cui l'INAIL provvede alla costituzione e alla liquidazione delle rendite agli infortunati, tecnopatici e superstiti, dopo la definizione dei casi, si è recentemente aggravato per la decisione della direzione generale dell'istituto di liquidare i ratei di rendita maturati a tutto agosto solo alla fine del 1971, in relazione, pare, alla ristrutturazione del sistema dei pagamenti mediante un servizio di meccanizzazione centralizzato.

Appare evidente la inaccettabilità di tale decisione che priva tanti lavoratori, nell'attuale condizione di disagio economico, e proprio nei mesi invernali, di quelle prestazioni economiche necessarie ai loro bilanci familiari.

Si chiede pertanto quali provvedimenti si intendano assumere nei confronti dell'INAIL per ottenere che siano al più presto liquidati i ratei di rendita maturati a tutto agosto agli aventi diritto. (4-20486)

RISPOSTA. — I ritardi verificatisi in conseguenza del nuovo sistema, meccanizzato e centralizzato, di pagamento delle rendite, non riguardano il normale pagamento delle rate di rendita, che viene effettuato regolarmente, ma esclusivamente:

1) il pagamento dei conguagli sulle somme dovute per intervenute variazioni nei ratei di rendite già costituite ed in corso di godimento;

2) il pagamento dei conguagli di rendite in corso di costituzione, per i quali le sedi provinciali hanno già effettuato il pagamento di un anticipo sui ratei di rendita già maturati.

Si precisa inoltre che, nel mese di ottobre, è stato già corrisposto un ulteriore acconto sui ratei di rendita maturati dal 1° luglio 1971 al 31 agosto 1971 e si assicura che, entro il mese di gennaio, saranno regolarizzati tutti i ratei di rendita maturati al 31 dicembre 1971.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

DI NARDO RAFFAELE. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza delle difficoltà che gli operatori campani incontrano nella collocazione, sui mercati esteri, dei cavolfiori di produzione nazionale, a causa della calibratura attualmente fissata in 44 centimetri di circonferenza del prodotto, collocato in gabbie da 12 pezzi ciascuna, che non consente di competere con analoga produzione francese della categoria denominata *moyens*.

Per conoscere, altresì, se ritengano di ammettere all'esportazione anche cavolfiori a partire da una calibratura di 41 centimetri di circonferenza ed in confezioni di 12 pezzi, disposti in senso orizzontale, nella considerazione che ciò consentirebbe un sicuro e valido sblocco della crisi in atto nel settore ortivo della Campania, la quale, notoriamente, assorbe il 70 per cento dell'esportazione nazionale di tale prodotto. (4-20544)

RISPOSTA. — Si comunica quanto segue.

Il problema ha dato luogo a tre riunioni presso l'ICE cui hanno partecipato rappresentanti delle amministrazioni e delle categorie professionali interessate; in ciascuna riunione si è manifestata una presa di posizione contrastante tra gli operatori campani da una parte e gli operatori toscani e marchigiani dall'altra, i primi rappresentando l'esigenza di poter esportare prodotti di calibro 41-48 in relazione all'attuale realtà produttiva della Campania ed in analogia a quanto praticato dalla Francia con il tipo denominato *moyen*, i secondi sostenendo la necessità di esportare soltanto prodotto di calibro superiore al fine di non pregiudicare l'affermazione del nostro prodotto sui tradizionali mercati esteri, tesi questa convalida anche da un'apposita indagine esperita dagli uffici ICE all'estero sui mercati più rappresentativi.

Nell'ultima riunione, tenutasi presso l'ICE il 16 gennaio 1972, dopo ampie e approfondite discussioni è emersa l'opportunità di scegliere una soluzione di compromesso nel senso di lasciar ferme le disposizioni vigenti in materia per l'esportazione dei cavolfiori ma consentire, in via sperimentale e fino alla fine del mese di gennaio 1972 agli operatori campani di poter esportare prodotto di calibro 41-50 in confezioni da 12 pezzi; sulle casse deve essere stampigliata l'indicazione « 12 pezzi tipo medio » mentre il calibro verrà determinato sulla etichettatura.

Tale esperimento verrà attentamente seguito sia in sede di controllo ICE all'interno, al fine di accertare che le casse non contengano esclusivamente prodotto di calibro minimo e di qualità scadente, sia all'estero per conoscere la reazione dei vari mercati al prodotto stesso. A tale riguardo tutte le parlate spedite dalla Campania verranno opportunamente segnalate agli uffici ICE all'estero.

Si è stabilito, altresì, che se durante il suddetto periodo sperimentale dovessero verificarsi sintomi tali da compromettere le nostre possibilità esportative nello specifico settore, la deroga fissata per la produzione campana verrebbe immediatamente a cadere e le disposizioni vigenti in materia sarebbero applicate uniformemente a tutta la produzione nazionale. Alla fine del mese di gennaio verrà indetta presso l'ICE una nuova riunione per riesaminare il problema sulla base delle risultanze ricavate nel periodo sperimentale.

Il Ministro del commercio con l'estero:
ZAGARI.

DI PRIMIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in quale modo intenda risolvere la vertenza che interessa il personale del predetto dicastero in merito alla corresponsione della indennità mensile ormai percepita dalla maggior parte del personale statale, dopo che nell'incontro avvenuto il 24 marzo 1971 con le organizzazioni sindacali del Ministero aveva assunto precisi impegni, tenuto conto che l'agitazione comporta notevoli disagi ai cittadini che si vedono privati dei servizi svolti dalle prefetture; si chiede inoltre di conoscere — con l'urgenza che il caso comporta — se l'amministrazione ha esperito tutti i tentativi utili a portare a soluzione la vertenza in corso e, quindi, se ha convocato le organizzazioni sindacali per riferire in merito ed evitare, perciò, il proseguimento dell'agitazione e dello sciopero. (4-20690)

RISPOSTA: — Innegabilmente tra il personale civile di questo Ministero si è diffuso, per le ragioni evidenziate, un certo malcontento che trova riscontro nella attuale realtà retributiva del settore dell'impiego statale caratterizzata da non pochi squilibri le cui radici (ci si riferisce, naturalmente, ai soli ultimi sviluppi della vicenda retributiva degli impiegati dello Stato) si ricollegano, in particolare, alla legge 28 dicembre 1970, n. 777 con cui vennero concessi, al personale di talune

amministrazioni, compensi speciali per lavoro straordinario in eccedenza.

Ed è in definitiva proprio da tale legge e dalle sperequazioni retributive da essa determinate — oltre che da taluni altri provvedimenti ottenuti unilateralmente da qualche altra categoria di pubblico impiego — che derivano, nella sostanza, le doglianze e le rivendicazioni — non ingiustificate invero — del personale civile di questo Ministero, nonché del personale di altre amministrazioni, al quale tale trattamento economico non è stato applicato, pur a parità di funzioni e di attività.

Appare, per altro, assai difficile — ad avviso di questo Ministero — risolvere settorialmente i problemi sperequativi determinati in conseguenza trattandosi effettivamente di problemi che ormai aspettano di essere risolti — come dovevano — in un unico contesto per ragioni di giustizia retributiva.

Si ravviserebbe quindi, necessario — compatibilmente con le esigenze di bilancio — considerare l'opportunità che i benefici di cui alla legge n. 777 del 1970 trovino una applicazione non discriminatoria evitando, in pari tempo, quelle iniziative settoriali che nella materia, purtroppo, si sono presentate, con il deleterio risultato di dividere, in sostanza, gli impiegati dello Stato, per quanto riguarda il trattamento economico, in categorie di diverso livello, senza un riferimento logico alle funzioni o mansioni svolte.

Ciò premesso, in linea generale si deve, comunque, far presente che — almeno sul piano amministrativo — questo Ministero ha svolto notevoli sforzi per mitigare gli inconvenienti di una situazione fattasi veramente pesante per il personale civile dell'Amministrazione civile dell'interno.

In specie si è provveduto per l'integrazione dei fondi per l'attribuzione dei compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 19 il che ha offerto la possibilità di corrispondere tali compensi in maggior misura e su di un piano generale, in attesa delle auspicate più generali soluzioni, sulla base dei principi relativi alla revisione delle indennità e dei compensi speciali per il personale delle pubbliche amministrazioni stabiliti dalla legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione.

Il Ministro: RESTIVO.

DI PUCCIO. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere i reali motivi per cui il prefetto

di Pisa, accogliendo un ricorso avanzato dalla ditta Piaggio di Pontedera in opposizione ad una ordinanza emessa dal sindaco di quella città con la quale esso dava disposizioni all'ufficiale sanitario di procedere, assieme ad una commissione di esperti, ad accertamenti di natura igienico-sanitaria e sullo stato dell'ambiente di lavoro dello stabilimento di proprietà della menzionata ditta, ha annullato l'ordinanza del sindaco impedendo così la realizzazione di una iniziativa che altro scopo non aveva che quello di salvaguardare la salute di chi lavora, così come lo statuto dei lavoratori prescrive.

Se credano che le argomentazioni sostenute nel decreto prefettizio di annullamento, le quali sembrano tratte dal cavilloso ricorso avanzato dalla ditta Piaggio, vadano, non solo contro tutti i principi morali, umani e scientifici sostenuti da molti settori del mondo scientifico e culturale del nostro paese sulla salvaguardia della salute dei lavoratori, ma perfino contro i cardini della Costituzione italiana la quale vede nei lavoratori i protagonisti della Repubblica che è « fondata sul lavoro » e nella figura del sindaco, che il prefetto accusa di eccesso di potere facendo proprie le teorie contenute nel ricorso presentato, uno dei più qualificati rappresentanti democratici di tutti i cittadini e quindi anche dei lavoratori e perciò avente anche il diritto-dovere di vigilare, assieme a tutti gli altri organi che la legge prevede, ai quali l'azione del sindaco niente toglieva delle prerogative che loro competono, sulla salute dei lavoratori.

Se credano che nell'« eccesso di potere » abbia sconfinato, invece, il prefetto il quale, facendo proprie le argomentazioni della ditta, ha dimostrato di avere più a cuore gli interessi della « proprietà privata » che non la salute dei lavoratori » (4-18820)

RISPOSTA. — Con ordinanza del 28 maggio 1971, n. 12, il sindaco del comune di Pontedera, in relazione ad una richiesta presentata dal consiglio di fabbrica dello stabilimento Piaggio, aveva invitato l'ufficiale sanitario ad eseguire nell'interno del predetto stabilimento determinati accertamenti igienico-sanitari avvalendosi, per quanto necessario, della collaborazione di appositi esperti.

Avverso tale ordinanza la Piaggio produsse ricorso alla prefettura di Pisa, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza stessa e, in via subordinata, almeno quello parziale, nella parte in cui l'ufficiale sanitario era autorizzato ad accedere nello stabilimento accompagnato da

persone estranee allo stesso; contemporaneamente, venne fatta istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

Con successiva nota del 21 giugno 1971, n. 9243, il sindaco suddetto comunicò alla predetta società che l'« ufficiale sanitario, accompagnato da alcuni esperti in materia » avrebbe proceduto, alle ore 10 del 25 giugno 1971, ad eseguire nell'interno dello stabilimento gli accertamenti previsti dall'ordinanza in questione.

A tale comunicazione del sindaco la predetta ditta produsse opposizione alla prefettura, con nota del 24 giugno 1971, n. 23/71, rinnovando la richiesta di sospensione dell'ordinanza, in attesa dell'inizio del ricorso principale.

In ordine a tale ricorso, la prefettura chiese l'avviso di competenti uffici del medico provinciale e dell'ispettorato del lavoro e contemporaneamente, nell'invitare il sindaco di Pontedera a far pervenire, per un più completo esame del ricorso stesso, insieme a copia dell'ordinanza, le proprie controdeduzioni, gli suggerì di soprassedere, intanto, a qualsiasi determinazione in merito a quanto sopra.

Attesa, per altro, l'opportunità che, nel corso dell'istruttoria del predetto ricorso, non restassero pregiudicate la tutela dei lavoratori interessati e la sanità pubblica, la stessa prefettura dispose che l'ufficiale sanitario e l'ispettorato del lavoro, nel rispetto dei compiti istituzionali loro affidati dalle vigenti disposizioni di legge, provvedessero ad effettuare ogni opportuno accertamento nei settori di rispettiva competenza, per l'eventuale attuazione di tutte le misure idonee a garantire la salute e l'integrità fisica dei predetti lavoratori e della locale popolazione.

Alla richiesta della prefettura di sospendere l'esecutività dell'ordinanza in attesa dell'istruttoria e decisione del ricorso, il sindaco di Pontedera non dava alcuna risposta e ad altra sollecitazione telegrafica in data 3 luglio 1971 lo stesso sindaco faceva conoscere in via breve, a mezzo telefono, e tramite il segretario comunale, che non avrebbe potuto corrispondere alla richiesta di deduzioni se non dopo aver interpellato il consiglio comunale, la cui convocazione non era prevista prima del 15 luglio.

Una tale giustificazione addotta per la prima volta ed estranea ai poteri che il sindaco aveva assunto con l'impugnata ordinanza, poteri riconducibili, a norma dell'articolo 247 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nell'ordinanza medesima, a quelli propri dell'ufficiale di governo (articoli 152 e 153 del

testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), comportavano una dilazione della pronunzia sul ricorso della Piaggio con determinazioni di lesione di interessi legittimi della ricorrente.

Inoltre, la commissione di esperti costituita dal sindaco insisteva per ottenere che il 6 luglio fosse effettuato il sopralluogo all'interno dello stabilimento.

A questo punto, essendo evidente la volontà di non ottemperare alle disposizioni di legge che demandano agli organi dello Stato (ispettorato del lavoro) il potere-dovere di esplicitare gli accertamenti diretti alla tutela dei lavoratori, la prefettura ha ritenuto di intervenire a norma della legge e, decidendo sul ricorso, ha annullato l'ordinanza sindacale nella parte relativa al conferimento di poteri di condurre accertamenti all'interno dello stabilimento a persone estranee, richiamando la competenza in materia degli organi istituzionalmente preposti per legge (l'ufficiale sanitario ed ispettorato provinciale del lavoro) (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, legge 22 luglio 1961, n. 628; articolo 4 lettere a), e), g); testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 40).

Il sindaco di Pontedera nel dare esecuzione al decreto di annullamento ha vivamente protestato in sede politica ed ha posto la questione all'ordine del giorno degli organi comunali per la proposizione di gravame avverso il decreto prefettizio, assumendo la illegittimità del decreto medesimo in quanto lesivo dell'autonomia comunale.

Al riguardo, ed in relazione alla richiesta dell'interrogante, debbesi considerare che nell'ordinanza sindacale nessun riferimento è stato fatto alla legittimazione dell'intervento del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale.

È indubbio, infatti, che il sindaco di Pontedera sia intervenuto nella questione con i poteri che gli derivano quale ufficiale di governo e che, quindi, in tale veste il provvedimento relativo fosse censurabile dal prefetto a norma dell'articolo 5 del testo unico della legge comunale e provinciale ed articolo unico della legge 9 marzo 1949, n. 277, senza considerare che l'interferenza del sindaco di Pontedera non era giustificata da elementi di urgenza straordinaria ed imprevedibile degli eventi che soli avrebbero potuto legittimare i poteri di intervento.

Perché potesse sussistere la denunziata lesione dell'autonomia comunale occorreva — come si è sopra cennato — che il sindaco fosse stato legittimato ad intervenire in forza dell'articolo 151 del testo unico 4 febbraio

1915, n. 148 quale capo dell'amministrazione comunale per l'esecuzione di provvedimenti regolarmente deliberati dal comune.

Le disposizioni impartite, invece, non solo non trovano fondamento in atti normativi di competenza comunale, ma sono palesemente modificative delle citate disposizioni di legge in forza delle quali il legislatore ha demandato ad organi dello Stato i poteri di accertamento delle condizioni fisiche ed ambientali di lavoro all'interno di aziende e stabilimenti industriali.

Ove si consideri che lo stesso legislatore, attesa la delicatezza dell'intervento dello Stato, ha limitato e circoscritto i poteri dei propri organi in materia richiamando espressamente il diritto dell'imprenditore a mantenere la riservatezza dei processi di lavorazione (articolo 4, lettera g), citata legge 22 luglio 1961, n. 628), è evidente come le disposizioni emanate dal sindaco di Pontedera dirette a conferire a persone estranee poteri propri degli organi dello Stato, oltre che illegittime, concretassero un eccesso di potere altamente lesivo della libertà dell'imprenditore sancita in via provvisoria dall'articolo 41 della Costituzione.

Il prefetto dopo aver accertato, infatti, con i poteri propri che gli derivano dall'articolo unico della citata legge 9 marzo 1949, n. 277 che l'ispettorato del lavoro aveva iniziato gli accertamenti di legge a tutela e garanzia dell'integrità fisica dei lavoratori nell'interno dello stabilimento Piaggio, non poteva consentire l'intervento duplicativo di persone estranee in contrasto con le vigenti disposizioni legislative dello Stato.

Si ritiene pertanto, che, sia sotto il profilo della legittimazione di intervento sia nel merito della questione, allo stato del vigente ordinamento ed alla stregua delle particolari attuali disposizioni di legge, il comportamento del prefetto di Pisa non sia fondatamente censurabile.

Tale orientamento, per altro, è stato confermato dal Ministero dell'interno, che, come è noto, con decreto del 26 novembre 1971, n. 13591.15163.42, ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico prodotto dal sindaco di Pontedera avverso il citato decreto del prefetto di Pisa 30 giugno 1971, n. 1142/3, di annullamento dell'ordinanza 28 maggio 1971, n. 12.

Si precisa, infine, che il competente ispettorato del lavoro, a conclusione degli accertamenti effettuati, ha impartito alla Società per azioni Piaggio di Pontedera alcune prescrizioni intese a tutelare la salute dei lavora-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

tori ivi occupati ed a migliorare le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro.

Lo stesso ispettorato del lavoro ha fatto, altresì, presente che la Piaggio, la quale dovrà dare integrale esecuzione alle prescrizioni impartite entro il termine massimo del 28 febbraio 1972, ha in programma una generale ristrutturazione dei vari reparti, che dovrebbe consentire una maggiore disponibilità di spazio ed una più razionale utilizzazione dei vari capannoni.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per cui l'ENEL, decidendo l'unificazione degli esercizi distrettuali in sede regionale, ha deliberatamente escluso un preventivo esame del problema con i sindacati interessati malgrado che questi, in occasione di una consultazione avvenuta il 17 giugno 1971 con il vicepresidente dell'ente, si fossero dichiarati disponibili per affrontare responsabilmente e con spirito di collaborazione il problema alla base del quale ponevano una ristrutturazione dell'ente secondo lo spirito della legge istitutiva; se creda che l'ENEL, con questo atto, con il quale ha volutamente dimenticato di essere un ente pubblico e si è posto sul solido terreno delle organizzazioni padronali, non abbia dato prova di essere animato da spirito antidemocratico rifiutando un metodo che spesso anche il Governo segue quando si incontra con le centrali sindacali e creando così i presupposti per uno scontro a livello sindacale con i lavoratori; e quali provvedimenti intenda prendere perché l'ENEL cessi simili atteggiamenti che altro non possono provocare che contrasti dai quali l'ente stesso può trarre solo conseguenze negative. (4-19438)

RISPOSTA. — L'ENEL non ha mancato di interessare i sindacati all'esame del problema relativo all'unificazione degli esercizi distrettuali in sede regionale.

Infatti, già in occasione della consultazione svoltasi il 17 giugno 1971, a livello di presidenza dell'ENEL, vennero ampiamente illustrati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici il programma delle fusioni degli esercizi distrettuali, i principi cui dette fusioni si ispirano ed il quadro nel quale esse si inseriscono.

Inoltre, le decisioni che, a seguito dell'accennata consultazione, furono prese dal

consiglio di amministrazione dell'ENEL nel luglio 1971 vennero portate a conoscenza di dette organizzazioni sindacali, con lettera a firma del vicepresidente dell'ENEL in data 27 dello stesso mese di luglio.

Con tale lettera, oltre a chiarire maggiormente i concetti già esposti nella riunione del 17 giugno, venne data notizia altresì delle linee essenziali degli studi intrapresi da apposita commissione di consiglieri dell'ente, per un ulteriore perfezionamento del riassetto organizzativo dell'ente medesimo, al fine di evitare pericoli di burocratizzazione ed assicurare al tempo stesso la maggiore efficienza possibile, nell'interesse della collettività.

Su tale problema è stata da ultimo effettuata, il 29 novembre 1971, sempre a livello di presidenza dell'ENEL, una nuova consultazione con le organizzazioni sindacali.

Il Ministro: GAVA.

FASOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se sia a conoscenza del fatto che sabato 13 novembre 1971 la direzione del cantiere Ansaldo-Muggiano di La Spezia ha negato il permesso di accedere nell'ambito dello stabilimento al sindaco della città che, con la giunta comunale al completo, con il consiglio federativo della Resistenza, con i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari antifascisti e con una delegazione di partigiani francesi della città gemellata di Tolone, intendeva apporre una corona alla lapide dedicata ai dipendenti dello stabilimento caduti vittime del nazismo nei campi di concentramento ed ai partigiani morti nella guerra di liberazione nazionale.

Se ritenga che il fatto assuma rilevante contrasto con gli ideali ai quali sempre si è dichiarato di ispirarsi il Governo della Repubblica italiana, ai quali quindi dovrebbero dimostrarsi rispettosi anche le dirigenze delle aziende dello Stato, comprese quelle a partecipazione statale, quando è dimostrato che esso non avrebbe minimamente intralciato lo svolgimento delle attività produttive (è da considerare invece che il divieto ha turbato gravemente gli animi della maggioranza dei dipendenti, i quali infatti hanno sospeso il lavoro, quale atto di riparazione dovuto alla cittadinanza spezzina, che proprio in quel giorno, con solenni decisioni del suo consiglio comunale, ha inteso esaltare i valori di libertà affermati dalla Resistenza e rendere omaggio a tutti i suoi caduti, con l'apposizione di corone a ogni cippo o lapide eretti nel territorio urbano).

Se infine ritenga di far emanare opportune disposizioni dagli organi competenti affinché simili episodi di insensibilità civica non abbiano a ripetersi in aziende che — sia pure nel campo economico — costituiscono sempre elementi della attività dello Stato democratico.

(4-20655)

RISPOSTA. — Il doveroso omaggio ai caduti della Resistenza viene celebrato tutti gli anni nel cantiere del Muggiano il 25 aprile, in occasione dell'anniversario della Liberazione, con una solenne cerimonia, davanti alla lapide dei caduti, alla quale partecipano tutti i dipendenti del cantiere. La santa messa a suffragio dei caduti per la libertà viene officiata dal cappellano di fabbrica.

Ciò premesso, si osserva che anche in passato è stato sempre opposto un cortese diniego per lo svolgimento di altre manifestazioni del genere nell'interno del cantiere e ciò al fine di evitare il costituirsi di precedenti che avrebbero portato ad estendere l'autorizzazione per manifestazioni a carattere partitico, che avrebbero potuto, oltre tutto, apportare turbative al normale svolgimento dell'attività di lavoro. Ed è stato appunto in omaggio a questa prassi da lungo tempo costituita che non è stata accolta la richiesta rivolta dal sindaco della città di La Spezia al direttore del cantiere Muggiano per ottenere l'autorizzazione a deporre nella mattinata di sabato 13 novembre 1971 una corona alla lapide dei caduti all'interno del cantiere.

È opportuno del resto osservare che lo stesso atteggiamento era stato confermato dalla direzione del cantiere al precedente sindaco della città, in occasione di altre analoghe cerimonie.

Il Ministro: PICCOLI.

FELICI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere per quali ragioni nonostante le vibrato proteste dei cittadini di tutta la IX circoscrizione del comune di Roma, non si è ancora provveduto a far rispettare agli aerei in arrivo ed in partenza dall'aeroporto di Fiumicino i canali di volo e di atterraggio ed a proibire la prova-motori a terra contemporanea a 5-6 aerei.

Si chiede infine di limitare voli notturni come già fatto in altre capitali europee, africane ed asiatiche così da salvaguardare la pubblica salute degli abitanti della circoscrizione.

(4-20117)

RISPOSTA. — Gli aeromobili in arrivo ed in partenza dall'aeroporto di Fiumicino si attengono alle istruzioni impartite dagli enti di controllo competenti, in conformità delle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali.

Per ciò che riguarda le prove motori si fa presente che:

a) sono categoricamente vietate, sia sui piazzali delle aerostazioni, sia sul piazzale della zona tecnica ovest prospiciente l'abitato del quartiere di Fiumicino;

b) sono invece eccezionalmente autorizzate nella zona tecnica Alitalia (estremo est aeroportuale), a condizione che riguardino aeromobili in partenza nelle prime ore del mattino, sia provato un motore per volta a basso regime e gli aeromobili interessati siano posizionati nell'apposita piazzola schermata, con scarico rivolto verso nord-est.

Sulle piazzole di sosta, inoltre, vi è posto contemporaneamente per un massimo di tre velivoli e, comunque, non viene mai azionato a pieno regime più di un motore per aeromobile.

Si fa ancora presente che alcune comunità della IX Circostrizione del comune di Roma possono essere, in diversa misura a seconda dell'ubicazione e della direzione del vento, parzialmente interessate agli effetti del rumore solamente quando viene utilizzata la pista n. 1.

Per altro, il prolungamento della pista n. 2 e la contemporanea costruzione della pista n. 3, i cui lavori sono già in atto, consentiranno di ridurre notevolmente le operazioni nella pista n. 1 con conseguenti benefici effetti sulle comunità sopra indicate.

Si rende noto, infine, che sono in corso di elaborazione, presso gli organi competenti, particolari procedure anti rumore, diurne e notturne, da attuarsi nell'aeroporto di Fiumicino, che, compatibilmente con il rispetto dei limiti di sicurezza, consentiranno di ridurre notevolmente il rumore prodotto dagli aeromobili in decollo.

Il Ministro: VIGLIANESI.

FELICI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per superare il grave stato di disagio in cui versa l'attività degli ufficiali giudiziari della corte d'appello di Roma.

Allo stato attuale gli ufficiali giudiziari svolgono la loro attività in locali piccolissimi e malandati ove il pubblico e gli stessi di-

pendenti si pigiano in un caos indescrivibile e in condizioni di ambiente veramente malsane.

Per sapere inoltre se si ritenga opportuno reperire locali più idonei per l'attività dell'ufficio esecuzioni e notifiche della corte d'appello di Roma — tenuto conto che tale settore costituisce una garanzia allo svolgimento ordinato dell'attività giudiziaria — nello stesso modo in cui sono stati reperiti, nelle sedi di piazzale Clodio e di viale Giulio Cesare, i locali per l'istituzione di una agenzia di un istituto bancario. (4-20497)

RISPOSTA. — Si premette che, a seguito della dichiarazione di inagibilità del palazzo di giustizia di piazza Cavour, gli uffici giudiziari di Roma hanno avuto una sistemazione provvisoria, condizionata per altro dall'esigenza di concentrare i medesimi uffici nella stessa zona.

Per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari, cui in particolare la interrogazione si riferisce, ad essi furono assegnati alcuni locali della caserma Nazario Sauro in viale Giulio Cesare, locali indubbiamente insufficienti.

Di recente il Ministero della difesa, ha ceduto, su richiesta di questa Amministrazione, altri locali della caserma, locali che saranno consegnati non appena terminati i necessari lavori di adattamento e che raddoppieranno gli ambienti attualmente a disposizione degli ufficiali giudiziari.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

FELICI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per risolvere stabilmente il gravoso e delicato problema delle sedi giudiziarie in Roma.

A distanza di oltre due anni dalle note vicende del vecchio palazzo di giustizia gli uffici giudiziari della capitale hanno ancora una sistemazione provvisoria e, in molti casi, inadeguata ed indecorosa.

In particolare il tribunale civile è tutt'ora alloggiato nei locali inidonei ed in alcuni casi fatiscenti delle caserme del viale Giulio Cesare, mentre non si ha notizia della preannunciata rapida edificazione del quarto edificio della città giudiziaria al piazzale Clodio. (4-20498)

RISPOSTA. — In conseguenza della dichiarazione di inagibilità del palazzo di giustizia di Piazza Cavour, gli uffici giudiziari romani

hanno dovuto avere una sistemazione provvisoria condizionata per altro dall'esigenza di concentrare nella stessa zona i vari uffici al fine di non intralciare il lavoro della classe forense. Proprio con riferimento a tale esigenza di concentrazione, il tribunale civile è stato sistemato nei locali della caserma Nazario Sauro già attrezzati ad uffici ed occupati dalla direzione generale delle pensioni di guerra che il Ministero della difesa ha consentito di trasferire altrove. Trattasi di locali che certamente non risultano costruiti per l'uso giudiziario ma che erano già destinati ad uffici, ospitavano un'intera importante direzione generale e, numericamente, sono nettamente superiori ai locali di cui disponeva il tribunale civile al palazzo di giustizia di Piazza Cavour.

In particolare, poi, per quanto concerne gli uffici giudiziari, si è recentemente ottenuto dal Ministero della difesa l'assicurazione della imminente cessione di altri locali che raddoppieranno quelli attualmente a disposizione di quell'ufficio.

Circa la costruzione del quarto edificio giudiziario di piazzale Clodio, si informa che l'opera viene costruita a cura dell'amministrazione dei lavori pubblici, che questo Ministero non ha mancato di sollecitare, per un rapido svolgimento delle procedure e della costruzione.

In data 29 ottobre 1971, il predetto Ministero dei lavori pubblici ha fatto conoscere di aver già stipulato un'apposita convenzione con i professionisti che dovranno progettare le relative opere e presentare, entro sei mesi, gli elaborati in minuta al competente ufficio del genio civile.

Ha riferito altresì che qualora sugli elaborati non saranno formulati rilievi, i professionisti dovranno presentare due copie del progetto definitivo entro 90 giorni dalla data della relativa comunicazione e che, sui progetti definitivi, dovrà poi pronunciarsi il comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio.

Successivamente, intervenuto il parere favorevole di tale comitato, il suddetto provveditorato darà corso agli ulteriori adempimenti e all'appalto dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

FELICI. — *Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare affinché i comuni facenti parte della

circoscrizione territoriale della provincia di Frosinone, siano staccati dalla conservatoria dei registri immobiliari di Caserta - Santa Maria Capua Vetere ed incorporati in quella di Frosinone.

Quanto sopra ai sensi degli articoli 4 e 10 della legge n. 545 del 25 luglio 1971, relativa al riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie immobiliari e per ovviare alle gravi difficoltà che incontrano le popolazioni interessate ai fini delle operazioni catastali che debbono compiere presso l'ufficio tecnico di Frosinone e per quelle ipotecarie presso la conservatoria di Caserta - Santa Maria Capua Vetere: difficoltà rese più onerose dalle enormi distanze che debbono superare anche per la mancanza di dirette comunicazioni viarie e ferroviarie dei vari comuni fra loro. (4-20647)

RISPOSTA. — Il riordinamento su base provinciale della circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone è argomento attinente a questione di carattere generale, che formerà oggetto di attento esame da parte dell'amministrazione e che troverà adeguata soluzione nel quadro delle intese con i Ministeri per la grazia e giustizia e per il tesoro, di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1971, n. 545.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

FLAMIGNI, SCUTARI E BOLDRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che in vari negozi tipo UPIM ed altri dove si vendono dischi trovano ascolto e diffusione incisioni di note canzoni ed inni fascisti;

2) se ravvisi in tale commercio una forma di diffusione di mezzi di apologia del vecchio regime;

3) quali provvedimenti intenda adottare affinché non siano più posti in commercio mezzi che servono all'apologia del fascismo e costituiscono oltre tutto una forma di provocazione verso la coscienza democratica e antifascista dei cittadini. (4-20722)

RISPOSTA. — In base alle notizie ora pervenute dalla competente autorità giudiziaria, non risultano ad essa trasmesse denunce per la diffusione (mediante vendita) di incisioni su dischi di canzoni ed inni fascisti e che, pertanto, l'autorità medesima non ha avuto occa-

sione di pronunciarsi in merito alla rilevanza penale del fatto.

Il dicastero dell'interno, sentito sull'argomento, ha fatto presente che la installazione di fonografi negli esercizi commerciali, per la diffusione e l'ascolto di musica incisa in dischi, non è soggetta ad alcuna autorizzazione di polizia, in quanto non riconducibile alla disciplina dettata dall'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le varie ipotesi di spettacoli e trattenimenti ivi previste.

Ha aggiunto il suddetto Ministero che, nel quadro della prevenzione delle attività fasciste, a norma della legge 20 giugno 1953, n. 645, gli organi di polizia vigilano perché l'esecuzione delle incisioni suddette, nei negozi di vendita o anche altrove, avvenga nei modi consentiti.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: PELLICANI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere cosa sarà fatto per il capitano Cordaro, ex comandante dei finanzieri di guardia alla ORBAT, che da otto anni risulta implicato in un assurdo processo soltanto per avere denunciato ai suoi superiori il persistente contrabbando e tentato, in tal modo, di impedire che l'erario venisse frodato di oltre tre miliardi all'anno.

Per conoscere, infine, i motivi per i quali il comando generale della guardia di finanza ha comunicato alla Corte dei conti che il capitano Cordaro era stato rinviato a giudizio il 21 giugno 1963, invece dell'esatta data, cioè, il 3 febbraio 1968. (4-20865)

RISPOSTA. — Non è esatta la notizia riferita nell'ultima parte della interrogazione, in quanto il comando generale della guardia di finanza, soltanto in data 29 dicembre 1965 ha interessato la Corte dei conti, comunicando per altro che nel giugno 1963 il procuratore della Repubblica di Forlì aveva promosso azione penale contro il capitano Cordaro, per i reati di tentata concussione continuata e di furto aggravato.

Fu per tali fatti, di evidente rilievo penale, che il nominato ufficiale venne sospeso dall'impiego a tempo indeterminato, a decorrere dal 4 luglio 1963.

Nelle more del procedimento giudiziario il Cordaro ha dovuto poi essere collocato in ausiliaria per raggiunti limiti di età, e di conseguenza il titolo della sospensione anzidetta

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

è stato tramutato in sospensione precauzionale dalle funzioni del grado, ai sensi dell'articolo 52 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Attualmente il Cordaro è sottoposto ad inchiesta formale disciplinare, essendosi definito il giudizio penale con sentenza di assoluzione per insufficienza di prove in ordine al reato di tentata concussione e con declaratoria di amnistia relativamente al reato di furto.

Il Ministro: PRETI.

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere, facendo seguito alla risposta ad una precedente interrogazione, quali provvedimenti hanno adottato per superare le difficoltà tecniche inerenti alla produzione di una sostanza che rilevi la presenza di zucchero e altri prodotti usati per la sofisticazione dei mosti e dei vini, richiesta avanzata anche dai sindaci dei comuni della provincia e dall'unanime voto espresso dall'assemblea della camera di commercio di Forlì il 14 aprile 1971.

L'interrogante precisa che ciò riveste carattere d'urgenza in quanto la sofisticazione ha fortemente danneggiato la commercializzazione del vino romagnolo nei mercati nazionali e internazionali. (4-20954)

RISPOSTA. — In aggiunta a quanto fatto presente nella risposta ad una precedente interrogazione, specie per quel che concerne le difficoltà di vario ordine che ostacolano la risoluzione del problema dell'aggiunta di un rivelatore allo zucchero per uso alimentare — difficoltà che, purtroppo, permangono tuttora — s'informa che il Ministero ha recentemente affidato a un docente universitario, particolarmente esperto nel settore vitivinicolo, il compito di individuare un rivelatore, innocuo, non asportabile e di facile dispersione, da miscelare allo zucchero, in modo da stroncare alla radice una delle maggiori frodi vinicole.

Si auspica, quindi, che il difficile problema possa finalmente trovare entro breve tempo una soddisfacente soluzione.

Comunque, nelle zone di maggiore produzione vinicola, compresa l'Emilia-Romagna, si è proceduto, specialmente in occasione della recente campagna vendemmiale, ad intensificare l'attività di controllo, facendovi affluire squadre da altre circoscrizioni. Tali squadre sono state coadiuvate da personale specializzato, in grado di eseguire sul posto un primo

esame, inteso ad accertare l'eventuale presenza di saccarosio nei mosti in fermentazione.

L'azione svolta, d'intesa anche con i competenti organi dei Ministeri della sanità e delle finanze, ha portato al reperimento di quantità di vino contenente sostanze non consentite, compreso zucchero, sia per uso alimentare che per uso zootecnico.

Il prodotto è stato sequestrato e i responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di intervenire presso il prefetto di Lecce per chiarire che, nella composizione della commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, i tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e non dall'organizzazione maggiormente rappresentativa.

In conseguenza di questa erronea interpretazione, la prefettura di Lecce ha attribuito tutti e tre i rappresentanti alla Coldiretti, escludendo perciò il rappresentante dell'Alleanza dei contadini, alla quale la stessa prefettura, con nota n. 283 Gab. del 23 aprile 1971, aveva chiesto ed ottenuto i nominativi. (4-18858)

RISPOSTA. — La Commissione tecnica provinciale per la determinazione dell'equo canone di affitto dei fondi rustici, in base al disposto dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, è composta del capo dell'ispettorato agrario provinciale o di un suo rappresentante, dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o di un suo rappresentante, di due rappresentanti dei proprietari che affittano i fondi rustici, di un rappresentante degli affittuari conduttori e di tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.

Come è altresì noto, i componenti in rappresentanza delle categorie debbono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per quel che concerne la provincia di Lecce, si fa rilevare che, per individuare le organizzazioni più rappresentative, in mancanza di altri utili elementi di valutazione, si è fatto riferimento alle elezioni svoltesi nel

marzo del 1970 per il rinnovo dei consigli direttivi delle Casse mutue comunali, intercomunali e frazionali.

In tali elezioni, la Federazione coltivatori diretti ha riportato oltre il 99 per cento dei voti, mentre l'Alleanza dei contadini non ha presentato neppure una sua lista.

Pertanto la prefettura ha ritenuto di assegnare i tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti alla Federazione dei coltivatori diretti.

Il Ministro: NATALI.

FOSCARINI, PASCARIELLO, GRAMEGNA, D'IPPOLITO, E MONASTERIO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere: se ritengano inammissibile il comportamento dell'azienda delle Ferrovie sud est che, dopo circa 4 mesi di sciopero di tutto il personale dipendente, continua a rifiutare ostinatamente qualsiasi trattativa con i sindacati e respinge ogni soluzione a livello di mediazione degli organi ministeriali, rendendosi responsabile del gravissimo disagio che alle popolazioni delle provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto deriva dalla paralisi pressoché totale dell'intero servizio dei trasporti.

Se considerino giuste le rivendicazioni dei lavoratori che lottano per il rispetto dei contratti, per il completamento dell'organico — attualmente ridotto di 250 unità — per la eliminazione dei massacranti turni di lavoro che arrivano fino alle 18 ore giornaliere, per la revisione delle retribuzioni degli assuntori e guardarobiere che percepiscono appena 30 mila lire mensili, per il riconoscimento della maggiorazione del 10 per cento sulle retribuzioni del personale che, con criteri di assurda discriminazione, viene corrisposta soltanto ai dipendenti della sede romana.

Se giudichino che, per le gravissime inadempienze dell'azienda più volte e in varie occasioni segnalate dalle organizzazioni sindacali, dai partiti politici, dagli interroganti, sia opportuno disporre con urgenza la revoca della concessione e la immediata pubblicizzazione del servizio. (4-19617)

RISPOSTA. — La vertenza da tempo in corso tra la società per le Ferrovie del sud est ed il personale trae origine dalla richiesta avanzata dai lavoratori per ottenere miglioramenti economici, ancor prima della scadenza del patto sulle competenze accessorie stabilita al 31 dicembre 1971. A tal fine, nume-

rose riunioni si sono svolte sia in sede aziendale che presso il Ministero del lavoro, ma sinora, nonostante gli interventi anche di recente effettuati dall'ispettorato regionale del lavoro di Bari su espressa delega del Ministero del lavoro, non è stato possibile comporre la vertenza, stante l'entità delle richieste avanzate dai lavoratori, che non possono essere assecondate a causa delle condizioni deficitarie del bilancio aziendale.

Ad ogni modo, la questione continua ad essere seguita dagli organi sia di questa Amministrazione che di quella del lavoro.

Quanto all'organico aziendale, si fa presente che il numero complessivo di agenti in servizio presso le Ferrovie del sud est, secondo i dati recentemente acquisiti, è superiore di poche unità (4 unità) rispetto a quello stabilito nel 1968; esistono tuttavia vacanze in alcuni posti del personale viaggiante e nella manutenzione (55), che saranno quanto prima coperti, secondo un piano già predisposto dall'azienda.

Circa la revoca delle concessioni non si ritiene che al momento si siano realizzate le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per far luogo a provvedimenti del genere; per la pubblicizzazione dei servizi, trattasi di problema che — pur tenuto conto dei rilevanti effetti di ordine economico — è ormai di competenza degli organi regionali.

Il Ministro dei trasporti e della aviazione civile: VIGLIANESI.

FOSCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

- 1) se intenda revocare, o comunque modificare, le errate disposizioni impartite con circolare 11 dicembre 1970, n. 24, protocollo n. 13/3PS/129508, con la quale la direzione generale previdenza e assistenza sociale — divisione III — del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha indicato essere assolutamente incompatibili a rivestire la carica di componenti del comitato provinciale INPS i direttori e funzionari di patronato ed i consulenti medici e legali dei patronati medesimi;
- 2) se intenda intimare alla direzione generale dell'INPS di revocare la circolare emessa dalla direzione generale stessa in data 8 gennaio 1971, n. 53434 Pres. n. 291 O./3, nella parte in cui (pagina 5) — ad onta della circolare ministeriale surrichiamata ed in dispregio al parere del Consiglio di Stato 11 settembre 1954, n. 722 — si consente al dipendente di essere nominato componente del

comitato provinciale INPS e si autorizzano le direzioni provinciali ad assegnare il dipendente a settore di lavoro che non tratti materie rientranti nella competenza del comitato provinciale.

Al riguardo precisa che:

a) il parere n. 722 del Consiglio di Stato è stato travisato nella circolare ministeriale, in quanto esso parere si occupa unicamente dei dipendenti dell'ente pubblico e di coloro che (fornitori, appaltatori, professionisti e medici di fiducia) effettuano abituali prestazioni a favore dell'ente in tal guisa da essere assimilabili di fatto al dipendente stesso;

b) erratamente la circolare ministeriale ritiene la incompatibilità dei direttori, funzionari, consulenti di patronato, in quanto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, non è prevista alcuna incompatibilità particolare;

c) nel sistema giuridico italiano le incompatibilità sono espressamente stabilite dalla legge, la qual cosa è anche solennemente affermata dagli articoli 65 e 122 della Costituzione. (4-19267)

RISPOSTA. — L'emissione della circolare ministeriale n. 24 dell'11 dicembre 1970 si è resa necessaria al fine di dare disciplina uniforme ai casi di incompatibilità per conflitto istituzionale di interessi e di funzioni rilevanti in sede di composizione dei comitati provinciali dell'INPS ed assicurare in tal modo, in seno a tali organi di recente costituzione, il regolare esercizio dell'azione amministrativa mediante il divieto di cumulo di più cariche o uffici nella stessa persona.

La statuizione ministeriale concernente gli istituti di patronato si inserisce appunto nel contesto di siffatte disposizioni e già contiene nella motivazione che l'accompagna la sua chiara giustificazione giuridica.

Tuttavia per un approfondito esame della questione deve anzitutto essere considerato — in via pregiudiziale rispetto all'esame della sussistenza dell'incompatibilità di cui nella specie si tratta — l'aspetto fondamentale della questione proposta e cioè se il potere di rilevare l'esistenza di incompatibilità attinenti alle funzioni amministrative rientri nella competenza di questo Ministero ovvero sia ad esso sottratto e riservato esclusivamente ad una espressa previsione legislativa che l'interrogante sostiene risulti solennemente affermata dagli articoli 65 e 122 della Costituzione.

Ora è ben certo che gli articoli 65 e 122 della Costituzione dispongono in tema di in-

compatibilità una riserva di legge, ma la materia alla quale tali disposizioni si riferiscono attiene in sostanza alle incompatibilità ordinate a garanzia dell'indipendenza delle funzioni politiche (cosiddette incompatibilità politiche), mentre la questione in esame riguarda esclusivamente le incompatibilità dirette a garantire l'imparziale esercizio delle funzioni amministrative (cosiddette incompatibilità amministrative).

La fattispecie di cui agli articoli 65 e 122 sopra citati esula pertanto dal problema che qui si esamina, né può pensarsi in alcun modo alla possibilità di un'estensione analogica della suddetta riserva di legge, anche in considerazione della diversità sostanziale esistente tra la funzione politica e la funzione amministrativa.

Non vi è dubbio, tuttavia, che, per quanto non soggette espressamente alla riserva di legge, anche le incompatibilità attinenti alle funzioni amministrative, per la loro natura restrittiva di diritti, solo nella legge possano trovare la loro previsione o nel potere che l'ordinamento giuridico riconosca all'Amministrazione di rilevarle.

La mancanza di un'espressa previsione legislativa non significa infatti che debba considerarsi esclusa qualsiasi ipotesi di incompatibilità nell'esercizio di una determinata funzione amministrativa, bensì che la legge lascia, oltre che alla Amministrazione interessata nell'ambito del suo potere regolamentare e nei limiti di questo, all'Amministrazione a cui attribuisce la potestà di vigilanza sull'attività della prima il compito di provvedere alla disciplina della materia applicando i principi generali del diritto.

Deve pertanto ritenersi che nelle disposizioni legislative che attribuiscono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la potestà di vigilanza sullo INPS (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639), nonché sugli istituti di patronato (articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804), vi è compresa l'attribuzione della competenza a dichiarare le incompatibilità relative alle funzioni amministrative di tali enti, giacché alla vigilanza attiene ogni disciplina che concerne il funzionamento degli enti e tale è quella relativa al divieto del contemporaneo esercizio di due funzioni che possono interferire tra loro, con conseguente lesione degli interessi pubblici a tutela dei quali l'incompatibilità viene dal diritto sancita.

Non si può, infatti, non tenere presente che la potestà di vigilanza viene attribuita con legge, affinché, in adempimento dei principi imposti dall'articolo 97 della Costituzione, « siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione » ed è evidente che non potrebbe essere garantita la osservanza di tali principi fondamentali senza riconoscere al Ministero che la vigilanza deve esercitare il potere di apprezzare e di rimuovere ogni situazione incompatibile con i principi stessi.

Considerato quindi che la disciplina delle incompatibilità amministrative è insita nel potere di vigilanza di questo Ministero, può ora esaminarsi in qual modo abbia origine nella specie l'incompatibilità a cui l'interrogante fa riferimento, cioè quella che la citata circolare n. 24 indica precludere l'esercizio delle funzioni di componente il comitato provinciale dell'INPS a coloro che comunque esercitano nell'interesse degli istituti di patronato funzioni di assistenza, tutela, rappresentanza dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (dirigenti, funzionari, consulenti medici e legali).

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, attribuisce agli istituti di patronato e di assistenza sociale il compito fondamentale di esercitare, dei confronti di tutti i soggetti che lo richiedono, « l'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste dalle leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione ».

Al fine dell'apprezzamento dell'incompatibilità di che trattasi appare sufficiente confrontare i compiti suddetti con quelli che il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, affida ai comitati provinciali dell'INPS, tra i quali compiti assume spiccata rilevanza quello relativo alla decisione dei ricorsi amministrativi proposti dai lavoratori avverso i provvedimenti delle sedi provinciali dell'istituto concernenti le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, ecc.

Da detto confronto si evince chiaramente che qualora un soggetto venga, a qualsiasi titolo, investito del compito di rappresentare

l'interesse particolare del singolo lavoratore al conseguimento di una determinata prestazione previdenziale da parte dell'INPS, egli non possa al medesimo tempo concorrere alla decisione se l'INPS debba o non debba erogare la prestazione richiesta.

La funzione di assistere, tutelare, rappresentare un interesse di parte, non si concilia infatti con il contemporaneo esercizio della funzione di decidere sull'interesse medesimo dedotto in giudizio, essendo principio generale dell'ordinamento giuridico che nessuno può essere egli stesso il giudice dell'interesse particolare che rappresenta.

Ove poi si consideri che (a differenza di quanto avviene per le organizzazioni sindacali, che sono portatrici di interessi generali di categoria) gli istituti di patronato sono per legge portatori di interessi particolari di singoli lavoratori non sembra che, nella fattispecie, la rilevata incompatibilità assoluta per conflitto istituzionale di interessi e di funzioni possa in alcun modo revocarsi in dubbio.

L'esame dell'argomento merita di essere concluso considerando la questione sotto altri due non meno importanti aspetti.

L'uno è quello della molteplicità istituzionale degli istituti di patronato in concorrenza tra di loro per lo svolgimento delle medesime funzioni nei confronti degli stessi soggetti. Da tale situazione consegue che il corretto esercizio delle pubbliche funzioni potrebbe trovare grave turbamento qualora alcuni soltanto degli enti di patronato potessero vantare la diretta partecipazione di un proprio funzionario consulente all'esercizio delle funzioni demandate ai comitati provinciali dell'INPS.

L'altro è che, in ogni caso, tale partecipazione sarebbe evidentemente possibile non a tutti ma solo agli istituti di patronato di origine sindacale, per cui verrebbe a determinarsi una palese disparità di trattamento nei confronti degli enti di patronato costituiti da associazioni nazionali non sindacali di lavoratori (quali, ad esempio, le ACLI), con violazione del principio della parità di tutti gli enti di patronato nell'espletamento dei loro compiti istituzionali che ha trovato recente conferma nell'articolo 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo « statuto dei lavoratori ».

Per quanto, infine, concerne il riferimento fatto dall'interrogante alla circolare emessa dall'INPS in data 8 gennaio 1971, n. 53434 Prs.-n. 2910./3, sul punto che attiene al verificarsi di situazioni di incompatibilità tra le funzioni di dipendente dell'INPS e quelle

contemporanee di membro di comitati provinciali dell'istituto medesimo (punto *b*) dell'interrogazione, si assicura che questo Ministero non appena verrà a conoscenza dell'esito degli accertamenti già disposti in merito a quanto segnalato, promuoverà al riguardo l'adozione dei necessari interventi.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

FRACANZANI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza della gravissima decisione presa dalla SIP di dar corso al licenziamento di Alberto Trevisan da Padova « per giusta causa » volendo far passare come tale il fatto che il Trevisan è obiettore di coscienza.

Tale decisione è inconcepibile non solo perché cade proprio nel momento in cui un ramo del Parlamento già si è pronunciato per la legittimità dell'obiezione ma perché contrasta in forma palese anche con le disposizioni vigenti e in particolare con quella sancita dalla Costituzione circa il non dover considerarsi colpevole un individuo sino alla condanna definitiva (e il Trevisan ha impugnato presso il tribunale supremo militare il verdetto nei suoi confronti del tribunale militare di Padova) e circa il fondamentale diritto alla conservazione del posto di lavoro specie relativamente al periodo di leva; per sapere quindi se ritengano di dovere intervenire con tutta urgenza per la revoca del succitato provvedimento e quale atteggiamento intendano assumere nei confronti dei responsabili dello stesso. (4-19093)

RISPOSTA. — I fatti che hanno portato alla risoluzione del rapporto di lavoro di Alberto Trevisan, dipendente della SIP con la qualifica di operatore notturno di commutazione, si possono riassumere come segue.

Il Trevisan ottenne dalla società la sospensione del rapporto di lavoro con decorrenza 9 giugno 1970, essendo stato chiamato ad assolvere, a partire da quella data, il servizio militare di leva.

Il Trevisan, però, anziché adempiere all'obbligo di leva (condizione, questa, imprescindibile per poter fruire della sospensione del rapporto di lavoro) si dichiarò obiettore di coscienza, subendo per questo una condanna dal tribunale militare territoriale di Roma a quattro mesi di reclusione.

Considerata la natura del reato (disubbidienza determinata da obiezione di coscienza)

la SIP decideva di non trarre conseguenze da ciò, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro e quindi non procedeva al licenziamento del Trevisan.

Il 5 novembre 1970, scontata la pena inflitta dall'autorità giudiziaria militare, il Trevisan si ripresentò agli uffici della SIP e, esibendo il foglio di « congedo illimitato provvisorio » ed una dichiarazione del distretto militare di Padova del primo contingente del 1971 (mese di febbraio), chiedeva di riprendere, fino a quest'ultima data, il servizio. La società non accolse tale richiesta comunicando all'interessato che il rapporto di lavoro sarebbe rimasto sospeso — ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 1964, n. 237 — fino alla dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di leva.

In data 22 aprile 1971 il Trevisan — che anche in occasione della seconda chiamata alle armi aveva rinnovato l'obiezione di coscienza — veniva nuovamente arrestato e colpito da una seconda condanna (questa volta dal tribunale militare di Padova) a cinque mesi e venti giorni di reclusione. A seguito di questo nuovo rinvio dell'assolvimento degli obblighi di leva, ed avendo il Trevisan dichiarato alla società che avrebbe sollevato l'obiezione di coscienza, anche in occasione di altre eventuali chiamate alle armi, la SIP decideva la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

In sostanza la SIP ha agito non per le intervenute condanne penali (ed infatti, dopo la prima di esse non fu adottato alcun provvedimento a carico del Trevisan) ma solo perché, questi, con il proprio comportamento si è reso non disponibile per la società, usufruendo (e pretendendo di continuare ad usufruire a tempo indeterminato) di un beneficio, disposto dalla legge e gravante sul datore di lavoro, strettamente connesso e finalizzato ad un evento, come l'assolvimento dell'obbligo di leva, il cui verificarsi è stato e continua ad essere coscientemente e volontariamente impedito da lui medesimo.

La vertenza è comunque al vaglio della magistratura, avendo Trevisan iniziato due procedimenti giudiziari in confronto della società SIP.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
PICCOLI.

FRACANZANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali iniziative adeguate ed urgenti intendano intra-

prendere relativamente alla vertenza in atto alla PVM di Piombino Dese (Padova) per una positiva soluzione della stessa in modo che vengano garantiti la difesa del posto di lavoro ed il raggiungimento di equi livelli salariali per i lavoratori. La vertenza è stata determinata dalla grave decisione dell'azienda di mettere in cassa integrazione a zero ore e senza motivazione un notevole numero di dipendenti. (4-19290)

RISPOSTA. — La vertenza insorta a suo tempo tra la direzione aziendale della società PVM di Piombino Dese e le proprie maestranze è stata favorevolmente risolta e conclusa con l'intervento del sottosegretario senatore De Marzi, il 18 settembre 1971.

La situazione sindacale si è pertanto normalizzata e la ditta, dopo aver effettuato la programmata ristrutturazione, ha ripreso regolarmente l'attività produttiva.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-GATTIN.

FRACANZANI, CAPRA E RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se corrispondano a verità le notizie pubblicate su organi di stampa italiani ed esteri sull'esistenza di un piano di insediamento nelle colonie portoghesi di Angola e Mozambico di circa 600 famiglie di coloni italiani.

Per conoscere ancora nel caso la notizia avesse fondamento se il Ministero degli affari esteri ritenga di intervenire con tutta urgenza per bloccare questa operazione che avrebbe carattere pesantemente colonialista, sia nei confronti dei paesi nei quali dovrebbe avvenire l'insediamento, sia nei confronti dei nostri emigranti che sarebbero oggetto di evidente strumentalizzazione da parte del governo portoghese, operazione che, oltretutto, renderebbe difficili i rapporti con gli Stati indipendenti africani. Un intervento di questo genere proseguirebbe quella giusta linea già scelta in occasione della paventata partecipazione di imprese italiane all'altra iniziativa con chiari riflessi colonialisti relativa alla costruzione della diga di Cabora Bassa. (4-19966)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti circa talune notizie stampa su un presunto piano per l'insediamento in Angola e nel Mozambico di 600 coloni italiani, si precisa che i competenti organi governativi non

sono a conoscenza di progetti di immigrazione di lavoratori italiani nei territori portoghesi d'oltremare, né sono mai stati consultati sull'opportunità politica ed economica di dar corso a iniziative del genere.

Essi quindi non hanno favorito il trasferimento nelle predette regioni di famiglie italiane, alle quali per altro, sarebbe difficile imporre restrizioni per quanto riguarda la propria libertà di movimento, espressamente garantita dalla Costituzione.

Qualora le informazioni in possesso dell'interrogante dovessero rivelarsi esatte, si può assicurare che l'atteggiamento del Governo italiano sarà, in questa eventualità, come in altre occasioni e nei limiti del doveroso rispetto delle proprie attribuzioni, ispirato alla linea politica costantemente seguita in tema di decolonizzazione, favorevole alle aspirazioni delle popolazioni africane e contrario al perdurare in quel continente di situazioni che appaiono in contrasto con i principi delle Nazioni Unite.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

FRACASSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere —

a) considerato il ragguardevole incremento che, in questi ultimi anni, si è andato registrando nei vari settori dell'attività pubblica e privata della provincia de L'Aquila;

b) tenuto presente che, in questa, già da tempo sono stati istituiti tre distinti nuclei di industrializzazione nel cui ambito operativo si vanno oggi insediando complessi di non secondaria importanza sotto l'aspetto lavorativo-occupazionale, e che, per restare nei limiti della sola attività industriale e dei soli centri maggiori, a L'Aquila da tempo opera uno stabilimento Siemens con oltre 6 mila dipendenti destinati a crescere con l'ampliamento già in atto dell'azienda, mentre in Avezzano e Sulmona, oltre quelli già esistenti, si sta realizzando un complesso CEAT ed un complesso FIAT, già in fase avanzata — se ritenga opportuno che a L'Aquila, capoluogo della provincia e di regione, venga istituita la sede dell'ENPI, di cui, le ragioni esposte, l'interrogante ravvisa la necessità e l'urgenza improrogabili. (4-20559)

RISPOSTA. — L'istituzione di nuove sedi viene deliberata dagli organi amministrativi dell'ENPI secondo esigenze di gradualità e di priorità e in relazione a quei fattori (potenziale e prospettive di sviluppo produttivo, an-

damento infortunistico, ecc.) che sono correlati alle attività istituzionali dell'ente.

In tale quadro l'istituzione di una sede a L'Aquila è prevista a medio termine, ma non immediatamente. È evidente che quando saranno note le linee direttive della prevista riforma sanitaria, che sembra debba coinvolgere anche l'ENPI, si potrà con maggiore sollecitudine provvedere all'asestamento dell'organizzazione periferica dell'ente in parola e alla istituzione di una sede in provincia di L'Aquila, che è ora servita da quella di Pescara.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

FRANCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che ai pensionati residenti nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del 1968 non vengono ancora rimborsate le aliquote di ricchezza mobile, complementare e addizionali, come disposto dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, *Gazzetta ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1970 e che l'intendenza di finanza di Agrigento si giustifica del mancato pagamento dichiarando carenza di fondi quando è risaputo che gli insegnanti elementari, i professori di scuola media, gli impiegati di banca, dei comuni e di altri enti non solo hanno ottenuto il rimborso delle ritenute effettuate sui loro emolumenti con decorrenza 1° gennaio 1968, ma riscuotono le loro mensilità senza alcuna trattenuta perché è sopravvenuta una proroga sino al 31 dicembre 1971 con la nuova legge 30 luglio 1971, n. 491 *Gazzetta ufficiale* del 31 luglio 1971, n. 139, articolo 2 e quali provvedimenti s'intendono adottare. (4-19972)

RISPOSTA. — Il ritardo nella esecuzione dei rimborsi oggetto della segnalazione dell'interrogante è dipeso da difformità di vedute tra l'intendenza di finanza di Agrigento e l'assessorato per le finanze della regione siciliana, il quale riteneva che l'onere relativo dovesse farsi gravare per intero sul bilancio dello Stato.

È stato infine chiarito che i rimborsi in questione sono a carico dell'erario e della regione per i tributi di competenza, affluiti rispettivamente alle casse dello Stato ed a quelle della regione.

Le ritenute dirette, pertanto, operate dalle Amministrazioni statali ai sensi degli articoli 126 e 143 secondo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, a carico dei propri dipendenti in attività di servizio o in pensione, nei

confronti dei quali trovi applicazione il beneficio esonerativo previsto fino al 31 dicembre 1970 dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e prorogato al 31 dicembre 1971 dall'articolo 9-ter della legge 30 luglio 1971, n. 491 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, saranno rimborsate con i fondi facenti carico al bilancio dello Stato.

A tal proposito è stato già emesso da tempo a favore dell'intendenza di finanza di Agrigento un ordine di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni, per avviare concretamente le operazioni di rimborso nei confronti degli aventi diritto.

Il Ministro: PRETI.

FRANCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità che con marconigramma del 14 settembre 1971, numero 019560/c-15-1, sono state date disposizioni al direttore della comunità protetta « Canzanella », via Gabriele Rossetti n. 95, Fuorigrotta, Napoli, per la riduzione del 50 per cento del sussidio mensile per il vitto a tutti i profughi che lavorano e che hanno optato per il sussidio stesso di lire 20 mila rinunciando alla mensa del campo; e per conoscere, in caso affermativo, in base a quali criteri è stata assunta tale assurda determinazione. (4-20066)

RISPOSTA. — A seguito della chiusura dei centri di raccolta profughi, disposta dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, sono state istituite, con legge 25 luglio 1971, n. 568, le « comunità protette » per continuare ad assistere i profughi ed assimilati, ospitati nei predetti centri di raccolta che, alla data della chiusura, non siano assolutamente in grado di inserirsi nella vita produttiva e sociale del Paese per difficoltà inerenti alle condizioni familiari, lavorative e di salute. Nelle dette « comunità protette » è assicurata assistenza alloggiativa, economica, sanitaria e di servizio sociale fino a quando gli interessati non abbiano conseguito autonoma sistemazione.

In applicazione della predetta legge, è stata disposta, tra l'altro, l'assistenza economica che consiste nel servizio mensa gratuito, appaltato a ditte specializzate, ovvero, in sostituzione, nella corresponsione della somma di lire 20 mila mensili *pro capite*, pari al costo del servizio anzidetto.

La maggioranza degli assistiti ha optato per la seconda soluzione.

Tale assistenza ha carattere alimentare e, in conseguenza, non può essere corrisposta in misura integrale agli ospitati che dispongono di redditi di lavoro o pensionistici, giacché, diversamente, si determinerebbe un trattamento di favore rispetto alla generalità dei cittadini che traggono i loro mezzi di vita esclusivamente dai suddetti proventi.

In vista di tali criteri, si è disposto che il sussidio sostitutivo della mensa venga ridotto come segue:

a) per coloro che svolgono attività lavorativa non occasionale, cioè continuativa, nella misura del 50 per cento del complessivo reddito di lavoro accertato per tutto il nucleo familiare, da detrarsi dal complessivo ammontare del sussidio che spetterebbe a tutti i componenti del nucleo familiare stesso;

b) per coloro che fruiscono di trattamenti pensionistici non privilegiati, in misura pari alla quota eccedente le lire 12 mila mensili.

Il Ministro: RESTIVO.

GERBINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei fatti avvenuti a Feltre (Belluno), in largo Castaldi, nella mattinata del 4 novembre 1971 dove forze di polizia in servizio di ordine pubblico sono intervenute duramente, anche con atti di violenza, nei confronti di un gruppo di studenti, militanti in organizzazioni della sinistra, che distribuivano pacificamente manifestini di denuncia della funzione obiettivamente antipopolare del nostro esercito.

In particolare quale motivazione dia al fermo, avvenuto nella stessa circostanza di quattro dei manifestanti, sottolineando il fatto che il contenuto riportato nei manifestini trascriveva fedelmente affermazioni già apparse — senza che ne derivasse alcuna incriminazione — in fogli locali di informazione politica (ad esempio in *Voce Amica* del n. 20 gennaio 1971), individuando così gli elementi di una azione preordinata, avente l'obiettivo di provocare una esplicita repressione nei confronti di una libera manifestazione di opinione pubblica. (4-20329)

RISPOSTA. — Il 4 novembre 1971, a Feltre, i carabinieri sequestravano, per violazione dell'articolo 2 della legge sulla stampa, volantini di contenuto antimilitarista che un gruppo di giovani manifestanti era intento a distribuire in località Ponte delle Tezze.

All'intervento dei militari, quattro manifestanti reagivano, aggredendoli con calci e

pugni e costringendone tre a far ricorso alle cure del locale ospedale civile per le lesioni riportate, guaribili in dieci giorni, salvo complicazioni.

Essi, pertanto, venivano arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Successivamente, il 9 novembre, ai quattro è stata concessa la libertà provvisoria dall'autorità giudiziaria, presso la quale pendono i relativi procedimenti.

Il Ministro: RESTIVO.

GIANNINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere — premesso che dal 7 giugno 1971 è in corso una vertenza sindacale, con prolungate astensioni dal lavoro, tra il personale e la società per azioni Ferrovie del sud est, con gravi disagi dei viaggiatori delle province pugliesi interessate; che il prolungarsi della vertenza, dovuta all'intransigenza della predetta società che ha in concessione la ferrovia e che non intende assumere almeno altri 250 agenti a copertura dell'organico aziendale e perequare il trattamento economico dei propri dipendenti, può provocare gravi danni all'economia agricola e alle aziende contadine di vaste zone, interessate all'esportazione dell'uva da tavola di cui il raccolto è imminente; — se ritengono intervenire con urgenza allo scopo di porre fine alla vertenza, con l'accoglimento da parte della società suindicata delle richieste dei lavoratori, e di evitare danni alla produzione di uva da tavola, che rappresenta parte importante del reddito di vaste zone e d'interesse popolazioni della Puglia. (4-19073)

RISPOSTA. — Effettivamente da tempo è in corso una vertenza tra la società Ferrovie del sud est ed il personale, il quale ha chiesto miglioramenti economici, ancor prima della scadenza del patto sulle competenze accessorie stabilita al 31 dicembre 1971. A tal fine, numerose riunioni si sono svolte sia in sede aziendale che presso il Ministero del lavoro, ma sinora, nonostante gli interventi anche di recente effettuati dall'ispettorato regionale del lavoro di Bari, su espressa delega del Ministero del lavoro, non è stato possibile comporre la vertenza, stante l'entità delle richieste avanzate dai lavoratori, che non possono essere assecondate per le condizioni deficitarie del bilancio aziendale.

Ad ogni modo, la questione continua ad essere seguita dagli organi sia di questa amministrazione che di quella del lavoro.

Quanto all'organico aziendale, si fa presente che il numero complessivo di agenti in servizio presso le sud-est, secondo i dati recentemente acquisiti, è superiore di poche unità rispetto a quello stabilito nel 1968. Esistono tuttavia vacanze tra il personale viaggiante e di manutenzione (50 circa) che saranno quanto prima coperte, secondo un piano già predisposto dall'azienda.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere di fronte al susseguirsi di rapine che, soprattutto nella città di Milano, sono divenute un'amara cronaca quotidiana, rapine che troppo spesso sono opera di giovani pregiudicati che hanno usufruito anche recentemente di provvedimenti di clemenza da parte della legge.

Se ritenga il ministro che un potenziamento dei mezzi dell'autorità di pubblica sicurezza non sarebbe auspicabile per porre fine ad un'insostenibile situazione che ricorda troppo da vicino gli anni dell'immediato dopoguerra. (4-17103)

RISPOSTA. — Dal 1° gennaio al 20 novembre 1971, in provincia di Milano sono state perpetrate 312 rapine, di cui 69 ai danni di istituti bancari ed uffici postali.

Il fenomeno criminoso ha toccato le punte più alte nel primo trimestre, durante il quale si sono registrate 100 rapine, di cui 34 hanno avuto come obiettivo istituti di credito o uffici postali.

Successivamente, si sono avute notevoli flessioni, come documentano le seguenti cifre:
trimestre aprile-maggio-giugno: 89 rapine;

trimestre luglio-agosto-settembre: 74 rapine;

periodo 1° ottobre-20 novembre: 49 rapine.

La progressiva diminuzione è dovuta all'incessante ed instancabile azione svolta, sia nel campo della prevenzione che in quello della repressione, dagli organi di polizia, il cui adeguamento alle mutate esigenze, il costante e continuo aggiornamento tecnico ed

il potenziamento dei mezzi, sono quanto meno valsi a contenere il fenomeno criminoso.

Se una delle matrici della delinquenza in quella città, almeno nel settore in argomento, può essere individuata nel vertiginoso flusso di immigrati che, specie negli ultimi anni, hanno trasformato piccoli agglomerati suburbani in grossi centri abitati, creando situazioni di inadattabilità ambientale e riducendo sensibilmente la ricettività lavorativa dell'industria, l'aspetto preoccupante, comunque nuovo, che va sempre più generalizzandosi, del fenomeno stesso, è costituito dalla violenza che i malviventi usano nella esecuzione delle rapine. La violenza, una volta solo minacciata attraverso la ostentazione delle armi, viene ora spesso esercitata in danno delle vittime e si realizza in percosse, lesioni d'arma da fuoco ed altri strumenti offensivi.

Il consuntivo della lotta condotta dagli organi di polizia per arginare e fronteggiare la delinquenza dilagante, è comunque positivo.

L'attività di prevenzione è stata potenziata al massimo, attraverso la realizzazione di misure e di iniziative che consentono alle forze di polizia un effettivo ed idoneo controllo sull'intero territorio della provincia.

Ed invero, la progressiva diminuzione di siffatti reati, al pari della positiva conclusione delle indagini che hanno consentito - dal 1° gennaio al 20 novembre - di assicurare alla giustizia i responsabili di 106 rapine, un terzo rispetto al numero complessivo soprarichiamato, costituisce la conferma della efficacia, sul piano della prevenzione, delle iniziative stesse, cui, in prosieguo di tempo, non si mancherà di conferire ulteriore e più ampia estensione.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

GIOMO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali urgenti decisioni pretendano di dover prendere per tutelare la libertà di lavoro garantita dalla Costituzione repubblicana e conculcata negli stabilimenti dell'Alfa Romeo di Milano, dove il giorno 17 novembre 1971 sono avvenuti gravissimi episodi di violenza che hanno indotto i dirigenti dell'azienda ad abbandonare la fabbrica. Tanto più gravi si appalesano i fatti denunciati nel corso dei quali vi sono stati persino alcuni feriti fra i funzionari stessi, dal momento che a prescin-

dere da ogni altra considerazione morale l'attuale situazione di disordine e di violenza incontrollata nelle fabbriche impedisce quella ripresa economica che appare utile per il nostro paese. (4-20648)

RISPOSTA. — Le maestranze della società Alfa Romeo, con direzione a Milano e stabilimento ad Arese, conducono, fin dai primi giorni dello scorso mese di novembre, una azione sindacale, con scioperi articolati, per rivendicazioni varie, connesse con il premio di produzione, le qualifiche, la mensa, ecc.

Il 17 novembre, mentre allo stabilimento di Arese era in atto uno sciopero di 90 minuti, consistenti gruppi di scioperanti si portavano negli uffici della direzione per indurre i presenti a sospendere l'attività.

Nella circostanza, Brani Marcello, direttore del reparto montaggio e Cavalleri Gianni, responsabile dei reparti tappezzeria ed impianti elettrici, che si erano rifiutati di lasciare il posto di lavoro, venivano percossi dai dimostranti, riportando, rispettivamente, lesioni guaribili in 15 e 10 giorni.

I dirigenti dello stabilimento, a seguito di tali incidenti, abbandonavano l'attività sino al 19 successivo.

Gli organi di polizia, a conclusione delle indagini svolte in merito al succitato episodio, hanno denunciato all'autorità giudiziaria due impiegati per lesioni personali e violenza privata e tre operai per violenza privata.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

GIORDANO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che i pagamenti delle merci importate in Francia sono regolati da nuove modalità stabilite dal Ministero dell'economia e finanze francese, e fatte conoscere attraverso la Direzione generale dogane - Divisioni scambi, con circolare del 20 agosto 1971 pubblicata nel *Journal Officiel* del 21 agosto 1971 e successive interpretazioni emesse con circolari del 31 agosto 1971, n. 21, e del 15 settembre 1971, n. 22.

Per sapere se ritengano che tali modalità compromettano seriamente le esportazioni italiane, in quanto l'importatore francese, trovandosi obbligato a pagare le merci acquistate a scadenza più breve rispetto alle condizioni ottenute sino ad oggi dall'esportatore italiano (condizioni che raggiungono e

spesso superano i 6 mesi, poiché l'esportatore italiano può fruire delle facilitazioni di sconto concesse dalle banche italiane sulle esportazioni) dovrà necessariamente rivolgersi alle banche francesi per ottenere il finanziamento corrispondente alla differenza tra il fido sino ad oggi ottenuto e le nuove condizioni di pagamento fissate dalle disposizioni del Ministero delle finanze francese, ed in caso di difficoltà ad ottenere il finanziamento bancario dovrà rinunciare all'acquisto delle merci in Italia.

Per conoscere, pertanto, essendo il provvedimento francese una chiara limitazione alla libertà degli scambi stabilita tra i paesi del MEC, quali iniziative intendano assumere attraverso i rappresentanti italiani presso il Mercato comune, affinché venga richiesto e ottenuto l'annullamento della norma stabilita dal governo francese per le importazioni provenienti dagli altri paesi del MEC. (4-20786)

RISPOSTA. — Il problema costituito dalla negativa incidenza, sulle esportazioni italiane, dalle disposizioni adottate, lo scorso agosto, dal governo di Parigi in materia di termini di pagamento per le importazioni di merci estere, ridotti a 90 giorni per la generalità delle operazioni, a seguito delle note misure statunitensi, è attentamente seguito dalle amministrazioni italiane interessate.

Nello scorso settembre si fece pervenire al ministro francese per l'economia e le finanze un dettagliato promemoria sull'argomento, nel quale si mettevano in luce i danni derivanti all'Italia dalle norme francesi. Nella sua risposta, recentemente resa nota, il ministro francese ha dichiarato di condividere le apprensioni manifestate in particolare dalle filiali di ditte italiane che si trovano in Francia. Nel sostenere che la situazione internazionale non permette, per ora, di abrogare le misure in parola, il ministro ha tuttavia assicurato che la direzione generale delle dogane francesi esaminerà, attentamente, in sede di applicazione, le eventuali richieste di proroga. Sono poi state date istruzioni affinché il regolamento degli impegni in essere venga facilitato in ogni modo possibile.

Inoltre il ministro francese ha confermato che i competenti servizi sono stati abilitati ad autorizzare, caso per caso, la sostituzione dei crediti commerciali esteri (concessi a filiali italiane che si trovano in Francia) con partecipazione in conto capitale oppure con crediti bancari francesi eventualmente accompagnati da fidejussioni delle case madri.

Risulta in effetti alla nostra ambasciata a Parigi che l'amministrazione francese si attiene scrupolosamente ai suddetti criteri usando nei confronti delle nostre filiali un atteggiamento particolarmente benevolo ed accordando quasi tutte le proroghe richieste.

Contemporaneamente ai predetti passi bilaterali, questo Ministero ha promosso un intervento della rappresentanza italiana a Bruxelles presso le Comunità europee per la revoca dei provvedimenti francesi di che trattasi, in quanto costituenti una violazione delle direttive comunitarie per la liberazione dei movimenti di capitali adottate in applicazione del trattato di Roma, ed anche perché essi sono da considerare come misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative e pertanto incompatibili, anche sotto questo profilo con il trattato medesimo.

Si assicura che in entrambe le sedi si continuerà a seguire, con la dovuta vigile attenzione, l'ulteriore svolgimento della questione stessa.

Il Ministro del commercio con l'estero:
ZAGARI.

GIOVANNINI. — *Al Ministro dell'interno.*
Per sapere se — dopo il fallimento del tentativo del Movimento sociale italiano di effettuare a Prato, domenica 24 ottobre 1971, un raduno regionale inteso a far convergere in questa città elementi neo-fascisti inquadrati e provenienti da tutta la Toscana, allo scopo deliberato di provocare ed offendere la cittadinanza pratese nei suoi più sacri sentimenti democratici ed antifascisti, tentativo, quello, che è fallito, però per l'enorme sdegno e la forte protesta di tutte le istituzioni democratiche pratesi, dalla civica amministrazione, ai partiti democratici ed antifascisti, alle organizzazioni sindacali ed a tutta la città di Prato; dopo che i partiti politici suddetti e le altre organizzazioni democratiche avevano avuto tempestivamente e responsabilmente deliberato (poi mantenuto) che nella città medesima, nella giornata del 24 ottobre, non avrebbero tenuto manifestazioni pubbliche nelle vie e piazze cittadine (del resto questo neppure inizialmente era stato previsto e preordinato, decidendo, invece, di raccogliere i propri aderenti soltanto nelle rispettive sedi, con ciò contribuendo alla smobilitazione di ogni qualsiasi tensione prima pienamente legittima di fronte al proposito manifestato (ma inattuato), del neo-fascismo locale e della regione; ritenga non giustificato l'invio a Pra-

to, ancora la domenica 24 ottobre, di imponenti forze di polizia con mezzi motorizzati al diretto comando del questore di Firenze e soprattutto l'impiego che se ne fece di esse, con violente cariche, in presenza di un piccolo gruppo isolato di dimostranti non organizzati nei partiti di cui sopra, rischiando di far coinvolgere gravemente, attraverso quelle cariche della polizia nelle vie del centro storico di Prato, l'intera popolazione, come fu, purtroppo, per quei malcapitati cittadini del tutto estranei.

Se, perciò, le predette misure poliziesche e relative anzioni compiute non siano state altro che un'inutile (ma pericolosa) manifestazione di forza in una situazione già pienamente controllata e controllabile dalle organizzazioni democratiche della città di Prato, a meno che tutto questo non sia stato un modo singolare per dare un significato deformante o deformato al successo ottenuto dalla cittadinanza pratese che aveva impedito — democraticamente — che le fosse consumata una offesa fascista, intollerabile. (4-20297)

RISPOSTA. — Il 24 ottobre 1971, a Prato, in un cinema cittadino, avrebbe dovuto svolgersi una manifestazione indetta dalla locale federazione del MSI.

Già in precedenza, però l'iniziativa aveva suscitato vive reazioni nei partiti ed associazioni di opposto orientamento politico e il giorno previsto, per protesta, un gran numero di persone ad essi appartenenti, affluivano nei pressi della sede del MSI.

Né l'intervenuta decisione dei missini di rinunciare a quanto programmato, a seguito anche della sopravvenuta decisione del titolare del cinema di revocare la concessione dell'uso della sala, valeva ad attenuare la tensione tra i gruppi contrapposti.

Si rendeva, pertanto, necessario l'intervento della forza pubblica per evitare scontri diretti tra quest'ultimi e ristabilire l'ordine. Nel corso dell'operazione tre guardie di pubblica sicurezza riportavano contusioni e due persone venivano arrestate.

Dell'episodio, le autorità di polizia, provvedevano, altresì, ad informare subito, con dettagliato rapporto la magistratura del luogo per i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: RESTIVO.

GIRARDIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere: se sia a conoscenza dello stato di agitazione esistente nelle campagne padovane a causa della rottura

delle trattative per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli, dovuta, come affermano i sindacati dei lavoratori, all'intransigenza dell'unione provinciale degli agricoltori.

L'interrogante nel ricordare, che in altre province come Siena, Pisa, Firenze, Foggia, Taranto, Lecce, Brindisi, ecc., sono stati raggiunti sodisfacenti accordi per il rinnovo del contratto integrativo provinciale pur in pendenza del rinnovo del contratto nazionale, chiede al Ministro quali interventi ed iniziative intende prendere per facilitare la positiva conclusione della vertenza in provincia di Padova, tenendo presente che gli operai agricoli sono a livelli salariali e condizioni contrattuali ben lontani da quelli di altre categorie di lavoratori. (4-19086)

RISPOSTA. — Le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro riguardante gli operai agricoli (avventizi, semifissi, fissi) della provincia di Padova si sono concluse positivamente, con la stipula di apposito accordo, il 22 settembre 1971 presso la sede della locale prefettura.

L'accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alla CGIL, alla CISL e alla UIL e dai rappresentanti degli agricoltori e dei coltivatori diretti.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

GIRARDIN, FRANCANZANI, GUI, STORCHI E MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Ministro del tesoro, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

a) che con i fondi della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, integrativa della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono state programmate, in provincia di Padova, le seguenti opere:

1) superstrada Monselice-Mare, I lotto da Tribano a Palù di Conselve; lire 300 milioni;

2) strada Megliadino San Vitale-Masi, I lotto, lire 100.000.000;

3) opere di urbanizzazione (fognatura ed acquedotto) e contributo all'ENEL per cabina elettrica nella zona industriale del « Piovese », lire 82.000.000;

b) che di tali opere sono già stati approvati dai competenti enti (amministrazione provinciale e consorzio del « Piovese ») i relativi progetti esecutivi subito trasmessi al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ve-

nezia per l'emissione dei decreti di esecuzione;

c) che il provveditorato ha però fatto presente agli enti interessati che nessuno di tali decreti può essere emesso per mancanza di fondi in quanto sul fondo totale per il Veneto di cui alla legge n. 1089, pari a lire 3.680.000.000, è stato finora erogato dall'erario soltanto un accolto di lire 1.000.000.000, interamente impegnato per altre opere — le ragioni di questo grave ritardo, tenuto presente il giusto impegno preso dal Governo per accelerare la spesa pubblica.

Gli interroganti domandano quali urgenti provvedimenti si intendano prendere per integrare il finanziamento di lire 2.680.000.000, per permettere l'avvio delle opere già ammesse ai benefici della legge n. 1089 sopraccitata. (4-20919)

RISPOSTA. — Recentemente è stata definita la convenzione stipulata con il consorzio di credito per le opere pubbliche per la contrazione di un mutuo di lire 20 miliardi — riferito all'esercizio 1970 — quale terza quota dell'apporto complessivo di lire 60 miliardi autorizzato dalla legge del 25 ottobre 1968, n. 1089, ad incremento dei fondi recati dalla legge 22 luglio 1966, n. 614.

Attualmente sono in corso gli adempimenti per l'assegnazione della predetta somma ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici e delle altre amministrazioni interessate, secondo una ripartizione precedentemente concordata tra le stesse amministrazioni e il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Il Ministro del tesoro: FERRARI-AGGRADI.

GIRAUDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza delle reiterate richieste, dei ripetuti solleciti, delle vive proteste delle autorità e della popolazione del comune di Cantarana (Asti) per la difficile, penosa situazione delle famiglie che abitano nelle seguenti località: Arboschio, Valle Audenino, Serralunga, Cottina, Montalbuto, Bricco Barrano, Roncasola, Bricco Grosso, per quanto riguarda l'erogazione dell'energia elettrica. Spesso a luce accesa, due persone non sono in grado di riconoscersi stando nella medesima camera; alla sera non è possibile seguire il programma televisivo; gli elettrodomestici e, quel che più conta sul piano economico e sociale, le attrezzature agricole meccanizzate, non sono in grado di funzionare per

la carenza di energia elettrica. In complesso si tratta di circa un centinaio di famiglie, rimaste fedeli alla terra, che non possono compiere l'invocata trasformazione dei piani produttivi e la necessaria predisposizione di condizioni civili di vita, ai fini di trattenere i figli nelle proprie aziende agricole. In rapporto a tale annosa e deprimente situazione, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono prendere per risolverla definitivamente a conforto della popolazione ed a sollievo dell'economia agricola della zona.

(4-13739)

RISPOSTA. — Le località menzionate, fatta eccezione per Bricco Grosso e Roncasola, sono allacciate al servizio elettrico con impianti di distribuzione adeguati agli impegni contrattuali degli utenti che risultano tutti titolari di sole utenze luce.

Per la località Bricco Grosso, il comune di Cantarana ha inoltrato richiesta di elettrificazione rurale all'apposita commissione regionale piemontese, operante nel quadro delle provvidenze di Stato disposte, nel settore, con la legge 27 ottobre 1966, n. 910 « piano verde n. 2 » e con la legge 28 marzo 1968, n. 404.

A seguito di tale richiesta l'ENEL ha predisposto un progetto che è stato già messo a disposizione della suddetta commissione regionale per le decisioni di competenza.

Analoga istanza potrebbe essere inoltrata dal comune per dotare del servizio elettrico, senza alcun onere per gli interessati, anche la contrada Roncasola.

Per la razionale sistemazione degli impianti di distribuzione nelle località servite, l'ENEL ha previsto ad Arboschio, a Valle Audenino e a Serralunga la costruzione di tre nuove cabine di trasformazione con relative linee di alimentazione a media tensione, nonché il rifacimento dell'attuale rete di bassa tensione esistente nelle tre suddette località.

Tali opere, la cui spesa che farà carico all'ENEL è dell'ordine di 20 milioni di lire, sono tuttora in corso e se ne prevede l'ultimazione nei primi mesi del prossimo anno.

La realizzazione di dette opere apporterà un miglioramento del servizio nelle località Cottina, Montalbuto e Bricco Barrano, in quanto, con l'alimentazione dalle costruende cabine dei 34 utenti delle contrade Arboschio, Valle Audenino e Serralunga, si consegnerà un notevole alleggerimento del carico ora esistente sull'attuale rete di distribuzione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

GIRAUDI. — *Al Governo.* — Per sapere — atteso che l'articolo 21 della legge istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale datata 25 maggio 1970, n. 364, prevede la regolamentazione del funzionamento del consorzio costituito tra le società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine; che, a tutt'oggi, ad un anno di distanza dall'approvazione della legge, detto regolamento non risulta essere stato approvato, nonostante le richieste degli interessati; che tale ritardo, inesplicabile per un provvedimento così importante per l'avvio dell'organismo previsto per la difesa del reddito contadino dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche, ha determinato numerose proteste da parte dei sindacati e degli interessati a seguito anche delle recenti furiose e gravose grandinate che hanno colpito le province di Asti, Alessandria, Cuneo, recando gravi danni al raccolto vitivinicolo, cerealicolo e foraggero — le ragioni di tale inadempienza da parte degli organi competenti e la presumibile data entro la quale sarà reso operante il suddetto regolamento, strumento indispensabile per rendere funzionanti i consorzi costituiti a norma dell'articolo 14 della citata legge sul fondo di solidarietà nazionale.

(4-18379)

RISPOSTA. — Il regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per la costituzione ed il funzionamento del consorzio per l'assicurazione dei prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate, è in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Le imprese assicuratrici hanno comunque già predisposto fin d'ora quanto occorre per consentire che gli adempimenti previsti dal regolamento medesimo possano essere effettuati nel più breve tempo possibile.

Per quel che concerne gli interventi a favore delle aziende agricole delle province di Asti, Alessandria e Cuneo, danneggiate dalle recenti grandinate, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato che sono in corso gli accertamenti circa la natura, l'entità e la dislocazione dei danni stessi, ai fini dell'eventuale adozione dei possibili interventi di competenza.

Per quel che concerne, invece, gli interventi sotto l'aspetto assistenziale il Ministero dell'interno ha provveduto, in relazione alle richieste avanzate dal prefetto di Cuneo, ad assegnare il 16 giugno 1970 un contributo straordinario di lire 10.000.000 sui fondi ECA, in favore delle famiglie bisognose, colpite

dalle avversità atmosferiche cui si riferisce l'interrogante.

I prefetti delle province di Alessandria ed Asti non hanno, invece, segnalato la presenza di situazioni di disagio tali da richiedere l'intervento del predetto dicastero, attraverso la concessione di contributi assistenziali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

GORRERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali interventi intendono promuovere perché i ricorsi alla Corte dei conti in materia di pensioni di guerra e di perseguitati politici antifascisti e razziali abbiano un corso più sollecito.

Fra i tanti si cita il caso del ricorrente Gardelli Ernesto residente ad Imola che ha presentato domanda al Ministero del tesoro direzione generale pensioni di guerra che prese il numero di posizione 1773355/D/PP 28 giugno 1955.

La commissione competente ministeriale deliberò provvedimento negativo contro il quale l'interessato ricorse alla Corte dei conti il 2 dicembre 1962, quindi in tempo utile. Premurato di conoscere lo stato della pratica l'interrogante si rivolse all'ufficio competente del Ministero del tesoro il quale rispose in data 7 giugno 1971 che il fascicolo del ricorrente Gardelli Ernesto era « trasmesso alla procura della Corte dei conti col n. 106/spec. il 17 novembre 1964 ricorso n. 612157 ».

Scritto alla procura della Corte dei conti in data 1° settembre 1971 venne comunicato che « il ricorso n. 612157 era stato trasmesso alla procura generale ».

È comprensibile la mole dei ricorsi e l'insufficienza di personale, ma non si può tollerare che un pensionato debba attendere dal 1962 al 1971 senza sapere dopo 9 anni la sorte del suo ricorso, oltre i 7 anni trascorsi dal primo esame della direzione generale delle pensioni.

L'interrogante sollecita l'intervento dei Ministeri competenti perché i ricorsi vengano espletati con maggiore celerità, non escludendo una riforma decentrando o snellendo le procedure dell'istituto preposto all'esame dei ricorsi in parola. (4-20375)

RISPOSTA. — La Corte dei conti ha fatto presente che lo snellimento delle procedure relative alla definizione dei ricorsi per pen-

sioni di guerra, potrà essere attuato esclusivamente modificando la legislazione vigente.

La recente legge 28 luglio 1971, n. 585, recante « Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra » — recependo anche sostanziali proposte contenute nel parere reso dalle sezioni riunite della Corte dei conti sul disegno di legge, n. 91, d'iniziativa dei senatori Bermani ed altri — ha introdotto innovazioni incidenti su alcune delle strutture del procedimento contenzioso, al fine di accelerare l'eliminazione della elevata giacenza dei ricorsi in materia di pensioni di guerra.

La Corte stessa ha avuto, inoltre, più volte occasione di esprimere il proprio avviso in merito al problema di che trattasi, in sede di formulazione dei pareri resi su disegni di legge intesi a modificare la normativa vigente.

In ordine al ricorso del signor Ernesto Gardelli richiamato nell'interrogazione sopratrascritta, la procura generale della Corte dei conti ha emesso le relative conclusioni, che sono state già notificate all'interessato, chiedendo, nel contempo, la fissazione dell'udienza, per la discussione del ricorso medesimo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: ANTONIOZZI.

GRAMEGNA E POCHETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premesso che la corte d'appello di Milano con sentenza del 22 settembre 1966 stabilì che i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità andavano inclusi nell'indennità di buonuscita per i lavoratori dipendenti dalla gestione commissariale governativa di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e del Garda;

premessi che l'allora Ministro dei trasporti, su conforme parere dell'Avvocatura dello Stato, non presentando ricorso avverso la predetta sentenza, dispose il pagamento dell'indennità di buonuscita, con criteri stabiliti dalla corte d'appello di Milano, a tutti i dipendenti della gestione commissariale governativa in parola; perché dopo aver contrastato la domanda dei lavoratori dipendenti dalla gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane, ha addirittura prodotto ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Bari del 18 aprile 1970.

Per conoscere, infine, se ritenga garantire parità di trattamento tra i lavoratori dello stesso settore abbandonando il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di Bari del 18 aprile 1970. (4-16896)

RISPOSTA. — La questione relativa all'inclusione o meno dei ratei della 13ª mensilità nell'indennità di buonuscita da corrispondere ai dipendenti delle aziende ferrotramviarie è stata considerata con la massima attenzione dall'amministrazione.

Effettivamente, nel 1968, a seguito del parere della Avvocatura generale dello Stato ed in base ad una sentenza della corte di appello di Milano, furono date disposizioni a tutte le gestioni governative, affinché tali ratei fossero inclusi nell'indennità di buonuscita. In un secondo tempo l'applicazione di tali direttive fu sospesa, essendo intervenute, nel frattempo altre sentenze difformi da parte della magistratura.

Da ultimo anche la Corte di cassazione, recependo i dubbi interpretativi delle disposizioni che regolano la materia, con decisione del 24 maggio 1971, ha annullato una sentenza della corte d'appello di Napoli, in base alla quale l'Azienda municipale trasporti di quella città era stata condannata a liquidare le competenze di fine lavoro di un proprio dipendente, includendovi i ratei in parola; per effetto di ciò la causa è stata rinviata all'esame della corte d'appello di Roma.

In considerazione di quanto sopra, non appare opportuno che vengano abbandonati i ricorsi presentati dall'Avvocatura generale dello Stato alla Corte di cassazione, nell'interesse sia della gestione governativa dei laghi, sia della gestione per le ferrovie calabro-lucane.

Il Ministro: VIGLIANESI.

GRAZIOSI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali passi intenda effettuare a tutela delle esportazioni italiane in Francia che per alcuni settori vengono gravemente ostacolate o addirittura compromesse dalle disposizioni impartite dal governo francese alle dogane circa i pagamenti delle merci.

Risulta infatti che gli importatori francesi di merci italiane sono costretti ad effettuare i pagamenti entro i novanta giorni dall'introduzione delle medesime in Francia; in tal modo è evidente che si viene a realizzare una misura protezionistica sicuramente contraria allo spirito e alle disposizioni della CEE. (4-20776)

RISPOSTA. — Il problema costituito dalla negativa incidenza, sulle esportazioni italiane, delle disposizioni adottate, nell'agosto 1971, dal governo di Parigi in materia di termini di pagamento per le importazioni di merci

estere, ridotti a 90 giorni per la generalità delle operazioni, a seguito delle note misure statunitensi, è attentamente seguito dalle amministrazioni italiane interessate.

Nello scorso settembre si fece pervenire al ministro francese per l'economia e le finanze un dettagliato promemoria sull'argomento, nel quale si mettevano in luce i danni derivanti all'Italia dalle norme francesi. Nella sua risposta, recentemente resa nota, il ministro francese ha dichiarato di condividere le apprensioni manifestate in particolare delle filiali di ditte italiane che si trovano in Francia. Nel sostenere che la situazione internazionale non permette, per ora, di abrogare le misure in parola, il ministro ha tuttavia assicurato che la direzione generale delle dogane francesi esaminerà, attentamente, in sede di applicazione, le eventuali richieste di proroga. Sono poi state date istruzioni affinché il regolamento degli impegni in essere venga facilitato in ogni modo possibile.

Inoltre il ministro francese ha confermato che i competenti servizi sono stati abilitati ad autorizzare, caso per caso, la sostituzione dei crediti commerciali esteri (concessi a filiali italiane che si trovano in Francia) con partecipazione in conto capitale oppure con crediti bancari francesi eventualmente accompagnati da fidejussioni delle case madri.

Risulta in effetti alla nostra Ambasciata a Parigi che l'amministrazione francese si attiene scrupolosamente ai suddetti criteri usando nei confronti delle nostre filiali un atteggiamento particolarmente benevolo ed accordando quasi tutte le proroghe richieste.

Contemporaneamente ai predetti passi bilaterali questo Ministero ha promosso un intervento della rappresentanza italiana a Bruxelles presso le Comunità europee per la revoca dei provvedimenti francesi di che trattasi, in quanto costituenti una violazione delle direttive comunitarie per la liberazione dei movimenti di capitali adottate in applicazione del trattato di Roma, ed anche perché essi sono da considerare come misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative e pertanto incompatibili, anche sotto questo profilo, con il trattato medesimo.

Il Ministro: ZAGARI.

GUNNELLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere la posizione del Governo in ordine all'esercizio assicurativo RCA delle società di mutuo

soccorso, a seguito della legge n. 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti a motore; in particolare l'interrogante chiede di conoscere i motivi base dell'intervento del ministro dell'industria diretto a contestare la legittimità dell'attività assicurativa delle società di mutuo soccorso in ordine alla RCA e non ad altro tipo di attività, pur essendo la prima tollerata o ammessa tacitamente fino al giugno del 1971;

se ritengano che un blocco di tale attività delle società di mutuo soccorso non possa non solo pregiudicare, in termini economici e psicologici, gli interessi dei soci assicurati (circa 400 mila) RCA, ma la stessa struttura economica di detta società per le ripercussioni negative certe sulla loro condizione generale;

se abbiano tenuto conto di uno spostamento di posizioni assicurative di dette entità verso altre società assicuratrici a scopo di lucro, che praticano tariffe superiori, anche se approvate dal Ministero dell'industria, a quelle praticate dalle mutue ai soci, ridotte rispetto alle prime perché le società di mutuo soccorso non hanno scopo di lucro.

se ritengano opportuno, anzi necessario, esaminare urgentemente gli eventuali aspetti amministrativi del problema per risolverli, senza apportare danno e senza pregiudizio per la continuità dell'attività;

se nelle more di tutti i provvedimenti o di un'iniziativa legislativa, ove fosse necessario per fugare le incertezze di un'interpretazione della legge n. 990 del 1970 o del testo unico del 1959, ritengano di dare le necessarie istruzioni in ordine al controllo, sia del Ministro del lavoro e del Ministro dell'industria (questo limitatamente alla RCA), delle società di mutuo soccorso, per una maggiore garanzia degli assicurati-soci nello spirito della legge n. 990 e se il ministro dell'interno, in queste more, non voglia dare le conseguenziali disposizioni agli organi esecutivi per evitare l'insorgere di contestazioni in sede di circolazione stradale, al fine di non allarmare i soci della società di mutuo soccorso, non solo aderenti alla mutua per motivi di assicurazione RCA, ma per le più ampie finalità mutualistiche.

L'interrogante ritiene che il problema vada affrontato immediatamente con la volontà di risolverlo senza turbare la continuità dell'attività assicurativa delle società di mutuo soccorso;

se, infine, ritengano improcrastinabile, a tal fine, una riunione congiunta dei ministri del lavoro, industria e dell'interno. (4-20747)

RISPOSTA. — La legge 24 dicembre 1969, n. 990, che introduce la disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti contro i rischi di responsabilità civile per i fatti derivanti dalla loro circolazione, stabilisce che tale obbligo può essere validamente assolto solo con contratti stipulati con imprese autorizzate all'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959.

Poiché gli articoli 37 e 38 del citato testo unico prescrivono che l'autorizzazione all'esercizio del ramo danni può essere concessa soltanto ad enti pubblici, a società per azioni, a società cooperative ed a mutue assicuratrici, le società di mutuo soccorso, non essendo comprese nell'elenco, non possono operare in tale ramo assicurativo.

In tal senso è il parere del Consiglio di Stato dell'8 giugno 1971. Per altro questo Ministero ha cercato di agevolare una sistemazione in via amministrativa della posizione di quelle società che operavano prima del 12 giugno 1971 e cioè prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 990, invitando le società di mutuo soccorso a trasformarsi in una delle società previste dai citati articoli del testo unico. Solo in tal modo potrebbe essere rilasciata la autorizzazione ad operare sempre che le società stesse abbiano adempiuto a tutti gli obblighi disposti in materia dalle norme vigenti, giacché altrimenti verrebbero a mancare i presupposti tecnici ed i mezzi di controllo che la legge prevede nell'interesse degli assicurati e, in via principale, nell'interesse di chi subisce il danno.

Alcune società di mutuo soccorso hanno aderito alla soluzione suggerita; per quelle che non hanno ritenuto di adeguare il loro atto costitutivo e per quelle sorte dopo il 12 giugno 1971 sono state presentate denunce alle competenti procure della Repubblica per il reato di abusivo esercizio dell'attività assicurativa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

IANNIELLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali nessun intervento è stato finora effettuato nei confronti della funicolare SAFUCE di Napoli, che, opponendo un pregiudiziale rifiuto ad uniformare il proprio regolamento delle promozioni a quello in atto presso le altre funicolari della città ed a definire la interpretazione sull'istituzione del-

l'agente unico, ha assunto un atteggiamento di sfida anche nei confronti delle autorità centrali e locali, oltre che delle organizzazioni sindacali.

I lavoratori, costretti ad una dura lotta che li vede impegnati da oltre 30 giorni, paventano il pericolo che la lunga interruzione del servizio, provocato dall'assurda posizione dell'azienda, possa pregiudicare ulteriormente la già precaria condizione del materiale rotabile e degli impianti fino a compromettere il servizio stesso.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti misure si intendono adottare per riportare la normalità nell'azienda e fugare definitivamente ogni sospetto su presunte protezioni che consentirebbero all'azienda di mantenere una posizione di privilegio a danno dei lavoratori dipendenti.
(4-17622)

RISPOSTA. — La vertenza a suo tempo sorta tra la società funicolare centrale di Napoli ed il dipendente personale è stata composta, avendo l'azienda raggiunto il 30 giugno 1971 un accordo con le organizzazioni sindacali per il conferimento delle promozioni.

È intervenuto, altresì, un successivo accordo tra le parti per migliorare la misura di talune competenze accessorie.

In relazione a quanto sopra, la situazione nell'ambito aziendale è tornata alla normalità.

Il Ministro: VIGLIANESI.

IANNIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per ovviare al grave inconveniente provocato dal recente orientamento della magistratura, tendente a disconoscere la funzione di « presentatori », quali elementi coadiuvanti per la presentazione dei protesti delle cambiali, che ha creato uno stato di incertezza in una delicata attività, purtroppo, largamente sviluppatasi negli ultimi decenni, con danni incalcolabili per i detentori di titoli sia pubblici sia privati.

Com'è noto la vigente legislazione, pur abilitando solo i pubblici ufficiali alla levata dei protesti, ha riconosciuto, per prassi ormai consolidata da una pluridecennale esperienza, ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali di servizi, sotto personale responsabilità, della figura del presentatore, per la presentazione del titolo, data la materiale impossibilità di provvedere direttamente agli atti di protesto.

L'abolizione di tale prassi, pur in attesa di un'auspicabile definitiva ed organica disciplina della materia, sortirebbe effetti estremamente dannosi oltre che per i detentori dei titoli, anche e soprattutto per la categorie professionali abilitate — notai, ufficiali giudiziari e segretari comunali — e per gli stessi « presentatori ».

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se si ritenga di disporre, in via amministrativa, il riconoscimento di tale funzione, pur contenendone e limitandone l'esercizio, in considerazione dei tempi non brevi occorrenti per un radicale riordino dell'intera

RISPOSTA. — In base all'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1662, sono abilitati ad eseguire il protesto esclusivamente i notai e gli ufficiali giudiziari ed in loro assenza, i segretari comunali. Tale norma non può essere modificata da una circolare né da una disposizione regolamentare, ma soltanto da un'altra legge e, proprio per tale motivo, è stato predisposto, da tempo, da questo Ministero un disegno di legge concernente « modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » inteso, tra l'altro, ad ovviare all'inconveniente lamentato.

Il provvedimento è stato esaminato dai due rami del Parlamento ed è ora di nuovo all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati (atto n. 2126-B) in seguito alle modifiche apportate al testo dalla seconda Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o si intendano adottare a carico di colui o di coloro che sistematicamente sottraggono documenti e notizie riservate dagli uffici della Corte dei conti per passarle al quotidiano *Il Fiorino*.

L'interrogante si riferisce, fra l'altro, all'articolo di prima pagina del predetto quotidiano del 4 novembre 1971, n. 250, intitolato: « Viglianesi tenta di imporre una tassa sui viaggiatori », in cui, con dovizia di particolari, suffragati dalla fotografia di un documento riservato, si dà notizia della volontà del Ministro dei trasporti, di procedere unilateralmente all'aumento delle tariffe dei servizi pubblici.

L'articolo in questione è solo l'ultimo, in ordine di tempo, a contenere indiscrezioni su

atteggiamenti e documenti in possesso della Corte dei conti a ragione del suo ufficio, per cui potrebbe ingenerarsi il sospetto che impiegati o magistrati sottraggano tale documentazione non disinteressatamente.

Si chiede inoltre di conoscere se sia compatibile che un collaboratore fisso e titolare di apposita rubrica del predetto giornale *Il Fiorino*, Salvatore Sfrecola, dipendente dalla Corte dei conti, presti servizio proprio in uno degli uffici più importanti dell'istituto in cui affluisce quasi tutto il materiale più delicato soggetto al controllo della magistratura contabile.

Si chiede altresì di sapere i motivi per i quali la dirigenza di quell'istituto, sebbene a conoscenza dell'attività dello Sfrecola, in violazione delle norme vigenti che vietano agli impiegati dello Stato di svolgere altra attività lavorativa all'infuori di quella esplicata nella pubblica amministrazione, ancora non abbia deferito al consiglio di disciplina o, quantomeno, rimosso dal suo incarico il citato impiegato, così come invece è avvenuto, con rapidità sorprendente, per taluni dirigenti sindacali della CGIL e della CISL.

Si chiede infine di conoscere se sia il caso che il presidente della corte o persona da lui incaricata, sia legittimato direttamente a dare pubblica notizia alla stampa di fatti del tipo di quelli sopra rievocati, in modo da disincentivare ogni eventuale speculazione.

(4-20385)

RISPOSTA. — La Corte dei conti riferisce che nessuna documentazione è stata sottratta da quegli uffici né che notizie di natura riservata sono state divulgate, nell'intento di favorire organi di informazione.

Informa, inoltre, che l'impiegato della carriera di concetto, Salvatore Sfrecola, è assegnato all'ufficio rendicontazioni generali e vigilanza sulle entrate e sulle gestioni; presso il detto ufficio, che è estraneo agli uffici di controllo, svolge mansioni di materiale spoglio della stampa quotidiana e periodica, ai fini della successiva segnalazione agli uffici della stessa corte.

La Corte dei conti aggiunge inoltre che l'attività pubblicistica che il predetto esplica, non è da ritenersi incompatibile con la sua posizione di pubblico dipendente, perché a carattere non professionale.

In ordine al quesito contenuto nell'ultimo punto dell'interrogazione sopra trascritta, si fa presente che la pubblicità degli atti, afferenti alla sfera di competenza della magi-

stratura della Corte dei conti, non può essere data se non nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia vero che numerosi funzionari dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, inquadrati nella carriera di concetto dal 14 agosto 1962 a seguito di una procedura amministrativa regolarissima, in quanto conforme all'esplicito preventivo parere reso dal Consiglio di Stato e riconosciuta legittima dalla Corte dei conti in sede di esame dei relativi atti, stiano per essere retrocessi alla carriera esecutiva, dopo 10 anni di lodevole servizio.

E, se è vero, per conoscere se il ministro ritenga tale provvedimento legittimo o non piuttosto contrario ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle più elementari regole poste a presidio dell'attività della pubblica amministrazione ed al più comune buon senso.

Per conoscere quali sarebbero gli imprescindibili, gravissimi motivi di pubblico interesse che indurrebbero l'amministrazione ad adottare tale brutale provvedimento, sommamente lesivo delle posizioni giuridiche, economiche e morali acquisite dal personale interessato.

Quali assicurazioni il ministro intenda dare in questa sede, per ridare tranquillità agli interessati e alle loro famiglie, minacciati da un provvedimento tanto assurdo quanto singolare.

(4-20487)

RISPOSTA. — Premesso che le valutazioni e gli apprezzamenti di natura non giuridica non possono né infirmare né modificare la validità di una disposizione di legge, nel significato e nei limiti ad essa attribuiti in sede di verifica giurisdizionale e contabile del provvedimento amministrativo che tale disposizione interpreta ed applica, si osserva che allo stato delle cose l'amministrazione non ha altra possibilità oltre a quella di conformare la propria azione al cennato indirizzo interpretativo.

Va al riguardo fatto presente che l'amministrazione, con decreto ministeriale del 29 dicembre 1965 aveva provveduto ad inquadrare nella carriera di concetto 26 impiegati della carriera esecutiva in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che rivestivano, alla data

del 14 agosto 1962, la qualifica di applicato o di applicato aggiunto.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, venne predisposto sulla base ed in analogia di un parere del Consiglio di Stato, reso in precedenza all'amministrazione del tesoro in relazione ad una norma di contenuto identico alla disposizione di legge su citata.

Senonché, a seguito di ricorso giurisdizionale di due archivisti classificatisi nella relativa graduatoria di merito oltre il numero dei posti disponibili, la sezione quarta dello stesso Consiglio di Stato ha annullato il citato decreto del 29 dicembre 1965 con la motivazione che i 26 impiegati in parola non dovevano considerarsi avere titolo all'inquadramento in quanto, alla data del 14 agosto 1962, essi rivestivano, nella carriera di provenienza, una qualifica con coefficiente di stipendio inferiore a quello della qualifica iniziale della carriera di concetto (coefficiente 202).

L'amministrazione, nel dare esecuzione alla cennata decisione giurisdizionale e al fine di salvaguardare le posizioni consolidate dei medesimi 26 impiegati, aveva emesso un provvedimento con il quale manteneva il loro inquadramento nella carriera di concetto, sia pure collocandoli, in soprannumero, dopo l'ultimo degli aventi titolo.

Ma la sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza dell'8 ottobre 1971 ha deliberato di ruscare il visto e la conseguente registrazione di tale provvedimento, non ritenendo possibile detta conservazione in ruolo, quantunque disposta in soprannumero.

In dipendenza quindi della situazione sopra configurata, gli impiegati in questione devono ritenersi, a tutti gli effetti, restituiti alla carriera esecutiva di provenienza, nella quale si provvederà alla ricostruzione della loro posizione sotto il profilo giuridico.

Il Ministro: PRETI.

LAVAGNOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nella azienda Confezioni Carlotta di Carpi di Villabartolomea e nel maglificio Lady di Castagnaro (Verona), i lavoratori occupati (circa 120 unità) sono stati costretti a scendere in sciopero in relazione alla violazione del contratto e alle inumane condizioni di lavoro imposte dalle rispettive direzioni aziendali.

L'interrogante fa presente:

1) che in tali aziende non solo vengono sistematicamente violati i contratti di categoria (con un salario mediamente decurtato del 40 per cento), ma anche le norme sancite dallo Statuto dei diritti dei lavoratori;

2) che allo sciopero dei lavoratori, la direzione dell'azienda Carlotta confezioni ha risposto con la illegale serrata;

3) che un titolare dell'azienda Lady ha tentato di investire, con la propria automobile, gli operai in sciopero che sostavano sulla strada nei pressi della fabbrica.

L'interrogante chiede, inoltre, ai ministri interessati quali misure urgenti intendano adottare, allo scopo di indurre il padronato a rispettare il dettato Costituzionale e le norme dello Statuto dei diritti dei lavoratori, ciò anche in relazione al fatto che tali aziende hanno usufruito e usufruiscono dei benefici previsti dalla legge n. 614 in favore delle zone depresse. (4-18127)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Verona in ordine a quanto rappresentato è risultato quanto segue.

1. — Lo stato di tensione fra i responsabili della ditta Confezioni Lady di Lorenzoni Aurelio - Castagnaro, località Capitello, e le proprie maestranze ha avuto origine da una richiesta da parte di quest'ultime di applicazione del contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dell'abbigliamento dipendenti dalle aziende artigiane, sottoscritto dalle rappresentanze nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori in data 2 aprile 1971 e in vigore dal 1° aprile 1971.

La richiesta dei lavoratori era diretta ad ottenere principalmente l'attribuzione delle qualifiche contrattuali nonché l'adeguamento delle retribuzioni, risultate inferiori di circa il 30 per cento a quelle previste dal succitato contratto di lavoro per i lavoratori di quarta categoria (ultima prevista).

Nel corso dell'astensione dal lavoro, in data 21 maggio 1971, la ditta dava a 9 lavoratori il preavviso di licenziamento che diveniva operante a decorrere dal 28 maggio per 4 lavoratori e dal 29 dello stesso mese per altri 5.

Secondo il titolare dell'azienda il licenziamento era stato determinato dalla necessità di una ristrutturazione aziendale già prevista da tempo, in conseguenza della crisi di mercato che ha colpito in questo periodo tutta l'industria tessile.

Comunque lo sciopero è terminato il 31 maggio ed il giorno successivo la ditta ha rias-

sunto, tre lavoratori. I rimanenti sono stati successivamente riassunti, in seguito a sentenza del pretore di Legnago del 24 giugno 1971.

Per quanto concerne la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il sindacato FILTEA-CGIL ha adito l'autorità giudiziaria, dato che, nonostante varie riunioni tenute presso l'UPLMO di Verona, non è stato possibile raggiungere un accordo.

In merito alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, per le aree depresse, si precisa che la Confezioni Lady non ha usufruito dei benefici previsti dalla stessa legge.

Per altro, nei confronti del titolare della ditta sono state elevate contravvenzioni per le seguenti infrazioni: omessa comunicazione all'ufficio di collocamento dell'assunzione di 4 apprendisti; omessa comunicazione allo stesso ufficio del licenziamento di un apprendistato; assunzione di 4 lavoratori senza il prescritto nulla-osta; ritardata comunicazione all'ufficio di collocamento del licenziamento di 5 lavoratori; omessa registrazione nei libri paga e matricola di alcuni salari.

Sono state inoltre rilasciate prescrizioni riguardanti la regolarizzazione dei libri paga e matricola; la continuità nei versamenti dei contributi previdenziali; la irregolare trattata per imposta complementare ed il rimborso della medesima; il riposo domenicale di 24 ore consecutive; il rispetto dell'obbligo di non adibire ai turni di notte apprendisti, il sollecito versamento dei contributi sulle somme per la cui mancata registrazione nei libri di paga e matricola è stata elevata la contravvenzione di cui sopra.

Tutte le suddette prescrizioni, in una recente ispezione, sono risultate attuate dalla ditta.

Relativamente, infine, al presunto tentativo di investimento dei lavoratori in sciopero, a mezzo dell'automobile, da parte del titolare dell'azienda di che trattasi, Lorenzoni Aurelio, si informa che il comandante la stazione dei carabinieri di Castagnaro, presente all'episodio, ha a suo tempo redatto e spedito rapporto all'autorità giudiziaria.

2. — Per quanto riguarda la ditta Confezioni Carlotta, con sede in Carpi di Villabartolomea (Verona), la vertenza per l'applicazione del nuovo contratto, entrato in vigore il 1° gennaio 1972, dopo varie manifestazioni in sciopero scaglionate nel mese di maggio, alcune delle quali provocate dal licenziamento di 2 lavoratori, si è inasprita per la sospensione dal lavoro di alcuni lavoratori, motivata dalla direzione aziendale con la mancanza di

commesse, conseguente all'inadempimento di precedenti obblighi verso i committenti.

Successivamente, adducendo le stesse ragioni, la ditta ha deliberato la sospensione totale dell'attività dal 26 maggio al 5 giugno 1971. Contro tali provvedimenti, riusciti vani i tentativi di mediazione dell'UPLMO di Verona, la locale FILTEA-CGIL ha fatto ricorso al pretore di Legnago che, con decreto del 22 luglio 1971 ha dichiarato illegittimo il comportamento della ditta, alla quale ha intimato di consentire l'esercizio dei diritti sindacali e di reintegrare nel posto di lavoro le dipendenti licenziate.

Anche per la ditta in questione è in corso presso la pretura di Legnago una causa promossa da alcuni dipendenti per ottenere il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo si fa presente che la ditta non è iscritta ad alcuna associazione sindacale datoriale e che i contitolari della stessa adducono quali motivi di mancata attuazione del contratto di categoria enormi difficoltà finanziarie conseguenti sia alle spese sostenute per l'ampliamento e le innovazioni portate agli impianti, sia in quanto costretti a lavorare per conto terzi con prezzi concorrenziali tali da pregiudicare la stessa possibilità di sopravvivenza dell'azienda.

In sede di accertamento è risultato che la ditta Confezioni Carlotta nel 1966, quando cioè operava come ditta individuale, aveva chiesto di usufruire dei benefici previsti per le zone depresse dalla legge del 29 luglio 1957, n. 635. La relativa pratica non sarebbe stata ancora definita dagli organi competenti.

Pertanto la società in nome collettivo operante dal 25 maggio 1970, non risulta abbia chiesto e quanto più ottenuto, benefici connessi con la legge sopra citata e la successiva del 22 luglio 1966, n. 614. Tale circostanza è stata decisamente confermata da uno dei responsabili dell'azienda di che trattasi e non sono emersi elementi ai fini dell'adozione, da parte dell'ispettorato dei lavoro, dei provvedimenti previsti dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Si fa infine presente che l'UPLMO di Verona, è ancora recentemente intervenuto per tentare di comporre le vertenze relative alle suddette società, ma le possibilità di accordo sono ancora lontane, anche perché la ditta dal 26 ottobre 1971 ha sospeso l'attività per mancanza di commesse ed ha chiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

LAVAGNOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza che la direzione della cartiera SAIFECS di San Giovanni Lupatoto (Verona), ha chiesto il licenziamento di 160 lavoratori, di cui 120 operai e 40 impiegati.

L'interrogante precisa:

1) che alla cartiera SAIFECS sono attualmente occupati 600 lavoratori, per cui risulta essere la fabbrica più grossa del comune di San Giovanni Lupatoto nonché dell'intero settore cartario della provincia di Verona;

2) che nei mesi scorsi i lavoratori della SAIFECS sono stati costretti a scioperare per parecchi giorni, poiché la direzione non voleva rispettare gli accordi aziendali, sprestando così oltre 150 milioni di lire, anziché soddisfare le legittime richieste dei lavoratori le quali risultavano essere molto inferiori rispetto le perdite subite dalla ditta in relazione agli scioperi;

3) che altre aziende industriali del comune di San Giovanni Lupatoto, sono in crisi come le manifatture Festi-Rasini e il Ricamificio automatico i quali hanno posto parecchi dipendenti in Cassa d'integrazione.

Ciò premesso, l'interrogante chiede, infine, ai Ministri interessati quali provvedimenti urgenti intendano adottare, per indurre la direzione della SAIFECS a ritirare la richiesta dei licenziamenti, per evitare di far pagare le conseguenze della cosiddetta ristrutturazione aziendale ai lavoratori, altresì per poter scongiurare un ulteriore decadimento economico del comune di San Giovanni Lupatoto.

(4-19432)

RISPOSTA. — La vertenza a suo tempo insorta presso la società SAIFECS si è conclusa in data 23 novembre 1971 con un accordo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

LEPRE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvidenze intendano predisporre per garantire il posto di lavoro ai 400 dipendenti dello stabilimento Marzollo di Marano Lagunare (Udine) che in questi giardini ha collocato in cassa integrazione tutti i suoi dipendenti esclusi i pochi meccanici, al fine di dare tranquillità ai lavoratori interessati e alle loro famiglie, operanti in una delle zone più depresse del Friuli e del centro-nord,

(4-20589)

RISPOSTA. — Non risulta che nel comune di Marano Lagunare, in provincia di Udine, vi sia uno stabilimento dell'impresa Marzollo, come ha indicato l'interrogazione; risulta, invece, che nello stesso comune opera la società Iginio Mazzola con uno stabilimento per la lavorazione del tonno, dove sono occupati 292 operai e 12 impiegati.

Nel maggio del 1971 la direzione dell'azienda ha posto in Cassa integrazione guadagni 252 dipendenti (di cui 208 donne) sia per la necessità di ristrutturare il sistema di approvvigionamento dei prodotti ittici in conseguenza delle nuove disposizioni emanate dal Ministero della sanità che pone dei limiti di tolleranza di sostanze mercuriali nei prodotti ittici, sia per la mancanza di prodotto da lavorare.

Di recente l'impresa ha concluso le trattative per l'acquisto di un certo quantitativo di tonno che consentirà alla azienda di riprendere al più presto l'attività produttiva.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

LIMA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali motivi ostacolano l'istituzione del servizio « auto-accompagnate » delle Ferrovie dello Stato anche per Palermo.

La divisione commerciale delle Ferrovie dello Stato di Palermo ha rappresentato, a suo tempo, l'opportunità del servizio, ma la direzione generale ha fatto sapere di non poter accogliere la proposta a causa della deficienza di navi traghetto idonee, riservandosi di prendere in esame la proposta stessa non appena sarebbero entrate in funzione le navi traghetto Sibari e Iginia, tenuto conto che queste ultime avrebbero potuto rendere possibile il traghettamento dello speciale carro-trasporto auto insieme con le vetture del treno interessato.

Poiché le due navi traghetto sono già entrate in servizio, il caso potrebbe trovare finalmente soluzione. (4-21022)

RISPOSTA. — Per la realizzazione di un servizio auto accompagnate tra Roma e Palermo sono state più volte avanzate richieste da parte di enti vari e di viaggiatori. Dal punto di vista commerciale, la direzione generale delle Ferrovie dello Stato non può che condividere l'esigenza manifestata dalla clientela e caldeggiare l'istituzione di servizi di traghettamento delle auto al seguito dirette in

Sicilia. Servizi che dovrebbero incontrare il favore del pubblico, tenuto conto delle difficoltà sempre crescenti nella circolazione stradale specie nel periodo estivo.

Ma alla realizzazione di servizi del genere, anche dopo l'entrata in funzione delle navi *Sibari* e *Iginia*, si frappongono serie difficoltà tecniche rappresentate dall'impossibilità di traghettamento degli speciali carri adibiti al trasporto delle auto, essendo le corse delle navi traghetto intensamente impegnate sia per il traffico viaggiatori che merci e ciò nell'interesse stesso dell'economia generale dell'isola.

D'altra parte, per una migliore e più razionale utilizzazione degli spazi esistenti nei ponti superiori destinati al trasporto degli autoveicoli, non sembra conveniente occupare i binari con carri per trasporto di automobili, togliendo così spazio per carrozze viaggiatori o carri merci, quando le auto possono trovare posto sui ponti appositi, che resterebbero altrimenti inutilizzati.

L'azienda ferroviaria per agevolare le esigenze degli automobilisti diretti in Sicilia o provenienti dall'isola, sta provvedendo al potenziamento del terminale di Villa San Giovanni ed ha programmato per il prossimo orario estivo l'aumento delle capacità di trasporto dell'attuale servizio auto al seguito Roma-Villa San Giovanni.

Per altro il problema dell'istituzione di un servizio « auto-accompagnate » tra Roma e Palermo, verrà ripreso in esame non appena si potrà disporre di una sufficiente capacità di carico sulle navi destinate al servizio viaggiatori.

Il Ministro: VIGLIANESI.

LIZZERO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione che si è creata a Marano Lagunare, in uno dei comuni più depressi del Friuli, a causa della deliberata messa in cassa d'integrazione dei 400 lavoratori dello stabilimento Marzollo (salvo alcuni dipendenti), cosa questa che crea drammatiche preoccupazioni in tutta la popolazione e nella stessa amministrazione comunale, non solo per la naturale diminuzione del monte salari in un centro estremamente povero, ma soprattutto per la minaccia che si potrebbe profilare di una diminuzione degli occupanti.

L'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti i ministri intendano adottare o abbiano adottato al fine di favorire

la soluzione di questo problema nel senso di garantire a tutti i lavoratori il loro posto di lavoro. (4-20607)

RISPOSTA. — Non risulta che nel comune di Marano Lagunare, in provincia di Udine, vi sia uno stabilimento dell'impresa Marzollo, come indicato nell'interrogazione; risulta, invece, che nello stesso comune opera la società Iginio Mazzola con uno stabilimento per la lavorazione del tonno, dove sono occupati 292 operai e 12 impiegati.

Nel maggio del 1971 la direzione dell'azienda ha posto in cassa integrazione guadagni 252 dipendenti (di cui 208 donne) sia per la necessità di ristrutturare il sistema di approvvigionamento dei prodotti ittici in conseguenza delle nuove disposizioni emanate dal Ministero della sanità che pone dei limiti di tolleranza di sostanze mercuriali nei prodotti ittici, sia per la mancanza di prodotto da lavorare.

Di recente l'impresa ha concluso le trattative per l'acquisto di un certo quantitativo di tonno che consentirà all'azienda di riprendere al più presto l'attività produttiva.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga opportuno, anzi necessario, promuovere, nelle sedi competenti, una decisione in base alla quale la Corte dei conti, in sede giurisdizionale, ritenga validi i ricorsi firmati dai congiunti dell'avente causa, invece che degli stessi interessati o del loro eventuale tutore legale.

È accaduto ed accade che, ad esempio, i genitori che hanno firmato la pratica dei figli in sede amministrativa si vedano respinti in modo inspiegabile i ricorsi presentati alla Corte perché la loro firma non viene giudicata valida e giuridicamente sufficiente in sede giurisdizionale.

Tanto per citare due casi a conoscenza dell'interrogante, la Corte dei conti in sede giurisdizionale, sezione terza, sta per respingere i ricorsi presentati per gli ex militari Enzo Gherardi, classe 1947, residente a Livorno e Lando Carloni, residente a Cascina.

Si tratta di giovani affetti da malattia mentale e i genitori hanno a suo tempo firmato in buona fede i ricorsi senza aver prima provveduto a farsi riconoscere tutori legali.

Sono però naturali tutori e pertanto i ricorsi dovrebbero essere ammessi, così come furono ammesse le precedenti domande in sede amministrativa. (4-20449)

RISPOSTA. — L'articolo 1 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, dispone che i ricorsi da presentarsi alla Corte dei conti debbono essere sottoscritti dalla parte o da un suo procuratore speciale.

Pertanto, nessun intervento si rende possibile da parte del predetto organo in ordine all'ammissibilità di ricorsi in materia di pensioni ordinarie che non risultino validamente sottoscritti.

Si soggiunge, inoltre, che la sezione IV giurisdizionale per le pensioni militari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del cennato regio decreto n. 1038, con riferimento all'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della pensionistica di guerra, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Infatti, il citato articolo 109 stabilisce, limitatamente alla pensionistica di guerra, che, per l'infermo di mente, il ricorso alla Corte dei conti è validamente sottoscritto, tra le altre persone, da uno dei genitori.

A parere della sezione, tale normativa verrebbe a concretare una disparità di trattamento circa la sottoscrizione dei ricorsi per gli infermi di mente, a seconda che i ricorsi stessi si riferiscano a pensioni di guerra ovvero a pensioni privilegiate ordinarie.

Tenuto presente quanto sopra, l'ulteriore esame dei ricorsi relativi agli ex militari Enzo Gherardi e Lando Carloni — richiamati nell'interrogazione predetta — rimane sospeso, in attesa che la Corte costituzionale si pronunzi in merito alla surriferita questione.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

LUCCHESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere a che punto sia la pratica per dichiarare l'isola di Pianosa (Livorno) riserva naturale, in base alla proposta partita da ambienti scientifici regionali.

Contro tale iniziativa si è schierato in modo molto decisivo il consiglio comunale di Campo nell'Elba, al cui territorio appartiene la predetta isola.

D'altra parte non si vede quale utilità possa avere la progettata dichiarazione dal momento che l'isola di Pianosa è già oggi notevolmente antropizzata per la presenza della grossa colonia penale.

Colonia penale destinata ad ingrandirsi con la progettata liberalizzazione della Capraia e della Gorgona.

L'interrogante ritiene invece che da parte delle competenti autorità regionali e nazionali

deve essere fatto un unico e convergente sforzo per dichiarare riserva naturale integrale l'isola di Montecristo ed il mare ad essa adiacente.

Quest'isola si presenta ancora oggi con caratteristiche naturalistiche di grande valore, non è stata per niente manomessa dall'attività dell'uomo ed ha quindi tutte le caratteristiche per essere un ambiente di notevole interesse scientifico ed ecologico. (4-21056)

RISPOSTA. — Il 10 dicembre 1970 il Consiglio nazionale delle ricerche ha trasmesso a questo Ministero un voto formulato dalla commissione di studio per la conservazione della natura e delle sue risorse in cui dopo aver segnalato « la necessità urgente di assicurare la tutela dei biotipi terrestri e marini di Pianosa » faceva appello a tutte le autorità centrali e locali competenti di operare in tale senso.

Questo Ministero nell'intento di rispondere alle esigenze sopraindicate, in data 3 aprile 1971 impartiva disposizioni alla direzione degli istituti penitenziari di Pianosa di vigilare affinché sul territorio dell'isola e nella fascia di mare circostante non fosse esercitata la caccia e la pesca. Tale divieto rispondeva oltre che alle finalità suddette anche a garantire la necessaria sicurezza degli stabilimenti penitenziari.

Nella medesima data questo Ministero inviava a quelli delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile copia delle disposizioni suddette rappresentando l'opportunità che la materia fosse regolata, in analogia con quanto era stato fatto per l'isola di Montecristo, con un decreto interministeriale.

In data 29 maggio 1971 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rispondeva « esprimendo vivo compiacimento per l'impegno di attuare la difesa ambientale dell'isola di Pianosa » e concordando « sull'opportunità di emettere un decreto interministeriale analogo a quello dell'isola di Montecristo ». Proponeva, inoltre, che la questione fosse approfondita da una commissione composta dai rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, della marina mercantile e di questa amministrazione.

La commissione, ora costituita, inizierà quanto prima i suoi lavori, nel cui corso saranno valutate tutte le questioni sollevate nella interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi del ritardo nel finanziamento del progetto di sistemazione, da parte dell'Associazione irrigazione est Sesia dei corsi d'acqua: roggia Buscaiola, roggia di Valle, roggia Rainera, roggia Gattinera, esistenti nei comuni di Rosasco, Calpenchio, Cozzo, Zeme, Vellezzo, in Lomellina.

La succitata opera, si rende oltremodo urgente perché porterebbe al definitivo risanamento idraulico del comprensorio Rosasco-Lomello. (4-17907)

RISPOSTA. — Al finanziamento del progetto richiamato dall'interrogante, come di moltissimi altri dei quali è stata già completata l'istruttoria, si provvederà, non appena si potrà disporre di nuovi fondi per il settore delle opere pubbliche di bonifica.

Con l'occasione, si fa presente che, per la zona Rosasco-Lomello, l'Associazione est Sesia ha in corso studi e rilievi per la progettazione delle necessarie opere di risanamento.

Tali studi e rilievi sono, per ora, limitati alla parte inferiore della predetta zona e più precisamente ai territori interessanti i comuni di Villabiscossi e Calliavola, classificati aree economicamente depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Il Ministro: NATALI.

MAGGIONI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di disagio economico in cui versa l'amministrazione dell'ospedale civile di Vigevano (Pavia) stante il ritardato pagamento di quanto ad esso dovuto dagli enti assicurativi e assistenziali.

L'interrogante fa presente che, ancora in questi giorni, i medici ospedalieri di quel nosocomio hanno giustamente manifestato, con uno sciopero, chiara protesta, rendendo maggiormente manifesto il problema, e chiede quali urgenti provvedimenti s'intendano adottare presso l'INAM, l'INADEL ed il comune di Vigevano, al fine di porre quella amministrazione ospedaliera in grado di far fronte ai propri impegni. (4-18227)

RISPOSTA. — L'INAM, a seguito del noto finanziamento concessogli dall'Italcasse, ha effettuato una rimessa di fondi a favore della propria sede provinciale di Pavia, per complessive lire 2.400 milioni.

In virtù di tale rimessa e mediante l'utilizzazione di proprie disponibilità finanziarie, quella sede provinciale dell'INAM, in occasione del pagamento di conti per spedalità consumate nell'esercizio 1970 nei confronti degli istituti di cura, ha disposto a favore dell'ospedale civile di Vigevano, un versamento dell'importo globale di lire 287.873.183, ripartite nel ruolo seguente:

lire 234.699.401 a saldo spedalità consumate nel periodo settembre-dicembre 1970;

lire 53.173.782 a titolo di acconto, di un 20 per cento rispetto alla retta valida per il 1969, limitatamente alle spedalità consumate nel periodo 1° gennaio 1970-30 giugno 1970.

Pertanto, il residuo debito dell'INAM verso l'ospedale predetto a tutto il 30 giugno 1971, per spedalità 1970 e precedenti, pagate sulla base della retta 1969, comporta un impegno complessivo di spese di circa lire 261.242.208.

Il Ministro della sanità:
MARIOTTI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali iniziative intenda adottare per sollecitare i responsabili dirigenti della FIP ed attuare, con il prossimo campionato di pallacanestro, quella « grande riforma » annunciata dal presidente Coccia; riforma che dovrebbe finalmente dare a questo importante settore dello sport italiano (oltre quattromila società e mezzo milione di giocatori) un riordino non solo sul piano organizzativo di campionato, ma anche per quanto attiene la qualificazione ed il trasferimento dei giocatori, il calendario di partita e la necessaria pubblicità radio televisiva. (4-18348)

RISPOSTA. — Il Comitato olimpico nazionale italiano, interpellato da questo Ministero, ha precisato quanto segue, alla stregua delle notizie fornite dalla Federazione italiana pallacanestro.

La progettata riforma strutturale dell'attività agonistica federale, con le correlate sostanziali modifiche dell'ordinamento dei campionati e della regolamentazione del tesseramento dei giocatori, ha determinato una serie di dibattiti, espressi in riunioni a carattere settoriale con le società di serie A maschile e serie A femminile, in convegni delle società minori organizzate nell'ambito dei vari comitati regionali, in assemblee dei dirigenti federali periferici, in riunioni degli arbitri dei campionati nazionali, nel congresso degli organizzatori dei tornei internazionali.

Una prima serie di provvedimenti conseguenziali è stata adottata dal consiglio federale nelle sue riunioni di luglio ed ottobre 1971, dopo l'effettuazione del congresso federale, con l'assunzione delle seguenti principali delibere, anche attuative di precedenti declaratorie, ed in linea con la relazione congressuale approvata per acclamazione dai dirigenti di tutte le società italiane:

1) riforma strutturale di tutti i campionati nazionali e modifica programmatica dei campionati giovanili;

2) istituzione di un giornale periodico inviato direttamente ai giovanissimi per favorire la loro concreta partecipazione alla vita associativa, con particolare riguardo alla istanza sociale connessa al *minibasket*;

3) controllo *antidoping* nel campionato di serie A maschile;

4) numerose modifiche al regolamento esecutivo, tra cui: a) istituzione di un giudice unico in materia disciplinare e procedure di urgenza nell'esame delle relative impugnative; b) regolamentazione dei doveri delle società, in ordine ai rapporti con gli arbitri e tra di loro, e in relazione alle dichiarazioni alla stampa contro l'operato arbitrale;

5) ampliamento immediato delle leghe di serie D e, dal prossimo anno, dei comitati zonali;

6) numerose modifiche alle norme del tesseramento dei giocatori con l'abolizione di non poche limitazioni al loro diritto di partecipazione ai vari campionati.

Sono attualmente in fase di realizzazione riunioni con le società di serie B, assemblea dei presidenti dei comitati regionali, riunioni locali di arbitri ed allenatori, dibattiti sul periodico federale *Basket*.

Per quanto attiene, invece, ai rapporti con la RAI-TV, dopo avere constatato che nel 1970 sono state effettuate 38 teletrasmissioni in diretta, di cui 7 di campionato, mentre nel 1971 ne sono state effettuate solo 17, di cui 2 di campionato, la Federazione — in pieno accordo con la lega delle società di serie A, associazione con poteri consultivi di affiancamento dell'operato federale — ha posto alla stessa RAI-TV la pregiudiziale della stipulazione di una convenzione che possa regolare i rapporti tra i due enti, sulla base del reciproco rispetto, con la garanzia della ripresa di un numero minimo di incontri di campionato, da predefinarsi di comune accordo.

Allo stato, tale convenzione non risulta ancora stipulata.

Il Ministro: MATTEOTTI.

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premesso che il comune di Sommo è collegato a Pavia, mediante un servizio di autolinee della società Cuzzoni e Gilona — perché non tutte le corse dirette a Sommo fanno capo al centro di quel comune, ma si fermano al bivio della statale Pavia-Alessandria, distante oltre 1.500 metri dal paese, costringendo i viaggiatori a raggiungere le proprie case a piedi o con mezzi di fortuna. (4-19564)

RISPOSTA. — Il comune di Sommo è servito da due autolinee, concesse alla società Cuzzoni e Gilona, e cioè l'autolinea Dorno-Mezzana Rabattone-Sommo-Pavia e l'autolinea Dorno-Sannazzaro-Sommo-Pavia con diramazione per Sommo centro.

Nell'esercizio della prima autolinea detta società effettua ben quattro coppie di corse, le quali attraversano il centro di Sommo, mentre le corse dell'altra autolinea Dorno-Sannazzaro-Pavia transitano per il bivio, salvo una corsa in partenza da Sommo centro e due in partenza da Pavia.

Dai dati di traffico raccolti dalla direzione compartimentale per la Lombardia e confermati dall'amministrazione comunale di Sommo risulta che delle corse in questione si servono normalmente circa 50 operai e impiegati e circa 40 studenti, e che generalmente nessun abbonato o passeggero ordinario utilizza le corse in transito al bivio.

Da quanto sopra e dagli elementi emersi nei contatti con la predetta amministrazione comunale interessata, appare, pertanto, confermata la sufficienza degli attuali servizi per il centro in parola e quindi non necessaria la diramazione delle altre corse, la quale, per giunta, comportando un maggior tempo di percorrenza di circa quindici minuti, determinerebbe l'energica protesta della maggior parte degli utenti per la conseguente perdita di tempo.

Il Ministro: VIGLIANESI.

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premesso che in questi giorni hanno luogo, in tutta Italia, manifestazioni di protesta di personale e dirigenti delle scuole-guida automobilistiche: motivo della protesta, la nuova formula adottata dal Ministero competente per gli esami di patente di guida, sulla base di quiz. Ritengono gli adetti alle scuole, che tale formula non è affatto sufficiente alla verifica, negli

esaminandi, della reale conoscenza delle norme tecnico-giuridiche della guida — quale sia il pensiero in proposito, degli organi competenti e, se del caso, quali iniziative si intendano adottare. (4-21133)

RISPOSTA. — Il sistema mediante « questionari » per la prova teorica dell'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida, è una necessità imposta dallo sviluppo della motorizzazione civile, sia nel nostro, sia in altri paesi europei ed extraeuropei.

Si tratta di affrontare, con tecniche aggiornate, con criteri di efficienza e su basi scientifiche, problemi di massa quali sono oggi quelli degli esami di patente, problemi spesso non più superabili con i sistemi tradizionali.

Di ciò si sono resi ben conto i paesi che ci hanno preceduto nello sviluppo della motorizzazione, quali la Germania Federale, la Svezia, l'Olanda, la Svizzera, nonché altri paesi quali il Belgio, la Finlandia e la Spagna, che hanno da tempo adottato il sistema a questionari. Da notare che in molti dei paesi citati le esigenze di massa non sono così sentite come in Italia.

Il sistema, i cui vantaggi sono stati riconosciuti in alta sede internazionale: CEMT - Conferenza europea dei ministri dei trasporti; CIECA - *Commission internationale des examens de conduite automobile*, ecc., non è di recente adozione in Italia, in quanto è stato posto in uso già diversi anni addietro presso la quasi totalità delle direzioni compartimentali della motorizzazione civile.

Il sistema dei questionari permette di realizzare:

a) l'uniformità sia dei criteri di conduzione dell'esame su tutto il territorio nazionale, sia della formulazione delle domande da parte di tutti gli operatori, evitando gli inconvenienti dovuti a differenze di metodo e di impostazione;

b) la formulazione, rispetto all'esame orale, di un maggior numero di domande su tutto l'arco del programma d'esame, il che è raramente raggiungibile col sistema orale;

c) il dosaggio delle domande in base a criteri di maggiore e minore importanza e difficoltà e l'obiettività del giudizio dell'esaminatore;

d) una maggiore durata dell'esame per il candidato, cui vengono assegnati almeno 20 minuti per rispondere, con conseguente serenità da parte del candidato stesso nel formulare le risposte.

Il sistema offre altresì il vantaggio della razionale utilizzazione del tempo disponibile

per le sedute d'esame in quanto, nei 20 minuti che occorrerebbero per porre ad un candidato 18 domande — tante quante ne contiene una scheda-questionario — possono invece essere esaminati circa 20-25 candidati. Ciò comporta l'altro vantaggio del razionale impiego degli esaminatori, che con una opportuna ripartizione di compiti possono svolgere, con minor dispendio di energie, le complesse funzioni relative allo svolgimento di una seduta d'esame.

L'amministrazione quindi, nell'intento di perfezionare il sistema in questione al fine di rendere sempre più severi gli esami per il conseguimento della patente di guida, porrà fra breve in uso una nuova, completa serie di questionari — composta di 100 schede con 18 domande ciascuna — con la quale ancor più potrà effettuarsi il vaglio severo ed approfondito dei candidati.

Il Ministro: VIGLIANESI.

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere i motivi per cui, tra i progetti-pilota facenti parte del documento programmatico preliminare del secondo piano economico nazionale, redatti — come si legge in calce al documento medesimo — quali progetti « a carattere operativo, designati a scala preliminare, tali da poter essere rapidamente realizzati (dopo una progettazione di dettaglio) da parte degli operatori responsabili », non sia stato incluso un progetto-pilota per l'area metropolitana milanese, trascurando, con ciò stesso, di prendere in adeguata considerazione un'area che rappresenta certamente uno dei più importanti poli nazionali di sviluppo, nei riguardi del quale si presenta l'urgente necessità di risolvere, tra gli altri, intricati problemi di razionalizzazione degli interventi pubblici e privati e delle linee programmatiche da seguire.

Stante quanto sopra, l'interrogante desidera sapere se s'intenda redigere con la massima urgenza e rendere noto un tale progetto-pilota per l'area metropolitana milanese da includere nel documento programmatico definitivo del secondo piano economico nazionale. (4-21682)

RISPOSTA. — Come è esplicitamente affermato nell'introduzione pubblicata insieme ai testi dei progetti pilota, il gruppo dei progetti prescelti non ha alcuna pretesa di configurare

un insieme di scelte prioritarie rispetto ad altri problemi che non sono stati presi in considerazione. Essi vogliono piuttosto rappresentare modelli esemplari di un nuovo modo di operare le scelte programmatiche in alcuni casi-problema: più che il contenuto sono le metodologie adottate che vengono in questo primo gruppo di progetti ad assumere particolare importanza.

Volendosi fornire con essi una serie di indicazioni valide per una gamma possibilmente vasta di interventi, si è ritenuto di limitare i progetti riguardanti le aree metropolitane a tre: un'area industrializzata ad alta immigrazione, un'area contraddistinta da un'alta componente di attività terziarie e un'area caratterizzata da una situazione di carenze infrastrutturali tipica del Mezzogiorno.

In base alla documentazione e agli studi disponibili (e quindi alla possibilità di passare con più rapidità alla fase propriamente progettuale) ed alla rilevanza particolarmente acuta che alcuni problemi fondamentali presentavano, si sono scelte come oggetto dei progetti pilota le aree metropolitane di Torino, Roma e Napoli.

Ciò non significa assolutamente, si ripete, che si sa voluto con ciò stabilire una priorità d'importanza e di urgenza rispetto a situazioni altrettanto importanti sotto l'aspetto socio-economico, quali ad esempio le aree metropolitane di Milano o di Napoli.

Né questo ovviamente vale a creare una qualche sorta di privilegio delle aree oggetto di studio rispetto a quelle non considerate.

Nella logica della programmazione per progetti anzi — anche questo è esplicitamente dichiarato nell'introduzione citata — la realizzazione del gruppo dei progetti promossi dagli organismi di programmazione dovrebbe permettere e agevolare l'adozione di tecniche progettuali da parte di operatori pubblici (regioni, imprese pubbliche, amministrazioni) in piena autonomia e responsabilità, restando in tal caso il compito degli organi di programmazione circoscritto a quello di verificare la coerenza dei progetti proposti con le direttive programmatiche adottate.

Si ritiene utile rammentare, d'altra parte che gli organi della programmazione hanno convenuto con la Regione lombarda di affrontare assieme, come primo comune impegno, la elaborazione di un altro assai interessante progetto-pilota in materia di distretti scolastici sperimentali, per il quale è già stato sottoscritto un formale « protocollo d'intesa » e che assume forse più di ogni altro caratte-

re di esemplarità, come si conviene ad una prima sperimentazione avviata della programmazione in collaborazione con una regione che può vantare un massimo di iniziativa e di « imprenditorialità pubblica » nonché una congrua ed efficiente attrezzatura istituzionale.

Ciò non toglie che nella prospettiva sopra accennata si potrà prendere in esame la possibilità che, o direttamente promosso dagli organi locali o incluso in un successivo set di progetti proposti dagli organi della programmazione, venga affrontato un progetto pilota riguardante l'area metropolitana di Milano.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:
GIOLITTI.

MALFATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere cosa intenda fare per dare tranquillità ai rilevatori del censimento della popolazione in corso di attuazione, i quali rivendicano giustamente una migliore retribuzione giornaliera, l'assistenza sanitaria e la certezza di essere pagati alla fine del lavoro prestato; ciò anche nell'interesse delle operazioni di rilevazione che, stando ad alcune notizie di stampa si svolgono male, anche per altre cause, in molte parti d'Italia (Roma in modo particolare) e rischiano, addirittura, di essere compromesse.

(4-20109)

RISPOSTA. — Sulla base delle notizie fornite dall'ISTAT, si comunica che, circa il problema del compenso ai rilevatori addetti all'11° censimento generale della popolazione, il Comitato amministrativo dell'istituto predetto ha deciso di concedere una maggiorazione di lire 25.000 sul compenso forfettario a suo tempo stabilito.

In merito alla segnalata circostanza che le operazioni censuarie, stando ad alcune notizie di stampa, si svolgerebbero male in molte parti d'Italia, rischiando addirittura di compromettere i risultati finali, si fa presente che, secondo quanto risulta allo stesso Istituto centrale di statistica, a tutto il 10 novembre 1971, le operazioni di censimento si stavano svolgendo con piena regolarità.

Alla suddetta data risultavano, infatti, già raccolti oltre l'85 per cento dei questionari di rilevazione, mentre la qualità del materiale raccolto non fornisce alcun valido motivo per dubitare del buon esito dei censimenti in corso.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

La stragrande maggioranza delle unità rilevate (famiglie, convivenze, imprese, unità locali) hanno prestato, come richiesto, la loro valida collaborazione, dando prova di maturità civile e senso di responsabilità.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

MALFATTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali sono i « pareri sfavorevoli », nonché gli « elementi di giudizio » non « favorevoli alla proposta di un provvedimento di clemenza » a favore di Guidotti Bruno. (4-21014)

RISPOSTA. — Guidotti Bruno, cui la interrogazione si riferisce, risulta condannato con sentenza del 16 dicembre 1970 della corte di appello di Firenze ad anni 4, giorni 10 di reclusione e lire 160 mila di multa, con il condono di anni due e lire 80 mila di multa per i reati di furto aggravato continuato e sfruttamento di prostitute. L'espiazione della pena termina il 10 febbraio 1972, dopo di che il condannato dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per il periodo minimo di un anno.

La pratica per grazia relativa al Guidotti è stata decisa negativamente nello scorso agosto, in considerazione del parere contrario espresso al riguardo dal procuratore generale, nonché della gravità e molteplicità dei reati commessi dal condannato e del fatto che lo stesso ha già fruito per il reato ascrittogli di due anni di condono.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

MAMMI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se intenda rettificare le tabelle merceologiche stabilite il 30 agosto 1971 dal Ministero in esecuzione della nuova legge sul commercio al dettaglio, assicurando agli esercizi che vendono prodotti alimentari la vendita del latte a lunga conservazione e riservando quella del latte fresco alle attuali latterie ed esercizi pubblici con licenza di latteria.

L'interrogante osserva, infatti, che una eccessiva polverizzazione dei punti di vendita del latte porrebbe le centrali municipalizzate in grave difficoltà per l'aumento dei costi di distribuzione; consentendo, invece, alle aziende produttrici private di effettuare la distribuzione del suddetto prodotto unitamen-

te ad altri, in modo presumibilmente non quotidiano, con rischio di danni per la stessa salute del consumatore. (4-20461)

RISPOSTA. — L'inclusione della voce « latte » nella tabella merceologica degli esercizi alimentari discende da una delle finalità essenziali della recente legge dell'11 giugno 1971, n. 426, con la quale si è proceduto alla riforma del commercio. Infatti, un più largo raggruppamento delle voci merceologiche, determinando l'ampliamento della gamma merceologica può far raggiungere dimensioni delle imprese distributive più idonee nell'interesse dell'economia generale e degli stessi commercianti. Per altro, questo Ministero prima di includere il lattante nella tabella merceologica degli esercizi alimentari ha provveduto a sentire, come la legge prescrive, le associazioni nazionali di categoria interessate, che non hanno mosso validi rilievi al riguardo.

Del resto il nuovo indirizzo merceologico non riguarda soltanto i lattini, ma i commercianti in genere, che vedono alcuni loro prodotti compresi tra quelli di altre categorie di negozi, ma nel contempo beneficiano del raggruppamento di voci. Se è vero, infatti che il latte potrà essere venduto da tutti gli alimentaristi, non è men vero che i lattai potranno estendere la loro attività a tutti i generi alimentari e non sembra si sia proceduto in modo ingiusto o lesivo di interessi legittimi nei confronti della categoria dei lattai.

Occorre poi osservare che l'aver incluso la voce « latte » fra quelle degli esercizi dell'alimentazione non importa che per l'esercizio alla vendita di tale prodotto non siano più operanti le disposizioni di carattere sanitario. La validità di tali norme è stata ribadita negli articoli 24, terzo comma, e 37, secondo comma, della citata legge n. 426.

Poiché per l'esercizio di una rivendita di latte, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è richiesto il nulla-osta dell'ufficiale sanitario competente, si osserva che, restando preclusa dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 agosto 1971 la possibilità di rilasciare autorizzazioni alla vendita limitativa del contenuto merceologico della tabella I con l'esclusione della voce « latte », il rilascio di ogni autorizzazione commerciale relativa all'intera gamma merceologica della stessa tabella risulterà sempre subordinato al preventivo, indispensabile nulla-osta dell'ufficiale sanitario medesimo, a

seguito dell'accertamento dell'idoneità igienica dei locali e delle attrezzature da adibire anche alla vendita del latte.

Si fa infine rilevare che se qualcuna delle categorie settoriali, come i lattai, ritiene giustificata una modificazione in suo favore delle tabelle ministeriali, nei comuni in cui esistono particolari situazioni meritevoli di essere salvaguardate, essa potrà far valere le sue ragioni presso l'autorità comunale, alla quale la legge accorda il potere di chiedere al Ministero parziali deroghe alle tabelle merceologiche.

Il Ministro: GAVA.

MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione da tempo in corso da parte del personale dipendente della Morteo Soprefin, stabilimento di Sesso Aurunca (Caserta), e soprattutto delle condizioni di lavoro imposte al personale stesso, per accertare se siano ammissibili i sistemi di cottimo eventualmente praticati e soprattutto se si legittimino forme di subappalto che potrebbero solo rappresentare una intermediazione nell'assunzione della manodopera e che comunque realizza trattamenti retributivi diversificati.

Per sapere, in relazione a ciò, quali iniziative intenda assumere e quali urgenti provvedimenti adottare perché venga assicurato il rispetto della legge e siano assicurate condizioni di lavoro rispettose oltre che dei diritti, della dignità dei lavoratori, nel cui interesse il comune di Sessa Aurunca si assume il gravoso onere di acquistare l'area messa a disposizione della società Soprefin per la realizzazione dello stabilimento in quel territorio. (4-20092)

RISPOSTA. — Si premette che lo stabilimento Morteo Soprefin di Sessa Aurunca fu costruito nel 1965 per l'attività di « prefabbricazione industriale ».

Dopo due anni di attività, considerato che le possibilità di lavoro in questo settore non potevano assicurare allo stabilimento condizioni ottimali di produzione in relazione agli impianti che avevano una capacità produttiva notevolmente superiore, venivano presi in esame nuovi tipi di produzione, orientandosi verso la produzione del *container*.

Nel novembre del 1970, pur conoscendo le difficoltà di introduzione del contenitore sul mercato nazionale, fu dato il via alla costruzione dell'impianto di produzione col rad-

doppio dello stabilimento e con una serie di linee di lavorazione, alcune delle quali non perfettamente definite, a causa delle incertezze che tuttora sussistono sul piano della normativa e della standardizzazione.

Un particolare disagio per l'impresa è costituito dalla versatilità dei sistemi in atto, sia per la verniciatura dei contenitori, sia per la costruzione di contenitori atipici, sia per la manutenzione degli stessi.

Per tale situazione, ancora in via di sperimentazione e di assestamento, la Morteo-Soprefin si è trovata nella necessità di affidare in appalto alcune lavorazioni ad imprese specializzate. Allo stato attuale, infatti, la produzione dei contenitori viene effettuata su conferma di ordini e non a fondo magazzino, per cui il flusso è vincolato direttamente alla vendita e l'andamento è discontinuo per quantità, tipi e sistemi di finitura.

Dagli accertamenti svolti al riguardo dal competente ispettorato del lavoro non sono emerse violazioni di rilievo alla vigente disciplina sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di manodopera negli appalti.

Tuttavia l'azienda ha assicurato di avere impostato un programma di ampliamento, nel quale è considerata anche la piena autonomia funzionale con la conseguente eliminazione di tutte le forme di appalto e l'assorbimento in organico degli operai delle ditte appaltatrici limitatamente, ovviamente, ai lavoratori che vi abbiano interesse.

Nel quadro di tale orientamento la Morteo-Soprefin ha assunto recentemente altre 12 unità lavorative per passaggio da una ditta appaltatrice.

Per quanto concerne i sistemi di cottimo, si fa presente che la vertenza era scaturita dalla richiesta delle maestranze della maggioranza dell'utile di cottimo. La vertenza suddetta è stata risolta con la concessione di un aumento di lire 28 orarie dell'utile di cottimo.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

MAROTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se abbia avuto notizia del vivo allarme che si è determinato a Lauria (Potenza) a seguito della voce colà diffusa circa la soppressione di quegli uffici finanziari, senza che vi sorga — si è detto — il nuovo ufficio decentrato previsto dalla riforma tributaria.

Per sapere se gli organi ministeriali abbiano effettivamente maturato tale orienta-

mento, che apparirebbe veramente iniquo e in contrasto con gli stessi interessi della amministrazione a voler considerare il gettito tributario dell'ufficio e la posizione geografica e l'importanza demografica del comune.

Per conoscere, infine, se ritenga di intervenire per evitare una decisione tanto inopportuna, assicurando nel contempo il consiglio comunale di Lauria le cui apprensioni sono state manifestate con un voto indirizzato al Ministro delle finanze ed espresso col consenso unanime di tutte le componenti consiliari. (4-20895)

RISPOSTA. — La legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, prevede, al punto 2) dell'articolo 11, la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari periferici, nonché la soppressione degli uffici non necessari.

In aderenza, quindi, ai criteri delineati dalla riforma, l'amministrazione sta portando avanti approfonditi studi, dal cui esito soltanto, e dopo che la speciale Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17, primo comma, della citata legge n. 825, avrà espresso il suo parere, sarà possibile trarre indicazioni conclusive anche per quanto concerne la adozione di eventuali determinazioni nei confronti degli uffici finanziari segnalati nella interrogazione.

Il Ministro: PRETI.

MAULINI E GASTONE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione creatasi alla ditta Vistarini di Omegna (Novara), azienda del gruppo Lancia-FIAT, in seguito alla messa in cassa integrazione, dall'8 novembre 1971, di 115 dipendenti (circa il 50 per cento degli addetti) come primo atto cui seguirebbero, per affermazione dei dirigenti di azienda, provvedimenti ancora più gravi, non esclusa la chiusura dello stabilimento.

Gli interroganti fanno notare che:

data la gravità di tali atti i lavoratori dipendenti sono scesi in sciopero totale sostenuti, oltre che dall'organizzazione sindacale, da un comitato cittadino di difesa del lavoro, rappresentativo di tutte le forze politiche sociali e di categoria;

questo ulteriore « dramma » viene ad inserirsi in una crisi occupazionale di zona

(alto Novarese) tra le più gravi su scala nazionale;

i lavoratori interessati e la popolazione tutta non riescono a capire l'impotenza dei pubblici poteri nei confronti del « colosso » Lancia-FIAT che, in contrasto con ogni previsione programmatica pubblica per la Regione, delibera l'insediamento di nuove aziende a Chivasso e nel Biellese mentre, in dispregio di ogni considerazione sociale e morale, condanna alla fame 230 famiglie e disperde un prezioso patrimonio di lavoratori specializzati, la cui carenza viene demagogicamente lamentata dai cosiddetti « capitani d'industria » e per la cui formazione lo Stato spende annualmente somme ingenti.

Gli interroganti chiedono ai ministri interessati come intendano intervenire perché sia risolta positivamente la vertenza, salvata la azienda, garantito il posto di lavoro, avendo presente la gravità del problema soprattutto nei suoi riflessi locali. (4-20598)

RISPOSTA. — Lo stabilimento della società C. Vistarini di Omegna (Novara) fa parte del gruppo Lancia di Torino ed è adibito alla costruzione di parti di autovetture prodotte dalla Lancia (85 per cento) e di utensileria pneumatica (15 per cento). L'attuale occupazione è di 205 dipendenti dei quali 20 impiegati:

La gestione dello stabilimento presenta gravi difficoltà in quanto la sua struttura non consente un ammodernamento delle attrezzature ed una più efficiente organizzazione del lavoro per conseguire una maggiore produttività che renda economicamente competitiva la produzione. Lo stabilimento è infatti disposto su di un fabbricato a tre piani nei quali non possono essere sistemate le moderne attrezzature pesanti, né vi è disponibilità nella zona di area libera edificabile.

Poiché i conti economici degli ultimi esercizi hanno presentato notevoli perdite, la direzione dell'impresa ha ridotto l'orario lavorativo a 24 ore settimanali ed ha intenzione di cedere lo stabilimento. Per tale cessione vi sarebbero favorevoli occasioni, pertanto, è da prevedere una ripresa della piena attività dell'impresa.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: GAVA.

MENICACCI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere, attesa la difficile situazione in cui si è

venuta provvisoriamente a trovare la società SAURA con sede in Rieti (la quale gestisce il trasporto pubblico tra i centri di Rieti, Amatrice, Accumoli, Cittaducale, Labro, Micigliano, Barbana, Leonessa, Morro, Antrodico, Cittareale, Rivodutri, Posta, Borgovelino,, Castelsantangelo, nella Sabina oltre che tra i comuni della montagna umbra, Monteleone di Spoleto, Cascia), in conseguenza dello sciopero del personale dipendente che si protrae dal 28 luglio 1971, se sia vero che l'Istituto nazionale dei trasporti (INT), di cui è azionista unico l'azienda delle ferrovie dello Stato, si sia assunto l'impegno — come risulterebbe da una dichiarazione del sottosegretario del Ministero dei trasporti fatta in occasione di un recente incontro con taluni parlamentari comunisti, — di rilevare la predetta concessione già in uso alla Saura e conseguentemente di assumersi l'onere del ripiano delle passività di gestione sia in via definitiva o per un affidamento precario.

Per sapere, in caso positivo, se tale impegno rientri nei compiti istituzionali dell'INT e sia in linea con quanto disposto dall'articolo 23 della legge del 1939, n. 1822, il quale prevede solo la possibilità di imporre agli stessi esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni, alle condizioni che riterrà più opportune e solo in caso di pubblica calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, in quanto risulta all'interrogante che la SAURA non era in grado di garantire i predetti collegamenti per la sola linea Labro-Aieti (mentre le restanti linee erano assicurate da buona parte dei dipendenti che non hanno accettato l'invito dei sindacati marxisti a scendere in sciopero a tempo indeterminato) e, quindi, per sapere se tale intervento dell'INT sia rigorosamente necessario tanto più che esso verrebbe a comportare pesanti oneri finanziari a carico dei comuni interessati al servizio stesso, quando invece sarebbe stato estremamente più agevole e meno oneroso per gli stessi venire incontro alla società con adeguate iniziative e facilitazioni in grado di superare la provvisoria difficoltà in atto, così come si è verificato in precedenza per altre società automobilistiche che avevano la gestione dei collegamenti per le zone residue della stessa provincia di Rieti, o meglio ancora affidare le concessioni già riconosciute alla SAURA, così come previsto dalla legge 31 gennaio 1939, n. 1822, alle società automobilistiche finitime, che nel caso di Rieti esistono (la Cicolano e la Sabino) con amministrazione affidata agli stessi dipen-

denti i quali, per avere rilevato il pacchetto azionario, ne sono divenuti proprietari e, in quanto tali, non sono più strumentalizzabili dal sindacato comunista che proprio per questo cerca di ostacolare lo sviluppo ed il potenziamento.

Per sapere se sia vero che gli scioperanti della SAURA siano stati indotti ad abbandonare il lavoro e a protrarre l'astensione senza soluzione di continuità nonostante che siano state ripristinate quasi tutte le corse automobilistiche (Rieti-Cascia; Amatrice-Roma; Terzone-Leonessa-Roma; Micigliano-Rieti; Antrodico-Rieti), su pressione particolare della CGIL che aveva interesse a strumentalizzare la situazione venutasi a determinare nella SAURA in quanto oltre un terzo dei dipendenti della stessa aveva abbandonato il predetto sindacato condannandone la demagogia congenita in ogni suo atto ed in ogni sua iniziativa tesi a pregiudicare comunque l'attività delle società private.

Per conoscere in ogni caso quali provvedimenti intendano prendere perché, senza particolari contribuzioni da parte dei comuni interessati, sia assicurato al personale dipendente la continuità del rapporto di lavoro.

(4-19624)

RISPOSTA. — La vertenza sindacale in atto tra la società SAURA e la maggior parte del proprio personale, ha determinato una situazione di carenza delle comunicazioni interessanti l'alto Reatino, carenza ulteriormente aggravata dall'apertura delle scuole, in quanto i servizi effettuati da tale società, con il personale non aderente allo sciopero, non assicuravano tutti i collegamenti necessari.

Pertanto, tenuto conto delle ripercussioni di carattere sociale segnalate dalle autorità ed enti locali, è stato disposto che l'Istituto nazionale trasporti eserciti, in via temporanea e fino a quando non saranno rimosse le cause che hanno dato luogo alla vertenza le auto-linee in concessione alla predetta società SAURA.

Non si è potuto per altro, affidare tali linee ad altre imprese della zona in quanto tutti gli enti e le autorità locali, ai fini di una maggiore garanzia per il regolare svolgimento del servizio, hanno insistentemente chiesto l'intervento dell'INT.

Quanto a presunte pressioni esercitate sugli scioperanti da parte della CGIL, non si è in possesso di elementi che possano suffragare tale ipotesi.

Infine, circa il rapporto di lavoro del personale dipendente, si può fondatamente rite-

nere che tale rapporto non verrà interrotto, in quanto, dovendosi comunque assicurare la prosecuzione dei servizi, detto personale continuerà ad essere utilizzato sui servizi stessi.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle regioni.* — Per sapere se siano a conoscenza del procedimento penale instaurato contro il sindaco di Rieti, del PSI, insieme con tutti i membri della giunta di centro-sinistra (due assessori del PSI e quattro assessori della DC) oltre al sindaco comunista di Magliano Sabina, in base all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atto di ufficio) in merito alla assunzione illegittima di alcuni dipendenti, successivamente « comandati » alla « Sezione decentrata di controllo » sugli atti degli enti locali della provincia di Rieti.

L'interrogante, richiamandosi alla legge in base alla quale le Regioni avrebbero dovuto reperire il personale mediante comandi di dipendenti di enti locali ed uffici periferici dell'amministrazione statale, è a conoscenza che, evidentemente a seguito di pressione di gruppi politici desiderosi di accaparrare qualche posto in favore dei propri amici in virtù di quel principio anticostituzionale della « lottizzazione del potere » imposta dagli attuali partiti dominanti, che l'amministrazione comunale di Rieti (a maggioranza centro-sinistra) è ricorsa al « marchingegno » di assumere il geometra Giancarlo Liorni ed il signor Giuseppe Iarussi con mansioni di applicato d'ordine con la giustificazione di dover fare eseguire lavoro straordinario, per poi — dopo qualche giorno soltanto — « comandarli » presso gli uffici della sezione distaccata di controllo della provincia di Rieti, alle dipendenze della Regione Lazio, che — pertanto — cominciò a retribuirli.

I consiglieri comunali comunisti hanno preferito tacere — al contrario di quelli del MSI — in quanto sanno che l'assessore del PCI dell'amministrazione frontista di Fara Sabina è stato a sua volta assunto alle dipendenze dell'amministrazione (anch'essa retta da una maggioranza social-comunista) di Magliano Sabina con la stessa scusa (lavori straordinari) e con la stessa destinazione (agli uffici della Regione a Rieti).

Il tutto senza neanche una pallida ombra di bando di concorso o di esame di più do-

mande, ma per chiamata diretta ed immediato servizio presso gli uffici distaccati della Regione e con delibere non approvate neppure dal consiglio comunale, ma fatte ovviamente approvare dalla locale sezione decentrata di controllo, il cui presidente è lo stesso segretario provinciale del PSI di Rieti.

Per sapere se siano al corrente che il sindaco socialista di Rieti non ha sentito il dovere di rispondere all'interrogazione avanzata in merito dal gruppo consiliare del MSI e se non siano del parere che le suddette delibere non appaiono loro illegittime in quanto contrastano con l'articolo 97 della Costituzione e violano sia la legge 5 febbraio 1948, n. 61, che vieta l'assunzione di personale avventizio, sia l'articolo 284 del testo unico 3 marzo 1934, n. 386, che non consente alcuna assunzione di spesa senza il relativo finanziamento in bilancio ed eludono — altresì — l'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che fa obbligo alle regioni di provvedere alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comando.

Per sapere conseguentemente se ritengano censurabile l'operato delle due giunte — come pure di quella del consiglio provinciale di Rieti a maggioranza di centro-sinistra, che pare implicata in un altro caso analogo — indipendentemente dalle gravissime violazioni di precise norme giuridiche e, in ogni caso, quali iniziative intendono assumere perché le suddette violazioni vengano definitivamente a cessare ed i responsabili siano puniti come la legge esige e prescrive, ad evitare che i « regionalisti » italiani si abituino a farsi reciprocamente concessioni del genere. (4-20417)

RISPOSTA. — Presso la procura generale di Roma pende procedimento penale nei confronti dei componenti le giunte municipali di Rieti e di Magliano Sabina, indiziati del delitto di interessi privati in atti di ufficio per avere illegittimamente deliberato l'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione comunale rispettivamente di tali Giancarlo Liorni e Giuseppe Iarussi, nonché Francesco Sacco, al solo fine di consentire l'immediato comando presso gli uffici della regione Lazio.

Il Ministro: RESTIVO.

MENICACCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sia vero e come possa spiegarsi che il recente concorso bandito sulla *Gazzetta ufficiale* dall'INAM per 100 posti di

impiegati di concetto prevedeva come titolo di studio soltanto la maturità scientifica e quella classica, con esclusione di qualsiasi altro diploma o titolo di scuola media superiore.

(4-20419)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno precisare preliminarmente che le vigenti disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi nel prescrivere in linea generale per l'ammissione all'impiego nella categoria di concetto il possesso di un diploma di istituto di istruzione di secondo grado, rinviano ai rispettivi bandi per quanto attiene alla determinazione degli specifici titoli di studio necessari per l'accesso ai vari ruoli in cui detta categoria si articola.

La prescrizione restrittiva contenuta nel bando di concorso a 100 posti di impiegato di concetto presso l'INAM si giustifica pertanto, nel quadro della suesposta normativa, con l'esigenza di selezionare il personale tra coloro che, in base al titolo di studio conseguito, appaiono quanto più possibile idonei allo svolgimento delle funzioni proprie del ruolo di segreteria.

Giova inoltre osservare che gli altri diplomi di scuola media superiore vengono presi in considerazione per il reclutamento di personale da utilizzare negli altri ruoli della categoria di concetto (ruolo ragioneria, ruolo degli assistenti sociali, ruolo dei geometri, ruolo dei disegnatori) avuto riguardo alla loro specifica attinenza alle attribuzioni tipiche dei ruoli medesimi. Infatti, per il ruolo di ragioneria, lo stesso istituto ha di recente indetto un apposito concorso pubblico al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.

MILIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che all'aerostazione di Fiumicino gli estintori posti sotto bordo agli aeromobili sul piazzale di sosta, sono privi di piombi e data di scadenza — e che gli addetti agli estintori, appartenenti all'ASA (scaricatore o facchini), sono incapaci di farli funzionare non essendo stati a tuttoggi debitamente istruiti.

Detta situazione per la sua gravità si illustra da sola.

L'interrogante chiede se il ministro ritenga di disporre una severa inchiesta in merito per

accertare le responsabilità e quali provvedimenti ritenga di adottare in proposito.

(4-19719)

RISPOSTA. — La presenza degli estintori sotto bordo degli aeromobili, è tassativamente richiesta nell'aeroporto di Fiumicino (come negli altri aeroporti italiani) soltanto nei casi di rifornimento di carburanti con passeggeri a bordo degli aeromobili stessi, in forza della circolare dispositiva del 16 aprile 1961, n. 24819, della direzione generale dell'aviazione civile; negli altri casi è soltanto consigliata, sia perché gli aeromobili moderni, per la loro mole, dispongono di propri efficienti impianti antincendi sia perché la prevenzione sui piazzali è assicurata nelle 24 ore da un apposito servizio dei vigili del fuoco. L'apprestamento degli estintori, efficienti e controllati, è un obbligo delle compagnie aeree (e congiuntamente della società ASA se agisce su loro richiesta) a mente del paragrafo 4.5 della citata circolare 24819; la vigilanza in proposito è svolta dai vigili del fuoco e dalla direzione dell'aeroporto. L'attuale impiego degli estintori per fronteggiare improvvise situazioni di pericolo è devoluto a personale tecnico qualificato agente sotto bordo (motoristi a terra e rifornitori di carburante), avendo gli operai generici dei servizi di rampa dell'ASA soltanto il compito di posizionarli sotto bordo in punto opportuno.

Il Ministro: VIGLIANESI.

MILIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave malumore esistente fra il personale civile del suo Ministero.

Il detto personale — che trovasi da vari giorni in agitazione — lamenta che sino ad oggi sia stato quasi del tutto dimenticato dal competente Ministero così da avere oggi un trattamento economico inferiore di molto a quello dallo Stato fatto a pari grado delle altre amministrazioni.

Oggi, dopo 18 anni di servizio, un dipendente con parametro 168, sposato con due figli, percepisce la somma mensile di lire 139.145 comprensiva dello stipendio e di tutte le altre voci.

I dipendenti civili lamentano che i detti stipendi non sono stati equiparati al costo della vita, che il premio di incentivazione non viene a loro corrisposto nonostante le numerose promesse ricevute, che la ricostruzione della carriera non è stata ancora effettuata.

Tutto ciò rappresenta una ingiusta palese e costituisce una differenziazione di trattamento non comprensibile e non sopportabile dagli interessati.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro interessato intenda intervenire perché quanto sopra lamentato abbia ad essere eliminato con provvedimenti che dimostrino che lo Stato è capace di dare giustizia anche a coloro che scioperano con senso di responsabilità e disciplina. (4-20511)

RISPOSTA. — Innegabilmente, tra il personale civile di questo Ministero si è diffuso, per le ragioni evidenziate, un certo malcontento che trova riscontro nella attuale realtà retributiva del settore dell'impiego statale caratterizzata da non pochi squilibri le cui radici (ci si riferisce, naturalmente, ai soli ultimi sviluppi della vicenda retributiva dagli impiegati dello Stato) si ricollegano, in particolare, alla legge 28 dicembre 1970, n. 777, con cui vennero concessi, al personale di talune amministrazioni, compensi speciali per lavoro straordinario in eccedenza.

Ed è in definitiva proprio da tale legge e dalle sperequazioni retributive da essa determinate — oltre che da taluni altri provvedimenti ottenuti unilateralmente da qualche altra categoria di pubblico impiego — che derivano, nella sostanza, le doglianze e le rivendicazioni — non ingiustificate invero — del personale civile di questo Ministero, nonché del personale di altre amministrazioni, al quale tale trattamento economico non è stato applicato, pur a parità di funzioni e di attività.

Appare, per altro, assai difficile — ad avviso di questo Ministero — risolvere settorialmente i problemi sperequativi determinatisi in conseguenza, trattandosi effettivamente di problemi che ormai aspettano di essere risolti — come dovevano — in un unico contesto per ragioni di giustizia retributiva.

Si ravviserebbe quindi, necessario — compatibilmente con le esigenze di bilancio — considerare l'opportunità che i benefici di cui alla legge del 1970, n. 777, trovino una applicazione non discriminatoria evitando, in pari tempo, quelle iniziative settoriali che nella materia, purtroppo, si sono presentate, con il deleterio risultato di dividere, in sostanza, gli impegni dello Stato, per quanto riguarda il trattamento economico, in categorie di diverso livello, senza un riferimento logico alle funzioni o mansioni svolte.

Ciò premesso, in linea generale si deve, comunque, far presente che — almeno sul piano amministrativo — questo Ministero ha svol-

to notevoli sforzi per mitigare gli inconvenienti di una situazione fattasi veramente pesante per il personale civile dell'amministrazione civile dell'interno.

In specie si è provveduto per l'integrazione dei fondi per la attribuzione dei compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 19, il che ha offerto la possibilità di corrispondere tali compensi in maggior misura e su di un piano più generale, in attesa delle auspicate più generali soluzioni, sulla base dei principi relativi alla revisione delle indennità e dei compensi speciali per il personale delle pubbliche amministrazioni stabiliti dalla legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione.

Il Ministro: RESTIVO.

MILIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere notizie sulla situazione dell'ufficio incaricato del disbrigo delle pratiche relative all'attribuzione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata ed integrata dalla recente legge 9 ottobre 1971, n. 824, in favore dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati; nonché della trattazione delle domande intese ad ottenere gli aumenti periodici stabiliti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, concernente norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

In proposito assai diffuse sono le lagnanze tra il personale dipendente da codesto dicastero per la estrema lentezza con la quale le suddette pratiche vengono trattate, a causa principalmente della esiguità del personale preposto al menzionato ufficio.

Ciò premesso, l'interrogante chiede se il ministro ritenga intervenire con ogni possibile urgenza con l'assegnazione al predetto ufficio di adeguato personale, per venire così incontro alle giuste istanze degli interessati, i quali attendono invano da oltre un anno i chiesti benefici, loro riconosciuti da leggi dello Stato. (4-20644)

RISPOSTA. — Si premette che l'ufficio di questo Ministero competente a trattare le pratiche relative all'attribuzione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, in favore dei dipendenti ex combattenti ed assimilati e le altre pratiche concernenti l'esame delle istanze intese ad ottenere gli aumenti periodici stabiliti dal-

l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, è l'ufficio inquadramento che fa parte dell'ufficio secondo della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

L'ufficio predetto, il quale amministra circa 10 mila dipendenti, svolge un lavoro già di per se stesso rilevante e di carattere spiccatamente tecnico, che ha ora subito un notevole incremento a seguito dell'emanazione delle citate norme sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, sul trattamento economico e sulla concessione dei benefici per gli ex combattenti ed assimilati.

Trattasi di una mole di lavoro veramente ingente e delicatissimo, che importa il riesame della posizione di ogni impiegato dipendente, il suo nuovo inquadramento ed il successivo compimento degli adempimenti necessari ai fini dell'eventuale concessione agli interessati dei benefici combattentistici e di quelli relativi al servizio pre-ruolo. Tale lavoro è in via di svolgimento e non si è mancato di potenziare nei limiti delle possibilità ed in relazione alle esigenze di altri uffici ministeriali, il personale addetto all'ufficio inquadramento. Attualmente l'ufficio di che trattasi risulta composto di quattro funzionari e di tre dattilografi e si è a ciò pervenuti compiendo il massimo sforzo inteso a potenziare l'ufficio stesso, destinandosi tutto il personale che era possibile reperire, pur con il sacrificio di altri reparti dell'ufficio delle cancellerie. Non sarebbe possibile andare oltre, non essendo consentito richiamare al Ministero (i cui organici sono al completo) altri funzionari che, d'altronde, verrebbero così sottratti agli uffici giudiziari i quali, come è noto, sono tutti incompleti degli organici previsti.

Si assicura che, pur fra tante difficoltà, sarà provveduto ad evadere con ogni possibile sollecitudine le richieste di concessione dei benefici in questione, avanzate dagli aventi diritto, senza risparmio di forze e di energie da parte di tutto il personale dell'ufficio inquadramento, che si è prodigato e si prodiga all'uopo in modo encomiabile. Va rilevato, per altro, che ciascuna delle pratiche in esame ha carattere complesso e richiede l'espletamento di indispensabili adempimenti anche da parte di altre amministrazioni ed enti (Ministero della difesa, Corte dei conti ecc.), il che comporta, ovviamente, il verificarsi di non lievi ritardi a causa della necessità di stabilire gli opportuni collegamenti con gli organi predetti.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

MILIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga di disporre una severa inchiesta sulla morte del detenuto Giuseppe Lo Forte nel carcere dell'Ucciardone dove fu tenuto isolato per ben 33 giorni, con criteri e sistemi contrari ormai alla civiltà e alla Costituzione.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga doveroso disporre l'abolizione, nelle carceri del così detto « isolamento » dei detenuti sospettati o accusati di reato i quali, proprio in forza del dettato costituzionale, debbono ritenersi innocenti sino a quando una sentenza di condanna passata in giudicato affermi e consacri il contrario; pertanto detti cittadini non possono essere sottoposti ad alcun trattamento differenziale (in senso peggiorativo) di quello usato verso coloro che espiano una pena.

L'isolamento di un detenuto è fatto gravissimo, arbitrario ed illegale che offende la personalità umana, viola l'eguaglianza dei cittadini, imputati di un reato, di fronte alla legge, e quando poi si protrae per lungo periodo si identifica in un autentico maltrattamento morale, fisico e psichico.

L'interrogante chiede di sapere quali disposizioni saranno emanate in proposito dal Ministro perché siffatti metodi, indegni e vergognosi per un popolo civile, abbiano ad essere vietati. (4-21117)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la prima parte della interrogazione, si fa presente che a seguito del suicidio per impiccagione del detenuto Giuseppe Lo Forte, verificatosi nel carcere giudiziario di Palermo il 14 dicembre 1971, fu richiesto l'intervento del procuratore della Repubblica di quella città per le indagini del caso, anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità d'ordine disciplinare a carico del personale di custodia.

L'inchiesta giudiziaria ha escluso qualsiasi responsabilità del personale di custodia ed ha accertato, a mezzo degli adempimenti medico-legali, che la morte del Lo Forte, in assenza di ogni altra lesione, era dovuta ad asfissia ed a probabile frattura delle vertebre cervicali.

Si precisa che il detenuto Lo Forte era stato tratto in arresto in data 11 novembre 1971 nella flagranza dei reati di detenzione di armi da guerra e di associazione a delinquere; l'arresto era stato convalidato dal pubblico ministero e gli atti rimessi il 19 novembre successivo al giudice istruttore per la formale istruttoria e con richiesta di interrogare l'imputato con mandato di cattura. Il Lo Forte era ristretto in stato d'isolamento nella cella n. 150 del

3° piano della IX sezione del carcere giudiziario centrale di Palermo. La mattina del 14 dicembre 1971, alle ore 10, l'agente di custodia in servizio al piano aveva controllato il detenuto e lo aveva invitato a scendere per il passaggio, ma questi aveva rifiutato di recarsi all'aria; per altro, egli né quel giorno né i precedenti aveva accusato alcun malessere fisico né si era lamentato del proprio stato di detenzione e si era sempre dimostrato educato e rispettoso nei confronti del personale di custodia.

Alle ore 10,20 l'agente di servizio al piano, nel normale giro di ronda, notava, osservando dallo spioncino, che il detenuto pendeva dalla finestra della cella appeso per il collo a mezzo di un lenzuolo assicurato alle sbarre della finestra stessa; l'agente s'introduceva subito nella cella chiamando aiuto e provvedeva, con l'ausilio di altro personale tempestivamente accorso, a rimuovere il corpo ed a praticare la respirazione artificiale; pochi istanti dopo interveniva il medico di guardia del carcere, il quale — nonostante le proprie terapie di rianimazione — non riusciva ad impedire la morte del Lo Forte.

Per quanto riguarda la seconda parte della interrogazione, in cui si censura il regime di isolamento al quale era sottoposto il Lo Forte, si rileva che l'isolamento era dovuto, secondo la normativa vigente, alla sua qualità di imputato in periodo istruttorio, in base alle disposizioni dell'autorità giudiziaria alla quale soltanto spetta di decidere sulla cessazione di tale regime.

Circa l'auspicata abolizione dell'« isolamento » è da far presente che qualsiasi innovazione al riguardo non può prescindere dalla necessaria salvaguardia delle esigenze istruttorie e che anche nel progetto del nuovo ordinamento penitenziario, che si ispira ai principi più avanzati in materia di trattamento carcerario, progetto attualmente pendente alla Camera dei deputati (atto n. 3209) dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, non si escludono particolari restrizioni nei confronti degli imputati, ove risultino indispensabili ai fini giudiziari (articolo 19 del progetto).

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

MONACO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga doveroso intervenire presso l'amministrazione comunale di Onano (Viterbo) perché provveda a sanare il grave stato di abbandono in cui trovasi il locale cimitero.

I residenti del luogo sono costretti ad attendere diversi anni per poter dare una degna sistemazione alle spoglie dei defunti negli appositi loculi, e l'amministrazione non ha dato corso ad una delibera annunciata da due anni che prevedeva la costruzione dei manufatti in un nuovo lotto da acquistare e che già è stato totalmente prenotato dalle famiglie interessate.

Tale stato di cose determina vivo malcontento nella popolazione. (4-20717)

RISPOSTA. — In merito alla segnalata situazione del cimitero di Onano, si fa presente che il comune provvede normalmente, a mezzo di operai giornalieri, ai lavori di ripulitura, di sistemazione dei viali, di estirpazione delle erbacce e di potatura delle siepi.

Attualmente, sono in corso lavori di costruzione di varie cappelle private.

In ordine alla costruzione di lotti di loculi, a completamento di quelli esistenti e nell'intento di soddisfare le prenotazioni già effettuate da numerosi cittadini, l'amministrazione comunale ha adottato, l'8 maggio scorso, la relativa deliberazione, che è stata restituita, munita dell'approvazione degli organi competenti (comitato regionale di controllo e ufficio del medico provinciale di concerto con l'ufficio del genio civile) soltanto in data 22 novembre scorso.

Il successivo 24 novembre, il comune ha chiesto all'ufficio del genio civile l'elenco delle ditte da invitare alla relativa licitazione privata.

Il Ministro: RESTIVO.

MORO DINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia largamente diffusasi fra la popolazione di Chioggia che il Ministero delle finanze si appresterebbe ad alienare una parte considerevole del bene demaniale Forte Penzo a speculatori privati.

L'interrogante ricorda al ministro che il comune di Chioggia ha reiteratamente e purtroppo invano, richiesto l'uso o la cessione di beni demaniali, siti nel suo territorio, allo scopo di provvedere alla installazione di indispensabili servizi sociali, necessari per la cittadinanza e che difficilmente potrebbero essere istituiti in altre aree, considerata la carenza di luoghi idonei acquisibili a prezzo ragionevole nel territorio del comune. (4-19408)

RISPOSTA. — Non risulta fondata la notizia di fonte locale secondo la quale l'amministra-

zione avrebbe in corso trattazioni concernenti la vendita a privati speculatori di porzioni di terreno compresi nel compendio costituente l'ex batteria « Penzo ».

Di detto compendio patrimoniale, della estensione di 143.920 metri quadrati, un piccolo lotto fu venduto nel 1968 alla cooperativa edilizia Miramare, mentre per altro lotto si sta ora procedendo alla stipula dell'atto formale di vendita, in favore del comitato provinciale della Croce rossa di Padova.

Il quadro esposto va inoltre integrato con la citazione di due richieste di acquisto di terreni avanzate da privati e che sono tuttora all'esame dell'amministrazione, le quali però escludono qualsiasi preoccupazione di propositi speculativi in quanto prodotte ai sensi e per gli effetti della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

Per quanto attiene la richiesta del comune di Chioggia di rendersi acquirente della maggiore parte del complesso immobiliare di che trattasi, per una superficie di 109.260 metri quadrati, si fa presente che l'amministrazione demaniale, al fine di poter decidere in ordine a tale richiesta, ha interessato la competente Intendenza di finanza di Venezia perché fornisca tutti gli occorrenti elementi di giudizio.

È pure in corso la necessaria istruttoria preliminare per quanto riguarda l'istanza da ultimo prodotta dallo stesso comune di Chioggia, tendente ad ottenere la consegna anticipata di una porzione soltanto di 10.650 metri quadrati di terreno, da destinare alla costruzione di un nuovo edificio scolastico.

Il Ministro: PRETI.

MORVIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza che il dottor Paolo Farina è contemporaneamente capo di gabinetto del prefetto di Viterbo, commissario prefettizio del comune di Acquapendente e membro del comitato regionale di controllo della sezione della provincia di Viterbo;

2) se ritengano che le suddette funzioni e cioè la terza (membro del comitato regionale di controllo) sia incompatibile con la seconda (commissario prefettizio di Acquapendente) e con la prima (funzionario di prefettura).

L'incompatibilità che, quanto alla seconda suddetta funzione (commissario prefettizio) sembra sia stata negata dal Ministero dell'interno con la peregrina osservazione che le norme sulla incompatibilità, essendo eccezionali,

non possono essere estese per analogia, subito dopo però dandosi la zappa sui piedi col dichiarare « fermo » l'obbligo del commissario prefettizio di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi regionali di controllo allorché esaminati atti del comune da lui amministrato; non per altro apparisce sia stata considerata da parte del Ministero un'incompatibilità alla quale non si giunge attraverso applicazione analogica della legge — indubbiamente vietata — ma in forza di una interpretazione logica della lettera della legge 10 febbraio 1953, n. 62, lettera *b*), interpretazione che, se anche fosse estensiva, sarebbe perfettamente lecita in quanto diretta, non ad applicare estensivamente la legge per analogia, ma semplicemente a precisare, della legge, il significato; interpretazione estensiva alla quale non è potuto sfuggire lo stesso Ministero affermando l'obbligo dell'astensione suddetto, obbligo che si presenta anche, nella fattispecie, come un espediente diretto a salvare — si consenta l'espressione che non vuol essere men che rispettosa per alcuno — capra e cavoli permettendo che proprio la capra si pappi tutti i cavoli che le verranno a portata di bocca, compresi quelli dai quali la bocca distorce per... incompatibilità;

se pensino, infine, che l'incompatibilità del dottor Farina, ottimo funzionario della prefettura di Viterbo e non degli ultimi, derivi in modo permanente ed assoluto dal disposto della lettera *c*) del citato articolo 57 e cioè per il fatto che egli riveste una carica che lo rende ineleggibile a consigliere comunale e provinciale (articolo 15, n. 2 del testo unico 5 aprile 1951);

quali provvedimenti si intendano prendere per ovviare alla illegalità denunciata. (4-20333)

RISPOSTA. — In ordine alla segnalata posizione giuridica del dottor Paolo Farina, capo di gabinetto del prefetto di Viterbo, il quale ricopre anche gli incarichi di commissario prefettizio del comune di Acquapendente e di membro della sezione di Viterbo del comitato regionale di controllo del Lazio, si ritiene di dover precisare quanto segue:

Com'è noto, l'articolo 57, lettera *b*) della legge 10 febbraio 1953, n. 62, stabilisce, tra l'altro, che non possono far parte del comitato regionale di controllo o delle sue sezioni i membri dei consigli comunali. Tale incompatibilità, però, non può considerarsi estesa ai commissari prefettizi nominati in sostituzione dei normali organi elettivi per l'amministra-

zione straordinaria dei comuni, atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, le norme sulle incompatibilità, in quanto limitative di diritti, sono di stretta interpretazione e non possono, quindi, applicarsi in via analogica a situazioni non espressamente previste.

D'altra parte, ad evitare ogni possibile conflitto di interessi derivante dal cumulo nella stessa persona delle qualità di controllore e controllato, appare sufficiente che allorquando l'organo regionale di controllo esamina le deliberazioni adottate per conto del comune dal commissario prefettizio che di tale organo faccia parte, questi si astenga dal prendere parte alle decisioni relative alle deliberazioni stesse.

Circa, poi, la presunta incompatibilità derivante, sempre per il funzionario in questione, dal suindicato articolo 57, lettera c), in rapporto all'articolo 15, n. 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si fa presente che, secondo quanto dalla stessa disposizione previsto, non possono far parte del comitato regionale di controllo o delle sue sezioni coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

Ora, a parte la dubbia questione se, in mancanza di una giurisprudenza « aggiornata », sia tuttora riferibile ai funzionari di prefettura l'ipotesi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale prevista dall'articolo 15, n. 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nei confronti dei funzionari governativi che hanno la vigilanza sul comune, dato che il controllo sugli atti degli enti locali è ora esercitato dalle regioni, si fa presente che l'ultimo comma dell'articolo 57 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 espressamente dispone che l'incompatibilità prevista dalla lettera c) del medesimo articolo non si applica ai membri dei comitati e delle sezioni di controllo nominati (come nel caso del dottor Farina) dal commissario del Governo.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

NAHOUM. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per assicurare la piena applicazione della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, che prevede miglioramenti delle prestazioni a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi. Risulta infatti all'interrogante che gli istituti di previdenza ignorano completamente le norme di legge, susci-

tando una situazione di giustificato malcontento e di protesta nei luoghi di degenza tra le categorie interessate. (4-18866)

RISPOSTA. — La direzione generale dell'INPS ha fatto presente di avere dato corso con sollecitudine (nei mesi di gennaio e febbraio 1971 al pagamento, in favore degli interessati, dell'indennità post-sanatoriale nei maggiori importi previsti dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, prolungando altresì da uno a due anni la durata complessiva dell'indennità stessa.

Anche per quanto concerne l'indennità giornaliera di cui all'articolo 1 della legge, l'istituto suddetto ha provveduto a corrispondere agli assicurati tale indennità nella nuova misura minima prevista dal secondo comma dell'articolo ora citato (lire 1.200 giornaliere invece delle precedenti lire 650); mentre per gli assistiti in qualità di familiari di assicurato l'indennità è stata elevata da lire 600 al giorno.

Per la massima parte degli assistiti (ed in particolare, per intere categorie di assicurati, quali i lavoratori agricoli, gli addetti ai servizi domestici, ecc.) le predette misure dell'indennità giornaliera rappresentano di già quanto di definitiva spettanza.

Per altro, il primo comma dell'articolo 1 della legge stessa, parificando per gli assicurati la misura dell'indennità giornaliera per tubercolosi alla indennità di malattia ed istituendo così un raccordo tra l'assicurazione tubercolosi — che presenta peculiarità affatto proprie — e le diverse forme assicurative contro le malattie comuni — le quali assicurazioni differiscono non poco anche tra loro — ha posto taluni non facili problemi interpretativi e di applicazione.

Al riguardo, con lettera del 13 luglio 1971 questo Ministero, nell'esprimere il proprio pensiero sui quesiti posti dall'INPS ha rappresentato la necessità di contatti e di collaborazione tra questo istituto e l'INAM e gli altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria di malattia ai fini della determinazione — nei singoli casi — dell'ammontare dell'indennità giornaliera prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 1088, ed ha ravvisato l'opportunità di sottoporre al comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi il problema se la citata disposizione di legge sia applicabile solo quando l'assistito per tubercolosi abbia, effettivamente, anche titolo alla indennità da parte dell'ente di malattia, tenuto conto di tutte le particolari disposizioni che

disciplinano il diritto a quest'ultima indennità.

Il comitato speciale, nella seduta del 28 luglio 1971, ha espresso il parere che la norma contenuta nella predetta disposizione di legge faccia riferimento alla indennità di malattia esclusivamente per la determinazione della misura dell'indennità giornaliera per tubercolosi, ferme restando le altre condizioni che disciplinano il diritto alla indennità stessa nell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Sono stati, conseguentemente, ripresi i contatti con l'INAM al fine di addivenire al più presto possibile all'integrale attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 della legge in argomento.

Si fa presente, infine, che decorrendo le prestazioni previste dalla legge stessa dal 1° gennaio 1971, le nuove misure, stabilite dall'articolo 3 per quanto concerne lo speciale assegno per le festività natalizie, avranno applicazione solo a decorrere dal mese di dicembre 1971, mentre l'assegno di cura o di sostentamento, istituito dall'articolo 4 della legge e spettante, a determinate condizioni, solo dopo il periodo biennale di trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2, potrà essere liquidato con decorrenza non anteriore al gennaio 1972.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

NAPOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ravvisi la opportunità di disporre l'esame della situazione esistente nel comune di San Donato di Ninea (Cosenza), ove i contribuenti della frazione Policastrello sono costretti, per l'assolvimento dei loro doveri tributari, a recarsi al capoluogo, che dista dalla frazione stessa 7 chilometri ed è privo di qualsiasi collegamento.

L'interrogante ritiene che l'inconveniente, che crea grave difficoltà alla popolazione interessata, possa essere eliminato obbligando l'esattore ad inviare periodicamente nella frazione un incaricato per la riscossione.

(4-20231)

RISPOSTA. — La norma di cui all'articolo 59 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, stabilisce l'obbligo dell'esattore di fissare la sede dell'esattoria nel territorio del comune o, se trattasi di esattoria consorziale, nel territorio del comune in cui ha sede il consorzio. La stessa norma, tuttavia, a tutela degli interessi dei contribuenti, prevede che nel contratto di esattoria possono essere fissati altri

recapiti nella circoscrizione dell'esattoria consorziale.

Tale ultima possibilità non è però realizzabile nel caso dell'esattoria di San Donato di Ninea, la quale è stata conferita per il decennio 1964-73 per conferma del precedente contratto, e quindi, a norma del disposto del quinto comma dell'articolo 36 del testo unico su citato, alle stesse condizioni del contratto precedente.

D'altra parte, la facoltà accordata dalla legge alle intendenze di finanza di disporre l'apertura di nuovi sportelli, a spese dell'esattore, nell'interesse del servizio è stata sempre intesa con riguardo ai locali della esattoria, essendo da escludere la possibilità di imporre all'esattore analogo adempimento fuori del comune ed in località nelle quali, contratto, non è previsto alcun obbligo di riscossione *in loco*.

Una diversa soluzione postulerebbe una modificazione delle condizioni del contratto di appalto, il che rappresenta previsione chiaramente in contrasto con il precetto legislativo.

Il Ministro: PRETI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri delle finanze, delle partecipazioni statali, dell'interno e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se il dottor Martini Mauri, ex direttore generale della SIPRA, società pubblicitaria della RAI-TV, e eroe della guerra di liberazione, sorpreso a Chiasso a trasportare all'estero valuta italiana, e per cui è stato condannato ad una pena pecuniaria di 5 milioni di lire, si è dimesso anche dagli incarichi ricoperti nelle società collegate alla SIPRA. (4-17726)

RISPOSTA. — Il dottor Martini Mauri non ricopre attualmente alcun incarico nelle società collegate alla SIPRA.

Il Ministro delle partecipazioni statali: PICCOLI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che Mario Gallo, nominato di recente presidente dell'Ente cinema, dopo aver liquidato la società Gava Film, sta liquidando un'altra società, l'Alfa Film, con la quale ha realizzato film di oltre un miliardo; se intende, dato che il Gallo risulta nullatenente, procedere ad una severa verifica fiscale « prima » che l'Alfa Film venga liquidata. (4-18150)

RISPOSTA. — La posizione contributiva del nominativo segnalato nella interrogazione è già stata sufficientemente lumeggiata nel corso della seduta svoltasi alla Camera dei deputati il 12 marzo di quest'anno, in sede di risposta ad altra interrogazione.

Le dichiarazioni prodotte dal contribuente in questione in relazione ai redditi conseguiti negli anni 1968 e seguenti sono tuttora all'esame del competente ufficio, sicché attualmente l'amministrazione non si trova a disporre di ulteriori elementi per procedere ad un aggiornamento delle informazioni fornite nell'anzidetta occasione.

Si sa per altro che la persona segnalata è cointeressata nella società Gava-cinematografica costituita nel settembre del 1965 e recentemente posta in liquidazione, ed inoltre nella società Alfa-cinematografica, dalla quale è anche amministratore unico.

I bilanci delle anzidette società formeranno certamente oggetto di attenta valutazione da parte dell'ufficio fiscale competente, che non mancherà di trarre utili elementi da tale esame, anche ai fini del puntuale accertamento della posizione tributaria del signor Mario Gallo nel quadro delle dichiarazioni relative ai medesimi periodi d'imposta.

Per conseguire il risultato accennato non sarà trascurata alcuna utile fonte di informazione, compresa quindi anche quella indicata.

Il Ministro: PRETI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere con quali criteri sia stato nominato vicepresidente della Cassa di risparmio di Pisa un ex funzionario della banca stessa, il quale, al di là dei propri meriti o demeriti che non sono in discussione, può avere accumulato nei riguardi dei suoi ex superiori motivi di risentimento, spesso di rancore, per cui è facile immaginare quello che accadrà quando il vicepresidente, dall'alto delle posizioni raggiunte per virtù «partitiche», potrà sfogare sui sottoposti, ieri suoi superiori, il proprio non sereno stato di animo; cosa ne pensi di una situazione del genere che, certamente, non contribuisce al corretto funzionamento di un istituto di credito così importante. (4-18439)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi abbiano concorso a far emanare dal Ministero l'incredibile decreto del 5 ottobre 1971, con il quale si nomina vicepresidente della Cassa di ri-

sparmio di Pisa persona che, contro ogni norma, non fa parte del corpo sociale e i cui soli meriti sono quelli di essere in possesso della tessera del PSI.

Per sapere quali organi dello Stato hanno fatto scrivere al Ministro che la persona indicata viene nominata per le sue «capacità imprenditoriali», quando tutti i pisani sanno che l'unica attività imprenditoriale del vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa si è collaudata ai tavoli del *bridge* e del ramino. (4-20670)

RISPOSTA. — L'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, stabilisce — per quanto concerne la nomina del presidente e del vicepresidente di Casse di risparmio istituite da associazioni di persone — un criterio semplicemente preferenziale a favore dei soci delle casse stesse, ammettendo quindi la possibilità di derogare a tale criterio.

Ci premesso, si comunica, per quanto attiene in particolare alla nomina del Ferruccio Michelazzi alla vicepresidenza della Cassa di risparmio di Pisa, che il medesimo, già funzionario della Risparmio, risulta aver svolto le funzioni connesse al suo ufficio con capacità e competenza, acquisendo, in un non breve periodo, una vasta ed approfondita conoscenza della clientela della Cassa e, in genere, delle iniziative imprenditoriali in atto e di quelle che potrebbero svilupparsi nell'ambito della zona di competenza territoriale della Cassa stessa. Sulla base di tali cognizioni, è da ritenere che il Michelazzi, il quale gode di ottima reputazione presso gli ambienti economici locali, possa fornire un valido contributo all'attività amministrativa dell'azienda.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se il Ministero intenda, in relazione alla decisione n. 516/71 della IV sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 27 aprile 1971, accogliere di ufficio le domande di dispensa della ferma di leva per motivi di famiglia, dei militari che si trovano nelle stesse condizioni di coloro che, ricorrendo contro il Ministero della difesa, hanno ottenuto il su citato provvedimento del Consiglio di Stato. (4-18897)

RISPOSTA. — A partire dalla chiamata alle armi della classe 1949, la situazione familiare dell'ammogliato con prole ha formato

oggetto di apposito titolo di dispensa, ai sensi dell'articolo 91 - secondo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nelle tre forze armate, che conferisce al Ministro della difesa la facoltà di aggiungere, a quelli elencati nell'articolo stesso, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. E cioè, nonostante che nel contempo - per far fronte alla sensibile contrazione venutasi a determinare nel gettito della leva, conseguente proprio ai numerosi titoli di dispensa e al progressivo aumento dei ritardi per motivi di studio - si rendessero necessarie alcune restrizioni alla concessione di tali benefici.

Con il suddetto titolo si era inteso tutelare le famiglie acquisite degli iscritti veramente bisognose, riconoscendo il beneficio in favore dell'ammogliato con prole o vedovo con prole il cui nucleo familiare, a seguito della partenza alle armi dell'arruolato, venisse a perdere i necessari mezzi di sostentamento, anche tenendo conto delle possibilità di assistenza delle famiglie di origine dei coniugi. E tali possibilità di assistenza non potevano non essere tenute in considerazione, se si voleva effettivamente valutare uno stato di concreto bisogno.

Così concepito il titolo appariva pienamente conforme sia alle finalità della legge, sia alle necessità dell'amministrazione di contenere gli oneri dal servizio militare, per fronteggiare la deficitaria consistenza dei contingenti. Senonché il Consiglio di Stato, con decisione del 27 aprile 1971, n. 516, ha ritenuto illegittimo, ai fini del riconoscimento del titolo menzionato, il riferimento alle possibilità di assistenza delle famiglie di origine dei coniugi.

L'impossibilità di sottrarre ai reparti - per l'accennata situazione deficitaria degli uomini alle armi - militari già con specifici incarichi, non ha consentito di estendere il giudicato del Consiglio di Stato agli interessati che non hanno partecipato al giudizio, in considerazione anche del fatto che per molti di essi il riesame delle singole posizioni difficilmente avrebbe potuto concludersi prima del normale congedamento.

Con la chiamata alle armi della classe 1952, il titolo, così come configurato per le precedenti classi di leva, è stato conseguentemente soppresso, prevedendosi per altro la possibilità in via generale di ammettere al beneficio, in relazione alla consistenza dei contingenti, i giovani ammogliati o vedovi

con prole che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate e perciò meritevoli di speciale considerazione.

Il Ministro: TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che un incidente, con relativo morto, ha nuovamente funestato l'aeroporto del Cinquale (Massa Carrara) il 26 giugno 1971.

Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il bimotore è caduto fra una villetta, dove stavano giocando alcuni bambini, e la via di scorrimento della costruenda *Europa 12* e, per puro caso, è stata evitata una disgrazia di proporzioni più grosse.

Per sapere se sull'incidente sia stata aperta una inchiesta e da chi, quali siano state le risultanze, e se in particolare si sia accertato che la lunghezza del campo è quella denunciata e tale da consentire l'atterraggio e la partenza del tipo dell'aereo caduto.

Per conoscere, infine, il testo della normativa che regola l'attività dell'aeroporto del Cinquale in ordine al registro aeronautico. (4-19130)

RISPOSTA. — L'incidente in oggetto è avvenuto il giorno 25 giugno 1971 ad un monomotore *SIAI Marchetti S. 205 22/R* marche *I-TARO*, costruito nel 1968 e dotato di un motore tipo *Franklin 6A 350 - C/1*.

L'inchiesta è stata esperita dalla direzione di circoscrizione aeroportuale di Pisa, competente per territorio, ai sensi dell'articolo 826 del codice della navigazione.

Dagli accertamenti eseguiti si è potuto stabilire che l'incidente è stato originato da una avaria tecnica, essendosi sfilata la pipa di attacco manetta del carburante, costringendo il pilota ad un atterraggio di emergenza. Però nella fase finale precedente l'atterraggio il velivolo, in perdita di velocità, stallava precipitando al suolo.

Dalla dichiarazione prodotta dal pilota in sede di inchiesta risulta che egli ha posto in essere tutti gli accorgimenti per raggiungere la pista e che, quando si è reso conto che ciò non era più possibile, ha diretto il velivolo su un prato nelle immediate adiacenze del campo.

Le dimensioni della pista (720x50) in terra battuta - come risulta dall'*AIP-ITALIA AGA 3.14* - erano idonee per il decollo e l'atterraggio del velivolo incidentato che ave-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

va bisogno di una distanza di decollo di metri 378 e di una distanza di rullaggio di metri 220.

Si comunica, infine, che le norme che regolano l'attività di volo presso l'aeroporto di Massa Cinquale sono quelle desumibili dalla pubblicazione *AIP-ITALIA* e non hanno alcuna relazione con i compiti istituzionali del registro aeronautico italiano che riguardano i controlli tecnici degli aeromobili.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali al Ruggeri Giuseppe, recluso dal 1947 nella colonia penale di Pianosa, non vengono applicati i benefici sui trent'anni, per cui resta detenuto; mentre il recluso Toscano Domenico, condannato per lo stesso reato per il quale è stato condannato il Ruggeri, viene liberato in quanto la procura generale di Reggio Calabria applica detti benefici. (4-19194)

RISPOSTA. — Secondo le informazioni pervenute, dalla competente autorità giudiziaria, risulta che mentre al condannato Giuseppe Ruggeri, tuttora detenuto fu rettamente applicato il condono di un terzo delle pene inflittegli con le aggravanti dello stato di guerra, concesso con decreto presidenziale 24 gennaio 1963, n. 5, non sul cumulo giuridico di tutte le pene, ma solo su quelle irrogate con le predette aggravanti, al condannato Toscano Domenico, scarcerato, la pena condonata fu erroneamente detratta dal cumulo giuridico. L'autorità giudiziaria, accertato l'errore, si accinge ad emettere ordine di carcerazione nei confronti del Toscano per la espiazione della pena pari alla misura del condono di cui lo stesso ha indebitamente fruito.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui non si intende completare il lavoro, già appaltato, di restaurare le mura medioevali della frazione di Cascia nel comune di Molazzana (Lucca), anche là dove le stesse mura, pericolanti, possono ostruire il libero accesso al centro del paese. (4-19919)

RISPOSTA. — Con recente decreto ministeriale lo Stato si è sostituito all'ente proprietario, per un importo di 3 milioni di lire nella esecuzione dei lavori alle mura di Cascio.

Si comunica inoltre che la competente soprintendenza ha chiesto ed ottenuto dall'ufficio del genio civile di Lucca che sia conservato, poiché è tecnicamente possibile farlo, un tratto delle antiche mura stesse nella sua veste originale ed attuale, senza cioè procedere alla demolizione ed alla successiva ricostruzione.

È evidente infatti che, sotto l'aspetto estetico e conservativo dell'interesse storico-monumentale delle mura, una eventuale demolizione toglierebbe qualsiasi significato e valore alla successiva ricostruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere i motivi per i quali l'autorità giudiziaria, pur avendo ricevuto in sue mani l'11 giugno 1971 (pretura di Pontedera) una circostanziata denuncia della lavoratrice Giovani Rina, relativa a violenze fisiche e morali, di cui è rimasta vittima durante gli scioperi che si sono verificati presso la fabbrica Pistoni Asso di Fornacette (Pisa), nulla ha fatto e l'interessata continua, sul luogo di lavoro, ad essere provocata tanto da riportare, come attestano i certificati medici, lesioni fisiche e morali di notevole entità.

Per sapere se siano a conoscenza che nella denuncia sono stati indicati gli autori delle violenze e delle minacce dentro, fuori la fabbrica e davanti alla propria abitazione (Chiassetto San Marco, Pisa).

Per sapere se siano a conoscenza che, tanto la lavoratrice, quanto il di lei marito, gravemente invalido, si sono perfino umiliati a recarsi, per due volte, presso le organizzazioni sindacali di Pisa a chiarire le proprie ragioni, sempre invano; cosa debbano pensare dei cittadini, non certo capitalisti, di uno Stato che, malgrado circostanziate denunce, li lascia alla mercé della violenza, e ciò da parte della più alta istituzione garante della legge; la magistratura. (4-20613)

RISPOSTA. — L'11 giugno 1971, Rina Giovani, menzionata nella interrogazione medesima, presentò nella cancelleria della pretura di Pontedera una querela contro Enzo Bellini ed altre persone, assumendo di essere stata

il 28 maggio 1971 e nei giorni successivi percossa, ingiuriata, minacciata mentre lavorava nello stabilimento Pistoni Asso-Erre Vis di Fornacette presso Pontedera.

Secondo la querelante, i querelati avrebbero tenuto tale comportamento per rappresaglia contro di lei che non aveva voluto aderire ad uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

La procura generale ha altresì fatto presente che il 16 giugno 1971 il pretore di Pontedera trasmise la querela alla stazione dei carabinieri di Calcinai, chiedendo lo svolgimento di accurate indagini, in merito ai fatti segnalati. I carabinieri risposero con un rapporto del 18 settembre 1971 che pervenne alla pretura di Pontedera il 22 settembre successivo.

Il pretore, anche a seguito di certificati medici inviati dalla querelante, nei quali si attestava che la giovane, in seguito alle aggressioni subite, aveva riportato un esaurimento nervoso perdurato oltre quaranta giorni, trasmise gli atti per competenza, al procuratore della Repubblica in Pisa con nota del 4 ottobre 1971.

Successivamente la procura generale di Firenze ha ritenuto opportuno avocare a se l'istruzione sommaria previa emissione di avviso di procedimento nei confronti dei querelati, ed ha disposto il compimento di alcuni atti di polizia giudiziaria reputati da quel generale ufficio necessari al fine dell'accertamento migliore dei fatti. Dopo tali atti la procura generale chiederà al giudice istruttore di procedere alla istruzione formale per i reati di lesioni personali volontarie, ingiurie e tentativo di violenza privata.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia: PELLICANI:

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'Interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se sia esatto che il Consiglio comunale di Lucca, alla unanimità, nella seduta del 17 maggio 1971, con delibera n. 174, e con voto favorevole dello stesso sindaco, riteneva illegittima la licenza di costruzione rilasciata alla signora Talarico, moglie del giudice Talarico del tribunale di Lucca;

2) se sia esatto che tutta la discussione svolta in consiglio comunale è un'aspra critica al comportamento del giudice Talarico del tribunale di Lucca;

3) se sia esatto che nel giornale *La Nazione* del 22 ottobre 1970, il giudice del tri-

bunale di Lucca dottor Talarico interviene nella vicenda in modo polemico, difendendo, nella questione di ordine urbanistico, i suoi privati interessi, dai quali si evidenziano favoritismi e speculazioni grazie a terreni che, vincolati dal piano regolatore generale, diventano fabbricabili;

4) se sia esatto che pende davanti al pretore di Lucca una causa civile promossa da alcuni cittadini che, a parte la violazione di precise norme di legge, affermano che la signora Talarico non poteva costruire la villetta perché, così facendo, si violavano servitù di passo a favore di cittadini che hanno promosso la causa;

5) se sia esatto che esiste, davanti al consiglio di Stato, altra causa promossa dalla signora Talarico contro la delibera n. 95 del Consiglio comunale di Lucca (seduta del 22 febbraio 1971), delibera che vieta la speculazione su terreni vincolati a verde dal piano regolatore;

6) se sia esatto che la signora Talarico ha venduto alla società Mobil un terreno agricolo, retrostante alla fascia di rispetto del viale Europa, sul quale è stata costruita la stazione di servizio, di metri quadrati 806, per la cifra complessiva di lire 20.150.000 e cioè a lire 25.100 a metro quadrato (contratto registrato a Lucca il 12 dicembre 1967 a numero 4583 volume 465);

7) se sia esatto che, contemporaneamente, in data 7 dicembre 1967 il Talarico, in qualità di speciale procuratore della moglie, acquistava nella stessa zona metri quadrati 830 di terreno agricolo al prezzo complessivo di 300.000 (trecentomila lire) come risulta da atto notaio Parducci n. 30.157, trascritto il 16 dicembre 1967, 593 articolo 7434;

8) quali determinazioni, soprattutto sul terreno morale, traggono da queste operazioni, per cui il giudice Talarico vende a venti milioni un terreno che acquista a 300.000; e se sia possibile che un magistrato amministrato con serenità la giustizia là dove emergono interessi personali inequivocabili, aggravati dalla presenza di cause civili in atto a carico dello stesso magistrato e se il cittadino possa sentirsi tutelato nei suoi diritti là dove emergono squilibri di ordine morale quali quelli sopra segnalati. (4-20818)

RISPOSTA. — I fatti segnalati nella interrogazione riguardano direttamente, solo in parte, il dottor Benito Talarico, magistrato del tribunale di Lucca, riferendosi, soprattutto, ad una questione insorta tra il comune di Lucca e la signora Lida Marchi, moglie

del dottor Talarico, in conseguenza di una licenza per la costruzione di un edificio di civile abitazione a lei rilasciata dal sindaco di quella città nell'anno 1970. Si precisa che in merito a tale questione la predetta signora Marchi ha prodotto ricorso al consiglio di Stato avverso una deliberazione adottata dal comune di Lucca riguardante la concessione della cennata licenza di costruzione.

Inoltre è stata promossa contro la Marchi causa civile da alcuni cittadini per l'asserita violazione di una servitù di passaggio originata dalla costruzione di cui trattasi, lite peraltro già decisa in primo grado con il rigetto della domanda attrice pronunziato dal pretore.

Ciò che può interessare il comportamento del dottor Talarico, come riferisce il presidente del tribunale di Lucca per il tramite della presidenza della corte d'appello di Firenze, è, invece il punto della interrogazione in cui si accenna ad uno scritto inviato da quel magistrato al giornale *La Nazione* per confutare delle affermazioni che si erano fatte sulla stampa ed in pubblico circa asserite irregolarità nella esecuzione della autorizzata costruzione e sulla sua conformità al piano regolatore ed a tutte le altre prescrizioni di legge e l'altro punto in cui si addebita al dottor Talarico di aver comperato per 300.000 lire un terreno venduto subito dopo per 20 milioni di lire.

In ordine al primo punto, lo stesso presidente del tribunale di Lucca, sentito anche l'interessato, ha espresso l'avviso che il dottor Talarico, con l'articolo inviato a *La Nazione*, ha soltanto esercitato il diritto, riconosciuto dalla Costituzione, di manifestare la propria opinione su un dato argomento senza violare i diritti altrui.

Riguardo poi al secondo punto, riferisce il presidente del tribunale che, come risulta, del resto dalla stessa interrogazione, i terreni venduti sono diversi da quelli acquistati e perciò non è possibile stabilire fra i due atti distinti di acquisto e di vendita quella connessione necessaria per poter configurare una eventuale operazione speculativa.

In effetti è emerso che la moglie del dottor Talarico ha venduto con altri due coeredi, per il prezzo di lire 20 milioni un terreno a lei ed ai coeredi pervenuto per successione dal suo genitore e, con parte del ricavato di questa vendita, ha acquistato un terreno agricolo sul quale è stata poi eseguita la costruzione della quale si è fatto cenno avanti.

Pertanto dalla vicenda suesposta non sembra possano trarsi quelle considerazioni di

ordine morale alle quali la interrogazione si riferisce nella sua ultima parte, né elementi atti a giustificare iniziative di carattere disciplinare a carico del magistrato.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: PELLICANI.

SPONZIELLO E NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quando ritiene che possa essere data effettiva esecuzione alla legge 4 agosto 1971, n. 607, che assicura la indennità agli agenti di custodia per ogni giornata di riposo non fruito e di licenza ordinaria non goduta, nonché per le ore di lavoro straordinario oltre le normali otto ore di servizio giornaliera.

Si chiede altresì di conoscere quando gli agenti di custodia potranno godere della assistenza sanitaria diretta. Si rammenta, al riguardo, che è trascorso circa un anno da quando l'amministrazione fece loro compilare e sottoscrivere speciali moduli in materia, che lasciavano sperare nella estensione a tale categoria di silenziosi servitori dello Stato della non più dilazionabile assistenza sanitaria diretta. (4-20260)

RISPOSTA. — Questo Ministero, proprio in esecuzione delle disposizioni della legge 4 agosto 1971, n. 607, ha di recente invitato le direzioni degli istituti penitenziari a far conoscere, con apposito prospetto, le giornate di riposo non fruito e di licenza ordinaria non goduta dal personale di custodia, nonché le ore di lavoro straordinario prestatore oltre le normali otto ore di servizio giornaliera.

Non appena in possesso di tali notizie si provvederà a dar corso alla corresponsione della gratifica di che trattasi.

Circa la seconda parte della interrogazione, concernente l'assistenza diretta al personale militare di custodia, premesso che la questione ha carattere generale riguardando non solo il personale militare ma tutto il personale statale assistito dall'ENPAS, si fa presente che, con legge 6 dicembre 1971, n. 1053 (*Gazzetta ufficiale* del 16 dicembre 1971 numero 317) è stato stabilito, a decorrere dal 1° luglio 1972, il diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEDP di optare per l'erogazione da parte degli enti stessi di determinate prestazioni in forma diretta.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.